



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CATTEDRA DI DIRITTO PENALE DEL LAVORO

IL NUOVO DELITTO DI “CAPORALATO”

TRA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA FISICA E DEGLI ENTI COLLETTIVI

RELATORE

CHIAR.MO PROFF. ANTONINO GULLO

CANDIDATO

JULIAN MARCHESIN

MATR. 127453

CORRELATORE

CHIAR.MO PROFF. ROCCO BLAIOTTA

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

*A tutti coloro che mi hanno sempre  
supportato e aiutato in questo percorso*

*“Finché l’uomo sfrutterà l’uomo, finché l’umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace. La ragione di tutto il male del nostro tempo è qui”*

Pier Paolo Pasolini

*La Rabbia, in Vie Nuove, n. 38, Roma, 1963*

# INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	I
-------------------	---

## CAPITOLO I

### LA DIGNITÀ UMANA COME FONDAMENTO DEL LAVORO

1.1 LE FORME DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO NELLA LORO DIMENSIONE SOCIALE E CRIMINOLOGICA .....	1
1.2 LA COSTITUZIONE COME GARANZIA DELLA DIGNITÀ .....	11
1.3 CONVENZIONI INTERNAZIONALI, CEDU E DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN TEMA DI SCHIAVITÀ, SERVITÙ, LAVORO FORZATO E OBBLIGATORIO .....	20
1.4 IL FENOMENO DEL “CAPORALATO” IN UN PRIMO INQUADRAMENTO GENERALE.....	31

## CAPITOLO II

### LA TUTELA PENALE DELLA DIGNITÀ DEI LAVORATORI

2.1 I DELITTI CONTRO L’INTEGRITÀ E LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE COME MASSIMO LIVELLO DI TUTELA NELL’AMBITO DEI FENOMENI RICONDUCEBILI IN SENSO AMPIO AL “CAPORALATO” .....	41
2.2 LE CONTRAVVENZIONI IN TEMA DI ILLECITA INTERMEDIAZIONE E COLLOCAMENTO DI MANODOPERA: FATTISPECIE IDENTIFICATIVE .....	54
2.3 IL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 ED IL NUOVO ART. 603 <i>BIS</i> DEL CODICE PENALE .....	77
2.4 INDICI DI SFRUTTAMENTO E BENE GIURIDICO TUTELATO .....	87
2.5 SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO DEL REATO .....	96
2.6 LO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ ORGANIZZATA DI INTERMEDIAZIONE, IL RECLUTAMENTO DELLA MANODOPERA E L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA .....	98

2.7 IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO NELLA VERSIONE DI CUI ALLA LEGGE 199/2016: MOTIVI, <i>RATIO</i> E SCOPI DELLA RIFORMA.....	100
2.8 LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E LA NUOVA CIRCOSTANZA ATTENUANTE AD EFFETTO SPECIALE .....	107
2.9 CONFISCA OBBLIGATORIA E CONTROLLO GIUDIZIALE DELL'AZIENDA .....	112

### **CAPITOLO III**

#### **RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E “CAPORALATO”**

3.1 LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI PER IL DELITTO DI “CAPORALATO”: PROFILI PROBLEMATICI E ASPETTI DI INTERESSE .....	119
3.2 I MODELLI ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO E DI GESTIONE DEL RISCHIO “CAPORALATO”: <i>RISK ASSESSEMENT AND MANAGEMENT</i> IN TEMA DI RISCHIO DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO .....	138
3.3 I NUOVI STRUMENTI DI BONIFICA AZIENDALE DI CUI AGLI ARTT. 34 E 34 <i>BIS</i> DEL C.D. “CODICE ANTIMAFIA” E IL FENOMENO DEL “CAPORALATO” .....	146
3.4 IL “CAPORALATO” AL CROCEVIA TRA DIVERSI MECCANISMI NORMATIVI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ILLEGALITÀ NELLE IMPRESE: PROBLEMATICHE DI COORDINAMENTO .....	155
<b>INDICE BIBLIOGRAFICO .....</b>	<b>169</b>

## INTRODUZIONE

Libertà, lavoro e giustizia sociale formano un nodo gordiano, inscindibile e perpetuo, un'unione che deve essere tutelata e protetta sia dalla collettività che dai singoli consociati.

Come era solito affermare il Presidente della Repubblica Pertini «non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà, come non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale»<sup>1</sup>. Questi elementi così fondamentali per l'individuo – libertà, giustizia e lavoro – sono sorretti da un medesimo valore universalmente riconosciuto, ossia la dignità dell'essere umano. Questa stretta unione comporta che aggredire un solo elemento della triade significa aggredire anche tutti gli altri.

L'obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare un fenomeno allarmante, antico e subdolo di distorsione del lavoro, una pratica che si è radicata nel tempo nel nostro Paese, che si è evoluta, diversificata e che ha oltrepassato i confini nazionali divenendo così sempre più complessa e che si è, oramai, affermata in numerosi settori lavorativi.

Il caporalato non rappresenta solo un'indebita imposizione di oneri in capo al lavoratore, bensì un'aggressione alla sua dignità.

Nella prima parte dello scritto cercheremo di ricostruire la dimensione storica e sociale del caporalato, attraverso un'analisi delle motivazioni e degli scopi che hanno dato vita a questo fenomeno e delle ripercussioni che lo sfruttamento del lavoro ha avuto e ha sulla nostra società e sui singoli individui.

Di seguito si vedrà come il lavoro sia uno dei centri del disegno costituzionale, in quanto i valori che la nostra Carta fondamentale riconosce come inalienabili, valori che la Costituzione impone di difendere e preservare, trovano la loro realizzazione attraverso il lavoro, o meglio attraverso un corretto rapporto di lavoro. Tutto ciò anche perché il lavoro non è solo una fonte di reddito, ma è l'attività ove *in primis* si realizza la dignità dell'essere umano.

---

<sup>1</sup> PERTINI, *Messaggio di Sandro Pertini al Parlamento dopo l'elezione a Presidente della Repubblica*, Roma, 1978.

Si tratta di valori muniti di tutela anche a livello internazionale, proprio in omaggio al pensiero moderno orientato a riconoscere universalmente l'immanenza di diritti e di valori in ogni individuo in quanto tale.

Nella seconda parte soffermeremo la nostra attenzione sull'evoluzione normativa degli strumenti di tutela della persona del lavoratore e dunque della sua dignità.

Analizzeremo in particolare i presidi penalistici, muovendo dall'analisi dei delitti posti a protezione del bene giuridico dello *status libertatis* avuto riguardo alle aggressioni più evidenti alla personalità individuale, come la riduzione in schiavitù o in servitù, per poi passare ad un'analisi delle figure contravvenzionali poste a tutela del lavoratore.

Si vedrà come tra la previsione di fattispecie delittuose di estrema gravità e ipotesi contravvenzionali più blande si fosse, in passato, creato un vuoto di tutela di non poco conto rispetto alle condotte poste in essere dai c.d. "caporali".

In questa prospettiva, dopo aver ripercorso il dibattito legislativo e le numerose modifiche intervenute (non sempre esenti da critiche), si esaminerà nel dettaglio la legislazione degli ultimi anni, con l'introduzione anche della responsabilità delle persone giuridiche per il delitto di caporalato, nonché della possibilità di attivare, in relazione a tale peculiare fenomeno criminoso, diverse misure di prevenzione disciplinate dal Codice Antimafia.

Infine, si guarderà alle interazioni tra i diversi istituti repressivi e preventivi che il legislatore, non sempre coerentemente, ha previsto anche in relazione al delitto di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Ci si propone, in sostanza, di offrire al lettore una esaustiva panoramica della letteratura e della prassi applicativa in argomento, anche al fine di evidenziare la gravità di un fenomeno che ha trovato solo di recente una sua compiuta – anche se non priva di criticità – regolamentazione.

# CAPITOLO I

## LA DIGNITÀ UMANA COME FONDAMENTO DEL LAVORO

-Sommario-

1.1 Le forme di sfruttamento del lavoro nella loro dimensione sociale e criminologica - 1.2 La Costituzione come garanzia della dignità - 1.3 Convenzioni Internazionali, CEDU e disposizioni comunitarie in tema di schiavitù, servitù, lavoro forzato e obbligatorio - 1.4 Il fenomeno del “Caporalato” in un primo inquadramento generale.

### **1.1 Le forme di sfruttamento del lavoro nella loro dimensione sociale e criminologica**

Fin dall'alba dei tempi le società per prosperare e crescere si sono affidate al lavoro di decine, centinaia, migliaia di persone alle quali non venivano garantiti né diritti né tutele di alcun tipo<sup>2</sup>. Costoro, qualificati come schiavi, non erano considerati esseri umani, ma cose e il loro valore dipendeva unicamente dalla capacità lavorativa, da quanto velocemente fossero in grado di arare un campo, da quanto peso potessero trasportare<sup>3</sup>. Questa concezione di un essere umano ridotto a merce, privato dei più elementari e fondamentali diritti, viene di solito collocata in un passato lontano nel tempo, all'epoca del mondo antico e del medioevo.

In realtà non è così. La schiavitù è una condizione umana che ha attraversato molti secoli; recenti sono i fenomeni di sfruttamento degli africani nelle piantagioni di cotone nel sud degli Stati Uniti o i ghetti e i lager europei formati nel Novecento. Inoltre, e maggior ragione, la schiavitù, nonostante sia stata formalmente abolita in qualsiasi sua forma nel 1948<sup>4</sup>, in realtà per certi versi si manifesta sotto mutate vesti ancora oggi.

Tale disumana forma di sfruttamento si realizza con modalità diverse che si possono esaminare nella loro specificità.

---

<sup>2</sup> PESSI, *Lezioni di Diritto del lavoro*, Torino, 2014, 1

<sup>3</sup> MASI, *Lezioni di istituzioni di Diritto romano*, Trento, 2012, 22 ss.

<sup>4</sup> Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 4, 1948.



Lev Tolstoj affermava «La schiavitù altro non è che lo sfruttamento da parte di pochi del lavoro di molti»<sup>5</sup>; questa frase, bene enuclea in sé l'essenza stessa del concetto di “caporalato” e, più in generale, di sfruttamento del lavoro.

La nostra Carta Costituzionale fa spesso riferimento al termine lavoro associandolo a parole come dignità, libertà e tutela<sup>6</sup>; concetti, questi, che, nel mondo parallelo del “caporale”, vengono disattesi<sup>7</sup>. Il “caporalato”, che nella sua accezione ultima rappresenta una distorsione del mercato del lavoro, dove un individuo, il “caporale”, recluta manodopera, spesso non specializzata, al fine di fornire forza lavoro a chi ne necessita dietro compenso<sup>8</sup>, altro non è che una moderna forma di sfruttamento, di mercificazione della persona e pertanto una nuova, moderna, più mite e velata forma di riduzione in schiavitù<sup>9</sup>.

Lo sfruttamento dei lavoratori nel nostro Paese ha radici risalenti nel tempo, scolpite nella mentalità e nelle tradizioni di quei luoghi ove il diritto ha tardato maggiormente a comparire e ad affermarsi; di quei luoghi privi di associazioni sindacali in grado di tutelare i lavoratori dallo sfruttamento del singolo datore di lavoro e della criminalità organizzata<sup>10</sup>, di quei luoghi dove i disperati si accontentano di vivere in ghetti, in condizioni di vita degradanti e disumane, tra baracche di plastica e lamiera dove tutto ha un prezzo, dove si calpesta la dignità<sup>11</sup>.

Questo fenomeno è mutato nel tempo e con l'evolversi della società e del mercato è diventato globale, tanto che oggi lo sfruttatore spesso proveniente da paesi stranieri, svolge il ruolo di reclutare e favorire i suoi connazionali,

---

<sup>5</sup> TOLSTOJ, *Sonata a Kreutzer*, 1889.

<sup>6</sup> Cost., artt. 35,36.

<sup>7</sup> Per approfondimento intorno ai principi costituzionali, v., Cap. I, §1.2.

<sup>8</sup> PASSANITI, *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017, 35.

<sup>9</sup> Per un approfondimento intorno al collegamento tra riduzione in schiavitù e caporalato, cfr. infra il capitolo II del presente elaborato.

<sup>10</sup> SAVAGLIO, *Agromafie e caporalato: un approccio economico*, in DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017,103.

<sup>11</sup> CICONTE, LIBERTI, *Braccianti e caporali lavorano per uscire dall'illegalità*, in *Internazionale*, 20 Agosto 2016.

anche avvalendosi del supporto di attività criminali organizzate e favorendo i flussi migratori clandestini<sup>12</sup>.

La nascita dello sfruttamento moderno si può far risalire a diverse ragioni storiche, quali l'evoluzione del pensiero statale, la maggiore o minore presenza e la maggiore o minore forza delle organizzazioni sindacali e lo sviluppo di una nuova mentalità sociale<sup>13</sup>.

Tali fenomeni devono essere visti non come monadi isolate, ma come un intreccio di mutamenti che, avvenuti nel corso del tempo, hanno portato all'attuale situazione.

Dopo la Rivoluzione Francese e con la caduta delle monarchie assolute, lo Stato ha abbracciato una nuova filosofia, quale quella del *laissez-faire*, secondo cui in campo economico-lavorativo non è contemplata alcuna ingerenza da parte dello Stato, in quanto il mercato, almeno così si riteneva, si autoregolerebbe e troverebbe autonomamente un suo equilibrio<sup>14</sup>.

Le vicende storiche dell'Ottocento portarono ad un mutamento di parte dell'ideologia statale verso la concezione di uno Stato guardiano notturno, il quale aveva come scopo primario la difesa interna ed esterna, senza alcun obbligo di intervento nelle questioni sociali<sup>15</sup>.

La mentalità liberale subì, tuttavia, una forte crisi tra Ottocento e Novecento, in particolare a causa della nascita di nuove correnti di pensiero e del sempre maggiore discontento sociale; quelli furono gli anni in cui si è sviluppata la c.d. "questione sociale". Tali eventi diedero vita al *Welfare State* che cominciò ad intervenire anche nelle questioni economiche, seppur in ritardo rispetto agli altri Paesi industrializzati.

L'avvento del fascismo portò poi a una nuova trasformazione: in omaggio alle teorie totalitariste, infatti, lo Stato divenne sempre più presente nelle questioni sociali, economiche e lavorative<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> *Agromafie e caporalato*, a cura dell'Osservatorio Placido Rizzotto, Primo rapporto, 2016, 21ss.

<sup>13</sup> PASSANITI, *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in (a cura di) DI MARZIO, *Agricoltura senza caporalato*, Roma, 2017, 35 ss.

<sup>14</sup> PESSI, *Lezioni di Diritto del lavoro*, Torino, 2014, p. 3 ss.

<sup>15</sup> CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, San Giovanni Persiceto, 2015, 24.

<sup>16</sup> GIAN SAVINO, PENE, VIDARI, *Storia del Diritto, Età contemporanea*, Torino, 2012, 191 ss.

Di seguito le teorie collettivistiche del dopoguerra portarono lo Stato a divenire egli stesso imprenditore attraverso la nazionalizzazione dei settori strategici del mercato e a intervenire con forza nella legislazione sociale; questo forte impegno portò ben presto ad un aumento della spesa pubblica tale da rendere questo sistema insostenibile, ragione per cui la concezione statale mutò per un'ultima volta affidando allo Stato la funzione di regolare e predisporre le regole e i controlli sull'attività economica senza, però, prenderne parte o partecipandovi solo marginalmente<sup>17</sup>.

Ulteriore fenomeno da prendere in considerazione per comprendere la nascita e l'evoluzione delle attuali forme di sfruttamento dei lavoratori sono stati i sindacati. Attualmente l'organizzazione sindacale, la partecipazione al sindacato e il diritto di sciopero sono garantiti dalla Costituzione, ma i vincoli, i divieti e gli ostacoli che in passato hanno caratterizzato questi diritti sono alla base della nascita dello sfruttamento moderno che ancora caratterizza alcuni settori del mondo del lavoro<sup>18</sup>. Lo sfruttamento dell'attività lavorativa è un fenomeno diversificato – che abbraccia tutti i rami dell'attività lavorativa – e risalente nel tempo: in particolare si evidenzia come le disparità di trattamento e di potere contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore e il conseguente sfruttamento della mano d'opera<sup>19</sup> abbiano determinato l'insorgere della c.d. “questione sociale”<sup>20</sup>.

Quest'ultima fondava le sue radici nello sviluppo delle nuove tecnologie, nella crescita delle industrie e nella migrazione dalle campagne verso i grandi centri urbani. Tutto ciò conferiva al datore di lavoro un potere contrattuale quasi smisurato, in quanto la forza lavoro risultava essere pressoché intercambiabile poiché non specializzata<sup>21</sup>. Inoltre, lo Stato, che abbracciava le teorie liberiste, non interveniva poiché l'autonomia privata avrebbe dovuto essere totalmente libera senza subire alcuna interferenza. Questa situazione portò ben presto il mondo dei lavoratori industriali prima

---

<sup>17</sup> CLARICH, *Manuale di Diritto Amministrativo*, 2013, p. 23 ss.

<sup>18</sup> Per approfondimenti, v., Cap.1, §1.2 del presente elaborato.

<sup>19</sup> BALLESTRERO, *Diritto Sindacale*, Torino, 2012, p. 4.

<sup>20</sup> PESSI, *Lezioni di Diritto del lavoro*, Torino, 2014, p. 2 ss.

<sup>21</sup> In merito alla mancanza di specializzazione riguardo alla manodopera vittima del “caporalato”, v. Atto della Camera, n. 4469 della XVI legislatura.

ad associarsi tra di loro in rudimentali forme di mutuo aiuto<sup>22</sup>, per poi giungere, in particolare grazie al mutamento di pensiero dello Stato, alla formazione dei sindacati e all’ottenimento di sempre più importanti e sviluppate forme di tutela.

Mentre nel mondo industriale le forme di sfruttamento, in tutte le sue accezioni, si fondavano su un’asimmetria di potere contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore, dovuta alla crescente disponibilità di mano d’opera e ai costi della vita cittadina sempre più alti, lo sfruttamento del lavoro nelle campagne ha avuto delle motivazioni, uno sviluppo ed esiti molto diversi, se non opposti, fondandosi principalmente sul fenomeno del “caporalato”.

Il “caporalato” nasce e si sviluppa principalmente nelle campagne del Mezzogiorno e del Sud Italia ove i controlli e le organizzazioni sindacali sono meno presenti e forti. Storicamente l’Italia ha avuto uno sviluppo territoriale asincrono per il quale le regioni più settentrionali hanno accolto maggiormente e più velocemente le nuove tecniche industriali e le nuove forme di produzione, mentre le regioni meridionali, a causa anche dei minori interventi statali, hanno continuato a mantenere la propria tradizione laburistica e, spesso, i propri problemi storici<sup>23</sup>.

Questa asincronia portò la nascita della c.d. “questione meridionale”.

Tra i fenomeni facenti parte della “questione” era presente anche l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, che venivano però affrontati solo su un piano civilistico; infatti, la legge n. 337 del 1907 prevedeva la nullità di ogni accordo che prevedesse diritti dell’intermediario sulla retribuzione del lavoratore<sup>24</sup>.

Le origini di questo disvalore morale e sociale sono da rintracciarsi nella struttura stessa del lavoro nelle campagne del passato, nelle rivoluzioni che l’attività agricola ha subito nel corso di poco più di un secolo, nella globalizzazione del mercato agricolo e del lavoro e nel sempre maggiore

---

<sup>22</sup> Ci si riferisce alle Società Operaie di Mutuo Soccorso con scopo mutuo assistenziale e alle Camere del Lavoro.

<sup>23</sup> Si fa riferimento alla Questione Meridionale, v. BARBAGALLO, *Nitti e il Mezzogiorno tra politica ed economia*, in (a cura di) CASSESE, *Lezioni sul Meridionalismo*, [www.darwinbooks.it](http://www.darwinbooks.it), 103 ss.

<sup>24</sup> DI MARZIO, *Agricoltura, caporalato*, in DI MARZIO (a cura di) *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017, 11.

ingresso in ambito laburistico di organizzazioni criminali, le quali hanno dato vita a delle vere e proprie “agromafie”<sup>25</sup>.

Nell’Italia di fine Ottocento e inizio Novecento l’attività agricola si sviluppava intorno alla struttura della barchessa, la quale fungeva sia da dimora patronale, generalmente riservata al capo del latifondo, sia da magazzino. Intorno a questa struttura centrale veniva organizzata l’attività lavorativa, attività che, grazie alla tipologia di piantagione e di mercato, si presentava come abituale e ripetitiva, al punto che i lavoratori diventavano dei veri e propri “famigli”<sup>26</sup>.

Le rapide evoluzioni nelle tecniche agricole, le colture di cereali, l’apertura di nuovi fondi, la migrazione dalla campagna verso le città industrializzate portarono ben presto il sistema agricolo al collasso. Di fatto non vi era bisogno di lavoratori continuativi, ma di lavoratori stagionali addetti a mansioni semplici e ripetitive. E ciò comportò il bisogno di reclutare manodopera e, in particolare, di trovare persone affidabili in grado sia di reclutare che di gestire la nuova forza lavoro. Tale struttura, quasi di stampo militare, dalla quale deriva il termine “caporalato”, in un primo momento si fondava su quegli accordi che il datore di lavoro prendeva con un individuo, già lavoratore o figura rappresentativa di un determinato tessuto sociale, per farne il “caporale” e incaricarlo di reclutare altri lavoratori<sup>27</sup>.

Tale rappresentanza si concretizzava in innumerevoli aspetti della vita quotidiana, dalla contrattazione del salario all’alloggio per i lavoratori, dal vitto al trasporto nelle piantagioni; in cambio di questi servizi il “caporale” riceveva emolumenti e denaro<sup>28</sup>. Tutto questo si reggeva non intorno a un contratto o ad una delega scritta, bensì a un accordo svincolato da qualsiasi controllo legale e giuridico<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> IOVINO, *Le agromafie e il caporalato: liberiamoci dell’illegalità, restituiamo dignità al lavoro*, in *Agromafie e caporalato, Terzo Rapporto*, Osservatorio Placido Rizzotto, 2016, 15 ss.

<sup>26</sup> MARIA FRACANZANI, *Stato e caporali: un’avventura giuspubblicistica di cent’anni (e più)*, in DI MARZIO (a cura di) *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017, 49 e ss.

<sup>27</sup> PERROTTA, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, *Meridiana*, no. 79, 2014, 193 ss. [www.jstor.org](http://www.jstor.org)

<sup>28</sup> MARIA FRACANZANI, *Stato e caporali*, op. cit., 52 s.

<sup>29</sup> A tal proposito gli autori sopracitati fanno riferimento concordemente alla sussistenza di un “accordo tra uomini d’onore”, ossia ad un accordo basato sulla parola e non su istituti giuridici.

Questo nuovo sistema entra in crisi con la Grande Guerra<sup>30</sup> per poi essere proibito dal r.d. 2214 del 1919, il quale pone il divieto di «intermediazione di manodopera a scopo di lucro»<sup>31</sup>. A bene vedere si contesta il concetto di rappresentanza da parte del “caporale” dei lavoratori, non la sua funzione organizzativa, la quale però risulta fortemente intaccata e non più produttiva<sup>32</sup>.

Con l’inizio dell’era repubblicana, poi, lo Stato si riserva, con le leggi n. 246 del 1949 e n. 1369 del 1960<sup>33</sup>, il monopolio nella intermediazione tra domanda e offerta di lavoro attraverso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in questa prospettiva il caporalato si colloca come alternativa illegale rispetto agli uffici di collocamento e ai sindacati, creando un vero e proprio mercato nero del lavoro nel quale non vigono le garanzie previste per i lavoratori, spesso costretti a sottostare a forme di trattamento inumani e degradanti, a vivere in veri e propri ghetti, privati della loro dignità e considerati solo come forza lavoro<sup>34</sup>.

Lo sfruttamento del lavoro oltre che rappresentare un grave disvalore dal punto di vista sociale e morale, e nonostante i vari interventi legislativi diretti ad arginare tale fenomeno<sup>35</sup>, rappresenta anche un problema dal punto

---

<sup>30</sup> Il sistema del “caporalato” entra in crisi con la Grande Guerra in quanto viene ad essere colpito il “pilastro fondamentale” del sistema, ossia l’eccessiva disponibilità di manodopera che, a causa della evoluzione degli scontri bellici e della forte necessità di corroborare l’esercito viene sempre di più ridotta. L’esiguità di forza lavoro disponibile comporta una sempre maggiore difficoltà di reclutamento da parte dei “caporali” e dunque una contrazione del fenomeno del “caporalato”.

<sup>31</sup> In tal senso, v., art. 11, r.d. 2214 del 1919.

<sup>32</sup> L’art. 11 del r.d. 2214 del 1919 statuisce letteralmente che «*I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, che non intendano assumere direttamente, o per mezzo dei propri incaricati, la mano d’opera loro necessaria, sono tenuti a rivolgersi agli uffici autorizzati di collocamento, indicando il numero di operai occorrenti, le categorie di mestiere e le condizioni di lavoro e di salario offerte. È vietato l’esercizio della mediazione di mano d’opera a scopo di lucro. Il datore di lavoro che assuma operai per mezzo di mediatori è punito con multa da L. 10 a L. 100 per ogni operaio assunto. Uguale pena è applicabile al mediatore; e, se si tratta di agenzia di affari, può esserne sospeso o vietato l’esercizio. In caso di recidiva al mediatore può essere applicata la detenzione fino ad un massimo di 30 giorni*». Considerando che l’articolo fa riferimento esplicito ed esclusivo alla mediazione tra offerta e domanda di lavoro e all’utilizzo del mediatore da parte del datore di lavoro si può affermare che il legislatore dell’epoca volesse solo vietare l’intermediazione illecita senza andare a vietare l’attività di organizzazione del lavoro da parte del “caporale”.

<sup>33</sup> Cfr. l. n.246 del 1949 e l.n.1369 del 1960.

<sup>34</sup> SCODITTI, *Tra lavoro e sfruttamento del lavoro*, in DI MARZIO (a cura di) *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017, p. 59 ss.

<sup>35</sup> Per un approfondimento riguardo ai vari interventi legislativi per arginare il fenomeno del “caporalato”, cfr. infra il capitolo II del presente elaborato.

di vista economico. Nel nostro Paese, infatti, secondo un recente rapporto sono oltre 400.000/430.000 i lavoratori, nel solo settore agricolo, esposti al rischio di sfruttamento o soggetti a un caporale<sup>36</sup> e, in generale, il valore del lavoro irregolare e sfruttato è stimato in oltre 77 miliardi di euro.

Da questi dati, confrontati con quelli risalenti ad anni precedenti, possiamo rilevare come il fenomeno dello sfruttamento del lavoro sia, nel nostro Paese, in costante crescita al punto da diventare, ora più che mai, un vero e proprio allarme sociale<sup>37</sup>.

Le radici di tale crescita possono farsi risalire a diverse motivazioni, innanzitutto di ordine storico, quali la carenza, in alcuni settori e in alcuni territori del Paese, di adeguati strumenti di controllo e di sindacati efficienti; tuttavia lo sfruttamento del lavoro moderno, quello della nostra epoca, dipende e cresce anche grazie alle attività organizzate che si sono infiltrate nel mondo del lavoro e ai costanti aumenti dei flussi migratori da queste favoriti<sup>38</sup>. La presenza di tali c.d. “agromafie” genera dal punto di vista economico e sociale numerose conseguenze, al punto che l’imprenditore o, più in generale, il datore di lavoro che decide di rispettare le normative e le leggi si trova a dover affrontare un costo per la mano d’opera, per la sicurezza dei lavoratori, nonché di tassazione estremamente più elevato rispetto a coloro i quali gestiscono queste organizzazioni criminali o di chi si affida ad esse per trovare lavoratori. Ciò determina oltre a un danno per i lavoratori – privati di qualunque dignità, completamente annichiliti sia psicologicamente che nella loro individualità sociologica<sup>39</sup> e senza alcuna garanzia – un danno economico per lo Stato e per gli imprenditori del settore. Se il danno economico è evidente per i lavoratori lo è anche per lo Stato e gli imprenditori che devono affrontare una scorretta concorrenza e

---

<sup>36</sup> *Agromafie e caporalato*, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto, Quarto rapporto, 2018.

<sup>37</sup> V. SAVAGLIO, *Agromafie e caporalato: un approccio economico*, in DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017, p.104 ss.

<sup>38</sup> SCEVI, *Nuove schiavitù e Diritto penale*, Milano, 2014, p.140 ss.; SAVAGLIO, *Agromafie e caporalato: un approccio economico*, in DI MARZIO (a cura di) *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017, p. 103 ss.

<sup>39</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Enciclica “Laborem Exercens” ai veterani fratelli dell’episcopato ai sacerdoti alle famiglie religiose ai figli e figlie della chiesa e a tutti gli uomini di buona volontà sul lavoro umano nel 90° anniversario della Rerum Novarum*, Edizioni Libreria Vaticana, 1981.

che quindi si trovano, spesso, a dover ridurre la qualità dei prodotti o ad uscire dal mercato. Ciò genera come conseguenza un enorme *handicap* occupazionale e, più in generale, un patimento per l'intera collettività<sup>40</sup>.

Il termine sfruttamento in ambito laburistico ha molteplici accezioni: infatti, lo si può intendere innanzitutto da un punto di vista morale, sociale, storico e giuridico. Per quest'ultimo aspetto è necessario qui anticipare il contenuto del nuovo art. 603 *bis* c.p.<sup>41</sup>, laddove il legislatore, con la L. 199/2016, ha introdotto un elenco di comportamenti che costituiscono indici di sfruttamento del lavoro: quali la presenza di retribuzioni difformi dai contratti collettivi o la violazione della normativa sugli orari di lavoro o sull'igiene e sicurezza<sup>42</sup>.

Benché tali indici di sfruttamento<sup>43</sup> siano elencati all'interno del Codice Penale, essi fanno riferimento a normative e fonti sia penali che di altri settori dell'ordinamento come il Codice Civile o i contratti collettivi nazionali o territoriali, ragion per cui è necessario fare un breve *excursus* della loro evoluzione al fine di comprendere come soprattutto il diritto sindacale sia fondamentale al fine di arginare i fenomeni di sfruttamento del lavoro e di tutela del lavoratore<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> SAVAGLIO, *Agricoltura senza caporalato*, cit., p. 102 ss.

<sup>41</sup> Per approfondimenti riguardo l'art. 603 *bis* c.p. v., Cap. II del presente elaborato.

<sup>42</sup> Cfr., v., L. 29 ottobre 2016, n. 199.

<sup>43</sup> Per un approfondimento riguardo agli indici di sfruttamento previsti dall'attuale art.603bis c.p., v., Cap.II, § 2.5 del presente elaborato.

<sup>44</sup> Come si vedrà più approfonditamente nel Cap. II del presente elaborato gli indici di sfruttamento previsti dall'art. 603 *bis* c.p., sia nella sua formulazione ad opera della D.l. 13 Agosto 2011, n. 138 che nella versione proposta con la L. 199/2016, fanno riferimento 1) alla palese discrasia retributiva tra quello che è realmente percepito e quanto è previsto dai CCNN o, in ogni caso, tra quanto sia proporzionato alla quantità e qualità di lavoro svolto. Dunque, vediamo come venga fatto riferimento a parametri di tipo "contrattuale", ossia ai CCNN, e a parametri variabili di tipo costituzionali; ossia alla quantità o qualità di lavoro svolto. Il secondo indice ha riguardo alla violazione della normativa sull'orario di lavoro e sulle ferie, anche in questo frangente vediamo un riferimento ad una disciplina *extra* penale. Il terzo indice, facendo riferimento alla violazione della normativa posta a tutela della sicurezza sul lavoro fa invece riferimento ad una disciplina penale speciale, ossia al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Infine, l'ultimo indice di sfruttamento fa riferimento a condizioni di lavoro, sorveglianza o di alloggio degradanti. Si può notare come, anche in questo frangente, il codice faccia riferimento a normative *extra* penali. Al fine del presente paragrafo si farà principalmente riferimento al primo indice di sfruttamento e pertanto all'opera dei sindacati in quanto al fine di meglio trattare gli altri indici di sfruttamento saranno necessari gli approfondimenti elaborati nei primi paragrafi del Cap. II del presente elaborato.



Rispetto alla predetta “questione sociale” e alle forti pressioni pubbliche all’interno dell’attività sindacale durante l’epoca fascista<sup>45</sup>, all’inizio dell’età repubblicana si sono resi necessari un completo riordino della disciplina sindacale e un’attribuzione di maggiori libertà per la sua organizzazione. Questo ha portato i padri costituenti a prevedere all’art. 39 della Costituzione che l’organizzazione sindacale fosse libera e che fosse svincolata da qualunque obbligo, ad eccezione della registrazione di tali organismi, in modo tale da poter evitare qualunque ingerenza da parte dello Stato e da offrire massima libertà ai lavoratori e ai datori di lavoro di associarsi, con il fine di ottenere migliori condizioni lavorative<sup>46</sup>.

Lo strumento più importante in mano al sindacato per meglio tutelare gli interessi dei lavoratori aderenti, oltre allo sciopero, è il contratto collettivo di lavoro con il quale l’associazione riesce a stabilire degli *standard* minimi di tutela per categorie di lavoratori, livelli che sono inderogabili dalla contrattazione privata tra datore di lavoro e lavoratore<sup>47</sup>. Al tal fine è indispensabile che il CCNL contenga al suo interno i valori di corresponsione di retribuzione per i lavoratori la cui reiterata violazione rappresenta indice di sfruttamento.

Inoltre, l’associazione sindacale, attraverso le rappresentanze all’interno delle aziende ha la possibilità di vigilare, senza intromissione da parte del datore di lavoro, sullo svolgimento dell’attività lavorativa al fine di monitorare l’eventuale esistenza di ulteriori forme di sfruttamento come ad esempio la violazione dell’orario di lavoro<sup>48</sup>. Da ciò si desume come l’attività sindacale oltre a ricoprire un ruolo fondamentale in merito alla tutela dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva, rivesta di fatto un

---

<sup>45</sup> BALLESTRERO, *Diritto Sindacale*, Torino, 2012, p. 21 ss.

<sup>46</sup> Cfr., v., Cap. I, §1.2 del presente elaborato.

<sup>47</sup> PESSI, *Lezioni di Diritto del lavoro*, Torino, 2014, p.158 ss. Nonostante l’art. 39 Cost. consenta ai sindacati che abbiano fatto validare il loro statuto di stipulare dei CCNL “con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce” questo articolo non ha mai avuto efficacia in quanto i sindacati non hanno mai provveduto alla registrazione del loro statuto. Così facendo i CCNL stipulati dalle sigle sindacali non hanno un’efficacia globale, ma hanno valore solo per gli iscritti al sindacato stipulante, v. PERSIANI, *Conflitto industriale e conflitto generazionale (cinquant’anni di giurisprudenza costituzionale)*, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), PESSI, *Lezioni di Diritto del lavoro*, Torino, 2014, 34.

<sup>48</sup> Per ulteriori approfondimenti in merito agli indici di sfruttamento del lavoro previsti dal nuovo art.603bis c.p., v., Cap. II, §2.5

ruolo centrale anche per quanto riguarda il monitoraggio e la segnalazione delle reali condizioni di lavoro all'interno delle imprese al fine di evitare e reprimere il più possibile la concretizzazione di fenomeni di sfruttamento. È proprio anche questa carenza di organizzazioni sindacali all'interno del mondo agricolo<sup>49</sup> che ha permesso al fenomeno del “caporalato” di insidiarsi e svilupparsi in maniera estremamente profonda, incontrollata e articolata all'interno della filiera agroalimentare del nostro Paese<sup>50</sup>.

## 1.2 La Costituzione come garanzia della dignità

Con la fine del secondo conflitto mondiale muta la concezione dello Stato e vengono meno le idee autarchiche, totalitariste e nazionaliste che avevano caratterizzato il periodo corporativo.

La nuova e opposta visione statale trova rappresentazione nell'ideologia e nella struttura stessa della Costituzione del 1948 dove i principi, universalmente condivisi, di dignità e libertà della persona diventano i capisaldi della mentalità del XX secolo<sup>51</sup>. Il superamento delle antiquate ideologie totalitariste emerge già dall'art. 2 della legge fondamentale nel quale dichiarandosi che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» si garantisce il riconoscimento, a livello ontologico, dell'esistenza di taluni diritti preesistenti rispetto all'ordinamento giuridico, appartenenti a tutti gli esseri umani sia come singoli sia «nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità»; tali diritti, pertanto, rappresentano un limite assoluto che deve essere rispettato sia dallo Stato che dai singoli<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Storicamente le associazioni sindacali nascono all'interno dei grandi complessi industriali al fine di meglio tutelare i diritti degli operai che venivano sfruttati sia a livello di orario lavorativo che di discriminazione di genere per quanto riguardava il salario nonché a tutela del lavoro minorile. Per approfondimenti v., [www.fpromalazio.it/Archivio/53/090512\\_storia.pdf](http://www.fpromalazio.it/Archivio/53/090512_storia.pdf) e [digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2013/11/Breve-storia-del-movimento-sindacale-nel-secondo-dopoguerra-1944-1995.pdf](http://digiur.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2013/11/Breve-storia-del-movimento-sindacale-nel-secondo-dopoguerra-1944-1995.pdf)

<sup>50</sup> Questa deduzione appare come lecita a seguito delle considerazioni precedentemente fatte, infatti appare logico presumere che ove ci fosse stata una maggiore attività di controllo da parte dei sindacati il fenomeno del “caporalato” si sarebbe potuto, almeno in parte, mitigare o comunque rallentare.

<sup>51</sup> COLAPIETRO, RUOTOLO, *Diritti e libertà*, in MODUGNO (a cura di), *Diritto pubblico*, Torino, 2012, 557.

<sup>52</sup> Per un approfondimento in merito al riconoscimento da parte degli Stati di diritti immanenti all'essere umano v. MORO, *Atti dell'Assemblea Costituente*, Vol. I, 593 ss., v. anche RUOTOLO,

I diritti fondamentali dell'individuo e la consacrazione, nel terzo articolo della Carta fondamentale, del fatto che vi sia pari dignità sociale tra i cittadini<sup>53</sup>, senza alcuna distinzione, è emblematico dello spirito a cui si ispira la nostra Costituzione, fondato sul binomio inscindibile tra libertà e dignità<sup>54</sup>.

Al secondo comma del medesimo articolo viene, altresì, definito il principio di uguaglianza sostanziale con il quale la Repubblica si impegna a rendere effettiva l'uguaglianza tra tutti i cittadini<sup>55</sup>.

Occorre, dunque, verificare come la fondatezza del legame libertà-dignità, alla luce del principio di uguaglianza, si sia effettivamente manifestata anche nel mondo del lavoro, andando a costituire un trinomio inscindibile dignità-libertà-uguaglianza.

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»<sup>56</sup> con queste parole si apre la Costituzione italiana, parole dalle quali appare evidente come il lavoro assurga a ruolo primario e centrale all'interno del nuovo assetto statale e valoriale. Tale ruolo è quello che la Repubblica si impegna a tutelare in tutte le sue forme<sup>57</sup> ed è sia diritto sia dovere del cittadino<sup>58</sup>.

In un quadro normativo così costruito il fenomeno del "caporalato", nuova e più velata forma di schiavitù-servitù<sup>59</sup>, si pone in totale contrasto rispetto ai principi cardine dell'ordinamento.

---

*I diritti nell'età del costituzionalismo*, in MODUGNO (a cura di), *Diritto pubblico*, Torino, 2012, 553 ss.

<sup>53</sup> Si deve ritenere superata l'antica concezione, che in omaggio ad una lettura strettamente letterale del testo costituzionale affermava esserci una distinzione tra cittadini e stranieri nell'ambito dei valori costituzionali, cfr., v., Corte Cost., sent. n. 62/1994: «Per quanto sia opportuno ribadire ancora una volta che, quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, quale è nel caso la libertà personale, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero», in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>54</sup> COLAPIETRO, RUOTOLO, *Diritti e libertà*, cit. 559 e ss.

<sup>55</sup> Art. 3, c.2, Cost., «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

<sup>56</sup> Art. 1, Cost.

<sup>57</sup> Art. 35, c.1, Cost.

<sup>58</sup> Art. 4, Cost.

<sup>59</sup> Per approfondimenti riguardo alla distinzione tra servitù e schiavitù vedi Cap. II, §2.1 del presente elaborato.

La Carta Fondamentale tutela la libertà, la dignità e l'uguaglianza in diverse forme, talvolta direttamente talvolta indirettamente<sup>60</sup>.

In ambito laburistico questi valori vengono tutelati grazie al riconoscimento del diritto-dovere al lavoro, alla promozione, alla formazione e alla crescita professionale<sup>61</sup>, al diritto a un salario equo e sufficiente a offrire una vita dignitosa, alle ferie e al riposo settimanale<sup>62</sup>, alla tutela della lavoratrice e contro il lavoro minorile<sup>63</sup>, al diritto di costituire organizzazioni sindacali e di scioperare<sup>64</sup>. Diritti, questi, che nel mondo del caporale scompaiono per lasciare, invece, spazio a orari di lavoro superiori a quelli fissati dalla legge<sup>65</sup>, a retribuzioni di pochi euro al giorno<sup>66</sup>, all'assenza del riposo e delle ferie e al mancato riconoscimento della rappresentanza.

Il fenomeno del "caporalato", ancor prima di porsi in contrasto con la concezione del lavoro prescritta dalla Costituzione, attacca il cuore dell'assetto valoriale della società, ledendo i principi della dignità, della libertà e dell'uguaglianza dell'essere umano<sup>67</sup>.

Questi valori fondamentali sono tra loro legati da un nodo gordiano, al punto che lederne uno significa aggredire anche gli altri.

Il diritto al lavoro è da considerare come «fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa»<sup>68</sup>, esercizio che deve esplicitarsi nel rispetto delle altre libertà e diritti garantiti.

Diverse sono le disposizioni costituzionali che si intrecciano tra loro al fine di garantire il pieno sviluppo della persona umana.

---

<sup>60</sup> Sul punto v. SCACCIA, *Valori e diritto giurisprudenziale*, in Relazione al convegno *Valori e Costituzione: a cinquant'anni dall'incontro di Ebrach*, Roma, 2009, 1 ss. v. anche, COLAPIETRO, *Il "catalogo" dei diritti costituzionali: le libertà individuali*, in MODUGNO (a cura di), op.cit. 579 ss.

<sup>61</sup> Art. 35, Cost.

<sup>62</sup> Art. 36, Cost.

<sup>63</sup> Art. 36, Cost.

<sup>64</sup> Artt. 39, 40, Cost.

<sup>65</sup> Si fa riferimento alle 40 ore lavorative e relative deroghe previste dal D.lgs. n.66/08.04.2003 «Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce».

<sup>66</sup> MARRAZZA, *Il lavoro nel processo di raccolta di pomodori agricoli*, in DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017, 71 ss.

<sup>67</sup> Assemblea Costituente, 5 Marzo 1947, p.1759

<sup>68</sup> COLAPIETRO, *Diritti e libertà*, in MODUGNO (a cura di), *Diritto Pubblico*, Torino, 2012, 613.

Come anticipato esiste uno stretto legame tra dignità, libertà ed eguaglianza così che, in particolare, per quanto concerne l'ambito laburistico è necessario muovere dall'art. 4 Cost. Ivi viene sancito il diritto dell'individuo al lavoro, inteso come attività che liberamente deve «concorrere al progresso materiale o spirituale della società», precisandosi che lo Stato si impegna a indirizzare i suoi sforzi, attraverso le strutture sia centrali che periferiche, per promuovere l'occupazione di tutti i cittadini<sup>69</sup>. Con questo la Costituzione non prevede un diritto alla piena occupazione, ossia il diritto a dover essere impiegati, ma sancisce il diritto di poter avere un lavoro, diritto che, come prescritto dal secondo comma, è anche dovere del cittadino<sup>70</sup>.

L'art. 35 Cost. prevede, invece, una tutela da parte dello Stato nei confronti dell'attività lavorativa in tutte le sue forme. Pertanto, tale tutela deve realizzarsi sia per quanto attiene all'attività lavorativa privata che quella svolta in ambito pubblico. Considerando, inoltre, che è il prestatore di manodopera il soggetto debole del rapporto di lavoro, come si vedrà più avanti, la tutela dell'attività lavorativa deve trovare luogo principalmente nella tutela dei lavoratori; di tutte le tipologie di lavoratori. Tale per cui si può affermare che la tutela costituzionale, in quest'ambito, debba trovare luogo anche nei confronti delle prestazioni lavorative svolte dalle "persone private della libertà personale"<sup>71</sup>. Lo stesso sancisce, altresì, l'impegno della Repubblica alla formazione e alla elevazione professionale dei lavoratori.

---

<sup>69</sup> Corte Cost., sent. n. 45/1965, «[...] si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa. A questa situazione giuridica del cittadino - l'unica che trovi nella norma costituzionale in esame il suo inderogabile fondamento - fa riscontro, per quanto riguarda lo Stato, da una parte il divieto di creare o di lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti discriminatori a tale libertà ovvero che direttamente o indirettamente la rinneghino, dall'altra l'obbligo - il cui adempimento è ritenuto dalla Costituzione essenziale all'effettiva realizzazione del descritto diritto - di indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro», in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>70</sup> Corte Cost., sent. n. 238/1988, «Quanto al profilo [...] dell'art. 4 Cost., questa Corte ha costantemente escluso che il diritto al lavoro garantito da tale articolo possa essere interpretato come riconoscimento alle persone prive di occupazione di un'effettiva pretesa di accesso al lavoro», in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), per approfondimenti, v., Corte cost. sentt. nn. 2 e 270 del 1986.

<sup>71</sup> Con la locuzione "persone private della libertà personale" non si deve intendere coloro che sono privati della libertà a causa di una volontà volta ad un guadagno o comunque a scopi non legittimi,

L'art. 36 Cost. detta taluni principi cardine per quanto attiene al diritto del lavoro, sancendo preliminarmente il diritto ad una retribuzione «proporzionata alla quantità e qualità» di lavoro svolto e comunque sufficiente ad assicurare «un'esistenza libera e dignitosa». In questo contesto la retribuzione deve essere vista nella sua funzione sociale, non quale mero corrispettivo per il lavoro svolto, ma quale mezzo per soddisfare le esigenze della vita e, dunque, compenso che deve essere garantito anche in caso di infortunio o malattia<sup>72</sup>.

Viene stabilita una riserva di legge in merito all'orario di lavoro e vengono costituzionalmente consacrati i diritti al riposo settimanale e alle ferie retribuite. La *ratio* di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 36 Cost. deve essere interpretata attraverso la lente dello scopo ultimo del lavoro, consistente nel garantire un'esistenza libera e dignitosa oltre che allo sviluppo sociale dell'individuo in cui le pause e le ferie risultano necessarie<sup>73</sup>.

---

come avviene per le condotte previste dai reati di “riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù” o di “intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera”, ma a quelle persone che sono private della libertà personale in seguito ad una sentenza di condanna pronunciata legittimamente da una Corte penale e pertanto a seguito dell'applicazione di tutte quelle norme poste a tutela del “giusto processo”. Sul punto v., CORTESI, FILIPPI, SPANGHER, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Varese, 2016, 9

<sup>72</sup> Corte Cost., sent. n. 559/1987, «*Innanzitutto, l'assumere che il principio di correttezza nel rapporto di lavoro si risolve meccanicamente, salvo deroghe eccezionali, in una relazione biunivoca tra prestazione lavorativa e retribuzione urta contro il concetto di retribuzione assunto dall'art. 36 Cost., che non è mero corrispettivo del lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari, che deve essere sufficiente ad assicurare a costoro un'esistenza libera e dignitosa. Per realizzare tale funzione della retribuzione, il legislatore può provvedere non solo mediante strumenti previdenziali e di sicurezza sociale, ma anche imponendo determinate prestazioni all'imprenditore: ciò per la ragione che nel rapporto il lavoratore impegna non solo le proprie energie lavorative ma - necessariamente ed in modo durevole - la sua stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi interessi e rapporti personali e sociali. L'interesse alla salvaguardia della salute del lavoratore - che può subire pregiudizio anche per le modalità della prestazione lavorativa - fa perciò parte del sinallagma contrattuale; e conseguentemente, la corresponsione della retribuzione durante le assenze per malattia (art. 2110 c.c.) non è fatto eccezionale, ma strumento per far assolvere ad essa la sua normale funzione*», in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>73</sup> Corte Cost., sent. n. 616/1987, «*Le suddette norme sanciscono, quindi, il diritto del lavoratore a fruire di congruo periodo di riposo con conseguente sottrazione al lavoro sicché egli possa ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro e possa altresì soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale*», in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

L'art. 37 Cost. estende gli stessi diritti e la stessa retribuzione riconosciuta al lavoratore al lavoratore minorenne e alla lavoratrice garantendo, al contempo, «l'essenziale funzione familiare» di quest'ultima. Così facendo si proibisce qualunque forma di discriminazione di genere in ambito lavorativo e si garantisce una maggiore tutela alla lavoratrice madre<sup>74</sup>, al fine di proteggere in forma paritaria sia la maternità che la paternità<sup>75</sup>.

Prima di procedere con l'analisi del c.d. «sistema di sicurezza sociale»<sup>76</sup> occorre precisare come l'art. 32 Cost. riconosca la salute come «fondamentale diritto» sia dell'individuo che della collettività. L'utilizzo del termine fondamentale farebbe apparire il diritto alla salute come sovraordinato rispetto agli altri diritti costituzionali, ma se così fosse, se realmente il diritto alla salute fosse prioritario, allora tutti gli altri diritti, come quelli sopra analizzati e altri, forse, ancor più cari all'individuo, dovrebbero conformarsi a questo e in esso troverebbero un limite invalicabile che ne restringerebbe la portata stessa.

L'uso del termine fondamentale, per le ragioni qui dette, non può significare che il diritto alla salute sia diritto sovrano rispetto agli altri diritti costituzionali, considerato che all'interno della Carta fondamentale non si può rinvenire alcun «diritto tiranno», gerarchicamente superiore ad un altro, ma si stabilisce che i diritti sono tutti equi ordinati tra loro e in caso di conflitto devono essere opportunamente bilanciati nel caso concreto, con lo scopo ultimo di realizzare il pieno sviluppo della persona umana, obiettivo primario della Costituzione<sup>77</sup>.

Nonostante ciò è innegabile che il diritto alla salute si ponga quale necessario presupposto dell'iniziativa economica la quale «non può

---

<sup>74</sup> COLAPIETRO, *Diritti e libertà*, Torino, 2012, 614.

<sup>75</sup> D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni.

<sup>76</sup> Cfr., v., *supra*.

<sup>77</sup> Corte Cost., sent. n. 85/2013, «*Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona*», in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). In dottrina v., HABERLE, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, tradotto da RIDOLA, Roma, 1993, 46 ss. e v. anche RUOTOLO, *op.cit.*, 557 ss.

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»<sup>78</sup>, in ragione del fatto che la tutela del lavoratore e il rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro salubre sono le condizioni essenziali per far sì che l'attività lavorativa possa svolgersi in armonia con i principi dell'ordinamento e nel rispetto della dignità umana<sup>79</sup>. Sempre allo stesso comma viene riconosciuto il diritto alla salute sia al singolo individuo sia alla collettività garantendo al contempo l'impegno da parte della Repubblica a mettere a disposizione cure gratuite agli indigenti. L'unico limite alla portata del diritto alla salute è previsto nel secondo comma dove, dopo aver previsto una riserva di legge intorno all'imposizione dei trattamenti sanitari obbligatori, è statuito che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Vediamo, ancora una volta, come sia la persona al centro del progetto costituzionale e, in particolare, il rispetto della sua dignità, che, per alcuna ragione, può essere violata<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Cost., art. 41, c. 2.

<sup>79</sup> Corte Cost., sent. n. 58/2018, «[...] i limiti che la Costituzione impone all'attività d'impresa la quale, ai sensi dell'art. 41 Cost., si deve spiegare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona. In proposito questa Corte ha del resto già avuto occasione di affermare che l'art. 41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso «limita espressamente la tutela dell'iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la "sicurezza" del lavoratore» (sentenza n. 405 del 1999). Così come è costante la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che anche le norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori», in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). per approfondimenti, v., Corte Cost., sentt. nn. 405/199 e 399/1996.

<sup>80</sup> Cort. Cost. Sent. 307/1990, «Tale precetto nel primo comma definisce la salute come <fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività>; nel secondo comma, sottopone i detti trattamenti a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili». Cort. Cost. sent. 218/1994, «L'interesse comune alla salute collettiva e l'esigenza della preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi è chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio rischio di contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione dell'esercizio delle attività stesse. Salvaguardata in ogni caso la dignità della persona,



Per quanto concerne il mondo lavorativo la Costituzione garantisce anche un “sistema di sicurezza sociale”, prevedendo all’art. 38 che gli inabili al lavoro e gli sprovvisti di mezzi per vivere abbiano diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Il secondo comma prevede che ai lavoratori che si trovino in determinate condizioni, quali disoccupazione involontaria, malattia, infortunio o invalidità, debbano essere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze. Qui viene in rilievo il diritto alla previdenza sociale che si differenzia rispetto all’assistenza sociale, sia per quanto riguarda il soggetto attivo, che deve essere un lavoratore, sia poiché quest’ultima si fonda su di un modello di tipo mutualistico-assicurativo che trae le sue risorse principalmente dai contributi versati durante il periodo lavorativo e non esclusivamente dalla solidarietà generale<sup>81</sup>. Al terzo comma viene previsto il diritto per gli inabili e i minorati a ricevere un’educazione e un avviamento professionale che, nell’ottica costituzionale, corrobora il principio di pieno sviluppo della persona umana senza alcuna discriminazione o differenziazione<sup>82</sup>.

Gli artt. 39 e 40 Cost. consacrano la libertà delle organizzazioni sindacali e il diritto dei lavoratori di scioperare nel rispetto delle leggi che regolano tale diritto. Al primo comma dell’art. 39 Cost. viene sancita la libertà dell’organizzazione sindacale, libertà che acquisisce diverse declinazioni, innanzitutto la possibilità per i lavoratori di aderire o non aderire ad un sindacato, la facoltà di costituire più sindacati e la libertà delle forme

---

*che comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato, l’art. 32 della Costituzione prevede un contemperamento del coesistente diritto alla salute di ciascun individuo; implica inoltre il bilanciamento di tale diritto con il dovere di tutelare il diritto dei terzi [...]».* Gli accertamenti sanitari obbligatori «si giustificano, quindi, nell’ambito delle misure indispensabili per assicurare questa tutela e trovano un limite non valicabile nel rispetto della dignità della persona che vi può essere sottoposta», entrambe le sentenze in [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it). In dottrina v. RUOTOLO, *op. cit.* 619 s.

<sup>81</sup> Corte Cost., sent. n. 31/1986 «[...] Il secondo profilo strutturale che distingue le ipotesi in discussione è costituito dalla diversità dei fatti giuridici dai quali nascono i due distinti rapporti: nel primo comma i fatti collegati dell’inabilità al lavoro e dell’essere sprovvisti dei mezzi necessari per vivere condizionano il nascere del rapporto giuridico assistenziale; nel secondo comma sono, invece, i fatti singoli di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria a condizionare il sorgere del rapporto giuridico previdenziale [...] Allo scopo di realizzare, invece, la garanzia assicurativa ai lavoratori, per provvedere alla prestazione previdenziale, l’art. 38, secondo comma, si rifà, implicitamente, almeno finché sia attuato mediante strumenti mutualistico-assicurativi, alle contribuzioni versate durante i periodi di lavoro», in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>82</sup> PESSI, *Lezioni di Diritto del lavoro*, Torino, 2014, 30 ss.

organizzative<sup>83</sup>. Inoltre, le organizzazioni sindacali vengono svincolate da qualunque obbligo nei confronti dello Stato, ad eccezione del dovere di registrazione.

Stabilito l'obbligo del principio democratico all'interno degli statuti sindacali, la Costituzione pone attenzione nel dotare tali organizzazioni del potere di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per le categorie di lavoratori ai quali si riferiscono. In questo modo il sindacato diventa custode e creatore di quegli *standard* minimi di tutela per i lavoratori<sup>84</sup>.

Da ultimo l'art. 40 Cost. sancisce il diritto di sciopero, il quale deve attuarsi nel rispetto della legge. La dottrina prevalente delinea tale diritto come un «diritto individuale ad esercizio collettivo»<sup>85</sup>, che può essere esercitato anche nella forma di sciopero di solidarietà<sup>86</sup> e di sciopero economico-politico<sup>87</sup> e, pertanto, svincolato dalla relazione con il rapporto di lavoro, in

---

<sup>83</sup> Artt. 14ss., L.300/1970.

<sup>84</sup> Nonostante l'art. 39 Cost. consenta ai sindacati che abbiano fatto validare il loro statuto di stipulare dei CCNL "con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce" questo articolo non ha mai avuto efficacia in quanto i sindacati non hanno mai provveduto alla registrazione del loro statuto. Così facendo i CCNL stipulati dalle sigle sindacali non hanno un'efficacia globale, ma hanno valore solo per gli iscritti al sindacato stipulante, v. PERSIANI, *Conflitto industriale e conflitto generazionale (cinquant'anni di giurisprudenza costituzionale)*, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), PESSI, *Lezioni di Diritto del lavoro*, Torino, 2014, 34.

<sup>85</sup> COLAPIETRO, *Diritto Pubblico*, Torino, 2012, 616.

<sup>86</sup> Corte Cost., sent. n. 123/1962 «*Rinviando al seguito l'esame del punto se ad uguale conclusione possa giungersi anche quando lo sciopero sia effettuato da lavoratori non dipendenti dall'ente pubblico, a scopo di solidarietà [...] Pertanto, la sospensione del lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero già in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non può non trovare giustificazione ove sia accertata l'affinità delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte*», in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>87</sup> Corte Cost., sent. n. 290/1974 «*Ed infatti, se fosse sostenibile la tesi che nel vigente assetto costituzionale la punibilità dello sciopero in considerazione del suo fine "politico" possa trovare fondamento nella necessità di assicurare il rispetto delle competenze costituzionali (quasi che la non punibilità si risolvesse col dare ai lavoratori e per essi ai sindacati attribuzioni costituzionali che ad essi non competono), ed ulteriore ragion d'essere nell'esigenza di garantire l'eguaglianza dei cittadini nella determinazione dell'indirizzo politico (i lavoratori oltre agli strumenti istituzionali messi a disposizione di tutti, potrebbero servirsi dello sciopero), la conseguenza dovrebbe esser quella di rendere punibile ogni sciopero diretto a sollecitare i poteri politici: conseguenza questa fin dal 1962 (cfr. sent. n. 123 di quell'anno) respinta dalla Corte in base a considerazioni che, confermate in successive decisioni, vanno qui ribadite. Ed invero ammettere che lo sciopero possa avere il fine di richiedere l'emanazione di atti politici non significa affatto incidere sulle competenze costituzionali rendendone partecipi i sindacati, né significa dare ai lavoratori una posizione privilegiata rispetto agli altri cittadini. Significa soltanto ribadire quanto dalla Costituzione già risulta: esser cioè lo sciopero un mezzo che, necessariamente valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari gruppi sociali, è idoneo a favorire il*

quanto necessario a tutelare e preservare la dignità dell'individuo. L'unico limite lo si rinviene nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali, i quali, essendo protetti da norme di rango primario, devono trovare un giusto bilanciamento con il diritto di sciopero<sup>88</sup>.

Infine, l'art. 41 Cost. sancisce che «l'attività economica è libera» con la limitazione di non potersi svolgere «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», e pone in capo al legislatore il compito di stabilire le modalità di monitoraggio e di controllo dell'attività lavorativa al fine di garantirne lo scopo sociale<sup>89</sup>.

L'*excursus* dei principi dell'ordinamento, nel solo ambito laburistico, evidenzia come lo scopo ultimo dei valori costituzionali si concretizzi nella tutela dell'individuo, non solo nella prospettiva della sua fisicità e nella garanzia delle libertà materiali, ma nel rispetto della sua persona e della sua dignità in quanto essere umano. Dignità che non deve essere riconosciuta dall'esterno e che non può essere negata da nessuno, in quanto ritenuta “naturale”, preesistente rispetto a qualunque organizzazione, che è valore primario della persona e la cui tutela è essenziale in ogni società civile.

### **1.3 Convenzioni Internazionali, CEDU e disposizioni comunitarie in tema di schiavitù, servitù, lavoro forzato e obbligatorio**

«Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della pace e della giustizia nel mondo»<sup>90</sup>: tali parole, che rappresentano il nucleo principale della mentalità dell'epoca moderna, affermano che la persona, in quanto tale, gode di alcuni diritti immanenti che gli Stati si devono impegnare a riconoscere e a tutelare.

---

*perseguimento dei fini di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione», in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).*

<sup>88</sup> Per approfondimenti v., l.n.83/2000.

<sup>89</sup> Sul punto in dottrina v. SCHLESINGER, TORRENTE, *L'impresa e l'azienda*, in ANELLI, GRANELLI (a cura di), *Manuale di diritto privato*, Varese, 2013, 923 ss., v. anche CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, Vol. I*, Lavis, 2014, 1 ss., v. anche RUOTOLI, op. cit. 624.

<sup>90</sup> Preambolo alla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, New York, 10 Dicembre 1948.

La presa d'atto dell'esistenza di questi diritti fondamentali porta a non poter più guardare all'individuo in un'ottica esclusivamente nazionale, ma con uno sguardo globale poiché i diritti inalienabili sono patrimonio di ogni singolo individuo e devono essere garantiti ovunque costui si trovi<sup>91</sup>. In quest'ottica gli Stati moderni si concentrano sulla tutela dei diritti umani a livello anche internazionale.

L'origine di tale tutela può essere fatta risalire alla Convenzione di Ginevra del 1926<sup>92</sup>. Questo trattato si apre con il definire la schiavitù quale condizione in cui un individuo esercita il diritto di proprietà nei confronti di un altro<sup>93</sup>, definizione che viene ripresa anche dall'attuale Codice penale italiano<sup>94</sup>. La medesima Convenzione, all'art. 5, pone il riconoscimento delle gravi conseguenze derivanti dal lavoro forzato o obbligatorio e impegna le parti contraenti a porre in essere una legislazione che impedisca di creare situazioni di assimilazione tra il lavoro forzato e la schiavitù<sup>95</sup>. La svolta principale per la tutela internazionale dei diritti umani si è avuta con la nascita delle Nazioni Unite le quali emanarono la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Tale documento trae le sue origini dallo Statuto delle Nazioni Unite, nel quale viene più volte sottolineato come le parti contraenti debbano rispettare ed incoraggiare i diritti umani e le libertà fondamentali<sup>96</sup>, sebbene lo Statuto non specifichi in cosa si concretizzino tali libertà e diritti, lasciando la responsabilità di una loro esegesi alla Dichiarazione<sup>97</sup>.

---

<sup>91</sup> RANDAZZO, *La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione*, Milano, 2017, p. 85 ss.

<sup>92</sup> SALERNO, *Bobbio, i diritti umani e la dottrina internazionalista italiana*, in *Dir. Um e dir. int.*, 3/2009, 485.

<sup>93</sup> Art. 1, *Convenzione concernente la schiavitù*, Ginevra, 1926.

<sup>94</sup> Art. 600 c.p.

<sup>95</sup> La Convenzione di Ginevra stabilisce che il lavoro forzato o obbligatorio non può essere richiesto se non per fini pubblici.

<sup>96</sup> *Statuto delle Nazioni Unite*, San Francisco, 1945, Art.1, cfr. «Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione». Art.55 «Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: [...] il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione».

<sup>97</sup> SCEVI, *Nuove schiavitù e Diritto penale*, Varese, 2014, 3 ss.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, giuridicamente, si presenta come una risoluzione non vincolante dell'Assemblea Generale e, dunque, quale strumento di *soft law*<sup>98</sup>. Nonostante ciò essa è la premessa fondamentale per i successivi Trattati in materia di diritti e libertà della persona<sup>99</sup>.

La risoluzione, dopo aver affermato all'art. 2 che tutti gli uomini, senza alcuna distinzione, godono dei medesimi diritti, specifica che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona, proibendo altresì la schiavitù, la servitù e la tratta di persone, sancendo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta e a giuste condizioni, la libertà di pensiero e di associazione, il diritto alla sicurezza<sup>100</sup>.

L'evoluzione internazionale ha portato all'adozione di due fondamentali *covenants*, ossia il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali<sup>101</sup>. Questi ultimi, a differenza della Dichiarazione, hanno valore vincolante e impegnano gli Stati contraenti a rispettarli. All'art. 8 del Patto sui diritti civili e politici viene stabilito che la servitù, la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite in qualunque loro forma; viene, inoltre, stabilito che nessuno può essere costretto al lavoro forzato o obbligatorio<sup>102</sup>. È sancita la libertà di associazione con particolare riferimento alle associazioni sindacali<sup>103</sup>. Inoltre, vengono stabiliti taluni meccanismi di controllo

---

<sup>98</sup> Come strumento di *soft law* si deve intendere un'intesa di carattere principalmente politico e programmatico e non vincolante per le parti contraenti.

<sup>99</sup> RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, 2016, 307.

<sup>100</sup> Si fa riferimento agli artt. 3, 4, 23, 18, 20, 22 della *Dichiarazione universale dei diritti*, cit.

<sup>101</sup> Entrambi i Patti vennero sottoscritti a New York nel 1966 e vennero ratificati con la l. n. 881/1977, con il quale l'Italia ratifica anche il *Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*.

<sup>102</sup> A questa esclusione vengono poste talune limitazioni in particolare nel caso che si tratti di lavori forzati dipendenti da sentenza di un regolare tribunale e limitatamente alla condanna per quei delitti che lo prevedano, cfr. «qualsiasi lavoro o servizio [...] normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata. Qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza. Qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.»

<sup>103</sup> Art. 22, *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*, cfr. «Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi. 2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni,

sull'attuazione e il rispetto di detta Convenzione, attraverso l'istituzione del Comitato<sup>104</sup>. Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali si concentra in ambito laburistico riconoscendo il diritto al lavoro, alla retribuzione, alla sicurezza e all'igiene del luogo di lavoro, alle ferie retribuite al riposo e alla possibilità di costituire dei sindacati<sup>105</sup>.

Tali Patti, unitamente al Protocollo facoltativo<sup>106</sup>, formano l'*International Bill of Human Rights*<sup>107</sup>, ossia il fondamento del diritto internazionale sui diritti umani.

In ambito laburistico, tra gli organismi internazionali, particolare importanza riveste l'Organizzazione Internazionale del Lavoro la quale prima nella sua costituzione, e poi nella Dichiarazione sui principi fondamentali del lavoro, si è impegnata – premettendo che «vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni»<sup>108</sup> – a promuovere taluni obblighi nei confronti degli Stati contraenti, quali il riconoscimento della libertà di associazione e l'effettivo diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, l'abolizione del lavoro

---

*tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia. 3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio o applicare la legge in modo da causare pregiudizio alle garanzie previste dalla detta Convenzione».*

<sup>104</sup> È previsto che sia presentato un rapporto annuale al Segretario generale delle Nazioni Unite sull'applicazione del Patto esaminato dal Comitato dei diritti dell'uomo. Inoltre, oltre ad i rapporti, viene ad essere costituito un Comitato con il compito di esaminare i reclami degli Stati aventi ad oggetto la violazione dei diritti dell'uomo è inoltre dotato della facoltà di conciliazione, per approfondimenti, v., RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, 2013, 309.

<sup>105</sup> Artt. 6, 7, 9, *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*, San Francisco, 1966.

<sup>106</sup> Il *Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* fa riferimento ad ulteriori procedure a garanzia del rispetto dei diritti sanciti nel *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* consentendo direttamente all'individuo di ricorrere al Comitato nel caso di violazioni, più ampiamente, v., RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, 2016, 319.

<sup>107</sup> SCEVI, *Nuove schiavitù*, Varese, 2014, 13 cit., cfr., BUERGENTHAL, *The Evolving International Human Right System*, in *American Journal of International Law*, Vol. 100, 2006, 787 s.

<sup>108</sup> Preambolo della *Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro*, Montréal, 1946

minorile e l'eliminazione della discriminazione di genere in ambito lavorativo<sup>109</sup>. Fondamentale è anche la Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio nella quale viene definito il lavoro forzato o obbligatorio come «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente»<sup>110</sup>. Questa definizione è mutuata da quella presente nel Patto sui diritti civili e politici.

La successiva Convenzione del 1957 impegna gli Stati contraenti ad abolire il lavoro forzato o obbligatorio e a non ricorrervi «come misura di coercizione o di educazione politica o quale sanzione nei riguardi di persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la loro opposizione ideologica all'ordine politico, sociale ed economico costituito; b) come metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera a fini di sviluppo economico; c) come misura di disciplina del lavoro ; d) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa»<sup>111</sup>.

Da ultimo va ricordato il Protocollo relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, nel quale ogni membro si impegna ad adottare misure efficaci al fine di prevenire ed eliminare il fenomeno del lavoro forzato, ad assicurare alle vittime protezione e a mettere in atto sistemi di repressione della condotta e di tutela verso le persone maggiormente esposte a tale forma di sfruttamento<sup>112</sup>.

---

<sup>109</sup> Art.2, *Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti*, Ginevra, 1998.

<sup>110</sup> Art.2, *Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio*, Ginevra, 1930, traduzione [www.ilo.org](http://www.ilo.org).

<sup>111</sup> Art.1, *Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato*, Ginevra, 1957, traduzione [www.ilo.org](http://www.ilo.org).

<sup>112</sup> *Protocollo relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930*, Ginevra, 2014, «Nell'assolvere i propri obblighi, in virtù della Convenzione, di sopprimere il lavoro forzato o obbligatorio, ogni Membro deve prendere misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime una protezione e l'accesso a meccanismi di ricorso [...] Le misure da prendere per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio devono comprendere: a) l'educazione e l'informazione delle persone, in particolare quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio; b) l'educazione e l'informazione dei datori di lavoro, per evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio; c) sforzi per garantire che: i) l'ambito di applicazione e il controllo dell'applicazione della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori dell'economia; [...] d) la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolente durante il processo di reclutamento e di collocamento [...] Ogni Membro deve prendere misure efficaci per identificare,

A livello europeo fondamentali sono stati soprattutto la CEDU e i vari interventi della Comunità Europea. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dopo aver consacrato il diritto alla vita<sup>113</sup>, ha infatti sancito il divieto di riduzione in schiavitù, servitù e il divieto al lavoro forzato o obbligatorio<sup>114</sup> quali elementi fondamentali delle società democratiche<sup>115</sup>. La stessa, tuttavia, non fornisce una definizione di schiavitù o servitù, limitandosi ad affermare che esse sono proibite, soffermandosi invece sul lavoro forzato od obbligatorio secondo un'accezione negativa. In particolare, riguardo al lavoro forzato od obbligatorio, la Convenzione si limita a definire quali siano quelle situazioni nelle quali non si realizza la condizione coatta sia nella forma di eccezione al divieto che di servizi richiesti<sup>116</sup>.

L'aver menzionato il divieto di riduzione o di mantenimento in schiavitù o servitù e la proibizione del lavoro forzato o obbligatorio all'interno del medesimo articolo farebbe presumere che tali situazioni scaturiscano da un

---

*liberare, proteggere, ristabilire e riabilitare tutte le vittime del lavoro forzato, come pure per prestare loro assistenza e sostegno sotto altre forme», traduzione <https://www.ilo.org/>*

<sup>113</sup> Art. 2 CEDU, «1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza reso assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione».

<sup>114</sup> Art. 4 CEDU, «1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio. 3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici».

<sup>115</sup> C.edu, Siliadin c. Francia §112, «The Court reiterates that Article 4 enshrines one of the fundamental values of democratic societies. Unlike most of the substantive clauses of the Convention and of Protocols Nos. 1 and 4, Article 4 makes no provision for exceptions and no derogation from it is permissible under Article 15 § 2 even in the event of a public emergency threatening the life of the nation (see, with regard to Article 3, Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, p. 65, § 163; Soering v. the United Kingdom, judgment of 7 July 1989, Series A no. 161, pp. 34-35, § 88; Chahal v. the United Kingdom, judgment of 15 November 1996, Reports 1996-V, p. 1855, § 79; and Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, § 79, ECHR 1999-V)».

<sup>116</sup> ALLEGREZZA, *Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*, in AA.VV., *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, 92.



unico presupposto comune, pur realizzandosi con forza diversa<sup>117</sup>. La diversità nel grado di consistenza dell'offesa si deve al fatto che il divieto di riduzione in schiavitù o servitù non subisce limitazioni neanche in caso di emergenza, come ribadito dall'art. 15 della medesima Convenzione<sup>118</sup>, mentre il lavoro forzato o obbligatorio viene temperato dallo stesso art. 4. Secondo la Corte EDU la definizione di schiavitù valevole ai sensi della CEDU è la stessa sancita dalla Convenzione di Ginevra del 1926<sup>119</sup>, da cui è dato desumere come l'interpretazione e l'esistenza di tali norme europee non siano monadi isolate, ma debbano comunque essere inquadrare in un'ottica internazionale e storica alla luce, anche, dei Trattati precedenti<sup>120</sup>.

Per quanto concerne il concetto di servitù, la Corte lo interpreta come l'imposizione, attraverso coercizione, di fornire determinate prestazioni<sup>121</sup>. È chiaro, dunque, come vi sia un temperamento della privazione della libertà tra il concetto di schiavitù, ove una persona si comporta come *dominus* rispetto ad un'altra e quest'ultima è ridotta a *res*, e il concetto di servitù dove non viene a manifestarsi un diritto di proprietà, ma una coercizione

---

<sup>117</sup> ALLEGREZZA, *op. cit.*, 93 ss.

<sup>118</sup> C.edu, C.N. c. Regno Unito, §65, «65. *The Court reiterates that, together with Articles 2 and 3, Article 4 enshrines one of the basic values of the democratic societies making up the Council of Europe (Siliadin, cited above, § 82). Unlike most of the substantive clauses of the Convention, Article 4 § 1 makes no provision for exceptions and no derogation from it is permissible under Article 15 § 2 even in the event of a public emergency threatening the life of the nation*».

<sup>119</sup> C.edu, Siliadin c. Francia, §122, «*The Court notes at the outset that, according to the 1927 Slavery Convention, "slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised". It notes that this definition corresponds to the "classic" meaning of slavery as it was practised for centuries. Although the applicant was, in the instant case, clearly deprived of her personal autonomy, the evidence does not suggest that she was held in slavery in the proper sense, in other words that Mr and Mrs B. exercised a genuine right of legal ownership over her, thus reducing her to the status of an "object"*».

<sup>120</sup> C.edu, Rantsev c. Cipro e Russia, § 273, «*The Court has never considered the provisions of the Convention as the sole framework of reference for the interpretation of the rights and freedoms enshrined therein (Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, § 67, 12 November 2008). It has long stated that one of the main principles of the application of the Convention provisions is that it does not apply them in a vacuum (see Loizidou v. Turkey, 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI; and Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, § 163, ECHR 2005-IV). As an international treaty, the Convention must be interpreted in the light of the rules of interpretation set out in the Vienna Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties*».

<sup>121</sup> C.edu, Siladin c. Francia, §124, «*It follows in the light of the case-law on this issue that for Convention purposes "servitude" means an obligation to provide one's services that is imposed by the use of coercion, and is to be linked with the concept of "slavery" described above (see Seguin v. France (dec.), no. 42400/98, 7 March 2000)*».

dell'individuo tale da ingenerare nello stesso l'idea che tale condizione sia permanente; quest'ultimo è anche il principale punto di differenza tra servitù e lavoro obbligatorio o forzato, il quale si pone come più lieve forma di privazione della libertà rispetto agli altri due fenomeni<sup>122</sup>.

Per quanto riguarda il lavoro forzato o obbligatorio, dato che la Convenzione non ne fornisce una definizione positiva, la Corte EDU ha preso le mosse dalla definizione contenuta nella Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio dell'Organizzazione Internazionale del lavoro del 1930<sup>123</sup>. Innanzi tutto, la Corte ha elaborato taluni parametri per valutare se una determinata prestazione debba essere intesa ai sensi dell'art. 4 CEDU o meno, in quanto non tutte le forme di lavoro, anche se sotto minaccia,

---

<sup>122</sup> C.edu, C.N. e V. c. Francia, §91, «*In the light of these criteria the Court observes that servitude corresponds to a special type of forced or compulsory labour or, in other words, "aggravated" forced or compulsory labour. As a matter of fact, the fundamental distinguishing feature between servitude and forced or compulsory labour within the meaning of Article 4 of the Convention lies in the victim's feeling that their condition is permanent and that the situation is unlikely to change. It is sufficient that this feeling be based on the above-mentioned objective criteria or brought about or kept alive by those responsible for the situation.*»

<sup>123</sup> C.edu, Van der Musselle c. Belgio, §32, «*Article 4 (art. 4) does not define what is meant by "forced or compulsory labour" and no guidance on this point is to be found in the various Council of Europe documents relating to the preparatory work of the European Convention. As the Commission and the Government pointed out, it is evident that the authors of the European Convention - following the example of the authors of Article 8 of the draft International Covenant on Civil and Political Rights - based themselves, to a large extent, on an earlier treaty of the International Labour Organisation, namely Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour. Under the latter Convention (which was adopted on 28 June 1930, entered into force on 1 May 1932 and was modified - as regards the final clauses - in 1946), States undertook "to suppress the use of forced or compulsory labour in all its forms within the shortest possible period" (Article 1 § 1); with a view to "complete suppression" of such labour, States were permitted to have recourse thereto during a "transitional period", but "for public purposes only and as an exceptional measure, subject to the conditions and guarantees" laid down in Articles 4 et seq. (Article 1 § 2). The main aim of the Convention was originally to prevent the exploitation of labour in colonies, which were still numerous at that time. Convention No. 105 of 25 June 1957, which entered into force on 17 January 1959, complemented Convention No. 29, by prescribing "the immediate and complete abolition of forced or compulsory labour" in certain specified cases. Subject to Article 4 § 3 (art. 4-3), the European Convention, for its part, lays down a general and absolute prohibition of forced or compulsory labour. The Court will nevertheless take into account the above-mentioned ILO Conventions - which are binding on nearly all the member States of the Council of Europe, including Belgium - and especially Convention No. 29. There is in fact a striking similarity, which is not accidental, between paragraph 3 of Article 4 (art. 4-3) of the European Convention and paragraph 2 of Article 2 of Convention No. 29. Paragraph 1 of the last-mentioned Article provides that "for the purposes" of the latter Convention, the term "forced or compulsory labour" shall mean "all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily". This definition can provide a starting - point for interpretation of Article 4 (art. 4) of the European Convention. However, sight should not be lost of that Convention's special features or of the fact that it is a living instrument to be read "in the light of the notions currently prevailing in democratic States" (see, inter alia, the Guzzardi judgment of 6 November 1980, Series A no. 39, p. 34, § 95)».*

integrano tale fattispecie, posto che ciò dipende dalla tipologia e dalla quantità di lavoro svolto che deve dare luogo ad un onere sproporzionato<sup>124</sup>. In secondo luogo, l'utilizzo del termine punizione, termine vago e ricollegabile a numerosissimi concetti, quale condizione della minaccia, ha portato la Corte a ritenere che esso non debba essere considerato esclusivamente dal punto di vista delle possibili ritorsioni fisiche, ma anche in una prospettiva più sottile quale punizione psicologica<sup>125</sup>.

Il fondamento della concezione di lavoro obbligatorio o forzato, dunque, si concretizza nel fatto che una determinata prestazione venga estorta sotto minaccia di ritorsione e che tale prestazione sia sproporzionata: da ciò è dato desumere come sia fondamentale che la prestazione venga eseguita contro la volontà del soggetto agente. La situazione ove invece il soggetto accetti volontariamente delle condizioni contrattuali per lui pregiudizievoli non pertiene per se stessa al lavoro forzato od obbligatorio<sup>126</sup>, in quanto sarà necessario accertare la sussistenza anche di altri eventi<sup>127</sup>.

Infine, la Convenzione esclude che possano integrare la fattispecie qui analizzata talune condotte discendenti dai doveri civili, da situazioni di

---

<sup>124</sup> C.edu, C.N. e V. c. Francia, §74, «*In order to clarify the notion of “labour” within the meaning of Article 4 § 2 of the Convention, the Court specifies that not all work exacted from an individual under threat of a “penalty” is necessarily “forced or compulsory labour” prohibited by this provision. Factors that must be taken into account include the type and amount of work involved. These factors help distinguish between “forced labour” and a helping hand which can reasonably be expected of other family members or people sharing accommodation. Along these lines, in the case of Van der Musselle v. Belgium (23 November 1983, § 39, Series A no. 70) the Court made use of the notion of a “disproportionate burden” to determine whether a lawyer had been subjected to compulsory labour when required to defend clients free of charge as a court-appointed lawyer*».

<sup>125</sup> V., *supra*, §77, «*The “penalty” may go as far as physical violence or restraint, but it can also take subtler forms, of a psychological nature, such as threats to denounce victims to the police or immigration authorities when their employment status is illegal*».

<sup>126</sup> C.edu, Tibet Mentee e altri c. Turchia, §68 «*In the present case the Court notes at the outset that the applicants accepted their work willingly, including the work and rest cycle arrangement at the workplace. There is no indication of any sort of physical or mental coercion either on part of the applicants or their employer. In the absence of such evidence, the mere possibility that the applicants could have been sanctioned with a dismissal had they rejected to work under the impugned arrangement does not amount to menace of a penalty within the meaning of Article 4 of the Convention*».

<sup>127</sup> C.edu, Graziani-Weiss c. Austria, §38 «*These standards take into account whether the services rendered fall outside the ambit of the normal professional activities of the person concerned; whether the services are remunerated or not or whether the service includes another compensatory factor; whether the obligation is founded on a conception of social solidarity; and whether the burden imposed is disproportionate (see also Steindel v. Germany (dec.), no. 29878/07, 14 September 2010, concerning a medical practitioner’s duty to participate in an emergency service)*».

emergenza, dal servizio militare o dal lavoro delle persone private della libertà personale, purché nel rispetto dei diritti e delle tutele garantite dalla stessa CEDU<sup>128</sup>.

Per quanto riguarda l'Unione europea devono invece ricordarsi diversi strumenti adottati al fine di arginare i fenomeni qui analizzati, quale *in primis* la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dove vengono proibiti la schiavitù, la servitù, la tratta di persone e il lavoro forzato o obbligatorio<sup>129</sup>. Nello stesso documento vengono consacrati i diritti a delle «condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose», al riposo giornaliero, alle ferie retribuite, al riposo settimanale<sup>130</sup>, il diritto ad accedere ai servizi di collocamento gratuiti<sup>131</sup>, il diritto a costituire sindacati e alla negoziazione collettiva<sup>132</sup>. Ancora la decisione quadro 2002/629/GAI nel disciplinare la «tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento di manodopera»<sup>133</sup> obbliga gli Stati a prevedere come reati «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona»<sup>134</sup> se questi sono compiuti con modalità tali da ledere il principio di autodeterminazione del singolo individuo quali l'inganno, la violenza, la frode, la minaccia o, comunque, se vi è abuso di potere. La decisione quadro prevede, inoltre, che gli Stati riservino la sanzione di maggior rigore, ossia la privazione della libertà, solo per realizzazioni della fattispecie più gravi ed allarmanti<sup>135</sup>.

---

<sup>128</sup> Art. 4 CEDU, per ulteriori approfondimenti v., Corte europea dei diritti dell'uomo, *Guida all'articolo 4 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*, 2018.

<sup>129</sup> Art. 5, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Nizza, 2000.

<sup>130</sup> Art. 31, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Nizza, 2000

<sup>131</sup> Art. 29, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Nizza, 2000

<sup>132</sup> Art. 28, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Nizza, 2000.

<sup>133</sup> Art.1, Decisione quadro 2002/629/GAI.

<sup>134</sup> V., *supra*

<sup>135</sup> Art. 3, Decisione quadro 202/629/GAI, «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 1 e 2 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 1 siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando siano stati commessi in una qualsiasi delle seguenti circostanze: a) il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo a repentaglio la vita della vittima; b) il reato è stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile. Una vittima è considerata particolarmente vulnerabile almeno quando non ha

Tale normativa è stata sostituita, successivamente, dalla Direttiva 2011/36/UE la quale all'art. 2, dopo aver richiamato l'art. 1 della Decisione quadro, ha dettato numerose definizioni, innanzitutto chiarendo che la posizione di vulnerabilità, concetto che viene ribadito anche nel nostro Codice penale per i delitti contro la libertà individuale<sup>136</sup>, deve essere inteso come «una situazione in cui la persona [...] non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima»<sup>137</sup>. La direttiva successivamente si sofferma sulla nozione di sfruttamento, la quale deve comprendere come minimo lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato come definito dalla convenzione OIL<sup>138</sup> e la schiavitù<sup>139</sup>; la stessa chiarisce che i comportamenti che danno vita alla tratta di esseri umani<sup>140</sup>, se compiuti attraverso minaccia, violenza o intermediazione illecita<sup>141</sup>, devono costituire reato anche se compiuti con il consenso della vittima stessa e qualora siano rivolti a minori. In quest'ultimo caso l'illecito penale si integra anche in assenza dell'utilizzo dei mezzi coercitivi o fraudolenti previsti dalla normativa stessa<sup>142</sup>.

La Direttiva, oltre a concentrarsi particolarmente sulla tutela delle vittime e sugli strumenti di repressione delle condotte illecite in parola, richiede di

---

*raggiunto l'età della maturità sessuale ai sensi della legislazione nazionale e quando il reato è stato commesso a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia; c) il reato è stato commesso ricorrendo a violenza grave o ha provocato un danno particolarmente grave alla vittima; d) il reato commesso rientra fra le attività di un'organizzazione criminale, come definita nell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dall'entità della pena ivi prevista».*

<sup>136</sup> Ci si riferisce in particolare all'art.600 ss.

<sup>137</sup> Art. 2, c.2, Direttiva 2011/36/UE.

<sup>138</sup> SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Varese, 2014, 28 s.

<sup>139</sup> Art. 2, c.3, Direttiva 2011/36/UE, «*Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi*».

<sup>140</sup> Art. 2, c.1, Direttiva 2011/36/UE, «*il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone*».

<sup>141</sup> Art. 2, c.1, Direttiva 2011/36/UE, «*con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento*».

<sup>142</sup> Si fa riferimento a quanto affermato dalla nota precedente.

prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione a simili gravi illeciti<sup>143</sup>.

In un quadro così delineato si può evidenziare come gli organismi internazionali abbiano, dunque, spesso cercato di abolire il fenomeno della tratta di persone, della riduzione in schiavitù o servitù, del lavoro forzato o obbligatorio, almeno fin dal 1815<sup>144</sup>, senza però riuscire, ad ora, ad estirpare questo «crimine mafioso e aberrante»<sup>145</sup> che, sotto mutate vesti, in particolare nella forma del “caporalato”, ancora dilaga nelle società moderne.

#### 1.4 Il fenomeno del “Caporalato” in un primo inquadramento generale

In base alle considerazioni sin qui svolte il fenomeno del “caporalato” può essere osservato da diversi punti di vista, ossia nei suoi risvolti offensivi verso la Costituzione e i diritti dell’uomo; secondo un approccio economico, nei suoi riflessi nel mondo del lavoro, nel mercato concorrenziale; nel suo rapporto con le organizzazioni criminali e, non da ultimo, nelle valenze di tipo giuridico, osservando l’evoluzione normativa delle strategie di contrasto a simili fenomeni.

È opportuno in questa direzione richiamare la definizione di “caporale” come colui che recluta manodopera, spesso non specializzata, al fine di fornire forza lavoro a chi ne necessita dietro compenso<sup>146</sup>; spesso i lavoratori che vengono reclutati sono persone che si trovano in una condizione di vulnerabilità<sup>147</sup>. I “caporali” non si limitano ad essere meri intermediatori di

---

<sup>143</sup> In merito alla previsione della responsabilità degli enti, con particolare riguardo al delitto di “caporalato” v. Cap. II e Cap. III del presente elaborato.

<sup>144</sup> Si fa riferimento all’Allegato 15 dell’Atto finale, *Dichiarazione contro la tratta dei negri*, del Congresso di Vienna, Vienna, 1815.

<sup>145</sup> PAPA FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, Roma, 2013, 211.

<sup>146</sup> V., Cap. I, §1.1 del presente elaborato.

<sup>147</sup> Il concetto di vulnerabilità di una persona è stato oggetto di attenzione a livello sia nazionale che internazionale per un lungo periodo di tempo esso può essere definito, in accordo alla Direttiva 2011/36/UE come «una situazione in cui la persona [...] non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima», tale per cui essa rappresenta quella condizione di debolezza sociale, economica, fisica o psichica che consente un facile approfittarsi dell’individuo ribadita dall’art.90 *quarter* c.p.p. che identifica le caratteristiche dalle quali desumere la vulnerabilità di un soggetto; “la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto

manodopera, ma diventano dei veri e propri *domini* e i lavoratori delle *res* intercambiabili; viene a crearsi, cioè, una situazione in cui il “caporale” vigila su ogni aspetto della vita di questi individui sottomettendoli attraverso l’uso di violenza e minacce, non solo fisiche, ma anche psicologiche<sup>148</sup>.

Una struttura lavorativa così costituita si scontra con i principi cardine dell’ordinamento consacrati nella Carta costituzionale.

Abbiamo analizzato come l’idea dell’esistenza di diritti immanenti all’essere umano, da riconoscere, tutelare e difendere, siano i capisaldi costituzionali, e come l’obiettivo della Costituzione sia la piena realizzazione dell’individuo. Tra questi due poli si colloca la concezione del lavoro secondo la Costituzione, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali, quale modalità per raggiungere l’obiettivo finale prefissato dalla carta fondamentale, ossia lo sviluppo dell’individuo e della società.

Nell’ottica costituzionale appare, inoltre, evidente come il lavoratore sia il soggetto debole del rapporto di lavoro ed è dunque nei suoi confronti che devono essere poste le diverse guarentigie<sup>149</sup> al fine di evitare qualsiasi forma di sfruttamento<sup>150</sup>.

Al di là della concezione laburistica basata sulla giusta retribuzione, sul riposo, sulla previdenza, sulla tutela, sulla assenza di discriminazioni e sul diritto di organizzazione, concezione che nel mondo del “caporale” si trova totalmente negata, il fenomeno del “caporalato” si realizza quale offesa a dei principi ancora più profondi, ossia nella negazione di quei presupposti universalmente accettati di dignità, libertà e uguaglianza degli individui che sono il punto di partenza dell’intero assetto costituzionale<sup>151</sup>.

---

*risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».*

<sup>148</sup> GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015, 18 s.

<sup>149</sup> Per quanto riguarda le tutele poste dalla Costituzione nei confronti dei lavoratori e dell’attività lavorativa più in generale v., Cap. I, §1.2 del presente elaborato.

<sup>150</sup> BELLOCCI, PASSAGLIA, *La tutela dei «soggetti deboli» come esplicazione dell’istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), Parte I, § 1.

<sup>151</sup> Per un approfondimento in merito ai valori fondamentali della costituzione, in particolare in ambito laburistico, v. Cap. I § 1.2 del presente elaborato.

Analizzando il testo dell'art. 603-bis c.p. appare evidente come fondamentale sia il concetto di sfruttamento che, secondo i dizionari della lingua italiana, indica in generale una «forzatura eccessiva della capacità produttiva di un bene» o l'«utilizzazione abusiva o anche criminale di persone»<sup>152</sup>. Nel mondo parallelo del “caporale” lo sfruttamento di un bene e lo sfruttamento di una persona coincidono al punto che un individuo altro non è che un bene, una *merx*, un oggetto.

Questa mercificazione dell'individuo determina un processo di annichilimento dell'essenza stessa della persona e della sua dignità, considerato che vi è un collegamento stretto tra dignità e lavoro tale per cui se da un lato il lavoro accresce la dignità dell'essere umano, permettendogli di evolversi, di migliorarsi, di realizzare il pieno sviluppo della sua persona, dall'altro esso può tramutarsi anche nella negazione della dignità<sup>153</sup>. Il “caporalato” interpreta il lavoro in questa sua ultima accezione e, dunque, quale nemico della dignità stessa.

---

<sup>152</sup> Definizione tratta dall'enciclopedia Treccani ([www.treccani.it](http://www.treccani.it)).

<sup>153</sup> PAPA GIOVANNI PAOLO II, *Lettera enciclica Laborem Excersens ai venerati fratelli nell'episcopato ai sacerdoti alle famiglie religiose ai figli e figlie della chiesa e a tutti gli uomini di buona volontà sul lavoro umano nel 90° anniversario della Rerum Novarum*, «Rimanendo ancora nella prospettiva dell'uomo come soggetto del lavoro, conviene citare, almeno sinteticamente, alcuni problemi che definiscono più da vicino la dignità del lavoro umano, poiché permettono di caratterizzare più pienamente il suo specifico valore morale». La «fatica è un fatto universalmente conosciuto, perché universalmente sperimentato. Eppure, con tutta questa fatica - e forse, in un certo senso, a causa di essa - il lavoro è un bene dell'uomo. Se questo bene comporta il segno di un «bonum arduum», secondo la terminologia di San Tommaso, ciò non toglie che, come tale, esso sia un bene dell'uomo. Ed è non solo un bene «utile» o «da fruire», ma un bene «degnò», cioè corrispondente alla dignità dell'uomo, un bene che esprime questa dignità e la accresce. Volendo meglio precisare il significato etico del lavoro, si deve avere davanti agli occhi prima di tutto questa verità. Il lavoro è un bene dell'uomo - è un bene della sua umanità -, perché mediante il lavoro l'uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, “diventa più uomo”. Senza questa considerazione non si può comprendere il significato della virtù della laboriosità, più particolarmente non si può comprendere perché la laboriosità dovrebbe essere una virtù: infatti, la virtù, come attitudine morale, è ciò per cui l'uomo diventa buono in quanto uomo. Questo fatto non cambia per nulla la nostra giusta preoccupazione, affinché nel lavoro, mediante il quale la materia viene nobilitata, l'uomo stesso non subisca una diminuzione della propria dignità. E noto, ancora, che è possibile usare variamente il lavoro contro l'uomo, che si può punire l'uomo col sistema del lavoro forzato nei lager, che si può fare del lavoro un mezzo di oppressione dell'uomo, che infine si può in vari modi sfruttare il lavoro umano, cioè l'uomo del lavoro. Tutto ciò depone in favore dell'obbligo morale di unire la laboriosità come virtù con l'ordine sociale del lavoro, che permetterà all'uomo di “diventare più uomo” nel lavoro, e non già di degradarsi a causa del lavoro, logorando non solo le forze fisiche (il che, almeno fino a un certo grado, è inevitabile), ma soprattutto intaccando la dignità e soggettività, che gli sono proprie», Roma, 1981.



La mercificazione dell'individuo determina la sua incapacità a realizzarsi nella vita, limitandone quel qualcosa di psicologico e intimo che garantisce la libertà, il pensiero.

In quest'ottica, dunque, è evidente come il “caporalato” è da considerarsi quale attacco alla Costituzione in quanto aggressione alla dignità umana.

Così come la Carta fondamentale protegge quel qualcosa di preesistente dell'individuo attraverso la consacrazione dei diritti, al contempo il “caporalato” aggredisce quel qualcosa di preesistente all'individuo attraverso la negazione dei diritti, come il diritto ad una retribuzione proporzionata, al riposo settimanale, alle ferie, all'orario di lavoro, alla salute, e alla libera organizzazione sindacale, alla parità di genere, alla tutela della maternità<sup>154</sup>.

Il “caporalato” non è un fenomeno relegato nei confini territoriali e giuridici del nostro Paese, essendosi fortemente internazionalizzato, e non è neanche considerabile quale fenomeno “semplice”, non strutturato. Al contrario, al giorno d'oggi tale pratica criminale è sempre maggiormente organizzata e diversificata con la presenza di caporali e sotto-caporali<sup>155</sup>.

Anche le associazioni mafiose non si sono lasciate sfuggire, la possibilità di entrare nel *business* della tratta di esseri umani, della riduzione in schiavitù e del “caporalato”. Il fatto non sorprende se si considera che questo ramo dell'attività criminale è al terzo posto per profitto dopo il traffico di droga e di armi, non solo in Italia, ma, grazie allo sviluppo dei fenomeni globali, è presente in tutti i paesi dell'Unione Europea e in tutti i continenti<sup>156</sup>.

La presenza di questi fenomeni che possono accrescersi e prosperare grazie al fitto nodo di relazioni tra le mafie di tutti i paesi è sempre più allarmante, e si sviluppa in contrasto con tutte quelle normative comunitarie e internazionali che si pongono a tutela della dignità umana e del lavoro<sup>157</sup>. Il

---

<sup>154</sup> Si fa riferimento agli indici di sfruttamento delineati dall'art. 603bis c.p. di cui al Cap. II del presente elaborato.

<sup>155</sup> LEOGRANDE, *Il Caporalato*, in *Agromafie e Caporalato, Primo Rapporto*, Osservatorio Placido Rizzotto, 2012, 15 ss.

<sup>156</sup> D'OTTAVIO, *Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera (cd. caporalato)*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, 2019, 3 ss

<sup>157</sup> Per le normative comunitarie e internazionali poste a contrastare i fenomeni di schiavitù, servitù e lavoro forzato e obbligatorio v. paragrafo precedente del presente elaborato.

fenomeno del “caporalato” non è relegato solo ad uno sfruttamento della manodopera autoctona bensì ha un forte connotato internazionale, in particolare per quanto riguarda l’utilizzazione dei lavoratori migranti<sup>158</sup>.

Lo sfruttamento, spesso, ha inizio ancor prima che la persona arrivi in Italia, al punto da essere costretta a pagare ingenti somme di denaro o a subire abusi solo per poter aver la possibilità di arrivare in Europa, per poi trovarsi, spesso, in una situazione di permanenza illegale nel territorio<sup>159</sup>.

Ciò comporta che il migrante irregolare non avendo alternative al lavoro in nero viene a trovarsi in una situazione di maggiore esposizione ai fenomeni di sfruttamento<sup>160</sup>. Gli abusi del caporale non si limitano alle ore lavorative, ma, in particolare per i lavoratori migranti irregolari, si estendono anche alla gestione dell’alloggio, dell’accesso all’acqua potabile e alle cure mediche, nonché al trasporto tra il luogo di dimora e quello di lavoro<sup>161</sup>. L’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, non solo si qualificano come manifesta contrarietà ai principi del nostro ordinamento e delle normative internazionali, come aggressione all’individuo, come complicità e connivenza con le organizzazioni mafiose e con la criminalità economica<sup>162</sup>, ma hanno importanti risvolti anche nell’ambito del mercato

---

<sup>158</sup> Per approfondimenti in merito all’utilizzazione dei lavoratori migranti v. STOPPIONI, *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell’art. 603 bis c.p.*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 71 ss.

<sup>159</sup> SANTORO, *Diritti umani, lavoro soggetti migranti procedure e forme di neo-schiavismo*, in CASADEI (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili, violazioni trasformazioni ed aporie*, Torino, 2012, 230 ss.

<sup>160</sup> PAGGI, *Tutela dei lavoratori stranieri in condizione di irregolarità. Analisi della direttiva 52 e delle norme italiane di recepimento*, in AA.VV., *Agromafie e caporalato, Terzo rapporto*, Roma, 51 ss.

<sup>161</sup> PISACANE, *Immigrazione e mercato del lavoro agricolo*, in AA.VV., *Agromafie e caporalato, Terzo rapporto*, Roma, 45 ss.

<sup>162</sup> IOVINO, *Le agromafie e il caporalato*, in *Agromafie e caporalato, Terzo Rapporto*, Osservatorio Placido Rizzotto, 2016, 18, Per «criminalità economica» si intende: «1. La mafia imprenditrice, vale a dire l’accumulazione del capitale in modo predatorio, attraverso mercati illeciti o vere e proprie attività criminose (vietate dall’ordinamento, come il narcotraffico) che tradizionalmente hanno visto protagoniste le organizzazioni criminali. 2. le imprese mafiose, entità economiche formalmente legali, caratterizzate cioè dalla produzione di beni e servizi legali, nel rispetto delle finalità previste dall’ordinamento, ma che sono in realtà emanazione diretta dell’organizzazione criminale e impiegano metodi e processi solo apparentemente legali. Si tratta di imprese che possono sempre disporre di «fattori produttivi» illeciti e «vantaggi competitivi» irregolari per sbaragliare la concorrenza: ingente disponibilità di risorse finanziarie e liquidità; esercizio della violenza, capacità intimidatoria e coercitiva; evasione ed elusione fiscale, anche nel mercato del lavoro; 3. l’area grigia, quella zona dai confini opachi che si dispiega tra legale e illegale, in cui prendono forma relazioni, più o meno consapevoli, di complicità, collusione e compenetrazione tra tessuto

concorrenziale. Gli imprenditori che si rivolgono ad un caporale, al fine del reclutamento di manodopera, beneficiano di enormi risparmi di spesa derivanti dalla mancanza dei pagamenti contributivi e previdenziali per i lavoratori, dalla presenza di una manovalanza il cui compenso è di pochi euro al giorno e la cui quantità è potenzialmente enorme e godono altresì della riduzione di tutti gli oneri fiscali dovuti al “lavoro in nero” che il “caporale” procura all’imprenditore<sup>163</sup>.

Da questi risparmi di spesa e dall’enorme mole di lavoratori reclutabili deriva una drastica diminuzione dei costi di produzione, la quale si traduce in una maggiore duttilità nella fissazione dei prezzi di vendita e in un maggiore guadagno del datore di lavoro.

Per tale motivo l’imprenditore che si avvale di questi servizi può distorcere il normale rapporto tra domanda e offerta, disequilibrando così il naturale rapporto concorrenziale del mercato<sup>164</sup>. Questa deformazione comporta che le piccole e medie imprese, che agiscono nella legalità, non possono rincorrere i costi di produzione e allo stesso tempo godere di prezzi appetibili per l’utilizzatore finale, ragion per cui sono costrette a ridurre prima i costi di produzione e infine a uscire dal mercato<sup>165</sup>.

Inoltre, nel particolare settore agricolo il carattere stagionale e ripetitivo di determinate mansioni ha causato una forte presenza di lavoratori migranti irregolari, i quali, non hanno alternative valide al lavoro in nero. Infatti, sovente la loro condizione di irregolarità nasce a monte del loro viaggio, quando sono raggirati con falsi accordi presi con i caporali o con fittizi datori di lavoro che garantiscono permessi di soggiorno legali che poi risultano inesistenti. Tale meccanismo ha determinato la circostanza per cui

---

*produttivo, sistema politico-amministrativo e potere mafioso, funzionali non solo al sostegno delle organizzazioni criminali ma anche agli attori esterni. La scelta di una definizione così ampia, forse poco rigorosa da un punto di vista strettamente scientifico, ci consente di evidenziare i numerosi contesti in cui l’economia «legale» (tessuto produttivo sano, società civile, Stato) rischia di essere minata e sopraffatta dalla multiforme economia «criminale»». Schema tratto da Conoscere l’economia illegale, studio redatto da Libera - Unioncamere”.*

<sup>163</sup> GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”*, Padova 2015, 26 ss.

<sup>164</sup> BOCELLA, IMBRIANI, MORONE, *Analisi Microeconomica e Scelte Pubbliche*, Milano, 2013, 44 ss.

<sup>165</sup> GIULIANI, *op. cit.*, 140.

sono costoro a costituire la maggioranza dei braccianti, almeno in alcuni settori della produzione agroalimentare<sup>166</sup>.

Da tutto ciò discende una riduzione della concorrenza e un aumento della disoccupazione che, a sua volta, può produrre un incremento della possibile manodopera da sfruttare<sup>167</sup>.

Osservato da un punto di vista strettamente giuridico il fenomeno del caporalato non è nuovo, poiché a livello civilistico la prima normativa rilevante, limitatamente ai lavoratori nelle risaie, risale ai primi del Novecento, quando veniva previsto che non ci potesse essere alcuna diminuzione della retribuzione dovuta ai lavoratori reclutati con l'ausilio di un intermediario, quale trattenuta per il compenso dell'intermediario stesso, e che qualunque accordo in senso contrario si sarebbe dovuto considerare nullo<sup>168</sup>.

In questi ambiti la scarsa incisività del diritto civile ha portato al necessario intervento di una più pregnante normativa di carattere penale<sup>169</sup>.

La prima normativa in tal senso risale al 1949, allorquando veniva prevista una rigida struttura per l'avviamento al lavoro e per il collocamento che diviene una «funzione pubblica»<sup>170</sup>, sanzionando a livello penale sia colui che fa da intermediario, con l'aggravante dello scopo di lucro, sia il datore di lavoro che si avvale di strumenti diversi dagli uffici di collocamento per trovare forza lavoro<sup>171</sup>.

---

<sup>166</sup> PISACANE, *Immigrazione e mercato del lavoro agricolo*, in AA.VV., *Agromafie e caporalato*, Terzo rapporto, Roma, 41.

<sup>167</sup> Al riguardo v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>168</sup> Art. 20, L. 307/1907, «*La mercede dovuta dal conduttore di opera in risaia per il totale corrispettivo del lavoro appartiene per intero ai lavoratori, senza che possa andare soggetta a diminuzione o ritenute di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma a vantaggio dell'intermediario. È nullo il patto col quale l'intermediario abbia stipulato di avere per sé, quale compenso dell'opera sua o per altra causa, parte della mercede convenuta per i lavoratori. I lavoratori hanno diritto, in ogni caso, di pretendere dal conduttore d'opera il pagamento della mercede loro dovuta, e il conduttore d'opera è tenuto a pagarla ai lavoratori o ad un loro mandatario. Questi non può essere l'intermediario di cui all'art. 19 né altra persona che sia comunque alle dipendenze del conduttore d'opera. Ogni patto contrario è nullo*», abrogato e sostituito d.l. 22 dicembre 2008, n. 200.

<sup>169</sup> ANTOLISEI, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2014, 4.

<sup>170</sup> Art.7, L. n. 264, 29 Aprile 1949.

<sup>171</sup> Art. 27, L. n. 264, 29 aprile 1949, «*Chiunque esercita la medesima in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 20.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a L.80.000. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000 per ogni lavoratore assunto*», sostituito dal d.lgs. n. 297, 19 dicembre 2002. In dottrina v. GORI, *La*

Successivamente viene sancita la repressione per quegli appalti fittizi volti a mascherare condizioni di sfruttamento del lavoro<sup>172</sup>.

Tuttavia, nonostante le norme poste a tutela dell'intermediazione di lavoro, il fenomeno del "caporalato" ha continuato ad espandersi mutando vesti e divenendo sempre più insidioso ed invasivo<sup>173</sup>.

In un quadro così mutevole s'inserisce la c.d. "riforma Biagi"<sup>174</sup> la quale riesce a cogliere i nuovi meccanismi criminali nel mondo del lavoro e le innovazioni in quello che definiamo come "caporalato"<sup>175</sup>.

Il d.lgs. n. 276 del 2003 ha ridefinito le fattispecie contravvenzionali precedenti per quanto attiene alle condotte illecite represses<sup>176</sup>. Ancora, il decreto Biagi ha introdotto una disciplina sanzionatoria di tipo contravvenzionale per quanto concerne sia l'esercizio non autorizzato delle

---

*nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, in Bollettino ADAPT, 2007, 9 ss.

<sup>172</sup> L. n. 1369, 23 Ottobre 1960, In particolare per le disposizioni penali v. art. 2 «*In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente è comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 2000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia*», sostituito dal d.lgs. n. 276, 10 Settembre 2003, in dottrina v., PASSANITI, *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in DI MARZIO (a cura di), *Gricoltura senza caporalato*, Roma, 2017, 40 s.

<sup>173</sup> La ragione del fatto che il "caporalato" abbia comunque continuato a prosperare nonostante le norme volte a tutelare i lavoratori succitate si può rinvenire nelle medesime ragioni storiche che hanno portato alla sussistenza del fenomeno del "caporalato" e al fatto che le norme succitate comminassero, in via principale, la sola pena dell'ammenda. In particolare, si deve sottolineare come la mediazione di lavoro divenendo "funzione pubblica" faceva discendere in maniera diretta dal rispetto della normativa prevista dalla L. n. 264, 29 aprile 1949 l'esistenza di un valido contratto di lavoro. Contratto di lavoro che prevedeva sia dei diritti che degli oneri in capo al datore di lavoro. Si deve evidenziare, inoltre, che l'opera del "caporale" si pone quale alternativa alla procedura legale di mediazione, alternativa che non comporta l'instaurarsi di un valido contratto di lavoro e dunque degli oneri in capo all'imprenditore. Tutto ciò considerato risulta più facile comprendere perché il datore di lavoro preferisca avvalersi dell'ausilio del "caporale" piuttosto che seguire "le vie legali" di assunzione. D'altronde la prospettiva di essere sanzionato con la pena dell'ammenda, solo ove venisse scoperto, per aver posto in essere un'attività lavorativa con metodi illeciti, in un ambiente dove l'omertà è particolarmente diffusa, poteva essere una valida alternativa al sopportare gli imponenti obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Inoltre, è proprio in considerazione di ciò che viene alla luce la L. n. 1369, 23 Ottobre 1960, volta a contrastare i c.d. pseudo - appalti. In tal senso v. Proposta di legge n. 2234 presentata alla Camera, 22 Giugno 1956.

<sup>174</sup> Si fa riferimento al D.lgs. 10 Settembre 2003, n.276 di cui si parlerà più approfonditamente nel Cap. II del presente elaborato.

<sup>175</sup> GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015, 73.

<sup>176</sup> Per un approfondimento in merito alle figure illecite di maggior rilievo previste dalla "Legge Biagi" e al relativo apparato sanzionatorio v. Cap. II del presente elaborato.

attività<sup>177</sup> previste dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo<sup>178</sup>, sia per quanto riguarda l'utilizzatore di detti servizi. Inoltre, al di là degli aspetti penalistici, tale riforma ha previsto un apposito albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le agenzie che svolgono talune delicate opere nel mondo del lavoro, quali la somministrazione, l'intermediazione, la ricerca e selezione del personale e il supporto alla ricollocazione<sup>179</sup>, contribuendo a rinvigorire il controllo da parte dello Stato su quei momenti della vita lavorativa più esposti al rischio di abusi<sup>180</sup>.

La "riforma Biagi" per quasi un decennio ha rappresentato l'unico strumento effettivo di tutela contro il "caporalato" fintantoché, ad opera del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148<sup>181</sup>, è stato introdotto nell'ordinamento l'art. 603 *bis* c.p. il quale, in ragione della sua forma delittuosa e della maggiore severità, ha assorbito talune delle fattispecie previste dalla "riforma Biagi"<sup>182</sup>.

Da ultimo va ricordata la L. 199/2016 la quale, come si vedrà<sup>183</sup>, ha ristrutturato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il rapido *excursus* delineato ha contribuito ad evidenziare come il fenomeno del "caporalato" sia risalente e come nel corso del tempo sia divenuto più

---

<sup>177</sup> Le attività disciplinate dalla "Legge Biagi", di cui si parlerà nel Cap. II del presente elaborato sono l'attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione di lavoro, di supporto alla ricollocazione professionale e all'attività di ricerca e selezione del personale.

<sup>178</sup> La "legge Biagi" prevede che l'esercizio di determinate attività sia riservato solo a coloro che, o come persone fisiche o come agenzie, abbiano ricevuto l'autorizzazione e che siano iscritti in appositi albi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le attività previste dall'art. 4, D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276 sono: l'attività di somministrazione di lavoro, l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, l'attività di ricerca e selezione del personale, l'attività di supporto alla ricollocazione professionale. Di quanto previsto dalla "Legge Biagi" si parlerà più approfonditamente nel Cap. II del presente elaborato.

<sup>179</sup> Art. 4, D.lgs. 276, 10 Settembre 2003.

<sup>180</sup> Art.18, D.lgs. 276, 10 settembre 2003.

<sup>181</sup> Del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 si parlerà più approfonditamente nel Cap. II del presente elaborato.

<sup>182</sup> GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015, 69. Si deve intendere che il delitto di "caporalato" abbia assorbito talune figure contravvenzionali previste dalla "Legge Biagi" in ragione del fatto, come si vedrà nel Cap. II del presente elaborato, che alcune condotte incriminate sono comuni ad entrambe normative. In questo frangente, nonostante non ci sia unanimità di vedute, si può notare come l'applicazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale comporti che cfr. «il concorso di reati in tutte le ipotesi nelle quali la realizzazione di un reato comporta [...] la commissione di un secondo reato, il quale perciò finisce [...] con l'apparire assorbito dal primo» si applichi, a determinate condizioni, solo il reato più grave. In tal senso v., FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale parte generale*, cit., 722 ss.

<sup>183</sup> Della L.199/2016 si parlerà più approfonditamente nel Cap. II del presente elaborato.

raffinato, diversificato e strutturato. Il dilagare di questa forma di sfruttamento, sempre più legato alla criminalità organizzata, è causa di un enorme danno per l'economia, per la dignità dell'individuo, e per il mondo del lavoro, tanto che il legislatore nel corso di un lustro ha rielaborato due volte il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Da ultimo, peraltro, il 4 luglio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'interno, hanno costituito un Tavolo operativo per contrastare il fenomeno del "caporalato" della durata di tre anni rinnovabili<sup>184</sup>.

La centralità del lavoro e la complessità del suo sfruttamento rappresentano le ragioni per cui il reato previsto dall'art. 603 bis c.p. non costituisce una monade isolata, ma si trova al centro di una fitta rete normativa, collegato, come si vedrà, a un numero elevato di delitti e contravvenzioni che vanno dalla riduzione in schiavitù alla tratta di esseri umani, dall'appalto e distacco illecito alle associazioni di tipo mafioso; tale sua centralità evidenzia come questa pratica di disumanizzazione del lavoro sia ancora viva, sempre più strutturata e radicata e come, nonostante gli sforzi, essa continui ad espandersi e a prosperare in alcuni territori e mercati del nostro Paese.

---

<sup>184</sup> [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

## CAPITOLO II

### LA TUTELA PENALE DELLA DIGNITÀ DEI LAVORATORI

-Sommaro-

2.1 I delitti contro l'integrità e la personalità individuale come massimo livello di tutela nell'ambito dei fenomeni riconducibili in senso ampio al caporalato - 2.2 Le contravvenzioni in tema di illecita intermediazione e collocamento di manodopera: fattispecie identificative - 2.3 Il decreto legge 13 Agosto 2011, n. 138 ed il nuovo art.603 bis del codice penale - 2.4 Indici di sfruttamento e bene giuridico tutelato - 2.5 Soggetto attivo e soggetto passivo del reato - 2.6 Il reclutamento della manodopera e l'organizzazione dell'attività lavorativa - 2.7 Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nella versione di cui alla legge 199/2016: motivi, *ratio*, e scopi della riforma - 2.8 Le circostanze aggravanti e la nuova circostanza attenuante ad effetto speciale - 2.9 Confisca obbligatoria e controllo giudiziale dell'azienda

#### **2.1 I delitti contro l'integrità e la personalità individuale come massimo livello di tutela nell'ambito dei fenomeni riconducibili in senso ampio al caporalato**

Le numerose fattispecie poste a tutela dell'incolumità e della personalità individuale si collocano, principalmente, all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo III del nostro codice penale. Gli interventi legislativi che si sono susseguiti negli anni hanno portato, spesso, ad una modifica e ad un ampliamento delle fattispecie ivi contenute, mutamenti che hanno avuto come conseguenza la creazione di una fitta rete normativa.

Nello specifico, il "caporalato" di cui all'art. 603 *bis* c.p. si colloca tra i delitti contro la libertà individuale, ma esso non dev'essere considerato come una monade isolata e tantomeno come una fattispecie autoreferenziale. Infatti, l'art. 603 *bis* c.p., si apre con la locuzione «Salvo che il fatto costituisca più grave reato». La clausola di salvezza richiamata sembrerebbe pertanto far riferimento ad altri reati che interagiscono con il delitto di "caporalato"; in via prioritaria al delitto di riduzione o



mantenimento in schiavitù o in servitù e di conseguenza ad altri gravi reati contro la libertà individuale<sup>1</sup>.

Lo *status libertatis*<sup>2</sup> è, attualmente, un valore primario per l'ordinamento, tanto da essere tutelato a livello penale, ma il concetto di schiavitù, quale massima aggressione alla libertà individuale, non è sempre stato univoco.

L'articolo 145 del codice Zanardelli<sup>3</sup> prevedeva il delitto di riduzione in schiavitù punendolo con la reclusione da dodici a vent'anni, ma la sua formulazione e il suo inserimento nel tessuto sociale dell'epoca non venne accolto in maniera unanime. Tale articolo, infatti, suscitò ampi dibattiti, in particolare poiché vi era chi riteneva che, essendo la schiavitù una condizione giuridica e dato che tale condizione non era prevista dall'ordinamento, l'art. 145 prevedesse una situazione residuale, limitata solo a coloro che avessero commesso il reato in un Paese estero<sup>4</sup> e che poi si fossero trovati in Italia. Veniva, inoltre, criticata la vaghezza del concetto di schiavitù, che non essendo tipicizzato all'interno del codice lasciava sostanzialmente alla magistratura il compito di definirne il significato<sup>5</sup>. Dall'altra parte, vi era chi considerava il delitto previsto dall'art. 145 quale condizione di diritto non prevista all'epoca dell'emanazione del codice, ma che si sarebbe potuta riaffermare in un futuro e pertanto degna di tutela<sup>6</sup>; altri ancora, infine, affermavano che la schiavitù non doveva essere vincolata ad una condizione giuridica, ma ad una condizione di fatto<sup>7</sup>.

Nonostante la completa rielaborazione del reato di riduzione in schiavitù da parte del codice Rocco, la disputa tra le teorie che consideravano l'esistenza del reato solo se realizzato attraverso strumenti giuridicamente riconosciuti e quelle che, invece, ritenevano che il reato si realizzasse anche all'infuori

---

<sup>1</sup> Con particolare riferimento al reato di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" ex art. 600 c.p., v. GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato"*, op. cit., 157.

<sup>2</sup> Con il termine *status libertatis* si deve intendere «non singole forme di libertà individuale, bensì l'insieme delle manifestazioni che si riassumono in tale stato» cfr. SCEVI, *Nuove schiavitù e Diritto penale*, op. cit. 81.

<sup>3</sup> Art. 145 Codice Zanardelli, «Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a vent'anni».

<sup>4</sup> Con Paese estero si deve intendere uno Stato in cui sia riconosciuta la schiavitù quale condizione giuridica.

<sup>5</sup> V. MAJANO, *Commento al Codice penale italiano*, Vol. II, Torino, 1913, 111 s.

<sup>6</sup> SCEVI, *Nuove schiavitù e Diritto penale*, Miano, 2014, 31 ss.

<sup>7</sup> V. PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Vol. II, Napoli, 1883, 150 ss.

di tali strumenti, dando maggior rilievo alla condizione di fatto, continuarono a sussistere.

La svolta nell'ambito del delitto di riduzione in schiavitù e, più in generale, dei delitti contro la personalità individuale, si è avuta con la legge 11 agosto 2003, n. 228 con la quale si è data, attraverso la completa revisione degli articoli ivi descritti, maggiore uniformità al nostro assetto punitivo rispetto a quanto delineato nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e di divieto di riduzione in schiavitù o servitù; si professava, in tal modo, anche una maggiore aderenza ai principi costituzionali<sup>8</sup>.

La riforma è nata, però, non tanto da una volontà di corrispondenza con le norme di rango superiore, ma da una sempre maggiore sensibilità sociale riguardo la pericolosità di detti fenomeni i quali nel concreto prosperavano e si evolvevano grazie anche alla criminalità organizzata<sup>9</sup>.

Attualmente il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è consacrato nell'art. 600 c.p.<sup>10</sup> che si apre con la locuzione «Chiunque», termine che lo qualifica come un reato comune che può essere compiuto da

---

<sup>8</sup> Cass. sez. pen. III, 25 Gennaio 2007, n. 2841 «Non è pertinente ed è comunque infondato l'argomento critico del difensore, secondo cui lo stato di schiavitù previsto dalla norma incriminatrice può consistere solo in una situazione giuridica che non ricorre nella fattispecie concreta (e - va aggiunto - non può ricorrere nell'ordinamento italiano). Va infine osservato che: a) la giurisprudenza di legittimità ha da tempo concordemente affermato che con il termine "schiavitù" la norma (anzi, ora solo la rubrica) dell'art. 600 c.p., allude a una situazione di fatto, cioè a una pratica sociale, e non a una istituzione giuridica (v. per tutte, con espresso riferimento alla condizione analoga alla servitù, S.U. n. 261 del 20.11.1996, Ceric, rv. 206512); b) la tesi contraria contrasta ora invincibilmente col testo novellato della norma, che, essendo sufficientemente determinata, non può sospettarsi di illegittimità costituzionale: questo testo non fa più riferimento alla schiavitù; o più esattamente definisce il concetto di schiavitù, richiamato ancora nella rubrica, come "esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà", ovvero sia lo definisce appunto come ogni situazione di fatto corrispondente al diritto proprietario», in *Pluris*.

<sup>9</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, Volume II Tomo primo*, Città di Castello, 2013, 136 s.

<sup>10</sup> Art. 600 c.p., «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

qualunque persona – ciò dicasi anche per il soggetto passivo che può essere chiunque –.

Come accennato in precedenza l'antica formulazione del reato tutelava lo *status libertatis*, interpretandolo, in coerenza con i principi totalitari dell'epoca passata, come una concessione data dallo Stato al cittadino<sup>11</sup>. L'attuale formulazione, invece, si concentra, in aderenza ai valori costituzionali, sulla tutela della dignità umana.

Prima di analizzare le condotte punite è necessario sottolineare come l'art. 600 c.p. faccia riferimento sia alla riduzione che al mantenimento in schiavitù o servitù; ciò pone una differenziazione per quanto concerne il momento di esercizio dei poteri da parte del soggetto attivo.

In particolare, nel caso di "riduzione" l'esercizio dei poteri sarà diretto e iniziale, mentre per quanto concerne il "mantenimento" esso sarà indiretto e successivo<sup>12</sup>. Carattere comune alle due condotte incriminate è che esse determinano un danno permanente nei confronti del soggetto passivo; danno che cessa solo con il riacquisto della libertà<sup>13</sup>.

Per quanto concerne le condotte punite si deve tenere conto delle modifiche apportate nel 2014<sup>14</sup>, che hanno ampliato e reso più specifico il catalogo dei comportamenti illeciti.

Il reato descrive due diverse condotte incriminabili, la prima è la riduzione o mantenimento in schiavitù, e la seconda è la riduzione o mantenimento in servitù.

Per quanto attiene alla prima condotta incriminante, ossia la riduzione in schiavitù, l'art. 600 c.p. fa riferimento all'esercizio da parte di un soggetto di «poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» su un altro

---

<sup>11</sup> SCEVI, *Nuove schiavitù*, op. cit., 36

<sup>12</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte speciale, V.II*, Città di Castello, 2013, 140, v. anche SCEVI, *Nuove schiavitù*, op. cit., 51.

<sup>13</sup> Cass. pen. sez. III, 25 Gennaio 2007, n. 2841, «*In entrambe le suddette fattispecie il reato è chiaramente permanente, perchè la protrazione dell'offesa al bene tutelato (la personalità individuale) dipende dalla volontà dell'agente; mentre per la fattispecie di riduzione o mantenimento in servitù "il reato è anche abituale, giacchè per la integrazione del medesimo è necessaria la reiterazione nel tempo di più condotte della stessa specie: tanto si desume dalla stessa definizione dell'evento come stato di soggezione "continuativa" accompagnato da una pluralità di prestazioni del soggetto passivo*», in *Pluris*.

<sup>14</sup> Le modifiche introdotte dal D.lgs. 4 Marzo 2014, n.24 a modifica dell'art. 600 c.p. si sono rese necessarie al fine di dare attuazione alla Direttiva 2011/36/UE.

individuo: si può notare come il reato sia a forma libera in quanto non viene previsto che esso si configuri attraverso particolari modalità o comportamenti<sup>15</sup>. Con la generica locuzione «poteri corrispondenti al diritto di proprietà» il legislatore ha posto fine al dibattito del passato sulla effettiva possibilità di realizzare il delitto nel nostro Paese, ricoprendovi sia le situazioni giuridiche che quelle di fatto<sup>16</sup>. La prima condotta incriminabile, pertanto, si concretizza in una completa e assoluta riduzione della persona a *res* e all'esistenza di un *dominus* che agisce come se la persona fosse una sua proprietà.

L'elemento soggettivo del reato, sia per quanto concerne la schiavitù che la servitù, è il dolo generico<sup>17</sup>, in quanto non viene richiesto nessuno scopo specifico, per la realizzazione del reato, ma solo la volontà da parte del soggetto attivo di esercitare, in una circostanza, il diritto di proprietà su un altro individuo e, nell'altro frangente, di assoggettare la persona.

La seconda condotta incriminabile è la riduzione o mantenimento in servitù; come accennato precedentemente la servitù rispetto alla schiavitù si presenta quale aggressione più tenue alla dignità e alla libertà dell'individuo, in quanto non vi è una totale negazione dell'autodeterminazione del soggetto ridotto a *res*, ma solamente una sua "compressione"<sup>18</sup>.

Per quanto concerne questa seconda tipologia di aggressione il legislatore evidenzia e pone l'accento su uno «stato di soggezione continuativa»<sup>19</sup> e si spende nel descrivere cosa si debba intendere come stato di soggezione, facendo riferimento a una «condotta attuata mediante violenza»<sup>20</sup>,

---

<sup>15</sup> Cass. pen. sez. III, 25 Gennaio 2007, n. 2841, «a) dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario: è questo un reato di mera condotta, parametrato sulla nozione di schiavitù prevista dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25.10.1926, ratificata con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723, secondo il quale "la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sui quali si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi», in *Pluris*.

<sup>16</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte speciale, op. cit.*, 140.

<sup>17</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2014, 384.

<sup>18</sup> V. Cap. I del presente elaborato.

<sup>19</sup> Per continuativa si deve intendere uno stato di soggezione non episodico.

<sup>20</sup> Per violenza deve intendersi oltre che alla violenza diretta alla persona quale mezzo di costrizione, sia la violenza quale mezzo coercitivo sia la violenza reale sui beni. Cfr. MANTOVANI, *Diritto*

minaccia<sup>21</sup>, inganno<sup>22</sup>, abuso di autorità<sup>23</sup> o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità<sup>24</sup>, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona»<sup>25</sup>.

Si evidenzia, dunque, come il legislatore abbia fornito una sorta di indice di riduzione in servitù, così come ha fatto per il delitto di “intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro”. Inoltre, per far sì che si configuri la condotta di riduzione in servitù è necessario che l’assoggettamento, oltre a essere continuativo, costringa il soggetto a compiere determinate attività, configurabili quali evento del reato; esse vanno dalle prestazioni lavorative o sessuali all’acconteraggio, dalle attività illecite al prelievo di organi.

---

*penale, parte speciale, V.I, Delitti contro la persona*, Padova, 2011, 264 e SCEVI, *Nuove schiavitù, op. cit.*, 54.

<sup>21</sup> Per minaccia non devi intendersi qualunque prospettiva di un male futuro, ma solo quelle che *ex ante* siano idonee a coartare la volontà del soggetto, situazione da valutarsi nel concreto singolarmente.

<sup>22</sup> Per inganno devono intendersi gli artifici o raggiri atti a trarre una persona in errore e idonei ad integrare in reato, v. Cass., Sez.pen. III, 23 Gennaio 2003 n.3162 «*Infatti, le decisioni dei giudici di merito evidenziano i connotati propri o del favoreggiamento dell’ingresso clandestino, i quali non richiedono l’esistenza di una violenza fisica o psichica, ma solo il compimento di atti che, in qualsiasi modo, agevolino l’ingresso irregolare, potendo tale fatto essere commesso anche da chi trovasi in posizione di clandestino. Nella fattispecie «il viaggio era stato organizzato ed intrapreso solo grazie» al pagamento effettuato dal ricorrente, «il quale aveva già conoscenze in Italia» tali da consentirgli una prima accoglienza ed un aiuto nella ricerca di una sistemazione e, soprattutto, aveva già previsto di sfruttare la prostituzione della giovane vittima, tratta in inganno da uno studiato atteggiamento di amorevole interessamento senza che esistessero effettive ragioni di un diverso motivo per detta liberalità e per tale organizzazione»*, in *Pluris*.

<sup>23</sup> Per abuso di autorità deve intendersi la distorsione o l’illegittimo uso dell’autorità di un soggetto, ad esempio l’abuso della potestà genitoriale, v. Cass. pen. sez. III, 3162/2003. Non può «*invocarsi ex art. 51 c.p. l’esercizio del diritto da parte dei genitori o degli altri ascendenti, giacché esula dalle potestà parentali di educazione e direzione la facoltà di ridurre i figli e gli altri discendenti in stato di soggezione continuativa e di costringerli all’acconteraggio. Nè si può pensare che un siffatto diritto derivi dalla consuetudine [...] atteso che la consuetudine può avere una valenza scriminante ai sensi dell’art. 51 c.p., solo in quanto sia richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all’art. 8 preleggi*», in *Pluris*.

<sup>24</sup> Per approfittamento di una situazione di necessità deve intendersi l’approfittamento di uno stato di bisogno, pertanto senza alcun riferimento a quanto previsto dall’art. 54 c.p. v. Cass. pen. sez. III, 25 Gennaio 2007, n. 2841 «*Perciò, la nozione di necessità utilizzata dall’art. 600 c.p., comma 2, non corrisponde a quella precisata nell’art. 54 c.p., ma è piuttosto paragonabile con la nozione di bisogno di cui all’art. 644 c.p., comma 5, n. 3, (usura aggravata commessa in danno di chi si trova in stato di bisogno) o all’art. 1448 c.c. (rescissione del contratto per sproporzione delle prestazioni dipendente dallo stato di bisogno di una parte di cui l’altra approfitti per trarne vantaggio). Va quindi intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale; in altri termini, coincide con quella "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro della UE 2002/629/GAI del 19.7.2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la L. 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione»*, in *Pluris*.

<sup>25</sup> Modifiche introdotte all’art. 600 c.p. dal D.lgs. 4 Marzo 2014, n. 24.

Si nota, a differenza della riduzione o mantenimento in schiavitù, che la condotta, in questo frangente, è vincolata<sup>26</sup>.

La connessione tra quanto previsto dall'art. 600 c.p. e dall'art. 603 *bis* c.p. emerge tenendo conto di due diversi aspetti: innanzitutto il superamento dell'antica concezione di riduzione in schiavitù che ha portato, grazie all'elaborazione giurisprudenziale prima<sup>27</sup> e legislativa poi, a riconoscere anche le situazioni di fatto che danno luogo alla schiavitù – le cosiddette condizioni analoghe – e, infine, l'aggravio della condizione di sfruttamento dei lavoratori che, ove comporti un annichilimento della volontà dello sfruttato, determina la configurabilità del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Altre due fattispecie ricollegabili in senso lato al delitto di “caporalato” sono la tratta di persone, prevista dall'art. 601 c.p.<sup>28</sup>, e l'acquisto e l'alienazione di schiavi prevista dall'art. 602 c.p.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Cass. sez. pen. III, 25 Gennaio 2007, n. 2841 «*b) dalla condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative [...] o a prestazioni sessuali, o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento [...] si tratta in questo caso di un reato di evento a forma vincolata, in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione in cui la vittima è costretta a svolgere determinate prestazioni (si tratta quindi, più esattamente, di un duplice evento, che comprende lo stato di soggezione e la prestazione che ne deriva)*», in *Pluris*.

<sup>27</sup> Si fa riferimento alle sentenze: Corte Cost. n.96/1981 con la quale viene dichiarato incostituzionale l'art. 603 c.p., in *cortecostituzionale.it* ossia il plagio, Cass. penale sez. unite n.261 1996 nella quale si introduce l'espressione condizioni analoghe alla schiavitù e Cass. penale sez. III n. 2793, 1999, in *Pluris*.

<sup>28</sup> Art. 601 c.p., “*È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.*

<sup>29</sup> Art. 602 c.p., “*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.*

Come ribadito spesso lo sfruttamento dei lavoratori, ora soventemente stranieri, è preceduto da una loro tratta o da una cessione a datori di lavoro o a “caporali”<sup>30</sup>. Questo comporta che vi sia una connessione tra la tratta e l’alienazione di persone che incriminano, rispettivamente, il traffico di esseri umani e la loro cessione ad altri, e il reato di “caporalato” che si avvale, in ultima istanza, anche dalla commissione dei reati precedenti<sup>31</sup>.

L’art. 601 c.p. incrimina chiunque, «recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone» che si trovino in condizione di schiavitù o servitù.

La riforma posta in essere dal D.lgs. 4 Marzo 2014, n. 24 ha modificato l’art. 601 c.p. prevedendo che le condotte succitate configurino il reato anche se il soggetto attivo non si trovi, già, in una delle condizioni previste dall’art. 600 c.p. nel caso in cui vengano poste in essere con particolari modalità, ossia «mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità»<sup>32</sup>.

Si nota, dunque, come per la configurazione del reato, in passato, la condizione di asservimento fosse un elemento costitutivo, mentre, secondo la previsione normativa attuale, il reato possa essere realizzato anche con “premesse” differenti<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> V. Cap. I del presente elaborato.

<sup>31</sup> Sul punto v. GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”*, op. cit., 113, SGROI, *L’utilizzo della manodopera attraverso lo schema dell’interposizione e le tutele apprestate dall’ordinamento tempo per tempo*, in *cortedicassazione.it*, 19 ss., RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, 233.

<sup>32</sup> Si sottolinea come le modalità di esecuzione del reato previste dall’art. 601 c.p., al di là della circostanza del preesistente stato di schiavitù-servitù, corrispondano alle modalità di messa in soggezione previste dall’art. 600 c.p. per quanto concerne la riduzione in servitù e pertanto valgono le medesime considerazioni svolte in sede di analisi del reato previsto dall’art. 600 c.p.

<sup>33</sup> Secondo la formulazione originaria dell’art. 601 c.p. (prima della riforma apportata dal D.lgs. 4 Marzo 2014, n. 24) il delitto ivi previsto si poteva realizzare solo se il reclutamento, l’introduzione, il trasferimento, il trasporto o la cessione avevano come soggetto un individuo che si trovava già in una delle condizioni di asservimento previste dall’art. 600 c.p., ossia un individuo ridotto o mantenuto in schiavitù o in servitù. Da ciò si può evidenziare come la condizione di asservimento fosse propedeutica alla realizzazione del reato di cui all’art. 601 c.p. La riforma apportata dal D.lgs. 4 Marzo 2014, n. 24 modifica i presupposti applicativi del reato, ossia, al fine della sua

La novella del 2014 ha inoltre mutato l'elemento soggettivo del reato, infatti con l'introduzione della locuzione «al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi» il legislatore ha sancito che il dolo nel reato previsto dall'art. 601 c.p. assume le forme del dolo specifico<sup>34</sup>.

Si prevede, inoltre, che il reato si configuri ugualmente se tali condotte vengono poste in essere nei confronti di minorenni anche se con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal comma 1 del medesimo articolo<sup>35</sup>.

L'art. 601 c.p. contempla anche due aggravanti specifiche, ossia l'aumento di pena nella misura di un terzo nei confronti del comandante o dell'ufficiale che commette o concorre a commettere il reato e la pena della reclusione da tre a dieci anni per i componenti dell'equipaggio della nave che prima della partenza o durante il viaggio è o viene destinata alla tratta di persone «ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi»<sup>36</sup>.

---

configurazione è necessario che il reclutamento, l'introduzione, il trasferimento, il trasporto o la cessione abbiano come soggetto o un individuo che si trovi in una delle condizioni di asservimento previste dall'art. 600 c.p. o devono essere realizzate mediante «*inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità*». Da ciò si può evidenziare come la riforma abbia previsto due diverse modalità di realizzazione del reato, fondate su presupposti differenti.

<sup>34</sup> Prima della riforma il dolo era solo generico, v. Cort. Cass., sez. V penale, sent. 1 Ottobre 2015, n. 29797, «*Inoltre, ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, cod. pen., non è neppure necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente dev'essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi*», in *Pluris*.

<sup>35</sup> Si deve intendere dunque, in questo frangente, che la configurazione del reato abbia luogo se il soggetto attivo «*recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone*» di minor età anche se quest'ultime non si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 600 c.p. o comunque l'azione non sia stata posta in essere mediante «*inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità*».

<sup>36</sup> Le due aggravanti specifiche sono state introdotte dal D.lgs. 1 Marzo 2018, n. 21, con l'evidente intento di arginare la tratta di persone via mare, v. L. 23 Giugno 2017, n. 103, «*attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, [...] attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute,*



L'art. 602 c.p. incrimina l'acquisto e l'alienazione di schiavi, anche in questo caso si tratta di un reato comune.

Tale previsione delittuosa ha come scopo la repressione delle condotte, ad esclusione di quelle previste dall'art. 601 c.p., di alienazione, acquisto o cessione di persone che già si trovino in uno stato di schiavitù o di servitù. Come evidenziato precedentemente, la condizione di compressione della libertà personale deve avere già avuto luogo.

Per quanto concerne le condotte tipiche emerge che nel caso di alienazione o acquisto sia necessaria la presenza di un corrispettivo, il quale non necessariamente deve avere ad oggetto denaro, ma anche un qualsiasi altro bene dotato di valore economico. Per quanto concerne la cessione, invece, questa può avvenire a qualsiasi titolo purché abbia come scopo lo sfruttamento della vittima<sup>37</sup>.

Infine, va ricordato, tra i delitti riconducibili al "caporalato", il reato di associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p.

Per quanto qui ci compete il reato di associazione per delinquere ha rilevanza in seguito alle modifiche apportate dalla Legge 11 Agosto 2003, n. 228 la quale prevede un aggravio di pena<sup>38</sup> se l'associazione ha come scopo quello di commettere taluni dei reati previsti dagli articoli precedentemente analizzati<sup>39</sup>. Così facendo il legislatore ha voluto sottolineare, implicitamente, come queste forme di grave sfruttamento siano spesso messe in opera da strutture organizzate.

---

*individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato».*

<sup>37</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte speciale, op. cit.* 150.

<sup>38</sup> La dottrina non è unanime nel ritenere quanto previsto dal c. 6 dell'art. 416 c.p. come una circostanza aggravante. Infatti, una parte della dottrina ritiene trattasi di una fattispecie autonoma, v. ROSSI, *La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma*, in *Dir.giust.*, 2004, 60. Altra parte della dottrina ritiene invece trattasi di una aggravante ad effetto speciale, v. AMATO, *Dubbio aggravante per le associazioni a delinquere*, in *Guida dir.*, 2003, 48 e FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte speciale Vol. I*, Bologna, 2012, 490.

<sup>39</sup> Art. 416 c.p., c.6. come modifica dalla L. 11 Agosto 2003, n.228, «*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma*».

Per quanto concerne i reati previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale, ossia anche per il delitto di “caporalato”<sup>40</sup>, viene prevista dall’art. 600 *septies* c.p., in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato o, ove questa non sia possibile, la confisca per equivalente<sup>41</sup>.

Sempre per i delitti contro la personalità individuale e, a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 c.p.p., l’art. 600 *septies* 2 prevede, in maniera uniforme, talune pene accessorie quali la perdita della responsabilità genitoriale, se tale qualità è prevista come circostanza aggravante e «l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29 c.p., primo comma, quanto all’interdizione perpetua»<sup>42</sup>.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, l’interdizione perpetua da qualunque incarico scolastico o da uffici, istituzioni o strutture frequentate da minorenni se i reati previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I sono commessi in danno di minori<sup>43</sup>. L’ultimo comma dell’art. 600 *septies* 2 c.p. stabilisce, infine, la chiusura degli esercizi finalizzati a perpetrare l’attività criminosa e la revoca delle licenze o delle concessioni o delle autorizzazioni per le emittenti radiotelevisive<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> Sul punto si tornerà più diffusamente nei paragrafi successivi del capitolo.

<sup>41</sup> Per un approfondimento riguardo alle forme di confisca v., paragrafi successivi del presente elaborato.

<sup>42</sup> Art. 600 *septies* 2, c.1 c.p.

<sup>43</sup> Art. 600 *septies* 2, c.2 c.p., «*La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414 bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori*».

<sup>44</sup> Art. 600 *septies* 2, c.3 c.p., «*In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive*».

L'art. 602 *ter* c.p. prevede delle particolari circostanze aggravanti nel caso in cui taluno dei fatti previsti dagli artt. 600, 601, 602 c.p. abbia come persona offesa un minore o sia compiuto al fine dello sfruttamento della prostituzione o del prelievo di organi o se dal fatto deriva un pericolo per l'integrità sia fisica che psichica della persona<sup>45</sup>; inoltre se i fatti sono compiuti contro una persona di età inferiore ai sedici anni la pena viene ulteriormente aumentata dalla metà ai due terzi<sup>46</sup>.

Il medesimo articolo prevede che, se al fine di porre in essere le azioni criminose previste dagli artt. 600, 601, 602 c.p. si commette taluno dei fatti previsti dal Libro II, Titolo VII, Capo III, la pena è aumentata da un terzo alla metà<sup>47</sup>.

Sono contemplate particolari circostanze aggravanti se i reati vengono compiuti da individui ai danni di persone con cui i medesimi hanno vincoli familiari o di persone che sono loro affidate per ragioni particolari<sup>48</sup>. Medesimo criterio si contempla se l'azione è compiuta con l'ausilio di sostanze alcoliche o narcotiche, o comunque pregiudizievoli per il soggetto o se compiuta su tre o più persone<sup>49</sup>.

---

<sup>45</sup> Art. 602 *ter*, c.1 c.p. «La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa».

<sup>46</sup> Art. 602 *ter*, c.5 c.p. «Nei casi previsti dagli articoli [...] 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici».

<sup>47</sup> Art. 602 *ter*, c. 2 c.p. «Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

<sup>48</sup> Art. 602 *ter*, c.6 c.p. «Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 *ter*, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata».

<sup>49</sup> Art. 602 *ter*, c.6 c.p. «Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 *ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone».

Da ultimo si stabilisce che, al fine di sottolineare il disvalore della commissione di questi reati e in deroga a quanto previsto dal concorso di circostanze aggravanti e attenuanti<sup>50</sup>, le circostanze attenuanti, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 98, 114 c.p., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti disciplinate dall'art. 602 ter c.p. Si stabilisce inoltre che le diminuzioni di pena operano solo dopo l'aumento conseguente alle aggravanti.<sup>51</sup>

Viene prevista, infine, anche una particolare circostanza attenuante valida per tutti i reati previsti del Libro II, Titolo XII, Capo II, Sezione I del codice penale tale per cui se il «concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti»<sup>52</sup> si applica una riduzione di pena nella misura che va da un terzo alla metà.

Si ricorda infine che, ad opera della L.11 agosto 2003, n. 228,<sup>53</sup> i delitti previsti dagli artt. 600, 601, 602 c.p. sono diventati reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231.

Il nuovo art. 25 *quinqüies* del D.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 prevede una sanzione pecuniaria per l'ente, nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato compiuto taluno dei reati summenzionati, nella misura variabile tra le quattrocento e le mille quote<sup>54</sup>, nonché l'applicabilità delle misure interdittive previste dall'art. 9 del medesimo decreto legislativo per la durata minima di un anno<sup>55</sup>.

Infine, si stabilisce che «se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati» sopra indicati «si applica la sanzione

---

<sup>50</sup> Art. 69 c.p.

<sup>51</sup> Art. 602 *ter*, c.10 c.p. «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

<sup>52</sup> Art. 600 *septies* 1 c.p.

<sup>53</sup> La L. 11 Agosto 2003, n. 228 introduce all'interno del D.lgs. 8 Giugno 2001, n.231 in nuovo art.25 *quinqüies*.

<sup>54</sup> Art. 25 *quinqüies*, n. 1, D.lgs. 8 Giugno 2001, n.231.

<sup>55</sup> Art. 25 *quinqüies*, n. 3, D.lgs. 8 Giugno 2001, n.231.

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività»<sup>56</sup>. Quest'ultima novità legislativa ha come scopo ultimo quello di andare a contrastare, in maniera assai incisiva, le attività di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, il traffico di esseri umani e l'alienazione di schiavi dove siano poste in essere con l'ausilio di attività organizzate<sup>57</sup>.

Il rapido *excursus* dei delitti maggiormente riconducibili, anche in senso lato, al “caporalato” consente di comprendere come la società, nella sua sensibilità sociale, e il legislatore nel tentativo di dar attuazione alle normative internazionali, europee e costituzionali, abbiano cercato di prevenire e reprimere i più gravi fenomeni di coercizione della libertà personale in tutte le sue forme, sia se posti in essere sia dai singoli consociati che da enti collettivi, nonché se realizzati a livello nazionale piuttosto che internazionale<sup>58</sup>.

## **2.2 Le contravvenzioni in tema di illecita intermediazione e collocamento di mano d'opera: fattispecie identificative**

Al di là delle fattispecie delittuose che possono diversamente interagire con il delitto di “caporalato”, vi sono anche numerose figure contravvenzionali che si possono ricollegare, anche in senso lato, al reato di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», sia per quanto concerne il comportamento tipico previsto dall'art. 603 *bis* c.p. sia con riferimento agli indici di sfruttamento ivi sanciti.

In riferimento alle contravvenzioni riconducibili al reato di “caporalato”, per quanto attiene al comportamento tipico, è necessario muovere dall'intermediazione e collocamento di manodopera.

---

<sup>56</sup> Art. 25 *quinquies*, n.4, D.lgs. 8 Giugno 2001, n.231.

<sup>57</sup> Per un approfondimento in merito al D.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>58</sup> Come si vedrà più approfonditamente nel Cap. III del presente elaborato il reato di “caporalato” è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli e enti, così facendo si è voluto incrementare il livello di tutela dei lavoratori andando a “punire” non solo il “caporale”, ma anche la persona giuridica, sul punto v. CARISSIMI, “*Caporalato*” e *sfruttamento del lavoro: nuovi confini della 231*, in *ambientelegaledigesta.it*, 2016, 508 ss.

In ambito di illecita intermediazione e collocamento di manodopera risulta essenziale in premessa analizzare la c.d. “legge Biagi”<sup>59</sup>. Questa riforma ha trovato la sua *ratio* nella necessità di adeguare la legislazione del passato<sup>60</sup> alle evoluzioni sociali, alle nuove necessità lavorative emerse tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio e nell’esigenza di arginare con maggior vigore<sup>61</sup> i fenomeni di distorsione del mercato del lavoro<sup>62</sup>.

Come affermato precedentemente la “legge Biagi” istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito albo per le agenzie per il lavoro che svolgono delicate mansioni in abito di somministrazione, intermediazione, ricerca e collocamento del personale<sup>63</sup>, al fine di meglio tutelare i lavoratori in quei momenti del rapporto di lavoro in cui risultano essere più esposti ad abusi e a forme di sfruttamento.

Nonostante i vari interventi normativi che si sono succeduti, le varie modifiche apportate alla “legge Biagi”, gli incisivi processi di depenalizzazione e l’introduzione di nuove fattispecie delittuose, le contravvenzioni contenute nel D.lgs. 276/2003 continuano a rivestire, come si vedrà più avanti, una fondamentale importanza sia da un punto di vista di completezza di tutela sia nella loro funzione di “spia” per la prevenzione e l’accertamento dei fenomeni di sfruttamento del lavoro<sup>64</sup>.

L’esercizio dell’attività di “somministrazione di lavoro” ad opera di agenzie non autorizzate veniva previsto come reato all’art. 18, c. 1 del D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276.

---

<sup>59</sup> D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276.

<sup>60</sup> Si fa riferimento principalmente alle leggi n. 264 del 1949 e n. 1369 del 1960 le quali sanciscono, in ultima istanza che l’intermediazione e la somministrazione di lavoro siano una «*funzione pubblica*».

<sup>61</sup> Si ricorda che a tutela dei lavoratori vi era principalmente una disciplina civilistica, che per sua natura risultava essere inidonea a fare da deterrente contro le forme di sfruttamento del lavoro.

<sup>62</sup> Più ampiamente v. Cap. I del presente elaborato.

<sup>63</sup> Art. 4 c.1, D.lgs. 10 settembre 2003, n.276, «1. *Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale*».

<sup>64</sup> In particolare, la residualità delle fattispecie previste dalla c.d. “Legge Biagi” viene sottolineata in PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione n. III/11/2011, dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione*, in *cortedicassazione.it*, 3 ss.

A seguito del continuo processo di depenalizzazione l'originario art. 18 c. 1 è divenuto illecito amministrativo<sup>65</sup>. Fa eccezione la forma aggravata dello sfruttamento di minori prevista per il reato di somministrazione abusiva che, prevedendo la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, non ha subito alcun processo di depenalizzazione rimanendo reato<sup>66</sup>.

Inoltre, per quanto concerne la somministrazione di lavoro, è stata prevista come reato la figura della somministrazione fraudolenta dall'art. 38 *bis* del D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 81<sup>67</sup>.

Al fine di comprendere la consistenza della condotta incriminata è necessario richiamare la definizione di contratto di somministrazione di lavoro inteso come «il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine»<sup>68</sup>. Da questa definizione si rileva che l'attività di somministrazione di lavoro deve essere intesa come la fornitura di manodopera da parte del somministratore a un altro soggetto denominato utilizzatore.

Si tratta, dunque, di un rapporto a tre soggetti ove il lavoratore, alle dipendenze del somministratore, viene "ceduto" all'utilizzatore dietro compenso. Questa tipologia di attività fa permanere in capo al somministratore tutti gli obblighi di legge derivanti dal contratto di lavoro, mentre la manodopera viene prestata per gli scopi dell'utilizzatore<sup>69</sup>.

L'art. 18, al primo comma, prevedeva, per colui che esercitava senza autorizzazione l'attività di somministrazione di lavoro, la pena dell'ammenda nella misura di cinquanta euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione. La forma aggravata, tuttora illecito penale, prevede la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e dell'ammenda aumentata fino al sestuplo nel caso in cui ci sia sfruttamento di minori<sup>70</sup>.

---

<sup>65</sup> Si fa riferimento alla depenalizzazione prevista dal D.lgs. 15 Gennaio 2016, n. 8.

<sup>66</sup> Si fa riferimento alla depenalizzazione prevista dal D.lgs. 15 Gennaio 2016, n. 8.

<sup>67</sup> D.lgs. come modificato dal art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96.

<sup>68</sup> Art.2, c.1, lettera a, D.lgs. 10 Settembre 2003, n.276.

<sup>69</sup> STAROPOLI, *La responsabilità solidale nei contratti affini all'appalto*, in *dottrinalavoro.it*, 2015, 373 ss.

<sup>70</sup> Art. 18, c.1, D.lgs. 10 Settembre 2003, n.276 come modificato dal D.lgs. 6 Ottobre 2004, n.251, «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi

Al secondo comma l'art. 18 stabiliva le medesime sanzioni e la medesima circostanza aggravante stabilita dal primo comma per colui che ricorreva alla somministrazione da parte di agenzie irregolari<sup>71</sup>. Si tiene ad evidenziare questo punto in quanto la prima formulazione dell'art. 603 *bis* c.p. non fa alcun riferimento, a differenza della “legge Biagi”, alla figura dell'utilizzatore finale.

Attualmente l'articolo 38 *bis* del D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 81 come modificato dall'art. 2, c.1 *bis*, del D.L. 12 Luglio 2018, n. 87 introduce nell'ordinamento il reato contravvenzionale di somministrazione fraudolenta. Tale reato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18 della “legge Biagi”, sanziona l'attività di somministrazione posta in essere con lo scopo di eludere «norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore»<sup>72</sup>, prevedendo, sia per il somministratore che per l'utilizzatore la pena dell'ammenda di venti euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di lavoro.

Si nota come il reato si configuri, dal punto di vista del soggetto attivo, come un reato proprio e plurisoggettivo, dato che vengono considerati soggetti attivi sia il somministratore che l'utilizzatore, similmente a quanto previsto dall'art. 18.

A ben vedere, rispetto alla depenalizzata fattispecie prevista dalla “legge Biagi”, il nuovo reato di somministrazione fraudolenta non va a reprimere solo la somministrazione irregolare o illecita, bensì la somministrazione effettuata con scopi elusivi.

---

*è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo».*

<sup>71</sup> Art. 18, c.2, D.lgs. 10 Settembre 2003, n.276, «*Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo».*

<sup>72</sup> Art. 38 *bis*, D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 81 come modificato dall'art. 2, c.1 *bis*, d.l. 12 Luglio 2018, n.87, «*Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione».*



Si nota, in particolare, come il contratto di somministrazione debba avere come scopo di fatto quello di disattendere le norme di legge inderogabili poste alla base del rapporto di lavoro o quelle previste dal CCNL<sup>73</sup>.

Questo scopo elusivo porta immediatamente a dover fare delle considerazioni riguardanti l'elemento soggettivo del reato. Si deve evidenziare, infatti, come pur trattandosi di un reato contravvenzionale e dunque punibile a titolo sia di colpa che di dolo, la condotta sia di per sé esclusivamente dolosa, in quanto è necessaria la volontà di eludere le norme vigenti; trattasi in specie di dolo specifico, in quanto la volontà del soggetto attivo si caratterizza nell'essere indirizzata alla realizzazione di uno scopo particolare e determinato<sup>74</sup>.

L'evoluzione della normativa avente ad oggetto la somministrazione di lavoro, da ultima avvenuta ad opera del D.L. 12 Luglio 2018, n. 87, risulta essere complessa e variamente articolata. Attualmente, infatti, l'attività di somministrazione posta in essere da agenzie non autorizzate<sup>75</sup> costituisce un illecito amministrativo<sup>76</sup>; la medesima condotta posta in essere con sfruttamento dei minori è, invece, sanzionata penalmente all'art. 18 della "legge Biagi", e da ultimo la stessa condotta viene sanzionata penalmente dall'art. 38 *bis* del D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 81 se posta in essere con uno scopo elusivo.

A ben vedere si potrebbe evidenziare come qualunque attività di somministrazione abusivamente compiuta possa, per ciò solo, rientrare nel concetto di elusione di norme di legge inderogabili. Questo poiché il meccanismo di somministrazione abusiva si pone, per sua natura, in

---

<sup>73</sup> LIPPOLIS, *Appalto illecito e fraudolento, responsabilità di appaltatore e committente*, in *dottrinalavoro.it*, 2018, 2064 ss.

<sup>74</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, Parte Generale*, Torino, 2014, 384 s.

<sup>75</sup> Le agenzie di somministrazione per essere autorizzate e iscritte negli albi professionali devono rispettare la normativa contenuta nella "legge Biagi".

<sup>76</sup> Al somministratore e all'utilizzatore si applica la sanzione di cinquanta euro al giorno per ogni lavoratore occupato e si prevede che la sanzione non possa essere inferiore ai cinquemila euro né superiore ai cinquantamila euro. La sanzione proporzionale dell'ammenda di cinquanta euro per singolo lavoratore è prevista dal c. 1, art. 18, D.lgs. 276/2003, mentre i limiti quantitativi sono previsti dal c. 6, art. 1 del D.lgs. 15 Gennaio 2016, n. 8, «Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000».

violazione di quanto previsto dalla “legge Biagi”; essendo il D.lgs. 276/2003 una norma di legge inderogabile, allora risulterebbe applicabile sempre e solo il reato previsto dall’art. 38 *bis*. Se così fosse l’illecito amministrativo sarebbe assorbito, per quanto concerne l’attività posta in essere dalle agenzie di somministrazione abusive, dalla fattispecie penale, ma, come sottolineato precedentemente, la formulazione dell’art. 38 *bis* farebbe presumere l’esistenza del dolo specifico e pertanto ci potrà essere tale assorbimento solo se la magistratura requirente sarà in grado di provare il dolo, poiché la fattispecie prevista dall’art. 38 *bis* costituisce una «contravvenzione eccezionalmente dolosa»<sup>77</sup>.

Altro reato contravvenzionale è l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione, sanzionato sempre dall’art. 18 della “legge Biagi”.

Il soggetto attivo del reato risulta essere l’agente di intermediazione, ossia colui che, o come persona fisica o come persona giuridica, esercita l’attività di intermediazione senza aver ricevuto la prescritta autorizzazione o senza essere iscritto negli appositi albi professionali.

Il soggetto passivo del reato, come per tutte le contravvenzioni qui trattate è invece il lavoratore. Per quanto attiene alle fattispecie qui analizzate quando si parla di lavoratore non si deve intendere solo colui che è impiegato o che esercita una professione, bensì colui che sta cercando un lavoro, questo poiché l’attività di intermediazione, come quella di somministrazione, si colloca, generalmente, in un momento prodromico e antecedente rispetto all’attività lavorativa vera e propria<sup>78</sup>.

La condotta incriminata consiste nell’attività di intermediazione abusivamente eseguita.

Risulta necessario, al fine di comprendere meglio la condotta incriminata, richiamare la definizione di attività di intermediazione ossia «l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro»<sup>79</sup>. Il medesimo articolo del D.lgs. 276/2003 specifica, inoltre, che rientrano nella definizione di intermediazione anche la «raccolta dei *curricula* dei potenziali lavoratori;

---

<sup>77</sup> RAUSEI, *Il reato di somministrazione fraudolenta*, in *Bollettino ADAPT*, [www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it).

<sup>78</sup> GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”*, *op. cit.*, 59 ss.

<sup>79</sup> Art. 2, c.1, lett. b, D.lgs. 10 Settembre 2003, n.276.

della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo»<sup>80</sup>. L'elencazione dei fenomeni che rientrano nel concetto di intermediazione deve considerarsi non tassativa e non comprensiva di tutte le attività che possono esservi, anche in senso lato, ricondotte<sup>81</sup>. Il medesimo articolo, inoltre, specifica che si ha intermediazione anche se le attività sopra descritte sono poste in essere «in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati»<sup>82</sup>.

In tal modo viene meglio delineato anche il bene giuridico tutelato da tale norma, ossia il corretto rapporto tra domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione alla corretta intermediazione tra le categorie di lavoratori più svantaggiate e vulnerabili e il mondo del lavoro<sup>83</sup>.

Come sopra accennato, trattandosi di reato contravvenzionale, per integrare l'elemento soggettivo sarà sufficiente la colpa, non essendo necessario dimostrare il dolo e non sarà possibile la configurazione del tentativo.

Il reato qui trattato viene sanzionato, all'art. 18, con le pene congiunte dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da 1.500 a 7.500 euro.

È contemplata una particolare circostanza aggravante nel caso in cui vi sia sfruttamento di minori e, in tale ipotesi, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e dell'ammenda aumentata fino al sestuplo.

Prima dell'opera di depenalizzazione veniva stabilita anche una particolare circostanza attenuante prevedendo la sola ammenda da 500 a 2.500 euro nel

---

<sup>80</sup> Art. 2, c.1, lett.b, D.lgs. 10 Settembre 2003, n.276.

<sup>81</sup> GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015, 59 s.

<sup>82</sup> Art. 2, lettera b, D.lgs. 276/2003, «intermediazione: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro [...]».

<sup>83</sup> GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015, 59.

caso in cui non vi fosse scopo di lucro<sup>84</sup>. A seguito del D.lgs. 15 Gennaio 2016, n. 8 l'attività di intermediazione abusiva posta in essere senza scopo di lucro non costituisce più reato<sup>85</sup>.

L'art. 18, c. 1<sup>86</sup> puniva con la pena dell'ammenda da settecentocinquanta a tremila e settecentocinquanta euro l'esercizio delle attività di «ricerca e selezione del personale»<sup>87</sup> e di «supporto alla ricollocazione professionale»<sup>88,89</sup> poste in essere da agenzie non autorizzate; attualmente le due condotte non costituiscono più reato<sup>90</sup>.

Infine, l'art. 18 c. 1 stabilisce che in caso di condanna, per qualunque dei reati ivi sanzionati, trovi applicazione la confisca<sup>91</sup> del mezzo di trasporto adoperato per commettere il reato<sup>92</sup>.

---

<sup>84</sup> Si tratta di un'attenuante ad effetto speciale in quanto elimina completamente la sanzione dell'arresto.

<sup>85</sup> Nonostante tale condotta non costituisca reato viene comunque ad essere prevista una sanzione pecuniaria compresa tra i cinquemila e i diecimila euro.

<sup>86</sup> Attuale art. 18 c.1, D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276 dopo la modifica apportata dal D.lgs. 6 Ottobre 2004, n.251, «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250».

<sup>87</sup> Per attività di ricerca e selezione del personale si deve intendere «l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati».

<sup>88</sup> Per attività di ricollocazione professionale si deve intendere «l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività».

<sup>89</sup> Art. 4, c.1. lettere d ed e, D.lgs. 10 Settembre 2003, n.276, «d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale».

<sup>90</sup> Si fa riferimento alla depenalizzazione attuata con il D.lgs. 15 Gennaio 2016, n.8. Nonostante non costituiscono reato è utile dire che le due condotte sono sanzionate con la pena pecuniaria da cinquemila a diecimila euro.

<sup>91</sup> Per quanto attiene alla confisca si parlerà più diffusamente nel prosieguo del Cap. II del presente elaborato.

<sup>92</sup> Attuale art. 18 c.1, D.lgs. 10 settembre 2003, n.276, «Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma».

Il D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276 stabilisce che coloro che sono autorizzati a compiere le attività di somministrazione, di intermediazione di lavoro o le altre attività previste dal medesimo decreto non possano esigere direttamente o indirettamente dai lavoratori alcun compenso<sup>93</sup>.

Ciò detto i commi 4 e 4 *bis* dell'art. 18 della "legge Biagi" prevedono la pena alternativa dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da duemila e cinquecento euro a seimila euro per chiunque, al fine di avviare il lavoratore «a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione»<sup>94</sup> o che «in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione»<sup>95</sup> presso quest'ultimo»<sup>96</sup> esiga dal lavoratore un compenso.

Si nota come entrambe le ipotesi contravvenzionali siano poste a tutela del medesimo bene giuridico, ossia l'integrità del patrimonio del lavoratore<sup>97</sup>.

Problematica è l'individuazione del soggetto attivo poiché la norma sembrerebbe fare riferimento solo a coloro che sono autorizzati e iscritti negli appositi albi secondo quanto previsto dal medesimo decreto. Se così fosse, però, si vanificherebbe l'intento di tutela della stessa norma penale poiché i soggetti che abusivamente esercitassero le attività di intermediazione e di somministrazione e che esigessero compensi dai

---

<sup>93</sup> Il divieto è posto dall'art.11, c.1 del D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276 «È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore» vengono previste dal c.2 del medesimo articolo alcune deroghe al divieto: «I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati».

<sup>94</sup> Art. 18, c. 4, D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, «Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000».

<sup>95</sup> Per missione, ai sensi dell'art.1, c.1. lettera a *bis* del D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, deve intendersi «il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore [...] e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso».

<sup>96</sup> Art.18, c. 4 *bis*, D.lgs. 10 Settembre 2003, n.276 «Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo».

<sup>97</sup> GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato"*, op. cit., 74.

lavoratori resterebbero impuniti, mentre sarebbero incriminabili solo coloro dotati di regolare autorizzazione.

Nonostante non vi sia unanimità di vedute da parte della dottrina e manchi un richiamo normativo esplicito si ritiene che non si tratti di un reato proprio, ascrivibile solo ai soggetti autorizzati, ma che si tratti di un reato comune, ascrivibile sia ai soggetti che svolgono tali attività dietro regolare autorizzazione sia a coloro che le svolgono in maniera abusiva<sup>98</sup>.

Dal punto di vista della condotta incriminata questa consiste nell'esigere o nel pretendere un compenso da parte del lavoratore, soggetto passivo del reato, come corrispettivo per le prestazioni eseguite, all'infuori di quanto eccezionalmente previsto dall'art. 11, c. 2 della "legge Biagi"<sup>99</sup>.

Interessante è notare come il legislatore utilizzi la disgiunzione "o" tra i termini esigere e percepire; così facendo la norma da una parte parifica due comportamenti dotati di un diverso disvalore e, dall'altra, corrobora l'irrelevanza della volontà del lavoratore nell'acconsentire o meno alla pretesa dell'intermediario.

Infatti, questa mancanza di *discrimen* tra i due comportamenti consente di apprestare una maggiore tutela al lavoratore, e nel concreto al suo patrimonio, privando di qualunque efficacia esimente un suo eventuale consenso nei confronti della richiesta di un corrispettivo per l'attività di intermediazione o di somministrazione<sup>100</sup>.

Infine, si deve sottolineare come la dottrina sia in disaccordo nel ritenere che queste due figure contravvenzionali possano venire assorbite dal delitto di estorsione – ove l'esigere, attività che per sua natura rimanda all'idea di una forte pretesa, si declina in atti di violenza o di minaccia – e dal delitto di truffa – ove il lavoratore acconsenta alla pretesa a causa di artifici o raggiri<sup>101</sup> –.

---

<sup>98</sup> ADRIZZONE, ROMANO, RONCO, *Codice penale ipertestuale*, Milano, 2012, 1094 ss.

<sup>99</sup> L'art.11, c. 2 pone delle eccezioni al divieto di imposizione di oneri in capo ai lavoratori.

<sup>100</sup> MANTOVANI, *Commento all'art. 18*, in GRAGNOLI, PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003*, n. 276, Padova, 204, 270.

<sup>101</sup> Nel senso dell'assorbimento del reato contravvenzionale nei delitti succitati v. GIULIANI, *op. cit.*, 74 s., in senso contrario, v. ADRIZZONE, ROMANO, RONCO, *Codice penale*, *op. cit.* 1095.

Si stabilisce infine, per entrambi i reati, oltre alla sanzione penale anche la cancellazione dall'albo professionale<sup>102</sup>.

Il comma 5 *bis* dell'art. 18 della "legge Biagi" sanziona l'appalto illecito e il distacco illecito. Le due fattispecie sono state attualmente depenalizzate<sup>103</sup>, ma la loro forma aggravata continua, come accade spesso in questo ramo dell'ordinamento, ad essere reato<sup>104</sup>.

Le due condotte incriminate si accomunano per quanto riguarda la pluralità di soggetti attivi, infatti vengono puniti sia l'utilizzatore che il somministratore, che "condividono" la pena congiunta dell'arresto fino a diciotto mesi e dell'ammenda, inoltre caratteristica comune è che vi sia lo sfruttamento di minori<sup>105</sup>.

L'illeceità dell'appalto si concretizza nel porre in essere una condotta difforme rispetto a quanto previsto per il c.d. "appalto genuino"<sup>106</sup>.

Appare, dunque, necessario individuare preliminarmente le caratteristiche essenziali dell'appalto.

L'appalto genuino si caratterizza per la presenza di tre elementi essenziali, ossia l'organizzazione dei mezzi necessari per realizzare l'opera o il servizio richiesti, la gestione e l'organizzazione del lavoro ad opera dell'appaltatore e l'assunzione del rischio imprenditoriale da parte dell'appaltatore<sup>107</sup>.

---

<sup>102</sup> Art. 4, D.lgs. 10 settembre 2003, n.276 ultimo periodo e art. 4 *ter* del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

<sup>103</sup> Depenalizzazione avvenuta ad opera del D.lgs. 15 Gennaio 2016, n. 8.

<sup>104</sup> La forma aggravata prevista dall'art. 18, c.5 *bis* ultimo periodo, del D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276 sussiste se le condotte sono poste in essere con sfruttamento di minore, «*Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo*».

<sup>105</sup> Lo sfruttamento di minori è la caratteristica della forma aggravata.

<sup>106</sup> Per appalto genuino deve intendersi l'appalto disciplinato dal art. 1655 c.c. «*L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*».

<sup>107</sup> Tali elementi essenziali sono dedotti dal confronto tra l'art. 1655 c.c. e l'art. 29, c.1 del D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276 «*[...] il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa*». L'art. 29 consente anche di discriminare la figura dell'appalto e quella della somministrazione.

La mancanza di anche una sola di queste caratteristiche dà origine alla figura dell'appalto illecito<sup>108</sup>.

L'istituto dell'appalto può apparire, in prima battuta, simile a quello della somministrazione, ma così non è. Infatti, come specificato dal Ministero del lavoro<sup>109</sup>, l'appalto ha come fine un fare<sup>110</sup>, mentre la somministrazione ha come scopo un dare<sup>111</sup>.

La seconda condotta incriminata dall'art. 5 *bis* è quella del distacco illecito. La figura del c.d. "distacco genuino" viene definita dall'art. 30 della "legge Biagi" come quella ipotesi in cui «un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa»<sup>112</sup>. Si sottolinea, dunque, come le caratteristiche essenziali di tale istituto siano l'interesse da parte del datore di lavoro<sup>113</sup> e la temporaneità<sup>114</sup> del distacco. La mancanza di uno di questi elementi rende il distacco illecito<sup>115</sup>.

Anche in questo frangente gli istituti del distacco e della somministrazione appaiono a prima vista assimilabili. La differenza fondamentale tra la figura del distacco e quella della somministrazione riguarda l'interesse che sottostà alla base dell'attività del somministratore e del distaccante, puramente speculativo nel primo caso, produttivo nel secondo<sup>116</sup>.

Dal punto di vista della connessione tra appalto e distacco illecito da una parte e somministrazione fraudolenta dall'altra, è necessario ricordare come

---

<sup>108</sup> LIPPOLIS, *Appalto illecito e fraudolento: responsabilità di appaltatore e committente*, in *dottrinalavoro.it*, 2018, 2064.

<sup>109</sup> Circolare del Ministero del lavoro 5/2011.

<sup>110</sup> Deve infatti intendersi che l'appaltatore si assuma l'impegno di fornire al committente un'opera o un servizio secondo i criteri tipici dell'appalto genuino.

<sup>111</sup> Deve infatti intendersi che il somministratore si limiti a fornire all'utilizzatore manodopera. Lavoratori assunti dal somministratore, ma utilizzati dall'utilizzatore.

<sup>112</sup> Art. 30, c.1, D.lgs. 10 settembre 2003, n.276.

<sup>113</sup> Secondo la circolare 15 gennaio 2003, n. 3 del Ministero del lavoro la nozione di interesse è estremamente ampia, tale per cui «il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui. Inoltre, la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco».

<sup>114</sup> Secondo la circolare 15 gennaio 2003, n. 3 del Ministero del lavoro «Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante».

<sup>115</sup> SANTORO, *Il distacco illecito nella dimensione ispettiva*, in *bollettino ADAPT*, 2013, 1 s.

<sup>116</sup> V. Circolare 9 Gennaio 2017, n. 1 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.



l'Ispettorato Nazionale del Lavoro abbia evidenziato che l'esistenza dell'appalto illecito o di un distacco illecito configura automaticamente anche l'esistenza del reato di somministrazione fraudolenta<sup>117</sup>.

Tale puntualizzazione si è resa necessaria dopo che, ad opera del D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 81, è stato abrogato il reato di appalto fraudolento.

Da ultimo si ricorda come la L. 30 dicembre 2018, n. 145 abbia previsto una maggiorazione delle sanzioni pari al venti per cento per tutti i reati previsti dall'art. 18, D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276<sup>118</sup>.

Le figure contravvenzionali qui analizzate sono fortemente connesse con il delitto di "intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro" sotto vari punti di vista.

Riguardo al reato di somministrazione fraudolenta si sottolinea come il fenomeno del "caporalato" sia divenuto, nel corso del tempo, sempre più sofisticato e stratificato<sup>119</sup>, ragione per cui ad oggi risulta estremamente complesso l'accertamento di tutti gli elementi essenziali del delitto<sup>120</sup>. Nonostante il reato di somministrazione fraudolenta sia probabilmente destinato ad essere assorbito da figure delittuose più gravi come la riduzione in schiavitù o l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è da evidenziare come la "legge Biagi" prima e l'art. 38 *bis* del D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 81 poi abbiano saputo rilevare efficacemente la sofisticazione del fenomeno del "caporalato", e come l'attività di somministrazione fraudolenta possa concorrere a costituire una "spia" efficace al fine di rivelare la presenza di reati più gravi ed allarmanti<sup>121</sup>.

Per quanto concerne il reato di esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione si nota come esso abbia, rispetto a quanto previsto dall'art. 603 *bis* c.p., un carattere meramente formale poiché non viene fatto alcun riferimento allo sfruttamento, ma solo al mero esercizio dell'attività di

---

<sup>117</sup> Circolare 11 Febbraio 2019, n. 3, Ispettorato Nazionale del Lavoro.

<sup>118</sup> Art. 445, lettera d, L.30 dicembre 2018, n. 145.

<sup>119</sup> Per un approfondimento v. Cap. I del presente elaborato.

<sup>120</sup> Per un approfondimento v. paragrafi seguenti.

<sup>121</sup> GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato"*, *op. cit.*, 73.

intermediazione all'infuori dei parametri formali-burocratici contenuti nella stessa "legge Biagi"<sup>122</sup>.

Il riferimento alla violazione di un parametro strettamente formale, come spesso accade per i reati contravvenzionali, permette di configurare una sorta di proporzionalità nella severità delle pene. Tale proporzionalità consente di prevedere per le forme di intermediazione illecita di carattere puramente formale sanzioni a livello contravvenzionale, per quelle che comportano lo sfruttamento o comunque una compressione della libertà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 603 *bis* c.p., e per le forme ancora più gravi le sanzioni previste dal delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù<sup>123</sup>. Questa gradualità, però, lascia scoperte quelle forme di c.d. "caporalato grigio" che non sono così gravi da determinare un annichilimento della persona e, dunque, da essere punite come delitto, ma particolarmente allarmanti al punto da far ritenere che le sanzioni previste dall'art. 18, c. 1 della "legge Biagi" siano troppo miti<sup>124</sup>.

Per quanto concerne il reato di illecita imposizione di oneri in capo ai lavoratori, prassi tipica del "caporalato"<sup>125</sup>, si può evidenziare come essa abbia un carattere residuale poiché troverà luogo solo ove le modalità di corresponsione non integrino le condizioni di sfruttamento previste dal delitto di "caporalato".

Si può concludere affermando che le contravvenzioni previste dalla "legge Biagi" e dalle successive modificazioni in passato si fossero rese necessarie al fine di arginare un fenomeno, quello del "caporalato", non sanzionato esplicitamente dall'ordinamento. Necessità che veniva soddisfatta attraverso meri criteri di forma.

Attualmente le figure contravvenzionali previste dal D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276 appaiono come residuali e, per tale ragione, tenderanno ad

---

<sup>122</sup> Il riferimento alla previsione di sanzioni per la violazione delle caratteristiche meramente formali degli istituti previsti dalla c.d. "Legge Biagi" vengono rilevati da numerosi autori, GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato"*, *op. cit.*, 62 ss., GORI, *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, in *bollettino ADAPT*, 2017, 8 ss.

<sup>123</sup> V. GORI, *La nuova legge*, *op. cit.*, 70 ss.

<sup>124</sup> V. TOMASINELLI, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: una recente pronuncia del Tribunale di Milano in tema di "caporalato grigio"*, in *Giurisprudenza penale*, 2019, 20 ss.

<sup>125</sup> Per approfondimenti v. Cap. I del presente elaborato.

essere assorbite dalle fattispecie delittuose più gravi. Nonostante ciò la loro presenza all'interno dell'ordinamento è fondamentale sia per rendere la tutela penale del lavoro più graduata, sia come canale per meglio individuare quei fenomeni di sfruttamento del lavoro considerati più gravi e marcati<sup>126</sup>. Al di là delle figure contravvenzionali previste dalla c.d. “legge Biagi”, che si collegano al fenomeno del “caporalato” per quanto concerne la condotta tipica, vi sono dei reati contravvenzionali che rimandano al “caporalato” grazie all'analisi degli indici di sfruttamento ivi descritti.

Per quanto concerne quest'ultime figure contravvenzionali è opportuno sottolineare come il n. 3 del terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p.<sup>127</sup> specifichi che è indice di sfruttamento la violazione delle disposizioni poste alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo indice di sfruttamento ci permette un collegamento tra il reato di “caporalato” e le figure contravvenzionali previste dal D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81<sup>128</sup>.

In premessa si rende necessario rilevare come i reati contravvenzionali previsti dalla legislazione speciale siano di complessa intelligibilità a causa della loro formulazione e collocazione sistematica<sup>129</sup>; in particolare si può evidenziare come generalmente i reati ivi descritti si strutturino come reati omissivi propri<sup>130</sup> e volti più che a tutelare un determinato bene giuridico<sup>131</sup> a istituire una vera e propria cultura della sicurezza del lavoro<sup>132</sup>.

Poiché l'apparato sanzionatorio del T.U.S.L. prevede reati propri è opportuno richiamare anticipatamente e brevemente quali sono le figure responsabili della sicurezza sul lavoro.

Innanzitutto, il datore di lavoro; in questo caso è doveroso fare una distinzione tra datore di lavoro privato o pubblico.

---

<sup>126</sup> V. PISTORELLI, SCARCELLA, *op. cit.*, 3.

<sup>127</sup> Art. 603 *bis* c.p., c. 3, n. 3, «la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro».

<sup>128</sup> Il D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 verrà citato come T.U.S.L.

<sup>129</sup> DEIDDA, GARGANI, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, Torino, 2012, 249 ss.

<sup>130</sup> Occorre rilevare infatti come gli artt. 55 e seguenti del T.U.S.L. facciano riferimento a specifiche figure del tessuto aziendale; ciascuna delle quali titolare di una “quota” di sicurezza sul lavoro.

<sup>131</sup> Nonostante ciò i beni giuridici che vengono tutelati in via indiretta sono la salute e l'incolumità fisica e mentale del lavoratore oltre che, grazie anche alle figure delittuose previste dal T.U.S.L., l'incolumità pubblica.

<sup>132</sup> TORRE, *Le contravvenzioni a carattere generale del T.U.S.L.*, in CASTRONUOVO (a cura di), *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 140 ss.

Nel caso si tratti di un datore di lavoro privato quest'ultimo è definito come il titolare del rapporto di lavoro o in ogni caso come il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva. In quest'ultimo frangente è altresì necessario che il soggetto sia dotato di poteri decisionali e di autonomia di spesa<sup>133</sup>. Qui si può rilevare una potenziale criticità in quanto sarà possibile una situazione concreta caratterizzata da una moltitudine di diversi datori di lavoro<sup>134</sup>. In caso di compresenza di più datori di lavoro sarà necessario valutare il caso concreto alla luce dei requisiti previsti dal T.U.S.L. e del c.d. "criterio funzionale"<sup>135</sup> al fine di individuare chi debba concretamente assolvere ed essere responsabile degli obblighi di sicurezza<sup>136</sup>.

Nel caso delle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è o il dirigente dotato di poteri di gestione o il funzionario non dirigente quando quest'ultimo sia preposto ad un ufficio autonomo, con autonomi poteri decisionali e di spesa. In quest'ultimo frangente il funzionario viene individuato, tenendo conto di determinati fattori, dall'organo di vertice della pubblica amministrazione interessata e si stabilisce che in caso di mancata individuazione del funzionario o di individuazione difforme dai criteri normativi sarà considerato come datore di lavoro direttamente il vertice della pubblica amministrazione interessata<sup>137</sup>.

---

<sup>133</sup> Art. 2, lett. b del T.U.S.L., «*Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*».

<sup>134</sup> STOLFA, Soggetti attivi e passivi dell'obbligo di sicurezza: individuazione e responsabilità, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, 2015, 536 ss.

<sup>135</sup> Per "criterio funzionale" devi intendersi la reale e concreta posizione ricoperta di fatto all'interno della struttura societaria.

<sup>136</sup> In tal senso v., Cort. Cass. Sez. IV pen., 01 Aprile 2015, n. 13858, Cort. Cass. Sez. IV pen. 25 Ottobre 2012, n. 41981, in *Pluris*.

<sup>137</sup> Art. 2, lett. b del T.U.S.L., «*Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo*».

Per quanto attiene alla figura del datore di lavoro pubblico, dottrina e giurisprudenza sono discordi riguardo alla natura dell'atto di individuazione da parte del vertice delle pubbliche amministrazioni. Infatti, da una parte, la dottrina presuppone che si tratti di un atto di "alta amministrazione" sempre necessario e che dunque la responsabilità per la mancata o scorretta emanazione dell'atto ricada direttamente sull'organo di direzione politica<sup>138</sup>. La giurisprudenza, d'altra parte, appare spesso incostante nel ritenere l'atto di individuazione quale presupposto necessario per l'individuazione del datore di lavoro, sia esso dirigente o funzionario, o quale atto necessario solo per l'attribuzione della qualifica di datore di lavoro al funzionario<sup>139</sup>.

Successivamente assume rilevanza la figura del dirigente, ossia colui che è dotato di particolari competenze professionali, poteri gerarchici e che pone in essere le decisioni del datore di lavoro organizzando e vigilando l'attività lavorativa<sup>140</sup>. Vediamo dunque come le caratteristiche fondamentali per identificare il dirigente siano: la sua formazione specifica, l'attribuzione di poteri gerarchici e l'autonomia decisionale<sup>141</sup>; anche in questo frangente occorre richiamare quanto poc'anzi affermato per la compresenza di più datori di lavoro nel caso in cui vi sia una pluralità di dirigenti.

Inoltre, viene in rilievo la figura del preposto, ossia colui che «in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»<sup>142</sup>. Vediamo dunque che le caratteristiche fondamentali per l'individuazione del preposto siano, oltre alle competenze professionali,

---

<sup>138</sup> PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori pubblici: cosa cambia dopo le riforme del 2008/2009*, in *Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni*, 2009, 553 ss.

<sup>139</sup> V., Cort. Cass. sez. IV pen., 02 Luglio 2010, n. 2010 e Cort. Cass. sez. III, 17 Luglio 2009, n. 29543, in CASTRONUOVO, *Diritto penale*, op.cit.

<sup>140</sup> Art. 2, lett. d del T.U.S.L., "dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

<sup>141</sup> TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in CASTRONUOVO (a cura di), *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 75 s.

<sup>142</sup> Art. 2, lett. e del T.U.S.L.

il fatto che quest'ultimo impartisca spesso direttive agli altri lavoratori e sovrintenda all'attività lavorativa. L'individuazione delle caratteristiche identificative della figura del preposto, come del dirigente e del datore di lavoro, è necessaria proprio in omaggio al c.d. "criterio funzionale" e al riconoscimento delle c.d. "figure di fatto"<sup>143</sup>.

Infine, troviamo il lavoratore che viene definito come «colui che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro»<sup>144</sup>. Oltre al lavoratore così definito vengono a lui equiparate numerose altre figure a cui, pertanto, si dovranno applicare le disposizioni valevoli per il lavoratore.

Dopo questo rapido *excursus* definitorio delle figure «titolari di una quota del debito»<sup>145</sup> di sicurezza possiamo passare all'analisi delle figure contravvenzionali previste dal testo unico.

L'art. 55 comma 1 del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 disciplina l'apparato sanzionatorio per il datore di lavoro e per i dirigenti.

Viene prevista la pena alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro che si renda responsabile di talune inadempienze quali: la omessa valutazione del rischio<sup>146</sup> e la mancata redazione del DVR, la mancata nomina del

---

<sup>143</sup> Cort. Cass. Sez. IV pen., 29 Maggio 2014, n. 22246, in *Pluris*.

<sup>144</sup> Art. 2, lett. a del T.U.S.L., «*lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; (...); il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni*».

<sup>145</sup> TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in CASTRONUOVO (a cura di), *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 88.

<sup>146</sup> Secondo l'art. 2, lett. q del T.U.S.L. la valutazione del rischio è la «*valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito*

responsabile del servizio di prevenzione e protezione<sup>147</sup> o la violazione degli obblighi inerenti all'assunzione da parte del medesimo datore di lavoro delle responsabilità del RSPP<sup>148</sup>. Al di là dell'opportunità politico-criminale di reprimere con la medesima sanzione comportamenti molto diversi, la formulazione del reato pone alcuni dubbi interpretativi. Il più rilevante è in merito all'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. Attualmente sussistono due diverse linee interpretative; una che consente la configurabilità del reato solo in caso di completa mancanza del DVR<sup>149</sup> e l'altra che renderebbe configurabile il reato anche in caso di parziale o errata redazione del documento<sup>150</sup>.

Nonostante appaia più verosimile l'interpretazione restrittiva<sup>151</sup> la giurisprudenza ritiene di poter ricondurre al concetto di omissione anche la parziale o erronea definizione del DVR<sup>152</sup>.

Il comma 2 del medesimo art. 55 stabilisce la sola pena dell'arresto da quattro a otto mesi per il datore di lavoro che ometta di eseguire la valutazione del rischio in determinate strutture aziendali caratterizzate da elevati indici di rischio<sup>153</sup>.

---

*dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza».*

<sup>147</sup> Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP, è, in accordo con l'art. 2, lett. f del T.U.S.L., la «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».

<sup>148</sup> Art. 55, c. 1 del T.U.S.L., «È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2».

<sup>149</sup> In questo senso v. DOVERE, *Le fattispecie sanzionatorie*, in DEIDDA, GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 262 ss.

<sup>150</sup> In questo senso v. MICHELETTI, *Reati propri esclusivi del datore di lavoro*, in GIUNTA, MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Torino, 2010, 222.

<sup>151</sup> Appare più verosimile la teoria restrittiva in particolare poiché sarà sempre possibile, a seguito del verificarsi di un infortunio sul lavoro, l'identificazione di una mancanza nel DVR. Probabilmente la soluzione ottimale sarebbe che la parziale omissione della valutazione del rischio abbia rilievo solo quando quest'ultima sia talmente grave da potersi assimilare ad una mancanza totale. Sul punto v. MICHELETTI, *Reati propri*, op. cit., 222.

<sup>152</sup> TORRE, op. cit., 146.

<sup>153</sup> Art. 55, c. 1 del T.U.S.L., «Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni

Reati comuni sia al datore di lavoro che al dirigente sono quelli previsti dall'art. 55 comma 5 del T.U.S.L.

L'art. 55 comma 5, lettera a stabilisce che si applica la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 750 a 4.000 euro al datore di lavoro e al dirigente se a talune particolari categorie di lavoratori "volontari"<sup>154</sup> non vengono fornite «dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali» sono chiamati «ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione» alle loro «attività» o se non vengono adottate «le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto» volontario «e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione»<sup>155</sup>.

La medesima pena si applica anche se non vengono fornite dal datore di lavoro o dai dirigenti, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a ditte appaltatrici o lavoratori autonomi, notizie riguardo ai «rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività», o nel caso in cui non vengano disposte le modalità di intervento in caso di emergenza o di primo soccorso<sup>156</sup>.

L'art. 55, comma 5, lettera b stabilisce la pena dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente che non verificano, secondo specifiche modalità, «l'idoneità

---

*mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto, c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno».*

<sup>154</sup> Si fa riferimento all'art. 3, c. 12 bis del T.U.S.L. che tratta dei lavoratori volontari previsti dalla «legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, ((dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.)) nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

<sup>155</sup> Art. 3, c. 12 bis del T.U.S.L.

<sup>156</sup> Art. 55, c. 5, lett. a del T.U.S.L., «Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1».



tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione»<sup>157</sup>. Vediamo in quest'ultimo frangente come il datore di lavoro abbia solo il compito di una verifica formale dei requisiti della ditta appaltatrice<sup>158</sup>.

Tale obbligo formale sembrerebbe svuotare completamente lo scopo preventivo-cautelare della norma penalistica e pertanto renderebbe anche opinabile l'opportunità della sanzione penale in caso di una sua violazione<sup>159</sup>.

La successiva lettera dell'art. 55 T.U.S.L.<sup>160</sup> stabilisce la pena dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.000 a 5.200 per il datore di lavoro e per il dirigente che affidino determinati compiti a dei lavoratori senza «tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza»<sup>161</sup> e che non prendano «le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico»<sup>162</sup>. Soggiacciono alla stessa pena il datore di lavoro e il dirigente che non richiedano «l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione»<sup>163</sup> e che non prendano «appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio»<sup>164</sup>.

---

<sup>157</sup> Art. 55, c. 5, let. b del T.U.S.L.

<sup>158</sup> CASTRONUOVO, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Restignano, 2016, 150 ss.

<sup>159</sup> TORRE, *Le contravvenzioni*, op. cit., 150.

<sup>160</sup> Art. 55, c. 5, lett. c, T.U.S.L., «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e g), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2».

<sup>161</sup> Art. 18, c. 1, let. c del T.U.S.L.

<sup>162</sup> Art. 18, c. 1, let. e del T.U.S.L.

<sup>163</sup> Art. 18, c. 1, let. f del T.U.S.L.

<sup>164</sup> Art. 18, c. 1, let. q del T.U.S.L.

Allo stesso modo, si applicano le medesime sanzioni in caso di mancata informazione ai lavoratori sui rischi dell'attività lavorativa, e sulle procedure di primo soccorso, antincendio e di evacuazione<sup>165</sup>, in caso di mancata formazione dei lavoratori in materie di salute e sicurezza sul lavoro<sup>166</sup>; medesimo criterio vale nel caso di mancata comunicazione delle istruzioni di cessare l'attività lavorativa, di mettersi al sicuro e di abbandonare immantinentemente il luogo di lavoro<sup>167</sup> in caso «di pericolo grave e immediato che non può essere evitato» e, infine, nel caso in cui non venga eseguita la predisposizione di idonei strumenti di estinzione<sup>168</sup> o comunque di strumenti volti a prevenire gli incendi<sup>169</sup>.

Infine, l'art. 55, c. 5, lettera d del T.U.S.L. prevede la pena dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per il datore di lavoro e per i dirigenti nel caso in cui non venga nominato il medico competente ove richiesto dall'ordinamento<sup>170</sup>, nel caso in cui non siano forniti ai lavoratori i mezzi di protezione individuale appropriati<sup>171</sup> o non si provveda all'aggiornamento dei mezzi delle misure di prevenzione<sup>172</sup> e in caso di gravi violazioni degli obblighi di cooperazione per la sicurezza connessi ai contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione<sup>173</sup>.

L'art. 56 del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 prevede le sanzioni per il preposto<sup>174</sup>. In particolare si applica la pena dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 400 a 1.200 euro se il preposto omette di vigilare «sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché

---

<sup>165</sup> Art. 36, c. 1, let. a, b, del T.U.S.L., «Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro».

<sup>166</sup> Art. 36 del T.U.S.L.

<sup>167</sup> Art. 43, c. 1, lett. d del T.U.S.L.

<sup>168</sup> Art. 43, c. 1, lett. e *bis* del T.U.S.L.

<sup>169</sup> Art. 46 del T.U.S.L.

<sup>170</sup> Art. 18, c. 1, lett. a del T.U.S.L.

<sup>171</sup> Art. 18, c. 1, lett. d del T.U.S.L.

<sup>172</sup> Art. 18, c. 1, lett. z del T.U.S.L.

<sup>173</sup> Art. 26 del T.U.S.L.

<sup>174</sup> Art. 56 T.U.S.L., «Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g)».

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti»; se omette di «richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa»; se non si astiene «salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato» e infine se omette di «segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta».

Si applica al preposto la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda da 200 a 800 euro se omette di «verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico», se non informa «il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione» e se non frequenta gli «appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37» del testo unico.

Infine, l'art. 59 del T.U.S.L.<sup>175</sup> stabilisce che ai lavoratori si applichi la pena dell'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 600 euro se non osservano le norme impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale, se non utilizzano correttamente le attrezzature lavorative o se adoperano in modo improprio i dispositivi di protezione. Si applica la medesima sanzione se i lavoratori omettono di segnalare ai superiori gerarchici eventuali anomalie o insufficienze degli strumenti posti alla tutela

---

<sup>175</sup> Art. 59, T.U.S.L., «I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo».

della sicurezza sul lavoro o se rimuovono i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo. Allo stesso modo, se compiono, di propria iniziativa, manovre o operazioni non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza individuale o collettiva ovvero se non partecipano ai programmi di formazione e di addestramento posti in essere dal datore di lavoro e infine se non si sottopongono ai controlli sanitari previsti dal testo unico o disposti dal medico competente. Altresì si applica la medesima sanzione se il lavoratore, salvo giustificato motivo, rifiuta la propria designazione.

Il rapido *excursus* dei reati contravvenzionali di maggior rilievo previsti dal D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 ci permette di anticipare ed evidenziare alcune criticità dell'art. 603 *bis* c.p. che verranno analizzate più approfonditamente nel prosieguo del capitolo. Infatti, il richiamo fatto dall'art. 603 *bis* c.p. alla "violazione della normativa sulla sicurezza" se è connotato dal merito di aver ben compreso come vengono posti in essere i comportamenti criminosi tipici del "caporalato", d'altra parte, tale riferimento mal si concilia con il resto della struttura del delitto<sup>176</sup>, in particolare per quanto concerne i soggetti attivi del reato. Inoltre, il riferimento alla violazione del testo unico, che prevede norme contravvenzionali e spesso meri illeciti formali, unita all'elisione del criterio della reiterazione da parte del nuovo art. 603 *bis* c.p. porta ad ampliare in misura notevole l'area di applicabilità del reato di "caporalato", area nella quale rischiano di venire ricomprese anche violazioni di minima entità e non connotate dal carico di illiceità che il delitto dovrebbe reprimere<sup>177</sup>.

### **2.3 Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ed il nuovo art. 603-bis del codice penale**

Il fenomeno del "caporalato" è un problema risalente nel tempo<sup>178</sup> e, nel tentativo di porvi rimedio, sono state intraprese diverse iniziative legislative.

Tali proposte normative hanno portato, ad opera del D.L. 13 Agosto 2011,

---

<sup>176</sup> Si fa riferimento al reato previsto dall'art. 603 *bis* c.p.

<sup>177</sup> Su questo punto vedi Cap. II del presente elaborato.

<sup>178</sup> In merito all'evoluzione storica e sociale del "caporalato" v. Cap. I del presente elaborato.

n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 Settembre 2011, n. 148<sup>179</sup>, a introdurre finalmente nel nostro ordinamento il delitto di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

Al fine di addivenire alla comprensione della prima versione del delitto di “caporalato”<sup>180</sup> è necessario eseguire un rapido *excursus* relativo alle problematiche attinenti alla disciplina preesistente e alle proposte di legge che si sono succedute in questo ambito.

Prima dell’introduzione dell’art. 603 *bis* c.p. la principale tutela penale contro le forme di abuso nei confronti dei lavoratori era stata apportata dalla “legge Biagi” che, come abbiamo visto, prevedeva reati di natura contravvenzionale<sup>181</sup>.

Al di là del D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276<sup>182</sup> la tutela dei lavoratori veniva garantita da norme di diritto civile<sup>183</sup>, da fattispecie contravvenzionali specifiche, quali quelle del D.lgs. 9 Aprile 2008<sup>184</sup>, n. 81 o da fattispecie penali di estrema gravità<sup>185</sup>.

Si può rimarcare, dunque, la mancanza di una tutela per così dire intermedia, ossia di una tutela contro quelle aggressioni al bene giuridico che per un verso non raggiungevano gli estremi di gravità tali da comportare un completo annichilimento della persona e, dall’altro, risultavano essere di così particolare disvalore sociale da non poter essere adeguatamente repressi da norme civilistiche o da norme penali contravvenzionali<sup>186</sup>.

---

<sup>179</sup> L’art. 1, c.1 della legge 14 Settembre 2011, n.148 fa riferimento all’allegato della medesima legge che modifica l’art. 12 del decreto legge 13 Agosto 2011, n.138 come segue: «*All’articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 603-ter» il secondo ed il terzo periodo sono trasformati, rispettivamente, nel secondo e terzo comma del capoverso «Art. 603-ter».*».

<sup>180</sup> Si fa riferimento “alla prima versione del delitto di caporalato” tenendo conto del fatto che quanto disposto ad opera del D.lgs.13 Agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 Settembre 2011, n.148 è stato modificato dalla L. 199/2016 di cui si parlerà più avanti nel presente elaborato.

<sup>181</sup> PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione III/11/2011, cit. 2 ss.*

<sup>182</sup> Per approfondimenti vedi paragrafo precedente del presente elaborato.

<sup>183</sup> Per approfondimenti vedi Cap. I del presente elaborato.

<sup>184</sup> Per approfondimenti vedi paragrafo precedente del presente elaborato.

<sup>185</sup> Si fa riferimento ai reati previsti dagli artt. 600, 601 e 602 c.p.

<sup>186</sup> La scarsa incisività della normativa preesistente emerge anche nella relazione introduttiva dell’Atto del Senato 1201 della XV legislatura, «*[...] si intendono introdurre nuove e più incisive misure di contrasto al grave fenomeno dello sfruttamento della manodopera.*» In dottrina, v. PISTORELLI, SCARCELLA, “*Manovra bis*”, *op. cit.*, 1 ss., v. GIANFROTTA, *Intermediazione e sfruttamento del lavoro: luci e ombre di una riforma necessaria in distretto.torino.giustizia.it, 2017.* (non sono indicate le pagine nel documento). Più ampiamente in merito anche alla collocazione del

Il primo tentativo di reprimere lo sfruttamento dei lavoratori venne effettuato nel corso della XV legislatura ad opera del “Governo Prodi”.

Il progetto di legge<sup>187</sup>, che aveva come scopo primario quello di tutelare i lavoratori dalle forme di “sfruttamento della manodopera extracomunitaria irregolare”<sup>188</sup>, acquista rilevanza già dall’art. 1 in cui si fa riferimento al fenomeno del “grave sfruttamento” attraverso l’elaborazione di taluni indici specifici, indici<sup>189</sup> che sarebbero, poi, stati ripresi nell’attuale formulazione dell’art. 603 *bis* del codice penale.

All’art. 2 del disegno di legge veniva prevista una modifica dell’art. 600 c.p., previa l’introduzione di un secondo comma che andasse a punire lo sfruttamento dei lavoratori<sup>190</sup>.

Il progetto di legge originario subì alcune modifiche da parte dalla Commissione Giustizia, la quale anziché prevedere una modifica all’art. 600 c.p., decise di introdurre un nuovo articolo nel codice penale<sup>191</sup>, ossia l’art. 603 *bis*.

---

delitto di “caporalato”, v. STOPPIONI, *Tratta, sfruttamento e smuggling: un’ipotesi finium regundorium a partire da una recente sentenza*, in *legislazionepenale.eu*, 2019, 13 ss.

<sup>187</sup> Si fa riferimento all’Atto del Senato 1201 della XV legislatura.

<sup>188</sup> Atto del Senato 1201 della XV legislatura, 3, «*Con il disegno di legge in esame si intendono introdurre nuove e più incisive misure di contrasto al grave fenomeno dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria irregolare utilizzata in ogni settore produttivo, ed in particolare in quelli dell’edilizia e dell’agricoltura ove tale fenomeno risulta maggiormente radicato: si tratta infatti di intervenire in situazioni nelle quali vengono a trovarsi i lavoratori stranieri che, per via della loro condizione di clandestinità subiscono condizioni intollerabili di sfruttamento, tali da non garantire i diritti fondamentali delle persone*».

<sup>189</sup> Gli indici di grave sfruttamento previsti dall’A.S. 1201, XV legislatura, 7 sono «*a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria; b) sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali; c) gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità ; d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni*». Dall’analisi degli indici previsti nel disegno di legge appare opportuno sottolineare come quest’ultimi sovente facciano riferimento sia alle disposizioni contenute nella c.d. “legge Biagi” sia, in maniera anche indiretta al TUSL. Si può evidenziare, come gli indici qui elaborati siano, inoltre, molto simili a quelli che andranno poi a costituire gli indici di sfruttamento previsti dall’art. 603 *bis* c.p.

<sup>190</sup> La formulazione del secondo comma è «*Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale*».

<sup>191</sup> Relazione 1201-A della XV legislatura, Pareri della seconda commissione permanente, «*appare necessaria una ricollocazione del reato di sfruttamento di lavoratori, di cui al comma 2 dell’articolo*

La Commissione Giustizia decise, inoltre, di rubricare il nuovo art. 603 *bis* c.p. come “grave sfruttamento dell’attività lavorativa”<sup>192</sup> e di modificare il concetto di grave sfruttamento<sup>193</sup>.

Si deve sottolineare come gli indici della nozione di “grave sfruttamento” inseriti nel progetto di legge dopo le modifiche della Commissione risultino molto più generici e vaghi rispetto a quelli elaborati in prima istanza<sup>194</sup>. Genericità e vaghezza che non avrebbero consentito alla norma di reprimere le condotte specifiche del fenomeno del “caporalato”<sup>195</sup>.

---

2. La nuova fattispecie criminosa viene infatti introdotta con un comma aggiuntivo che novella l’articolo 600 del codice penale, recante la fattispecie di riduzione in schiavitù, con il risultato di determinare gravi incertezze interpretative, in particolare perché già l’attuale formulazione dell’articolo 600, come modificato dall’articolo 1 della legge 11 agosto 2003, n. 228, prevede ipotesi di riduzione in stato di schiavitù che si inverano in forme particolarmente gravi di assoggettamento e sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari, rispetto alle quali la nuova fattispecie, punita meno gravemente, deve essere chiaramente distinta».

<sup>192</sup> Il testo della proposta di legge era «Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento del- l’attività lavorativa). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l’attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone reclutate o occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti. La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta: a) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno; b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito accertato e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898; c) ove si accerti l’occupazione di al- meno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell’unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».

<sup>193</sup> Secondo la prima stesura del progetto di legge la nozione di “grave sfruttamento” doveva essere inserita, insieme agli indici definitivi, «dopo il comma 1 dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

<sup>194</sup> Si può evidenziare, infatti, come la prima formulazione del progetto di legge prevedesse quali indici di “grave sfruttamento” la violazione specifica di norme dell’ordinamento, mentre il testo rielaborato dalla Commissione facesse riferimento a concetti più duttili quali la violazione di norme contrattuali o di legge, senza specificare quali, o al trattamento degradante connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni.

<sup>195</sup> GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”*, *op.cit.*, p. 124.

Rilevante è che il progetto di legge avrebbe introdotto, in modo innovativo, la responsabilità degli enti se quanto previsto dall'art. 603 *bis* c.p. fosse stato compiuto a vantaggio o nell'interesse dell'ente<sup>196</sup>.

Questo primo progetto di legge non superò mai, a causa dell'interruzione della legislatura, la fase embrionale, ma le importanti innovazioni, quali l'elaborazione degli indici di sfruttamento, e le formulazioni che erano state proposte sono state alla base dei successivi progetti di legge in tema di "caporalato"<sup>197</sup>.

Tra il 2008 e il 2010 si sono susseguite tre proposte di legge: l'Atto della Camera 1220, l'Atto della Camera 1263 e l'Atto della Camera 3527.

Si premette che nessuno di questi progetti di legge è mai entrato in vigore, in ogni caso però, basandosi sulla tecnica normativa dell'Atto del Senato 1201, essi hanno contribuito, in maniera incisiva, alla formulazione dell'attuale art. 603 *bis* del codice penale.

È opportuno evidenziare come i progetti di legge, innovando sul tema, avessero individuato, come soggetto attivo, non più solo il "caporale", ma anche il datore di lavoro e l'utilizzatore finale; inoltre rileva il fatto che è stato introdotto, per la prima volta, il concetto di "approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità". I tre Atti della Camera qui in commento hanno avuto il pregio di costruire degli indici più specifici per definire in che cosa dovesse consistere il "grave sfruttamento" lavorativo<sup>198</sup>.

---

<sup>196</sup> Si fa riferimento all'art. 2, c. 3 dell'A.S. 1201 della XV legislatura come modificato dalle Commissioni «*All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»; d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame»».*

<sup>197</sup> Come si vedrà le proposte di legge successive e, in parte, anche l'attuale art. 603 *bis* c.p. richiama in parte quanto veniva previsto da questo primo progetto di legge, si veda ad esempio l'inclusione del delitto di "caporalato" tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, previsione presente nella prima proposta di legge e poi ripresa solo ad opera del legislatore del 2016 con la L. 199/2016.

<sup>198</sup> I tre Atti della Camera sono tra loro simili. A.C. 1220 della XVI legislatura, «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di*



Come progetti di legge si devono annoverare anche l'Atto del Senato 2584 della XVI legislatura e l'Atto della Camera 4469 della XVI legislatura. Quest'ultime due proposte normative non hanno mai visto la luce a causa dell'entrata in vigore del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che, all'art. 12, introduce nell'ordinamento l'art. 603 *bis* c.p.<sup>199</sup>, ossia l'intermediazione

---

*inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 4.000 a 9.000 euro per ogni lavoratore. Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave e sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria o alle ferie; b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personali; c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. La pena per il fatto di cui al primo comma è la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da 6.000 a 10.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori degli anni diciotto o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro». A.C. 1263 della XVI legislatura, «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore. Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento: a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, la grave e sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori degli anni diciotto o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro». A.C. 3527 della XVI legislatura, «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore. Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento una o più delle seguenti condizioni: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 2) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 3) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minori degli anni diciotto ovvero di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o di apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro».*

<sup>199</sup> Art. 603-bis, «(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro

illecita e lo sfruttamento del lavoro, e l'art. 603 *ter* c.p.<sup>200</sup>, ossia le pene accessorie.

Approfondendo nei successivi paragrafi gli elementi di maggiore rilevanza del reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dal D.L. 138/2011 è opportuno, fin d’ora, sottolinearne alcune criticità. Preliminarmente si premette come fosse fortemente sentita la necessità di introdurre nell’ordinamento una fattispecie delittuosa che colmasse il vuoto di tutela formatosi per quelle aggressioni “intermedie” al bene giuridico, ossia per quelle aggressioni così gravi da non poter essere adeguatamente represses con forme contravvenzionali e che, al contempo, non erano così gravi da integrare il reato di “riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù”<sup>201</sup>.

Nonostante questa necessità di tutela e i ricordati progetti di legge *in itinere* al momento dell’emanazione del decreto legge<sup>202</sup>, desta molte perplessità il fatto che si sia affidato ad uno strumento di carattere provvisorio e adottabile

---

*per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».*

<sup>200</sup> Art. 603-ter, «(Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

<sup>201</sup> PISTORELLI, SCARCELLA, “Manovra bis”: Le disposizioni rilevanti per il diritto penale contenute nel D.L. 13 Agosto 2011, n. 138, di imminente conversione (con emendamenti), in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011, 2 s.

<sup>202</sup> Si fa riferimento ai citati: Atto del Senato 2584 della XVI legislatura e Atto della Camera 4469 della XVI legislatura.

solo in casi straordinari di necessità e di urgenza l'introduzione di due fattispecie penali di tale gravità<sup>203</sup>.

Inoltre, si evidenzia come l'inserimento del reato di "caporalato" nel decreto legge 13 Agosto 2011, n. 138, decreto rubricato come "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" faccia apparire il fenomeno del "caporalato" come un problema economico e finanziario, piuttosto che come un problema sociale e un attacco alla dignità umana.

Infine, è opportuno rimarcare come, a differenza e in spregio ai progetti di legge *in itinere* al momento dell'entrata in vigore del D.l.138/2011, l'atto qui considerato soffra di numerose carenze e incoerenze sia dal punto di vista del soggetto attivo del reato che per quanto concerne la responsabilità degli enti, responsabilità che, a differenza dei progetti di legge summenzionati, non viene qui prevista<sup>204</sup>.

Appare in ogni caso opportuno anticipare fin da subito come sarà necessario attendere fino alla promulgazione della legge 199/2016 per vedere parzialmente risolte alcune delle incongruenze e delle criticità proprie dell'art. 603 *bis* c.p., come introdotto dal D.L. 138/2011<sup>205</sup>.

In questa sede preme definire taluni tratti essenziali del reato di "caporalato", in specie le particolari modalità con cui si realizza la condotta incriminata, l'elemento soggettivo del reato e il trattamento sanzionatorio.

Il delitto qui analizzato è un reato la cui condotta è a forma vincolata, considerato che, in riferimento alle modalità di realizzazione del reato, il codice afferma che la condotta incriminata debba essere posta in essere, vincolativamente e alternativamente, attraverso l'uso di violenza, di minacce, di intimidazione o approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore<sup>206</sup>.

Per quanto attiene al primo requisito, ossia all'uso della violenza, va rilevato come questa debba essere intesa in un senso omnicomprensivo.

---

<sup>203</sup> FIORE, *Dignità degli uomini e punizione dei Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, Napoli, 2014, 871.

<sup>204</sup> Tutte queste criticità verranno affrontate nei paragrafi successivi del presente elaborato.

<sup>205</sup> GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato"*, *op.cit.*, 137.

<sup>206</sup> V. PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione n. III/11/2001, op. cit., 4 ss.*, GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato"*, *op. cit.*, 143.

Ai fini dell'integrazione del concetto di violenza acquista rilievo sia la violenza esercitata direttamente sull'individuo, *vis corpori data*, sia quella esercitata sui beni del soggetto; inoltre ha rilevanza non solo la violenza "fisica", ma anche la violenza psicologica. In ogni caso si deve trattare di violenza-mezzo e deve essere idonea a raggiungere lo scopo di coartazione della volontà dell'individuo<sup>207</sup>.

Il secondo requisito richiesto è l'uso della minaccia; quest'ultima deve essere intesa come la prospettazione di un male futuro ed ingiusto nei confronti o dello stesso soggetto passivo o di altri individui a lui legati da rapporti familiari o affettivi. In ogni caso rientrano nel concetto di minaccia sia le prospettazioni manifeste che quelle più allusive e velate, purché la minaccia sia atta a coartare la volontà del soggetto<sup>208</sup>.

Tuttora irrisolto, in ambito sia giurisprudenziale che dottrinale, è se la minaccia valevole ad integrare il reato sia solo la minaccia illegittima o anche quella legittima<sup>209</sup>.

Per quanto attiene all'intimidazione dottrina e giurisprudenza non sono concordi nella sua definizione. Taluni ritengono che il concetto di intimidazione altro non sia che un sinonimo del concetto di minaccia<sup>210</sup>; altri esperti della dottrina e della giurisprudenza ritengono, invece, che il concetto di intimidazione sia diverso dal concetto di minaccia.

Questa seconda impostazione trae le sue radici dall'elaborazione giuridica della nozione di "forza intimidatrice", come condotta tipica del reato di "associazione mafiosa". Secondo questo filone interpretativo lo stato di intimidazione consiste «non necessariamente nella attuazione, puntualmente comprovata, di atti di minaccia, ma in un alone diffuso,

---

<sup>207</sup> Sul punto v. FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale parte speciale Vol. II*, Città di Castello, 2013, 212 ss. e v. BACCHINI, *Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera*, in *L'indice penale*, 2011, 645.

<sup>208</sup> FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, op. cit.* 214, per approfondimenti v. GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2015, 1 ss.

<sup>209</sup> Sul punto v. Cort. Cass. sez. pen. 1 Marzo 1984, n. 1128, in *cortedicassazione.it*

<sup>210</sup> BRICCHETTI, PISTORELLI, "Caporalato": *per il nuovo reato pene fino a otto anni*, in *Guida al diritto*, 2011, 48 ss.

penetrante, avvertibile di presenza intimidatoria e sopraffattrice che sia anche il frutto di uno stile di vita consolidatosi nel tempo»<sup>211</sup>.

Questi dubbi interpretativi sono stati risolti dal legislatore del 2016 che ha deciso di eliminare completamente dalla formulazione del reato il riferimento all'intimidazione.

In merito all'ultima forma richiesta, ossia l'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore, si rende opportuna un'esegesi più articolata.

Al fine di comprendere in cosa consista lo stato di bisogno o di necessità è opportuno muovere dal bene giuridico tutelato dalla norma. Anticipando quanto si approfondirà più avanti il bene giuridico tutelato è lo *status libertatis*, inteso quale complesso di diritti e di doveri nonché di tutte le manifestazioni di vita dell'individuo<sup>212</sup>.

Essendo tale bene giuridico tutelato non solo dal reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., ma anche dal reato di "riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù"<sup>213</sup>, possono anche qui valere le considerazioni già svolte sul punto in merito a quest'ultimo delitto.<sup>214</sup> Con questa premessa si può, dunque, affermare che lo stato di bisogno o di necessità si realizza in «qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima»<sup>215</sup>.

Da questa definizione giurisprudenziale si deducono alcuni importanti corollari, tra cui, *in primis*, che lo stato di necessità o di bisogno previsto dall'art. 603 *bis* c.p. è diverso da quello previsto dall'art. 54 c.p., poiché il primo prevede che vi sia un condizionamento della libertà dell'individuo, mentre il secondo prescrive che vi sia una totale compressione della libertà<sup>216</sup>. Inoltre, si rileva come la definizione adottata dalla Suprema Corte

---

<sup>211</sup> Giud. Istr. Tribunale di Siracusa, ord. 30 Aprile 1985, in FIANDACA, MUSCO, op.cit. 494.

<sup>212</sup> Per un approfondimento sul punto v. paragrafo seguente del presente elaborato.

<sup>213</sup> Sul punto v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>214</sup> Cort. Cass., sez. V pen., sent. 4 Febbraio 2014, n. 14591, in *Pluris*.

<sup>215</sup> Cort. Cass., sez. III pen., sent. 6 Maggio 2010, n. 21630, in *Pluris*.

<sup>216</sup> In merito allo stato di necessità *ex* art. 54 c.p., v. FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Bologna, 2014, 316 ss.

tenda a richiamare lo stato di bisogno tipico del delitto di usura e quello previsto dall'art. 1448 del codice civile<sup>217</sup>.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato, in considerazione di quanto fin qui analizzato possiamo affermare che si tratta di dolo specifico, in quanto il soggetto deve agire con la volontà di porre in essere un'attività di intermediazione, di reclutamento o di organizzazione caratterizzata da sfruttamento della manodopera e tale attività deve essere posta in essere con modalità specifiche<sup>218</sup>.

Secondo dottrina, non unanime sul punto, è, inoltre, necessario che il soggetto attivo del reato si prefiguri lo stato di necessità o di bisogno del soggetto passivo, al fine di integrare l'elemento soggettivo del reato<sup>219</sup>.

Da ultimo il trattamento sanzionatorio consiste nella pena congiunta della reclusione da cinque a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Va anche rilevato come la tecnica sanzionatoria, per quanto attiene alla multa, sia mutuata da quella prevista dalla "legge Biagi", ossia l'applicazione di una pena pecuniaria proporzionale e progressiva<sup>220</sup>.

#### **2.4 Indici di sfruttamento e bene giuridico tutelato**

Come accennato precedentemente il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" si apre con la clausola di salvezza «Salvo che il fatto costituisca più grave reato»; così facendo il legislatore prevede che l'illecito in parola ceda il passo in presenza di altri reati quando la fattispecie concreta possa essere sussunta in una fattispecie astratta di maggiore gravità<sup>221</sup>.

Come abbiamo visto i reati a cui rimanda tale *incipit* sono reati di estrema gravità, in cui il bene giuridico tutelato risulta essere lo *status libertatis*<sup>222</sup>.

---

<sup>217</sup> MAZZANTI, *Nota informativa in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro. Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*, in *bollettino ADAPT*, 2016, 6 ss.

<sup>218</sup> In merito al dolo specifico v. FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale*, *op. cit.*, 384.

<sup>219</sup> PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione*, *op. cit.* 5.

<sup>220</sup> PADOVANI, *Diritto penale X edizione*, Torino, 2012, 322.

<sup>221</sup> Per approfondimenti v. §2.1 del presente elaborato.

<sup>222</sup> Per approfondimenti in merito v. SCEVI, *op. cit.* 31ss. e §2.1 del presente elaborato.

Per quanto concerne il “caporalato” prima di analizzare i beni giuridici tutelati è opportuno soffermarci brevemente sugli indici di sfruttamento ivi descritti, sottolineando come quest’ultimi siano rimasti pressoché invariati anche nella nuova formulazione dell’art. 603 *bis* c.p. avvenuta ad opera della L. 199/2016 che ha in buona parte riformulato il reato.

La locuzione “sfruttamento” veniva già utilizzata dalla “legge Biagi”<sup>223</sup> con riferimento alla condizione aggravante dello sfruttamento dei minori; in questo frangente tale termine veniva riempito di significato solo guardando alla legge 997/1967<sup>224</sup>. Similmente anche la L. 228/2003 aveva utilizzato la medesima locuzione per il reato di “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”, senza però darne una definizione positiva. Questa mancanza veniva colmata dagli interpreti facendo riferimento alla normativa internazionale di cui il novello art. 600 c.p. era il frutto<sup>225</sup>.

Solo con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 603 *bis* c.p., come formulato dal D.l. 138/2011, viene finalmente data una definizione più completa del termine sfruttamento in ambito laburistico.

L’azione delittuosa prevista dall’art. 603 *bis* c.p., infatti, si realizza solo quando determinati comportamenti<sup>226</sup> vengono posti in essere al fine di svolgere una «attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento»<sup>227</sup>. Il legislatore, però, non si limita, come aveva fatto in passato, a citare il concetto di sfruttamento, ma al comma seguente dell’art. 603 *bis* c.p. prevede taluni indici di sfruttamento specifici per il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera”.

È opportuno rilevare, preliminarmente, come in ambito processuale la dottrina prevalente, al fine di superare la carenza di determinatezza degli indici di sfruttamento, intenda queste “spie” del caporalato quali semplici

---

<sup>223</sup> V., Cap. II del presente elaborato.

<sup>224</sup> RAUSEI, *Illeciti e sanzioni*, IPSOA, 2016, 918.

<sup>225</sup> VALLINI, *Schiavitù*, in GIUNTA (a cura di), *Diritto Penale, Il Sole 24 ore*, 2008, 676.

<sup>226</sup> Per quanto concerne il comportamento tipico previsto dall’art. 603 *bis* c.p. v, §2.6 del presente elaborato.

<sup>227</sup> Art. 603 *bis*, c. 1, c.p.

guide per il giudice, guide non vincolanti e funzionali solo per un “orientamento probatorio”<sup>228</sup>.

Il primo indice di sfruttamento previsto ha ad oggetto la difformità di retribuzione dei lavoratori rispetto a quanto previsto dai CCNN, o alla sua iniquità rispetto alla quantità e qualità di lavoro svolto<sup>229</sup>.

Si utilizza la locuzione “sistematica”: pertanto non possono integrare tale indice di sfruttamento meri ritardi nei pagamenti o sporadiche difformità retributive nel periodo in esame in quanto viene esplicitato che la differenza retributiva deve essere non episodica e seguire un determinato *modus operandi*<sup>230</sup>.

Al contempo si è in presenza di sfruttamento solo nel caso in cui la retribuzione sia palesemente difforme da CCNN<sup>231</sup>; con l'utilizzo del termine “palesemente” il legislatore ha voluto far riferimento a tutti quei casi in cui vengano posti in essere dei comportamenti elusivi, mendaci o comunque illeciti<sup>232</sup> che comportino una reale difformità del trattamento retributivo rispetto agli *standard* stabiliti<sup>233</sup>.

Si può notare anche che il codice fa riferimento a due differenti parametri di valutazione della difformità, di cui il primo rimanda ai contratti collettivi nazionali e il secondo alla quantità e qualità di lavoro svolto.

In merito alla prima situazione, pertanto, sarà necessario eseguire una comparazione tra l'effettiva retribuzione percepita dal lavoratore e lo *standard* minimo individuato dai CCNN – dal che si evince come l'opera dei sindacati rivesta un ruolo preminente all'interno della fattispecie qui

---

<sup>228</sup> D'OTTAVIO, *Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento della manodopera (il cd. caporalato)*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2019, 16.

<sup>229</sup> Art. 603 bis, c. 2, c.p., n. 1, «1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato».

<sup>230</sup> GIULIANI, op. cit., 152.

<sup>231</sup> Si rimanda in merito alla problematica di applicazione dei CCNN al Cap. I del presente elaborato.

<sup>232</sup> Il riferimento più evidente è ai “lavoratori in nero”; in questo frangente vediamo come il datore di lavoro ponga in essere un comportamento illecito che comporta una difformità retributiva, sia sotto l'aspetto del mancato versamento contributivo sia sotto l'aspetto delle paghe inferiori, a ciò si deve aggiungere anche la trattenuta effettuata dal “caporale”. Tutto ciò sommato comporta l'integrazione dell'indice di sfruttamento previsto dal n. 1, c. 2, art. 603 bis c.p.

<sup>233</sup> DAMIANO, *Le novità nel codice penale sul “caporalato” in cantiere*, in *Ambiente e sicurezza*, 2011, 28 e LO MONTE, *Osservazioni sull'art.603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, 2014, 953.



analizzata<sup>234</sup> –. In merito al secondo parametro di comparazione si sottolinea poi come il legislatore abbia voluto trasporre all'interno del codice penale quanto statuito a livello costituzionale in materia retributiva<sup>235</sup>. Introducendo due distinti parametri di comparazione è lecito pensare che il legislatore abbia voluto ampliare le possibilità di integrazione dell'indice di sfruttamento, non vincolandolo solo ad una difformità rispetto ad un parametro statico e prestabilito, quale quello previsto dai CCNN, ma anche, in alternativa, a un parametro dinamico quale quello costituzionale<sup>236</sup>.

L'innovazione legislativa soffre, però, di un forte punto di criticità per quanto concerne la coerenza tra il soggetto attivo del reato previsto dall'art. 603 *bis* c.p. e questo primo indice di sfruttamento.

Infatti, anticipando fin d'ora che il soggetto attivo del reato è il solo “caporale” e considerando che, per quanto attiene alla retribuzione, i soggetti obbligati possono, solo potenzialmente, essere due, ossia il datore di lavoro e il “caporale”, e che principalmente l'onere retributivo spetta al solo datore di lavoro, sembra incoerente prevedere quale indice del “caporalato” un comportamento che in concreto viene tenuto da un soggetto estraneo al reato<sup>237</sup>.

Il secondo indice di sfruttamento previsto dal delitto di “caporalato” consiste nella «sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie»<sup>238</sup>.

---

<sup>234</sup> Per approfondimenti v., Cap. I del presente elaborato.

<sup>235</sup> Si fa riferimento all'art. 36 Cost., «*il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro*».

<sup>236</sup> In merito al concetto di retribuzione costituzionale dottrina e giurisprudenza non sono concordi riguardo ad un criterio uniforme di adeguatezza v. HERNANDEZ, *I principi costituzionali in tema di retribuzione*, in *quaderni ADL*, 1998, 9, v. anche ZOPPOLI, *L'art. 36 della Costituzione e l'obbligazione retributiva*, in CARUSO, ZOLLI, ZOPPOLI, *La retribuzione: struttura e regime giuridico*, Napoli, 1994, 91 e ZOPPOLI, *La retribuzione*, in BELLOCCHI, *I rapporti di lavoro nel diritto vivente. Casi e materiali*, Torino, 2009, 176.

<sup>237</sup> Si può notare come il “caporale”, in considerazione di quanto affermato nel Cap. I del presente elaborato, generalmente applichi sulla retribuzione che il datore di lavoro da al lavoratore una trattenuta come compenso dell'attività di intermediazione. Da ciò detto si vede come sia il datore di lavoro a retribuire direttamente il lavoratore e non il caporale. Pertanto, sarà il datore di lavoro in caso a violare quanto disposto nei CCNN, datore di lavoro che non è previsto quale soggetto attivo del reato.

<sup>238</sup> Art. 603 *bis*, c. 2, c.p., n. 2.

Come si è rilevato per il primo indice di sfruttamento, anche in questo caso il legislatore utilizza la locuzione “sistematica”. Pertanto, le violazioni episodiche o, comunque, non caratterizzate da un comportamento ripetitivo e sistemico non rileveranno ad integrare questo secondo indice di sfruttamento<sup>239</sup>.

Lo sfruttamento, in questo frangente, si sostanzia nel privare il lavoratore di quei momenti di “libertà dal lavoro” in cui può esternare e sviluppare la propria persona<sup>240</sup>. Anche per quanto attiene al presente indice di sfruttamento valgono le considerazioni critiche in merito all’incoerenza tra soggetto attivo del reato e colui che realmente dispone della manodopera impartendo orari, pause e ferie<sup>241</sup>.

Il terzo indice di sfruttamento consiste nella violazione delle norme di legge poste a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, violazioni che devono comunque esporre il lavoratore a un pericolo<sup>242</sup>. Due sono gli elementi costitutivi: innanzitutto la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e la derivante esposizione del lavoratore a un pericolo.

Per quanto concerne la violazione della normativa sulla sicurezza, il riferimento è principalmente al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81<sup>243</sup>; inoltre, anche per rinvenire la nozione di pericolo, ossia la «proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni»<sup>244</sup>, è necessario avere riguardo al T.U.S.L.<sup>245</sup>

Si può notare come la norma non abbia richiamato, come ha fatto per i precedenti indici di sfruttamento, il concetto di “sistematicità”; tale

---

<sup>239</sup> GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”*, op. cit., 154.

<sup>240</sup> Corte Cost., sent. n. 616/1987, «Le suddette norme sanciscono, quindi, il diritto del lavoratore a fruire di congruo periodo di riposo con conseguente sottrazione al lavoro sicché egli possa ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro e possa altresì soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale», in *cortecostituzionale.it*.

<sup>241</sup> GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”*, op. cit., 154.

<sup>242</sup> Art. 603 bis, c. 2, c.p., n. 3., «la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale».

<sup>243</sup> Per un approfondimento in merito al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 8, “T.U.S.L.”, v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>244</sup> Art. 2, let. r, D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 8.

<sup>245</sup> Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

omissione permette, pertanto, di considerare integrata la “spia di caporalato” anche in presenza di una violazione meramente formale ed episodica del testo unico<sup>246</sup>.

Nonostante il legislatore sia ben riuscito a cogliere il comportamento statisticamente più diffuso nella prassi del “caporalato”, ossia la quasi totale assenza di strumenti volti a garantire la sicurezza dei lavoratori<sup>247</sup>, la norma non è andata esente da critiche. Infatti, analizzando il testo unico appare evidente come i principali garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro siano il datore di lavoro, i dirigenti, il preposto e, infine, gli stessi lavoratori<sup>248</sup>.

In un quadro così costituito e considerando che il soggetto attivo del reato previsto dall’art. 603 *bis* c.p., come disciplinato dal D. l. 138/2011, può essere solo il “caporale”<sup>249</sup>, risulta fortemente contraddittorio prevedere quale indice di sfruttamento la violazione della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro quando quest’ultima non contempla la figura dell’intermediario ed anzi risulta estranea alla formulazione del reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”<sup>250</sup>.

Questo mancato coordinamento, ad opera del legislatore del 2011, tra indici di sfruttamento e soggetti attivi del reato comporta un depotenziamento normativo e un forte vuoto di tutela<sup>251</sup>.

Il quarto ed ultimo indice di sfruttamento previsto dall’art. 603 *bis* c.p. si ha in presenza di condizioni di lavoro, di metodi di sorveglianza o di situazioni alloggiative particolarmente degradanti per i lavoratori<sup>252</sup>. In questo frangente si evidenzia come il legislatore abbia previsto tre distinti indici di sfruttamento in riferimento alle condizioni di lavoro, ai metodi di

---

<sup>246</sup> FIORE, *Dignità degli Uomini e punizione dei caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, 2014, 889.

<sup>247</sup> Per un approfondimento in merito alle prassi del caporalato v. Cap. I del presente elaborato.

<sup>248</sup> Sul tema v. § 2.2, Cap. II del presente elaborato.

<sup>249</sup> Sul tema vedi Cap. II del presente elaborato.

<sup>250</sup> È opportuno anticipare come questa problematica sarà risolta dalla L. 199/2016. l’incoerenza normativa più in generale, ad ogni modo, viene sottolineata anche da PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione*, *op. cit.*, 4 ss.

<sup>251</sup> GIULIANI, *op. cit.* 154 ss.

<sup>252</sup> Art. 603 *bis*, c. 2, c.p., n. 3, «4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti».

sorveglianza e alla situazione alloggiativa; caratteristica loro comune è che devono essere particolarmente degradanti<sup>253</sup>.

Si nota, inoltre, come nella formulazione normativa vi sia una carenza di determinatezza, dal momento in cui viene richiamato il concetto di “particolare degrado”, senza però fornirne una definizione positiva e, dunque, lasciando all’interprete il compito di individuarne un significato<sup>254</sup>. Anche in questo caso il legislatore non fa alcun riferimento al concetto di sistematicità del comportamento, tale per cui, come visto per il terzo indice di sfruttamento, sarà sufficiente un solo comportamento per integrare la presente “spia di caporalato”.

Si richiama, inoltre, la critica precedentemente fatta riguardo alla mancanza di coerenza nel prevedere le condizioni di lavoro particolarmente degradanti come indice di sfruttamento e l’aver individuato il solo intermediario come soggetto attivo del reato. Vediamo, infatti, come l’attività di intermediazione, ossia l’attività svolta dal “caporale”, sia generalmente antecedente rispetto all’instaurarsi del rapporto di lavoro e, pertanto, risulta incoerente prevedere quale “spia del caporalato” un comportamento che può essere tenuto, in concreto, solo dal datore di lavoro.

Meno problematiche dal punto di vista del soggetto attivo del reato, risultano le altre due modalità di realizzazione dell’indice di sfruttamento, ossia la sorveglianza e le situazioni alloggiative. Infatti, come si è visto precedentemente<sup>255</sup>, spesso la sorveglianza e l’alloggio sono forniti direttamente dal “caporale”, in particolare nel caso di sfruttamento di manodopera straniera irregolare nelle attività agricole.

Per quanto attiene al bene giuridico si può evidenziare, dall’analisi fin qui svolta<sup>256</sup>, che il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” tutela più di un bene giuridico, in particolare ci si riferisce al bene giuridico

---

<sup>253</sup> Più ampiamente in merito ad una critica sugli indici di sfruttamento previsti dall’art. 603 *bis* c.p., v. RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, 226 ss.

<sup>254</sup> LO MONTE, *Osservazione sull’art. 603 bis, op. cit.*, 960.

<sup>255</sup> Si fa riferimento al Cap. I del presente elaborato.

<sup>256</sup> Si fa riferimento sia all’analisi normativa svolta nel Cap. II che a quella svolta nell’ultimo paragrafo del Cap. I del presente elaborato.

dello *status libertatis* del soggetto passivo del reato e a quello della libertà di iniziativa economica privata<sup>257</sup>.

Per quanto attiene al bene giuridico dello *status libertatis* o della personalità individuale si deve preliminarmente sottolineare come la nozione di *status libertatis* sia un concetto che non trova realizzazione nella manifestazione delle libertà prese singolarmente, ma in tutte le manifestazioni riconducibili allo stato di libertà<sup>258</sup>, ossia a tutto quel complesso e articolato sistema di diritti e doveri che si trovano alla base delle singole libertà individuali.

La nozione di *status libertatis* poc'anzi richiamata, grazie anche alla giurisprudenza sovranazionale ed internazionale, viene ricondotta al concetto di dignità dell'essere umano, proprio in forza di quella nuova mentalità, che riconosce dei diritti immanenti nell'essere umano<sup>259</sup>, tipica dell'epoca moderna<sup>260</sup>. Appare, inoltre, opportuno ribadire che il bene giuridico della personalità individuale veniva già tutelato in passato da diverse disposizioni normative, sia di carattere penale che civile.

Per quanto attiene alla tutela penale del bene giuridico qui considerato ricordiamo come, prima dell'introduzione del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., fossero stati previsti alcuni reati di natura contravvenzionale dalla "legge Biagi" nonché il reato di natura delittuosa della "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". Si rimarca come le due principali norme poste a presidio dello *status libertatis* avessero determinato un vuoto di tutela intermedio, dal momento in cui quei comportamenti – tanto gravi da non poter essere adeguatamente repressi attraverso l'uso di strumenti contravvenzionali, ma, allo stesso tempo, non così gravi da non poter essere sussunti nella fattispecie prevista dall'art. 600 c.p. – non trovavano giusta risposta dall'ordinamento<sup>261</sup>.

---

<sup>257</sup> GIULIANI, *op. cit.* 140.

<sup>258</sup> SCEVI, *Nuove schiavitù*, *op. cit.*, 81.

<sup>259</sup> In merito ad approfondimenti riguardo all'evoluzione della mentalità in merito ai diritti immanenti dell'uomo v., Cap. I del presente elaborato.

<sup>260</sup> BRICCHETTI, PISTORELLI, "Caporalato": per il nuovo reato pene fino a otto anni, in *Guida al diritto*, 2011, 48.

<sup>261</sup> FIORE, *op. cit.*, 876, v. anche PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione n. III/11/2011 dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione*, in *cortedicassazione.it*

Pertanto, si può affermare che la previsione del reato di “caporalato” tutela, a livello intermedio, il bene giuridico delle personalità individuale<sup>262</sup>.

Vediamo, inoltre, come gli indici di sfruttamento sopra analizzati ben esprimano lo scopo di tutela della personalità individuale; essi cercano, infatti, di coprire quei risvolti dell’attività lavorativa la cui lesione può maggiormente comprimere la dignità del singolo lavoratore.

Al di là del bene giuridico dello *status libertatis*, esplicitamente individuato dal legislatore<sup>263</sup>, ve ne è un altro solo implicitamente richiamato, ossia la libertà di iniziativa economica privata, in particolare nella forma della genuina concorrenza tra imprese<sup>264</sup>.

Analizzando, infatti, le situazioni concrete in cui si realizzano le forme di “caporalato” appare evidente come queste azioni criminose siano caratterizzate da un rapporto a tre soggetti, ossia il datore di lavoro, il “caporale”, e il lavoratore. Il datore di lavoro è mosso principalmente da un intento lucrativo, intento che si concretizza in un risparmio di spesa dovuto all’utilizzo di manodopera “in nero”. Infatti, come è già stato analizzato precedentemente, il datore di lavoro che si avvale dell’opera del “caporale” può contare su ingenti risparmi di tipo contributivo, previdenziale e di tassazione, nonché in risparmi dal punto di vista della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro e, da ultimo, sulla sempre, costante ed ingente disponibilità di manodopera. Questi cospicui risparmi di spesa si contrappongono invece alle sempre più alte spese che le imprese che non si avvalgono dei “caporali” devono sostenere al fine di rispettare le normative vigenti<sup>265</sup>.

Da questa indebita disparità economica deriva che i datori di lavoro che si avvalgono di un intermediario avranno la possibilità di presentarsi sul mercato con maggiore competitività e dunque falsando la corretta concorrenza tra le imprese<sup>266</sup>.

---

<sup>262</sup> In merito anche ad una critica sul bene giuridico tutelato v. RUBEIS, *op. cit.*, 234 ss.

<sup>263</sup> Basti pensare alla sua collocazione sistematica all’interno del codice penale tra i delitti contro la personalità individuale.

<sup>264</sup> GIULIANI, *I reati in materia*, *op. cit.* 140.

<sup>265</sup> SAVAGLIO, *Agricoltura senza caporalato*, *op. cit.*, p. 102 ss.

<sup>266</sup> Sul punto v. le considerazioni svolte nel Cap. I del presente elaborato.

## 2.5 Soggetto attivo e soggetto passivo del reato

Per quanto attiene all'individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo del reato è necessario fin d'ora specificare come la L. 199/2016 abbia apportato alcuni rilevanti mutamenti in quest'ambito<sup>267</sup>.

Immediatamente dopo la clausola di salvezza l'art. 603 *bis* c.p. statuisce che «chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione [...] è punito»<sup>268</sup>. L'utilizzo della locuzione “chiunque” lascerebbe intendere che si tratti di un reato comune, ma così non può essere in quanto soggetti attivi del reato possono essere solo coloro che svolgono un'attività organizzata di intermediazione, ossia gli intermediari<sup>269</sup>.

Al fine di meglio comprendere chi siano i soggetti attivi è necessario richiamare la definizione di intermediario traendola dalla definizione di attività di intermediazione descritta dal D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276<sup>270</sup>. L'intermediario è, dunque, colui che svolge una «attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo»<sup>271</sup>.

A differenza di quanto affermato in sede di analisi della “legge Biagi”, il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, tradendo in parte la locuzione “illecita”, non intende punire solo coloro che svolgono

---

<sup>267</sup> Riguardo agli aggiornamenti normative introdotti dalla L.199/2016, v. § 2.7, Cap. II del presente elaborato.

<sup>268</sup> Art. 603 *bis*, c. 1 c.p.

<sup>269</sup> Sul punto non vi è unanimità di vedute, parte della dottrina ritiene che si tratti di reato comune, in questo senso v. DELPINO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it); in senso contrario v. BRICCHETTI, PISTORELLI, *op.cit.*, 48.

<sup>270</sup> Per un'analisi dei reati in materia di intermediazione previsti dalla c.d. “legge Biagi”, v. § 2.2, Cap. II del presente elaborato.

<sup>271</sup> Art. 2, c. 1, let. b, del D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276.

l'attività di intermediazione abusivamente<sup>272</sup>, ossia non avendo ricevuto la prescritta autorizzazione, ma tutti coloro che svolgono l'attività di intermediazione, anche se regolarmente autorizzati, in modo illecito<sup>273</sup>. Infine, è da sottolineare come, secondo l'ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, sono punibili, ai sensi del delitto qui in esame, anche coloro che svolgono le attività di somministrazione di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale ove le modalità di espletamento delle loro attività integrino gli estremi del reato di "caporalato"<sup>274</sup>.

Preme qui sottolineare come la formulazione del 2011 dell'art. 603 *bis* c.p. non faccia alcun riferimento al datore di lavoro come possibile soggetto attivo del reato. Questa mancanza comporta, come si è fatto notare precedentemente, numerose criticità e complessivamente una minore incisività della norma qui trattata<sup>275</sup>.

Per quanto attiene al soggetto passivo del reato, invece, è opportuno sottolineare preliminarmente come il legislatore faccia riferimento in un primo momento alla manodopera e, solo successivamente, ai lavoratori potendo così creare alcuni dubbi interpretativi. Nonostante ciò soggetti passivi del reato sono i lavoratori, sia che si tratti di cittadini, di stranieri o di apolidi<sup>276</sup> sia, partendo dalla definizione di lavoratore contenuta nella "legge Biagi"<sup>277</sup>, coloro che sono stati regolarmente assunti, sia coloro che prestano la propria attività non a fronte di un regolare contratto, sia coloro che sono alla ricerca di un'occupazione<sup>278</sup>. Tale interpretazione estensiva del soggetto di lavoro consente di tutelare chiunque presti o voglia prestare la propria opera lavorativa a prescindere da un criterio formale.

---

<sup>272</sup> L'art. 603 *bis* c.p. infatti non fa alcun riferimento al termine "abusivo".

<sup>273</sup> BRICCHETTI, PASTORELLI, "Caporalato": per il nuovo reato pene fino a otto anni, in *Guida al diritto*, 2011, 48.

<sup>274</sup> PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione n. III/11/2011 dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione*, in *cortedicassazione.it*

<sup>275</sup> D'OTTAVIO, *Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera (il cd. caporalato)*, *op. cit.*, 7 ss.

<sup>276</sup> SCEVI, *Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione*, in *Rivista penale*, 2012, 1059.

<sup>277</sup> Si fa riferimento all'art. 2, c. 1, let. j del D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, "lavoratore: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro".

<sup>278</sup> GIULIANI, *op.cit.* 138.



L'individuazione del soggetto passivo non è però unanime sotto l'aspetto del vincolo di subordinazione. Infatti, in aderenza alla *littera legis*, la maggior parte della dottrina ritiene che il soggetto passivo del reato possa essere solo il lavoratore subordinato<sup>279</sup>, mentre altri ritengono in ogni caso ragionevole far rientrare tra i soggetti passivi anche i lavoratori senza vincolo di subordinazione<sup>280</sup>.

## **2.6 Lo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, il reclutamento della manodopera e l'organizzazione dell'attività lavorativa.**

Per quanto attiene alla condotta tipica prevista dal reato di "caporalato" la stessa è tripartita nello svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, nel reclutamento della manodopera e nell'organizzazione dell'attività lavorativa.

Si può affermare, in seguito a tutte le considerazioni fin qui svolte, come per integrare la condotta tipica del reato non sia sufficiente svolgere una delle attività summenzionate, ma è necessario che queste siano svolte mediante l'uso di violenza, di minaccia, di intimidazione, o approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori<sup>281</sup> e in ogni caso è necessario che l'attività lavorativa svolta sia dotata della caratteristica dello sfruttamento<sup>282</sup>.

---

<sup>279</sup> In questo senso, v. GORI, *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, in *bollettinoadapt.it*, 28.

<sup>280</sup> In tal senso v. RAUSEI, *op. cit.*, 69.

<sup>281</sup> Per un approfondimento sul punto v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>282</sup> Sul punto v. Cort. Cass. sez. V pen., sent. 21 Aprile 2016, n. 16737, «*Quanto al merito deve premettersi che la fattispecie incriminatrice ex art. 603 bis c.p., è stata introdotta con D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011, e va subito osservato che la descrizione delle condotte ivi indicate e dei modi di realizzazione dello sfruttamento, le severe cornici edittali di pena previste, la collocazione tra i delitti contro la personalità individuale, rivelano con chiarezza l'intenzione del legislatore di destinare la stessa alla prevenzione/repressione di fatti caratterizzati da un disvalore che eccede in maniera netta la semplice violazione delle condizioni di liceità dell'interposizione e della somministrazione della mano d'opera, comportamento il cui controllo in ambito penalistico rimane affidato alle previsioni del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18. In proposito questa Corte, Sez 5 sent 14591 del 2014, ha già considerato che il reato di cui all'art. 603 bis c.p., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori e che non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 18. In modo coerente con l'impostazione sistematica che l'ha collocata tra i delitti contro la personalità individuale, la norma prevede che lo sfruttamento della manodopera debba avvenire tramite le condotte alternativamente contemplate di violenza, minaccia o intimidazione, idonee - nel ricorrere dell'altro presupposto dell'approfittare*

In merito alla prima condotta tipica può evidenziarsi che il legislatore fa riferimento all'attività di intermediazione, mutuandone la definizione dalla "legge Biaggi", come alla mediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro<sup>283</sup>. In questo frangente e a differenza di quanto disposto dal D.lgs. 276/2003 è indifferente che l'attività di intermediazione sia abusiva o meno.

Più problematica è la corretta identificazione del termine "organizzata". Sul punto la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria intendono tale termine come l'esercizio di un'attività non saltuaria<sup>284</sup>, tale per cui quel che ha rilevanza è che il comportamento sia ripetitivo e non che sia posto in essere da più persone. Secondo tale impostazione l'azione criminosa è integrata anche se posta in essere da un singolo individuo con l'impiego di mezzi adatti al fine di rendere tale attività effettiva.

Per quanto attiene alle altre condotte tipiche, ossia al reclutamento di manodopera, e all'organizzazione dell'attività lavorativa, vediamo come queste si collocano in due momenti cronologicamente opposti riguardo all'attività di intermediazione. D'altronde il reclutamento avviene *ex ante*, mentre l'organizzazione dell'attività lavorativa *ex post*. L'aver citato nel medesimo articolo, dedicato all'intermediazione illecita, queste due condotte tanto temporalmente separate e l'aver previsto come soggetto attivo del reato il solo "caporale" pone non poche problematiche interpretative, in particolare per quanto attiene all'attività di organizzazione<sup>285</sup>. Infatti, ad esclusione di quei rari casi in cui il "caporale" coincide con il datore di lavoro<sup>286</sup>, generalmente è il datore di lavoro ad organizzare l'attività lavorativa e non l'intermediario; datore di lavoro che non è soggetto attivo del reato in tale versione della norma<sup>287</sup>.

---

*da parte del soggetto attivo dello stato di bisogno o di necessità - ad attentare alla sua dignità di uomo, non essendo, quindi, la sola condizione di sfruttamento sufficiente ad integrare il delitto».* Sul punto v. anche Cort. Cass. Sez. V pen. 14591 del 2014, in *Pluris*.

<sup>283</sup> Per un approfondimento sul punto v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>284</sup> Sul punto v. FIORE, *op. cit.* 879.

<sup>285</sup> STOPPIONI, *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell'art. 603 bis c.p.*, in *Diritto, immigrazione, cittadinanza*, 2019, 48.

<sup>286</sup> Si fa riferimento, oltre al caso in cui "caporale" è datore di lavoro anche a tutti quei casi in cui il caporale ponga in essere, durante le ore di lavoro, attività di sorveglianza, vigilanza ed organizzazione del lavoro all'interno della struttura aziendale del datore di lavoro.

<sup>287</sup> BRICCHETTI, PISTORELLI, *op. cit.* 35 ss.

Vi è da dire, infine, che sembra che il legislatore abbia voluto strutturare il reato in una sorta di *climax* di specificità, infatti partendo dalla condotta di intermediazione ha voluto specificare in cosa questa possa consistere con l'utilizzo dei gerundi "reclutando" e "organizzando". Tale formulazione linguistica crea taluni problemi di connessione con la locuzione "caratterizzata da sfruttamento". Infatti, a bene vedere, l'attività di reclutamento difficilmente può essere caratterizzata da sfruttamento, se per sfruttamento si intendono le sole "spie di caporalato" previste dall'art. 603 *bis* c.p.<sup>288</sup>. Allo stesso modo, l'attività di organizzazione ben può essere caratterizzata dallo sfruttamento, ma come già affermato precedentemente, l'attività lavorativa viene gestita dal datore di lavoro e non dal "caporale" e, dunque, non dal soggetto attivo del reato.

In conclusione, è possibile affermare che nonostante le criticità rinvenibili nella frettolosa formulazione del reato di "caporalato"<sup>289</sup> il legislatore ha saputo cogliere nel segno riguardo alle forme, sempre più sofisticate, in cui questa pratica criminosa si realizza. Nonostante ciò, le scelte normative compiute hanno creato importanti problemi interpretativi e carenze di coerenza che hanno ridotto drasticamente l'efficacia e la portata applicativa della norma.

## **2.7 Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nella versione di cui alla legge 199/2016: motivi, ratio e scopi della riforma.**

L'art.1 della legge 29 Ottobre 2016, n. 199 ha modificato il reato previsto dall'art. 603 *bis* c.p. introdotto dal D.lgs. 13 agosto 2011, n. 138.

Si deve preliminarmente affermare che l'intervento legislativo ha intensificato ed esteso l'ambito applicativo del reato qui considerato<sup>290</sup>, nonostante la riduzione del minimo e del massimo editale della pena.

---

<sup>288</sup> Per un approfondimento sul punto v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>289</sup> Frettolosa in quanto il reato di "caporalato" è stato introdotto nel nostro ordinamento attraverso un decreto e senza attendere o tener conto dei progetti di legge *in itinere* al momento dell'emanazione del decreto.

<sup>290</sup> GIANFROTTA, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: lucie e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l'approvazione della legge n. 199/2016*, in *Quest. giustizia*, 2017.

La riforma trae le sue origini dalla sentita necessità di rendere maggiormente coerenti le scelte di politica criminale relative al reato di “caporalato”, in particolare riguardo alla figura del soggetto attivo del reato: ricordiamo, infatti, come la vecchia formulazione prevedesse quale soggetto attivo solo l’intermediario, dimenticando completamente di sanzionare la figura dell’utilizzatore finale<sup>291</sup>.

La nuova formulazione dell’art. 603 *bis* c.p. modifica in radice alcuni degli elementi fondamentali del reato, in particolare viene ampliato il novero dei soggetti attivi, non più solo il caporale, ma ora, anche l’utilizzatore finale; scompaiono dalla fattispecie base i riferimenti all’utilizzo della violenza, della minaccia e dell’intimidazione, per comparire, almeno i primi due modi, solo nella forma aggravata e, infine, viene modificato radicalmente il novero delle condotte incriminate<sup>292</sup>.

Seguendo sistematicamente la struttura dell’articolo vediamo come a mutare siano stati il minimo e il massimo editale della pena. Infatti, attualmente la sanzione consiste nella pena congiunta dell’arresto da uno a sei anni, mentre prima era da cinque a otto, e nella multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, mentre prima era da 1.000 a 2.000. Nonostante la diminuzione delle sanzioni la struttura della pena resta invariata; infatti si presenta come una pena proporzionale progressiva, caratterizzata da una parte fissa, ossia la quantificazione della singola multa, e da una parte variabile ossia il numero dei lavoratori reclutati. Inoltre, si sottolinea fin d’ora che come contropartita alla riduzione della pena si è fortemente esteso l’ambito applicativo del reato<sup>293</sup>.

La condotta tipica del vecchio art. 603 *bis* c.p. consisteva nello svolgere «un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o

---

<sup>291</sup> Per le criticità della vecchia normativa intorno alla figura del soggetto attivo del reato v. paragrafi precedenti Cap. II del presente elaborato.

<sup>292</sup> RUBIENS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, 222.

<sup>293</sup> STOPPIONI, *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell’art 603 bis c.p.*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 2019, 87.

di necessità dei lavoratori». Nella nuova versione tale condotta viene completamente stravolta, poiché scompare il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa e all'utilizzo della violenza, della minaccia e dell'intimidazione.

Così facendo il legislatore ha dimostrato di accogliere positivamente le critiche di chi riteneva la passata formulazione troppo prolissa e fuorviante rispetto al nucleo centrale del reato, ossia l'attività di intermediazione<sup>294</sup>. L'attuale formulazione al n. 1, c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p. descrive la condotta tipica come il reclutamento di «manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori». Si nota immediatamente il mancato riferimento al concetto di “attività organizzata”; venendo meno tale richiamo allora è lecito presumere che, al fine di integrare il reato, sia sufficiente anche un singolo atto di reclutamento<sup>295</sup>. Inoltre, scompaiono, almeno nella fattispecie “base”, i riferimenti all'uso della violenza, della minaccia o dell'intimidazione.

Con queste elisioni il legislatore ha, da una parte, placato le difficoltà interpretative in merito al significato da attribuire alla locuzione “organizzata”<sup>296</sup>, ma dall'altra parte, con la scomparsa dei riferimenti alla violenza, alla minaccia e all'intimidazione, ha sicuramente impoverito la fattispecie base<sup>297</sup>.

Inoltre, si evidenzia come il legislatore abbia deciso di utilizzare il termine “recluta” in via principale piuttosto che lasciarlo come specificazione

---

<sup>294</sup> DI MARTINO, *op. cit.*, 116.

<sup>295</sup> Tale presunzione si fonda sulla lettura a contrario della sent. 3 Novembre 2016, n. 6788, Cort. Cass. sez. V pen. in *Pluris*, «In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603 *bis*, cod. pen., nel testo precedente alla legge di modifica 29 ottobre 2016, n. 199, richiede "l'attività organizzata" di intermediazione come modalità della condotta, che non richiede necessariamente la forma associativa ma deve svolgersi in modo non occasionale». Infatti, se il concetto di “attività organizzata”, valido per il reato di “caporalato” ante riforma, ha il significato di non occasionalità, allora l'elisione del riferimento “all'attività organizzata” deve comportare anche il mancato riferimento alla non occasionalità e pertanto il reato dovrebbe realizzarsi anche in presenza di comportamenti occasionali.

<sup>296</sup> Si fa riferimento alla problematica di attribuire al termine “organizzata” un significato di attività non episodica o di attività strutturata.

<sup>297</sup> RUBIENS, *op. cit.*, 224.

dell'intermediazione<sup>298</sup>. La modifica non pare casuale, considerato che il reclutamento, a differenza dell'attività di intermediazione, grazie alle interpretazioni giurisprudenziali, assume dei connotati più "forti" ed incisivi rispetto alla semplice mediazione tra domanda ed offerta di lavoro<sup>299</sup>. Permangono, invece, i riferimenti alla condizione di sfruttamento e all'approfittarsi dello stato di bisogno del soggetto passivo.

Scompare, inoltre, l'endiadi "bisogno-necessità", probabilmente a causa della difficoltà interpretativa nel ricercare una differenza concreta tra i due termini<sup>300</sup>.

Innovando sul punto il legislatore esplicita chiaramente quale deve essere lo scopo dell'attività di reclutamento, ossia il destinare i lavoratori a prestare la propria opera presso un terzo soggetto, l'utilizzatore. Pertanto, al fine di integrare la prima condotta incriminata sarà necessario che un soggetto, l'intermediario, recluti dei lavoratori al solo fine di farli lavorare presso un secondo soggetto, l'utilizzatore; è inoltre necessario che tutto ciò avvenga approfittando dello stato di bisogno del lavoratore e in condizioni di sfruttamento<sup>301</sup>.

Infine, risulta opportuno sottolineare come non sia necessario, per far sì che si configuri il reato, il fatto che il «soggetto agente» abbia tratto un qualsivoglia profitto dalla sua condotta illecita<sup>302</sup>.

La riforma non si limita solo a reprimere il comportamento di intermediazione illecita, ma al n. 2 del primo comma dell'art. 603 *bis* c.p. stabilisce che commette il reato anche chi «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».

---

<sup>298</sup> A riguardo della vecchia fattispecie e del *climax* di specificità che atteneva alla condotta tipica, v. paragrafo precedente del presente elaborato.

<sup>299</sup> Cort. Cass. Sez. III pen. Sent. 12 Novembre 2014, n. 12999, in *giurisprudenzapenale.com*.

<sup>300</sup> STOPPIONI, *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell'art 603 bis c.p.*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 2019, 88.

<sup>301</sup> In merito v. D'OTTAVIO, *Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, 2019, 14 ss.

<sup>302</sup> Sul punto v., Cort. Cass. sez. V pen. 12 Gennaio 2018, n. 17939, in *Pluris*.

Preliminarmente è opportuno notare come lo scopo principale di tale novella sia quello di ampliare il novero dei soggetti attivi del reato, non limitando l'applicazione della norma al solo "caporale", ma anche all'utilizzatore della manodopera<sup>303</sup>.

Ad un primo sguardo si constata come la norma faccia riferimento all'utilizzazione, impiego od assunzione del lavoratore. I termini "utilizza" e "impiega", che generalmente vengono utilizzati quali sinonimi, alla luce del delitto qui in esame assumono dei significati specifici e differenti.

La dottrina, infatti, rimanda il termine "utilizza" a una situazione in cui la prestazione lavorativa viene ad essere espletata in modo irregolare ed il termine "impiega" a un'attività lavorativa posta in essere da lavoratori solo formalmente alle dipendenze di un altro datore di lavoro<sup>304</sup>, che in realtà è privo di qualunque potere<sup>305</sup>. Questa linea interpretativa e definitoria pare essere quella più convincente, in particolare perché pone una distinzione puntuale e precisa tra la realizzazione del delitto di "caporalato" attraverso un'attività totalmente illecita rispetto alla sua realizzazione per mezzo di un'attività solo formalmente lecita.

In terzo luogo, il legislatore fa riferimento all'assumere; l'utilizzo di tale termine solleva una problematica intrinseca rispetto alla sua definizione.

Mentre "utilizzare" ed "impiegare", come d'altronde il termine "reclutare", implicano già una condizione *contra ius*, il verbo "assumere" è di per sé neutro e non dotato del carico di illiceità tipico degli altri comportamenti sanzionati. Allora risulta necessario ricercare un collegamento con qualche altro termine normativo al fine di rilevare l'illiceità del verbo "assumere"<sup>306</sup>.

Infatti, nel caso non ci fosse alcun collegamento con un comportamento illecito risulterebbero punibili anche assunzioni totalmente lecite.

---

<sup>303</sup> Si ricorda infatti come, sotto la vigenza della vecchia normativa, vi fossero grosse criticità in merito alla non punibilità del datore di lavoro - utilizzatore. Nonostante la *littera legis* non annoverasse direttamente tra i soggetti attivi del reato il datore di lavoro taluna parte della dottrina cercava, forzando, in maniera importante, il testo normativo di ricomprendere anche tale figura tra i possibili autori del reato, sul punto v. DI MARTINO, *op. cit.* 116.

<sup>304</sup> Si fa riferimento in particolare allo pseudo-appalto.

<sup>305</sup> STOPPIONI, *op. cit.*, 85.

<sup>306</sup> Come è stato rilevato il termine "assumere", letto con gli occhi definatori del diritto penale del lavoro consiste nel regolare instaurarsi di un rapporto di lavoro. Sul punto v. GORI, *op. cit.*, 27.

La norma affermando «anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1» rende impossibile un collegamento con l'attività illecita del “reclutare” di cui al numero uno dell'art. 603 *bis* c.p.; infatti l'utilizzo del termine “anche” corroborerebbe l'idea della punibilità di chi abbia assunto manodopera regolarmente e senza avvalersi dell'opera del “caporale”. Allora risulta necessario ricercare un altro dato normativo dove possa rivelarsi l'illiceità di tale comportamento. Tale collegamento può essere rinvenuto solo nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di sfruttamento e nell'approfitarsi dello stato di bisogno di quest'ultimo<sup>307</sup>. Pertanto, sarà solo l'assunzione del lavoratore avvenuta approfittandosi del suo stato di bisogno e ponendo in essere le condotte di sfruttamento che rileverà ai fini dell'integrazione del reato.

Da tutto ciò si può affermare che il reato qui analizzato si configura quale reato di danno e che è punibile a titolo di dolo generico, infatti, viene richiesto che sia posta in essere alternativamente una delle condotte ivi descritte prescindendo dall'ausilio dell'intermediario, in quanto tra le condotte descritte dal n. 1 e dal n. 2 del c. 1 dell'articolo in analisi vi è un rapporto di progressione non necessaria<sup>308</sup>.

La riforma del 2016 ha ripreso, con qualche modifica, i quattro indici di sfruttamento elaborati in sede di prima stesura dell'art. 603 *bis* c.p.

In merito al primo indice di sfruttamento l'aggiornamento normativo ha riproposto per intero quanto previsto dal vecchio art. 603 *bis* c.p. aggiungendovi solo, riguardo ai contratti collettivi nazionali, il riferimento anche ai contratti collettivi «territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale»<sup>309</sup>. Così facendo il legislatore ha voluto ampliare l'area del penalmente punibile tenendo conto non solo dei livelli retributivi previsti dai CCNN, ma anche di quelli territoriali, che generalmente stabiliscono *standard* differenti<sup>310</sup>.

---

<sup>307</sup> RUBIENS, *op. cit.* 225.

<sup>308</sup> Sul punto v. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare una riforma zoppa*, in *Guida al diritto*, 2016, 48.

<sup>309</sup> Art. 603 *bis* c.p., c. 3, n.1.

<sup>310</sup> GORI, *op. cit.*, 33 e v. anche RAUSEI, *op. cit.* 73.



Anche il secondo indice di sfruttamento ha subito un intervento chirurgico, dal momento in cui è stata sostituita solo la parola “sistematica” con il termine “reiterata”. Così facendo il legislatore dimostra di voler intendere la violazione della normativa sull’orario di lavoro penalmente rilevante solo quando sia connotata dalla caratteristica dell’abitudine.

Si può notare come questa nuova definizione sia leggermente più precisa, e ponga fine alla discussione intorno al significato del termine “sistematica”, non facendo più riferimento a un *modus operandi*, ma alla sola abitudine della condotta<sup>311</sup>.

Il terzo indice di sfruttamento, invece, viene eliso della sua ultima parte, così che per integrarlo sarà sufficiente «la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro»<sup>312</sup>. Anche in questo frangente vediamo come il legislatore abbia optato per un’espansione della fattispecie penale, per cui non è più richiesto che la violazione della normativa sulla sicurezza esponga il lavoratore ad un pericolo, ma è sufficiente solo la presenza di più di una violazione per integrare questo indice di sfruttamento<sup>313</sup>.

Sempre con il medesimo scopo il legislatore è intervenuto anche sull’ultima “spia del caporalato”, elidendo la locuzione “particolarmente” in riferimento alla condizione di degrado.

Possiamo dunque affermare, richiamando anche le considerazioni svolte precedentemente<sup>314</sup>, che la nuova normativa sul “caporalato” ha portato a conclusione molti dei numerosi dibattiti passati, in particolare quelli inerenti al soggetto attivo del reato. Allo stesso tempo, il tentativo di semplificazione normativa e di espansione del reato ha portato alla nascita di nuove criticità e di nuove ambiguità, come sopra sottolineato. Potrebbero, infatti, integrare,

---

<sup>311</sup> D’OTTAVIO, *op. cit.*

<sup>312</sup> Art. 603 *bis* c.p., c. 3, n. 3.

<sup>313</sup> CHILOSI, RICCARDI, *Reato di “caporalato” riflessi sui modelli 231, La fattispecie nella nuova versione dell’articolo 603-bis, c.p. come modificato dalla legge n. 199/2016, rivela una stretta interazione con i contenuti del modello di organizzazione e gestione di cui l’azienda, in ottica preventiva, è chiamata a dotarsi*, in *Osservatorio 231*, 2017, 4 ss.

<sup>314</sup> Si fa riferimento a tutte quelle considerazioni svolte sul vecchio reato di “caporalato”, avuto riguardo a quelle disposizioni che non sono state modificate dal legislatore del con l’articolo 1 della L. 199/2016.

oggi giorno, il reato anche mere violazioni formali o comunque marginali delle varie normative di riferimento, violazioni che potrebbero essere commesse anche all'interno di strutture lavorative completamente lecite. Si può pertanto concludere affermando che l'attuale formulazione dell'art. 603 *bis* c.p., nonostante i suoi pregi, risulta essere, ad ogni modo, tanto ampia da aver per certi versi quasi perso la sua funzione di *discrimen* tra quei comportamenti realmente lesivi dei beni giuridici tutelati e quelli che si concludono in mere violazioni formali<sup>315</sup>.

## **2.8 Le circostanze aggravanti e la nuova circostanza attenuante ad effetto speciale**

L'attuale formulazione del reato di "caporalato" stabilisce una circostanza aggravante generica, una delle più rilevanti modifiche apportate dalla riforma del 2016, e una circostanza aggravante specifica.

Come sopra accennato la vecchia formulazione dell'art. 603 *bis* c.p. prevedeva che la condotta punita dovesse essere attuata attraverso l'uso della violenza, della minaccia o dell'intimidazione; attualmente tali modalità di condotta sono state espunte dalla fattispecie base del caporalato per andare a costituire, ad eccezione dell'intimidazione – pratica non più prevista –, la sua fattispecie aggravata<sup>316</sup>.

Interessante è notare come la sanzione stabilita dall'aggravante qui in analisi sia la medesima che veniva prevista dal vecchio art. 603 *bis* c.p. nell'ipotesi di commissione del reato base. Altrettanto interessante è vedere come il legislatore abbia del tutto eliminato il riferimento al termine intimidire. Questa elisione è probabilmente giustificata dall'aderenza interpretativa del normatore a quel ramo della giurisprudenza che interpreta il concetto di minaccia in modo talmente ampio da ricomprendervi anche il concetto di intimidazione<sup>317</sup>.

---

<sup>315</sup> RUBIENS, *op. cit.* 227.

<sup>316</sup> Art. 603 *bis* c.p., c. 3, «*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato*».

<sup>317</sup> Si fa riferimento alla Sent. 14805, Cort. Cass., sez. VI pen. 28 Aprile 2005.

Pertanto, sarà sufficiente porre in essere uno dei due comportamenti previsti dal comma 1 dell'art. 603 *bis* c.p., congiuntamente all'uso della violenza o delle minacce, al fine di integrare la fattispecie aggravata del "caporalato". Infine, sono previste dall'ultimo comma dell'articolo qui in esame talune circostanze aggravanti specifiche che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà rispetto alla fattispecie base. Tali circostanze aggravanti specifiche sono «1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»<sup>318</sup>.

In merito alla prima circostanza si può notare come questa sia connotata da un carattere prettamente oggettivo, ossia il numero dei lavoratori. Nonostante la *ratio* di questa norma sia chiara e pregevole, ossia punire con maggior vigore chi sfrutta un numero alto di lavoratori, essa risulta mal integrata all'interno della struttura normativa, infatti l'apparato sanzionatorio base dell'art. 603 *bis* c.p. già prende in considerazione, almeno da punto di vista della sanzione pecuniaria, il fatto che siano sfruttati più lavoratori<sup>319</sup>.

Si evidenzia come, in caso di sfruttamento di quattro lavoratori, ad esempio, sarebbe applicabile sia l'aumento progressivo della pena pecuniaria prevista per il reato base, sia l'aggravante specifica. Questo crea un "bug" all'interno del sistema in merito alla quantificazione della pena pecuniaria oltre che a un forte "delta" nel rapporto tra la pena applicabile a chi sfrutta tre lavoratori e a chi ne sfrutta quattro. Infatti, in caso di sfruttamento di tre lavoratori la pena oscillerebbe tra i 1.500 euro e i 3.000 euro mentre per colui che sfruttasse quattro lavoratori oscillerebbe tra i 2.666 euro e i 5.333 euro<sup>320</sup>.

La seconda aggravante specifica riguarda il fatto che almeno uno dei lavoratori sfruttati sia un minore in età non lavorativa. Appare evidente come la norma voglia reprimere con maggiore severità lo sfruttamento di

---

<sup>318</sup> Art. 603 *bis* c.p., c. 4.

<sup>319</sup> V. PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione n. III/11/2011 cit.*, 5 s.

<sup>320</sup> GIULIANI, *op. cit.* 159 con i calcoli rifatti secondo la nuova normativa.

coloro che si trovano in una fase di crescita e di maggior vulnerabilità rispetto a coloro che hanno già raggiunto l'età adulta<sup>321</sup>.

Non essendo questa la sede per indagare in merito alle fragilità ataviche nelle differenti fasi dello sviluppo psicosomatico dell'individuo, preme qui affermare come il legislatore con la L. 17 Ottobre 1967, n. 977 abbia individuato le differenze di età nella fase della crescita, tal per cui sono considerati bambini tutti coloro di età inferiore ai quindici anni, adolescenti coloro che hanno più di quindici anni e minorenni tutti coloro con meno di diciotto anni di età.

Ricordiamo, inoltre, come la legge abbia fissato l'età minima per intraprendere l'attività lavorativa, tale per cui l'età del lavoratore non deve essere inferiore ai quindici anni e comunque l'ultra quindicenne potrà lavorare solo dopo aver terminato gli obblighi scolastici<sup>322</sup>. Si nota dunque come la norma penale si ponga principalmente a tutela dei bambini e dei giovani adolescenti in quanto il richiamo all'età lavorativa fa intendere che coloro che abbiano compiuto i quindici anni di età<sup>323</sup> e che abbiano terminato la scuola dell'obbligo possano, in determinate circostanze, lavorare e, in caso si integri la fattispecie delittuosa, essere tutelati dal reato qui analizzato.

Essendo necessario, a parere dello scrivente, tutelare in tutte le sue forme e con tutta la forza dell'ordinamento un sano sviluppo dell'individuo, con particolare riguardo alle fasi, delicate e problematiche, dell'infanzia e dell'adolescenza, è necessario sottolineare l'incoerenza normativa tra questa circostanza aggravante e il bene giuridico tutelato dalla norma.

Come detto prima questa circostanza aggravante non si pone a tutela di tutti i minori, ma solo di quei minori non in età lavorativa, ossia solo nei confronti di coloro che non hanno ancora compiuto i quindici anni di età.

---

<sup>321</sup> In merito v. LIPPOLIS, *Caporalato: linee guida per il contrasto dell'intermediazione illecita*, in *dirittolavoro.it*, 2019, 7; in questo contesto l'autore sottolinea inoltre come la realizzazione delle condotte previste dall'art. 603 bis c.p., anche nella loro forma aggravata - in particolare per quanto attiene allo sfruttamento dei minori - non esclude l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 18 della c.d. "Legge Biagi" ove vengano accertate anche tali violazioni.

<sup>322</sup> L. 17 Ottobre 1967, n. 977, come modificata dal D. Lgs n. 345/1999.

<sup>323</sup> Età minima al fine di intraprendere, a determinate circostanze, l'attività lavorativa.

Inoltre, richiamando quanto sopra detto, il bene giuridico tutelato dalla norma è la personalità individuale. Personalità che, come abbiamo visto, deve ricomprendere ed identificarsi in tutti gli aspetti dello *status libertatis* della persona e che può essere riassunta nel termine di “dignità dell’individuo”<sup>324</sup>.

Ciò detto appare alquanto incoerente prestare una tutela differenziata ai bambini e agli adolescenti in quanto entrambe queste categorie ricadono nella più ampia categoria di minori, ossia di coloro che non hanno ancora compiuto i diciotto anni di età, categoria a cui il legislatore riconosce esplicitamente una maggiore fragilità, a prescindere dalla capacità lavorativa<sup>325</sup>. Il voler, pertanto, prestare una tutela differente, avendo come discriminine principale l’età lavorativa, a prescindere dal raggiungimento della maggiore età significa violare la coerenza normativa di tutte quelle disposizioni poste a tutela della minore età e non tutelare adeguatamente, almeno in parte, il bene giuridico protetto dalla norma<sup>326</sup>.

Ultima aggravante specifica è «l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»<sup>327</sup>.

Il legislatore con la riformulazione del terzo indice di sfruttamento ha posto fine alla principale criticità riguardo la coerenza di quest’ultima forma di

---

<sup>324</sup> In merito ad un approfondimento sui beni giuridici v. Cap. II del presente elaborato. In argomento v., Cort. Cass. sez. IV, pen. sent. 4 Aprile 2002, in *Juris data online*, 2003, 397, «*i delitti contro la personalità individuale si caratterizzano specificatamente come delitti contro la dignità della persona umana che è principio generatore e di intelligibilità di tutti i diritti fondamentali, riconosciuta a ciascuna persona in ragione non solo della sua individualità ma anche, per la sua dimensione sociale, della sua piena appartenenza al genere umano*».

<sup>325</sup> GIULIANI, *op. cit.*, 160.

<sup>326</sup> Si predano ad esempio la “legge Biagi” e il delitto di riduzione in schiavitù, che come abbiamo visto sono fortemente legati al delitto di “caporalato”; come abbiamo fatto notare in precedenza il delitto di “caporalato” si pone quale reato intermedio tra le contravvenzioni della “legge Biagi” e il delitto previsto dall’art. 600 c.p., inoltre consideriamo che entrambe le norme citate prevedono delle aggravanti nel caso in cui soggetto passivo del reato sia un minore, ossia che non abbia semplicemente compiuto i diciotto anni. Or dunque risulta incoerente che il reato intermedio tra le due fattispecie qui richiamate ponga una differenziazione di tutela, nella forma di aggravio di pena, tra coloro che hanno raggiunto o non hanno raggiunto l’età lavorativa, ossia i quindici anni. Se questa incoerenza può non apparire evidente in relazione al reato di riduzione in schiavitù, ben più grave del reato di “caporalato”, sicuramente appare lampante in relazione alla “legge Biagi” che prevede addirittura reati contravvenzionali e non delittuosi e pertanto ben meno gravi rispetto al “caporalato”.

<sup>327</sup> Art. 603 *bis* c.p., c. 4., n. 3.

aggravante specifica<sup>328</sup> e il corpo della norma. Nonostante ciò rimane ancora aperto il dibattito in merito al significato di “grave pericolo” che, in ogni caso, come dice la norma stessa dovrà essere valutato concretamente tenendo conto delle «prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro». Inoltre è opportuno ricordare come al delitto di “caporalato” si applichino anche le pene accessorie previste dall’art. 603 *ter* c.p. della «interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti [...] l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento». Infine, è disposto che le esclusioni previste dall’art. 603 *ter* c.p. siano aumentate fino a cinque anni nel caso in cui sia stata applicata la recidiva a causa della commissione di reati non colposi della stessa indole o «se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena»<sup>329</sup>.

Infine, viene prevista dall’art. 603 *bis* 1 c.p.<sup>330</sup>, introdotto dalla L. 199/2016, una particolare circostanza attenuante ad effetto speciale.

Innanzitutto, si rimarca come la disposizione qui in esame preveda una riduzione di pena nella misura da un terzo ai due terzi per coloro i quali collaborano con le autorità al fine di evitare che il comportamento delittuoso

---

<sup>328</sup> In passato il terzo indice di sfruttamento parlava di esposizione del lavoratore al pericolo. Tale formulazione aveva portato, considerata anche la vaghezza del termine “grave pericolo” a ritenere che quest’ultima circostanza aggravante fosse già ricompresa all’interno del terzo indice di sfruttamento, sul punto v. GIULIANI, *op. cit.* 161 e SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre “anti-crisi”*, in *Legislazione Penale*, 2012, 7.

<sup>329</sup> Art. 99, c.1, n. 1 e 2 c.p.

<sup>330</sup> Art. 603 *bis* 1 c.p., «Per i delitti previsti dall’articolo 603 *bis*, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 600 septies 1».

sia portato ad ulteriori conseguenze o che, in ogni caso, aiutano le autorità nella raccolta delle prove decisive, per l'individuazione e la cattura dei *rei* concorrenti o per individuare le somme o le utilità sulle quali disporre il sequestro. La seconda parte dell'articolo prevede invece che si applichi il giudizio di revisione alla sentenza che ha applicato la presente circostanza attenuante nel caso di dichiarazioni false o reticenti.

Infine, viene esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante, valevole per tutti i reati del Libro II, Titolo XII, Capo II, Sezione I del codice penale, prevista dall'art. 600 *septies* 1 c.p.<sup>331</sup> insieme a quella prevista dall'art. 603 *bis* 1 c.p.

## 2.9 Confisca obbligatoria e controllo giudiziale dell'azienda

L'art. 2 della L. 199/2016 introduce nell'ordinamento l'art. 603 *bis* 2 c.p.<sup>332</sup> il quale prevede la confisca obbligatoria del prodotto, del prezzo o del profitto derivante dalla commissione dei reati di cui all'art. 603 *bis* c.p. Prima di evidenziare taluni punti salienti della normativa è opportuno richiamare la definizione di confisca, con ciò intendendosi l'espropriazione, eseguita dallo Stato, delle cose che sono collegate in virtù di qualche relazione particolare con il reato<sup>333</sup>.

Si evidenzia come la confisca, in questo frangente, sia obbligatoriamente prevista in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La norma qui in analisi si presenta come derogatoria rispetto alla confisca "ordinaria" prevista dall'art. 240 c.p., infatti, si sottolinea come la disposizione sancita da quest'ultimo articolo preveda che la confisca,

---

<sup>331</sup> Per l'analisi di tale articolo v. § 2.1, Cap. II del presente elaborato.

<sup>332</sup> Art. 603 *bis* 2 c.p., «*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato*».

<sup>333</sup> FIANDACA, MUSCO, *op. cit.*, 890.

misura di sicurezza patrimoniale<sup>334</sup>, possa essere ordinata dal giudice a seguito di una sua valutazione sulla pericolosità del soggetto tenuto conto del rapporto tra quest'ultimo e la cosa sottoposta a confisca<sup>335</sup>.

L'articolo qui in esame, invece, prevede che la confisca venga sempre disposta dal giudice a prescindere da un suo accertamento riguardo alla pericolosità del soggetto.

Si nota, inoltre, come la norma faccia salvi i diritti della persona offesa alla restituzione o al risarcimento del danno; quest'ultima disposizione, dunque, prescrive che la misura di sicurezza non possa essere applicata su quella parte di beni confiscabili che possono essere restituiti alla persona offesa o che possono servire per il suo risarcimento. Sono inoltre previste due tipologie di confisca obbligatoria, una "diretta" e una per equivalente.

La confisca "diretta" va ad espropriare «le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo<sup>336</sup>, il prodotto<sup>337</sup> o il profitto». Mentre per quanto attiene alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, al prezzo e al prodotto non vi sono rilevanti dubbi interpretativi, così non è per la definizione del profitto.

Infatti tale ultima locuzione assume significati differenti in base alla *ratio* che ne è alla base; una possibile definizione, tratta da una decisione della Suprema Corte avente ad oggetto un'altra fattispecie delittuosa, è quella di «un vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato [...], ma nel caso in cui in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerata tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione [...] delle prestazioni che il contratto gli impone»<sup>338</sup>. Tale decisione della Corte di Cassazione bene si coniuga con il reato di "caporalato", infatti, come

---

<sup>334</sup> Si tiene a portare ad evidenza come la natura di misura di sicurezza della confisca non sia stata condivisa da parte della dottrina che tendono a ritenerla più una pena *sui generis* o una pena accessoria, in questo senso v. MANZINI, *Pene, misure di sicurezza...*, in NUVOLONE (a cura di), *Trattato di diritto penale V. III*, 383.

<sup>335</sup> FIANDACA, MUSCO *Diritto penale, parte generale, op. cit.*, 890.

<sup>336</sup> Per prezzo deve intendersi quanto promesso per la realizzazione del reato.

<sup>337</sup> Per prodotto deve intendersi il risultato ottenuto dalla realizzazione del reato.

<sup>338</sup> Cort. Cass. sez. un. 27 Marzo 2008, n. 26654, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008, 1738.



sopra accennato, talvolta vi sono dei rapporti leciti all'interno della fattispecie delittuosa<sup>339</sup>, rapporti anche di natura sinallagmatici e dunque degni di tutela. Sempre con attinenza alla definizione del profitto si è posto il quesito della confiscabilità o meno del risparmio di spesa derivante dallo sfruttamento dei lavoratori<sup>340</sup>; in merito a ciò è intervenuta la Corte di Cassazione affermando che «ai fini della configurabilità del profitto quale risparmio di spesa [...] si rende necessario individuare la presenza di un risultato economico positivo, determinato in concreto dalla realizzazione delle contestate condotte di reato [...]. Ne discende che il profitto deve necessariamente intendersi in relazione ad un “ricavo introitato” [...] di entità superiore a quello che sarebbe stato ottenuto senza omettere l'erogazione delle spese dovute»<sup>341</sup>. Vediamo dunque come la confisca “diretta” ricada su quei beni del *reo* che sono stati utilizzati o destinati a commettere il reato<sup>342</sup>, su quanto promesso o dato per compiere il reato, sul risultato conseguito attraverso la commissione del reato ed infine sul risparmio di spesa conseguente al reato.

La norma qui in esame, all'ultimo comma, prevede la confisca per equivalente, ossia nel caso in cui le cose utilizzate o destinate a commettere il reato o il prezzo, il prodotto o il profitto derivanti dal reato non siano sufficienti ai fini della confisca l'espropriazione ricadrà, per un valore equivalente, su tutti gli altri beni del reo di cui quest'ultimo abbia direttamente o indirettamente la disponibilità<sup>343</sup>.

---

<sup>339</sup> Si pensi ad esempio ad un regolare contratto di lavoro stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore, in questo frangente il lavoratore avrà contrattualmente diritto ad una retribuzione a prescindere dalla configurabilità della presenza di eventuali indici di sfruttamento, basti pensare al lavoratore che ceda, per ragione del suo stato di necessità, alla richiesta del datore di lavoro di lavorare in violazione della normativa sull'orario di lavoro o ancora accettando una retribuzione inferiore al “minimo salariale” o in assenza di adeguati strumenti volti alla tutela della sicurezza sul posto di lavoro, la c.d. “violazione in-contratto” v. AMATI, MAZZACUVA, *Diritto penale dell'economia*, Vicenza, 2018, 61.

<sup>340</sup> Si pensi ad esempio al “lavoro in nero” il quale comporta enormi risparmi di spesa in termini previdenziali e contributivi.

<sup>341</sup> Cort. Cass. sent. 20 Dicembre 2013, n. 3635 in AMATI, MAZZACUVA, op.cit. 62 s.

<sup>342</sup> Si pensi ad esempio ai veicoli per portare i lavoratori dalle loro baracche ai campi per farli lavorare in condizioni di sfruttamento.

<sup>343</sup> La Corte di Cassazione ha stabilito che la confisca per equivalente debba «essere sempre obbligatoriamente disposta dal giudice nella ricorrenza dei relativi presupposti, rappresentati dall'impossibilità di procedere alla confisca diretta del prezzo o del profitto e dall'equivalenza di

In merito alla confisca recentemente si è posto un quesito interpretativo sul fatto se fosse o meno applicabile al delitto di “caporalato” la confisca prevista dall’art. 600 *septies* c.p.<sup>344</sup> avuto riguardo che tale norma dispone l’applicabilità della confisca per tutti i reati previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale. Problematica che è stata risolta in senso negativo dalla Suprema Corte di Cassazione avuto riguardo alla *ratio* sottesa all’art. 600 *septies* c.p. e a seguito di un attento esame cronologico della successione delle leggi nel tempo<sup>345</sup>.

---

*valore tra i beni confiscati e il prezzo o il profitto derivante dal reato*», Cort. Cass. 10 Gennaio 2013, n. 19051, in AMATI, MAZZACUVA, *op. cit.* 61.

<sup>344</sup> Per approfondimenti in merito v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>345</sup> Sul punto v. Cort. Cass. sez. IV, pen. sent. 27 Agosto 2018, n. 54024, «*Occorre muovere da una lettura sistematica e diacronica delle norme che hanno introdotto e modificato nel tempo l’art. 600-septies cod. pen., lettura da cui pare lecito desumere che la confisca in esso prevista non abbia mai riguardato il reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. L’art. 600-septies cod. pen. è stato introdotto dall’art. 7 della Legge n. 269/1998, e nella sua prima formulazione prevedeva delle pene accessorie nel caso di condanna per i delitti previsti dagli artt. 600-bis cod. pen. (prostituzione minorile), 600-ter cod. pen. (pornografia minorile), 600-quater cod. pen. (detenzione di materiale pornografico) e 600-quinquies cod. pen. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); tutti delitti inseriti nella sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del capo III, titolo XII, libro II del codice penale, caratterizzati dalla tutela contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di soggetti minori. In tale prima formulazione era assente qualsiasi riferimento ai “delitti di cui alla sezione prima” o a reati diversi da quelli in essa espressamente indicati, e non era prevista alcuna forma di confisca. Una prima modifica è intervenuta con l’art. 15 della Legge n. 228/2003, con la quale è stata introdotta una forma di confisca per equivalente in relazione ai reati di cui agli articoli «previsti dalla presente sezione», vale a dire quelli sopra indicati, oltre a quelli già previsti in tale sezione, val a dire gli artt. 600, 601 e 602 cod. pen., oggetto di modifica legislativa proprio ad opera della Legge n. 228/2003. Un’ulteriore modifica è stata apportata con la Legge n. 38/2006, in materia di “Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, con la quale è stato introdotto un secondo comma all’art. 600-septies cod. pen. che prevedeva, in caso di condanna per i reati dianzi menzionati, «l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori». Si tratta di una ulteriore pena accessoria che continua a riguardare soltanto la tutela dei minori in ambito penale. Infine, la legge 1 ottobre 2012, n. 172, intitolata: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 Ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno», con l’art. 4, comma 1, ha sostituito l’art. 600-septies con l’attuale formulazione, che prevede la confisca «per i delitti previsti dalla presente sezione», nonché per i reati in materia di violenza sessuale ai danni di minori. Si tratta, come è reso evidente dal titolo della Legge, di confisca che continua a riguardare, essenzialmente, reati che tutelano persone offese di minore età. Poco prima dell’introduzione di quest’ultima modifica, la Legge n. 148/2011 aveva introdotto nuove “Misure a sostegno dell’occupazione”, tra cui la nuova fattispecie incriminatrice di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603-bis cod. pen. (poi modificata nel 2016), inserita nella stessa Sezione I in cui è collocato l’art. 600-septies cod. pen. Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che il mero dato formale costituito dal fatto che l’ultima versione dell’art. 600-septies cod. pen. sia entrato in vigore in epoca successiva alla introduzione della norma di cui all’art. 603-bis cod. pen. non comporti l’automatica applicabilità a tale specifico reato di quella ipotesi di confisca, sulla base del mero richiamo, ivi contenuto, ai «delitti previsti dalla presente sezione»», in *Pluris*.*

Anticipando fin d'ora quanto si analizzerà nel prosieguo, va rilevato che il fenomeno del “caporalato” generalmente viene a realizzarsi all'interno di aziende o di altri enti collettivi<sup>346</sup>. Conscio di questa specifica modalità di realizzazione del reato il legislatore ha introdotto il reato di “caporalato” tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231. Oltre a ciò, e sempre con la medesima consapevolezza, il legislatore ha introdotto, per il reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., la misura cautelare reale del controllo giudiziario dell'azienda.

Il terzo comma della L. 199/2016 disciplina invero il “Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento”<sup>347</sup>.

La norma dispone che nei procedimenti per i delitti di “caporalato” e nel caso in cui vi sia il pericolo che, grazie alla disponibilità in capo all'imputato di cose pertinenti al reato, il reato possa essere aggravato o le sue conseguenze protratte o che possa essere favorita la commissione di altri reati<sup>348</sup>, il giudice possa disporre il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato<sup>349</sup>.

La norma qui in esame specifica due elementi importanti per l'applicazione del controllo giudiziario: infatti, in prima istanza afferma che questa misura

---

<sup>346</sup> Per un approfondimento sul punto v. Cap. III del presente elaborato, nel quale si parlerà in maniera più appià riguardo all'introduzione del D.lgs. 231/2001 che prevede la responsabilità amministrativa per gli enti e della previsione del delitto di “caporalato” tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/2001.

<sup>347</sup> Art. 3, L. 199/2016, «*Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale*».

<sup>348</sup> Art. 321 c.p.p. «*1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari*».

<sup>349</sup> Art. 3, c. 1, L. 199/2016, «*Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale*».

cautelare può essere disposta in alternativa al sequestro preventivo, e successivamente stabilisce come condizione che essa possa essere ordinata solo quando l'interruzione dell'attività può causare ripercussioni negative sui valori occupazionali o compromettere il valore economico dell'azienda. Il comma due del medesimo articolo statuisce che l'amministratore giudiziario, dotato di importanti poteri di controllo e di verifica<sup>350</sup>, venga nominato dal giudice<sup>351</sup> e scelto tra gli esperti in gestione aziendale iscritti nell'apposito albo disciplinato dal D.lgs. 4 Febbraio 2010, n. 14.

Si porta ad evidenza come la norma qui analizzata si pone due obiettivi primari, ossia l'eliminazione delle condizioni di sfruttamento e la continuazione dell'attività imprenditoriale.

Infatti, a differenza del sequestro, che comporta un "congelamento" delle attività aziendali e dunque una possibile crisi occupazionale ed economica, il controllo giudiziario si prefigge come obiettivo la continuazione dell'attività. Continuazione che deve mettersi in opera attraverso procedure di controllo periodiche e con l'opera di amministratori qualificati<sup>352</sup>.

La disposizione prescrive, infatti, che l'amministratore nominato dal giudice affianchi l'imprenditore nella gestione e che autorizzi gli atti di quest'ultimo riferendo periodicamente al giudice, inoltre incarica l'amministratore giudiziario a porre in essere tutte quelle attività che si rendano necessarie al fine di regolarizzare la posizione dei lavoratori e per evitare la realizzazione delle condizioni di sfruttamento previste dall'art. 603 *bis* c.p.

---

<sup>350</sup> Art 3, c. 3, L.199/2016, «L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore».

<sup>351</sup> Possono essere nominati anche più amministratori.

<sup>352</sup> In merito a tale previsione legislativa si parlerà più diffusamente nel Cap. III del presente elaborato.

Si può infine notare come questa previsione normativa sia in sintonia, come si vedrà più avanti, con quanto statuito dall'art. 15 del D.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 in merito alla nomina di un commissario giudiziale. Infatti, anche se con forza<sup>353</sup> e natura diverse<sup>354</sup>, l'art. 15 e la norma qui in esame hanno, tra gli altri scopi anche quello comune di non far cessare l'attività imprenditoriale quando ciò possa determinare ripercussioni negative sull'occupazione.

---

<sup>353</sup> Forza diversa in particolare tenendo conto che l'art. 15 prescrive che «*b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione*», mentre l'art. 3, c.1, L. 199/2016 stabilisce che «*qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali*». Si approfondirà l'argomento nel Cap. III del presente elaborato.

<sup>354</sup> Le due disposizioni hanno una natura giuridica differente, infatti l'art. 15, D.lgs. 231/2001 è una sanzione alternativa alla sanzione interdittiva, mentre l'art. 3, L. 199/2016 è una misura cautelare reale alternativa al sequestro preventivo, si approfondirà l'argomento nel Cap. III del presente elaborato.

## CAPITOLO III

### RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E “CAPORALATO”

-Sommaro-

3.1 La responsabilità da reato degli enti per il delitto di caporalato: profili problematici e aspetti di interesse - 3.2 I modelli organizzativi di controllo e di gestione del rischio caporalato: *risk assessment and management* in tema di rischio di sfruttamento del lavoro - 3.3 I nuovi strumenti di bonifica aziendale di cui gli artt. 34 e 34 *bis* del “Codice Antimafia” e il fenomeno del caporalato - 3.4 Il caporalato al crocevia tra diversi meccanismi normativi di prevenzione e contrasto all’illegalità nelle imprese: problematiche di coordinamento.

#### **3.1 La responsabilità da reato degli enti per il delitto di caporalato: profili problematici e aspetti di interesse**

La prima versione positiva dell’art. 603 *bis* c.p. introdotta dal D.L. 13 Agosto 2011, n. 138 non faceva alcun riferimento<sup>1</sup>, a differenza dei progetti di legge *in itinere* al momento dell’emanazione del decreto<sup>2</sup>, ad una responsabilità degli enti<sup>3</sup> per il delitto di “caporalato”. Tale genere di responsabilità per il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” è stata introdotta nell’ordinamento, per la prima volta, ad opera della Legge 29 Ottobre 2016, n. 199, la quale, modificando l’art. 25 *quinquies* del D.lgs. 8 Giugno 2011, n. 231, ha reso il nuovo art. 603 *bis* c.p.<sup>4</sup> un reato presupposto per l’applicazione del medesimo decreto legislativo<sup>5</sup>.

Prima di procedere ad un’analisi degli aspetti maggiormente problematici ed interessanti della nuova previsione normativa è necessario analizzare le ragioni che hanno portato il legislatore a prevedere una «responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato» e a introdurre il

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>2</sup> Per approfondimenti in merito ai progetti di legge *in itinere* al momento dell’emanazione del D.L. 13 Agosto 2011, n. 138, v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>3</sup> Si fa riferimento al D.lgs. 8 Giugno 2011, n. 231.

<sup>4</sup> Si fa riferimento all’art. 603 *bis* c.p. introdotto dall’art. 1 della L. 29 Ottobre 2016, n. 199.

<sup>5</sup> Art. 6, L. 29 Ottobre 2016, n. 199.

delitto previsto dall'art. 603 *bis* c.p. tra i reati presupposto di tale responsabilità.

Innanzitutto, si deve premettere come la previsione della responsabilità<sup>6</sup> degli enti per la commissione di taluni specifici reati<sup>7</sup> sia stata un passaggio quasi “obbligato” per il legislatore nazionale, in particolare avuto riguardo all'aspetto di opportunità politica-criminale nazionale e a quello concernente i doveri discendenti dagli impegni sovranazionali.

Rimandando a trattazioni specifiche per maggiori approfondimenti qui preme sottolineare come dal punto di vista di opportunità politica-criminale la previsione della responsabilità degli enti da reato si fosse resa necessaria a causa delle concrete modalità di applicazione della legge penale nel contesto della commissione di taluni reati<sup>8</sup>.

Infatti, nella formulazione originaria del D.lgs. 231/2001 il legislatore prevedeva una responsabilità dell'ente solo per taluni specifici reati di natura economica come la malversazione la truffa e la corruzione<sup>9</sup>. Questa previsione si era resa necessaria a causa del fatto che un sistema di responsabilità penale costruito solo sulla persona fisica per la commissione dei succitati reati mal si conciliava con la funzione repressiva propria del diritto penale; infatti, spesso la sanzione penale pecuniaria veniva liquidata dall'ente e non dall'individuo, prassi che limitava incisivamente la forza repressiva e dissuasiva del diritto penale<sup>10</sup>.

Al di là della necessità di prevedere una responsabilità degli enti al fine di rin vigorire la forza applicativa della legge penale il legislatore è stato quasi “obbligato” a introdurre tale disciplina a causa delle forti e risalenti

---

<sup>6</sup> Sul tipo di responsabilità che il D.lgs. 231/2001 prevede per gli enti si parlerà più approfonditamente nel prosieguo del paragrafo.

<sup>7</sup> Si fa riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231.

<sup>8</sup> Si fa riferimento a reati di natura economica come la corruzione e la truffa.

<sup>9</sup> V. artt. 24, 25 D.lgs. 231/2001 nella versione originaria.

<sup>10</sup> DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Varese, 2010, 4 ss. «La *societas* delinque eccome. Non solo: espia. Il costo della sanzione penale (pecuniaria)”, comminata alla persona fisica che, “era invero già in passato molte volte sopportato di fatto dalla persona giuridica». L'autrice afferma inoltre che spesso esistessero degli accordi ufficiosi tra la persona fisica e la persona giuridica per quanto atteneva ad una eventuale sanzione pecuniaria, il cui costo veniva valutato dall'ente in un ragionamento di costi-ricavi, come se fosse una spesa da annotare in bilancio.

pressioni europee<sup>11</sup>. Qui basti ricordare come già la Raccomandazione del Comitato dei Consiglio dei Ministri della Comunità Europea del 1988<sup>12</sup> richiedesse ai membri della Comunità Europea di prevedere una responsabilità penale per le persone giuridiche<sup>13</sup>. Successivamente ulteriori due strumenti internazionali spinsero il legislatore a superare l'antico broccardo *societas delinquere non potest*, ossia il secondo protocollo della Convenzione PIF e la Convenzione O.C.S.E. del 1997<sup>14</sup>. Questi strumenti internazionali, nonostante avessero presupposti, forza e scopi diversi convergevano tutti verso la previsione di una responsabilità non civile per le persone giuridiche che si fossero macchiate di taluni reati di natura economica<sup>15</sup>.

Questi due ordini diversi di motivi portarono il legislatore a delegare<sup>16</sup> al Governo il compito prevedere una responsabilità per le persone giuridiche, attualmente disciplinata nel D.lgs. 231/2001.

Nonostante il decreto legislativo sia stato più volte modificato con l'ampliamento del novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti e con l'inclusione numerose norme poste a tutela dei lavoratori<sup>17</sup> e della libertà individuale<sup>18</sup>, il legislatore del 2011, introducendo nell'ordinamento il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, decise di non

---

<sup>11</sup> Le pressioni europee in merito alla previsione di una responsabilità per le persone giuridiche nascono dalla consapevolezza che gli enti non limitano la propria attività ai soli confini nazionali, ma spesso agiscono ad un livello internazionale. Dato questo rilievo empirico si rendeva sempre più pressante l'esigenza, almeno all'interno della Comunità Europea poi Unione Europea, di prevedere un'armonizzazione della repressione delle condotte illecite perpetrate dalle persone giuridiche.

<sup>12</sup> Ci si riferisce alla raccomandazione n. 18 del 28 Ottobre 1988.

<sup>13</sup> GANDINI, *La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali, gli strumenti del Consiglio d'Europa*, in *Rivista231.it*.

<sup>14</sup> Si fa riferimento alla Convenzione OCSE, 17 Dicembre 1997, Parigi.

<sup>15</sup> Si fa riferimento al fatto che i due atti internazionali succitati sono alquanto divergenti, infatti, la Convenzione OSCE richiede la previsione di una responsabilità per gli enti in merito a taluni comportamenti illeciti quali la corruzione di funzionari stranieri, mentre il secondo Protocollo fa riferimento ad una rosa più ampia di reati economici, inoltre lo stesso protocollo prevede, come verrà ripreso dal D.lgs. 231/2001 una differenziazione in base al fatto che l'illecito sia stato posto in essere dai vertici della società o da suoi subordinati.

<sup>16</sup> Ci si riferisce alla L. 300/2000.

<sup>17</sup> V. ad esempio art. 25 *septies* o 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001.

<sup>18</sup> V. ad esempio art. 25 *quinqüies* del D.lgs. 231/2001.



includere il delitto di “caporalato” tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche<sup>19</sup>.

Tale decisione mal si conciliava con gli obiettivi del decreto legislativo: come si può evincere dalla “Relazione ministeriale al D.lgs. 231/2001”, lo scopo del decreto è quello di andare a reprimere quei comportamenti criminali posti in essere dalle società per un proprio interesse o vantaggio<sup>20</sup>. Dato questo evidente e chiaro obiettivo normativo e considerando quanto precedentemente affermato sulle forme di realizzazione del fenomeno del “caporalato”<sup>21</sup>, la scelta del legislatore del 2011 di non prevedere lo “sfruttamento dei lavoratori” quale reato presupposto per la responsabilità degli enti appariva quanto mai incoerente. Tale vuoto di tutela è stato, in ogni caso, colmato dal legislatore del 2016 che, come precedentemente affermato, decise di introdurre l’art. 603 *bis* c.p. tra i reati presupposto per l’applicazione del D.lgs. 231/2001<sup>22</sup>.

Nonostante le nuove previsioni normative abbiano avuto il pregio di ampliare i confini di tutela, sia sotto l’aspetto di una generale previsione della responsabilità delle persone giuridiche, sia sotto l’aspetto dell’inclusione del delitto di “caporalato” tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, si pongono, tuttora, talune problematiche non solo di carattere generale riguardo al D.lgs. 231/2001, ma anche di maggiore pertinenza all’art. 603 *bis* c.p.

Riguardo alle problematiche generali del decreto legislativo, pare qui opportuno richiamare brevemente solo quelle attinenti al superamento del

---

<sup>19</sup> Come rilevato da molti autori tra cui GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”*, *op. cit.* 211 ss., la mancata previsione da parte del legislatore del 2011 di una responsabilità per l’ente derivante dalla commissione del delitto di “caporalato” dava luogo ad un vuoto di tutela e ad una incoerenza normativa, in particolare alla luce del fatto che il legislatore avesse previsto quali reati presupposti della responsabilità dell’ente alcuni comportamenti fortemente legati al delitto di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” quali ad esempio la “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” o di tratta di persone.

<sup>20</sup> Relazione ministeriale al D.lgs. 231/2001, «*Dal punto di vista della politica criminale, le istanze che premono per l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi appaiono infatti ancora più consistenti [...] essendo ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere [...] da soggetti a struttura organizzata e complessa*».

<sup>21</sup> Si fa riferimento alle forme in cui si manifesta il caporalato viste nel Cap. I del presente elaborato, in particolare ci si riferisce allo sfruttamento dei lavoratori posto in essere dai datori di lavoro, apici delle persone giuridiche.

<sup>22</sup> V. L.199/2016.

broccardo *societas delinquere non potest* e ai criteri di imputabilità della responsabilità dell'ente.

Il principio *societas delinquere non potest*<sup>23</sup> veniva, in passato, corroborato dalla teoria giusnaturalistica e dall'interpretazione letterale dell'art. 27 della nostra Costituzione.

Secondo la teoria giusnaturalistica, l'ente non sarebbe altro che una finzione giuridica per due diversi ordini di motivi: innanzitutto poiché gli enti esistono solo grazie a degli atti di riconoscimento da parte dell'ordinamento<sup>24</sup> e, in secondo frangente, poiché le persone giuridiche possono agire solo attraverso dei rappresentati, ossia per mezzo delle persone fisiche, le quali sono le uniche ad essere titolari di diritti e di doveri<sup>25</sup>. Secondo questo modello gli enti sarebbero pertanto "immuni" da qualunque responsabilità penale poiché solo le persone fisiche potrebbero porre in essere materialmente le azioni illecite e pertanto solo a quest'ultime potrebbe essere imputata la responsabilità penale. Ricordata tale teoria e considerando che l'art. 27 Cost. esclude la possibilità di attribuire la responsabilità penale per un fatto altrui<sup>26</sup>, allora sarebbe lecito dedurre che solo la persona fisica, reale esecutore di qualunque atto o fatto dell'ente, e non la persona giuridica debba essere penalmente responsabile<sup>27</sup>.

Il superamento di questa consolidata dottrina del passato si deve alla teoria della realtà<sup>28</sup>, la quale, invece, ritiene che non vi sia una reale distanza tra la persona giuridica e la persona fisica in quanto la persona fisica altro non sarebbe che un organo dell'ente, tale per cui tra queste due tipologie di persone non vi sarebbe un rapporto diverso da quello che intercorre tra una parte del corpo umano e l'individuo stesso<sup>29</sup>.

---

<sup>23</sup> Tale principio andava ad affermare che una società non potesse delinquere e pertanto che non fosse responsabile in sede penale.

<sup>24</sup> ORLANDO, *La responsabilità amministrativa della persona giuridica nell'attuale quadro normativo italiano*, in *Diritto.it*, 2019.

<sup>25</sup> DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231*, Varese, 2010, 20.

<sup>26</sup> Per approfondimenti in merito all'art. 27 v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>27</sup> DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, *op. cit.* 26.

<sup>28</sup> La teoria della realtà viene anche definita come teoria organica.

<sup>29</sup> ORLANDO, *La responsabilità amministrativa della persona giuridica*, *op. cit.*

Così interpretando il rapporto tra ente e persona fisica si può evidenziare come il principio costituzionale sopracitato non venga lesa dalla previsione di una responsabilità da reato dell'ente. Nonostante questa valida soluzione per il superamento del broccardo *societas delinquere non potest* la teoria organica portata al suo estremo potrebbe compromettere la punibilità della persona fisica. Infatti, se è vero che l'individuo altro non è che un organo della società allora solo l'ente può essere penalmente responsabile per la commissione di un reato e non il suo organo<sup>30</sup>.

Tale estrema conclusione risulterebbe assurda in quanto lascerebbe un enorme vuoto di tutela e un'area incontrollata di impunità per le persone fisiche che potrebbero delinquere senza alcuna ripercussione. A tal proposito, nel dibattito precedente all'emanazione del D.lgs. 231/2001, sul finire degli anni '70 del secolo scorso autorevole dottrina risolveva il problema dovuto a tale conclusione andando ad affermare che i reati ascrivibili alla persona giuridica dovessero essere inizialmente ed incontrovertibilmente reati «della persona fisica che ha agito illecitamente» per la persona giuridica<sup>31</sup>. Vediamo dunque come la teoria della realtà, con le giuste limitazioni, fornisca un fondamento “filosofico” al superamento, da parte del legislatore, del broccardo *societas delinquere non potest*<sup>32</sup>.

La seconda problematica generale attiene al fatto che in ambito penale, sia necessario accertare la colpevolezza<sup>33</sup> del soggetto agente, la sua *mens rea*<sup>34</sup>. Come precedentemente affermato<sup>35</sup>, l'art. 27 della costituzione *minus dixit quam voluit*; esso non si limita a esigere che la responsabilità penale sia personale, ma anche che sia una responsabilità personale colpevole<sup>36</sup>. Non essendo questo l'ambito per indagare in merito al concetto di colpevolezza, si può qui affermare solo che tale nozione prevede intrinsecamente una

---

<sup>30</sup> DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Varese, 2010, 22 s.

<sup>31</sup> FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV. *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981, 308.

<sup>32</sup> In merito v. BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1970, 951 ss.

<sup>33</sup> Con il termine colpevolezza si fa riferimento sia alla figura del dolo che della colpa.

<sup>34</sup> Per approfondimenti, v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>35</sup> V. Cap. II del presente elaborato.

<sup>36</sup> Si veda quanto detto in ambito di colpevolezza nel Cap. II del presente elaborato.

volizione psicologia da parte del soggetto agente<sup>37</sup>, volizione che un ente, per sua natura, non può possedere.

Al fine di risolvere tale problematica è necessario andare ad analizzare due fattori, che riverberano i loro effetti anche in merito al delitto di “caporalato”. I fattori da analizzare sono i criteri di imputazione applicabili all’ente e la natura della sua responsabilità.

Per quanto attiene ai criteri di imputazione vediamo come questi vengano descritti dagli articoli iniziali del D.lgs. 231/2001.

L’art. 5<sup>38</sup> del decreto legislativo statuisce, già in apertura, che la persona giuridica è responsabile solo per gli illeciti che sono compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio; inoltre, la medesima norma ripropone i concetti base della teoria organica, ossia che l’azione debba essere compiuta nell’interesse o a vantaggio dell’ente da un soggetto che sia legato alla società da un rapporto lavorativo<sup>39</sup>.

Riguardo a questi criteri di imputazione oggettiva si pongono due problematiche: una generale, attinente a cosa debba intendersi per interesse e per vantaggio, e una specifica, in merito a come si realizzi l’interesse o il vantaggio dell’ente per i “fatti di caporalato”.

In merito all’identificazione dei concetti di interesse e di vantaggio vediamo come la Relazione ministeriale, preliminare al D.lgs. 231/2001, precisi che l’interesse deve essere inteso quale concetto marcatamente soggettivo e appartenente alla sfera volitiva della persona fisica e che il suo accertamento

---

<sup>37</sup> ROMANO, *Societas delinquere non potest*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1995, 1036.

<sup>38</sup> Art. 5 del D.lgs. 231/2001, «L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi».

<sup>39</sup> Vi è una differenziazione nel caso in cui il comportamento criminoso sia posto in essere dai “vertici” dell’ente o da “sottoposti” come viene determinato negli articoli successivi del decreto legislativo 231/2001. Inoltre è necessario rilevare come il concetto di “rapporto di lavoro” debba essere interpretato in senso ampio, infatti vi è chi ritiene che possano concorrere ad integrare la responsabilità dell’ente anche i comportamenti posti in essere dai fornitori della persona giuridica.

deve avvenire *ex ante*<sup>40</sup>. Sempre secondo la Relazione, il concetto di vantaggio è, invece, autonomo e marcatamente oggettivo e il suo accertamento richiede una verifica *ex post*<sup>41</sup>.

Nonostante la differenziazione descritta dalla Relazione ministeriale oggi giorno dottrina e giurisprudenza non sono unanimi nell'interpretazione dell'art. 5: da una parte vi è chi segue strettamente l'interpretazione della relazione, dall'altra parte vi è invece chi interpreta la locuzione «nel suo interesse o a suo vantaggio» come una endiadi e che ritiene che il termine interesse debba essere inteso in senso oggettivo e non soggettivo<sup>42</sup>.

Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione specificando che riguardo al concetto di interesse vi debba essere un nesso teleologico tra l'azione illecita e l'utilità conseguita dall'ente<sup>43</sup>, mentre riguardo al concetto di vantaggio non debba sussistere alcun nesso teleologico tra azione e utilità, in quanto quest'ultimo può essere anche solo eventuale o indiretto<sup>44</sup>.

Date queste premesse si pone il problema specifico di valutare come dalle condotte prescritte dal delitto di "caporalato" si possa realizzare un'utilità per la persona giuridica.

In questo frangente è opportuno ricordare come le condotte del "caporalato" possano essere due, ossia l'intermediazione e l'utilizzo, l'impiego o l'assunzione di manodopera<sup>45</sup>. Per quanto attiene alla prima condotta vediamo come l'attività di intermediazione vietata sia quella che ha come scopo il destinare a terzi la manodopera in condizioni di sfruttamento e con

---

<sup>40</sup> Relazione ministeriale al D.lgs. 231/2001, «È appena il caso di aggiungere che il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che "si accontenta" di una verifica *ex ante*».

<sup>41</sup> Relazione ministeriale al D.lgs. 231/2001, «il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*».

<sup>42</sup> In tal senso v. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 160 ss.

<sup>43</sup> Cort. Cass. sez. IV pen. Sent. 14 Giugno 2016, n. 24697, «quando la persona fisica, [...] ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa», in *Pluris*.

<sup>44</sup> Cort. Cass. sez. IV pen. Sent. 14 Giugno 2016, n. 24697, «quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento» ha conseguito un'utilità per l'ente stesso, in *Pluris*.

<sup>45</sup> v. Cap. II del presente elaborato.

approfittamento dello stato di bisogno. Similmente la seconda condotta incriminata sanziona chiunque utilizzi la manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Si può pertanto notare come il nucleo essenziale delle condotte sia formato dall'approfittamento e dallo sfruttamento<sup>46</sup>.

A tal proposito risulta necessario richiamare gli indici di sfruttamento ossia: il fatto di corrispondere retribuzioni difformi dai CCNL, la violazione della normativa sul riposo, la violazione della normativa in ambito di sicurezza sul lavoro e infine la sottoposizione del lavoratore a condizioni di alloggio o di sorveglianza degradanti<sup>47</sup>. In generale si può sottolineare come la persona giuridica possa trarre utilità dalla realizzazione di tutte le forme di sfruttamento delineate dall'art. 603 *bis* c.p.

In ordine si può notare, in riferimento ai primi due indici di sfruttamento, che la loro realizzazione comporti un risparmio economico dell'ente. Risulta evidente come la corresponsione di retribuzioni difformi da quelle lecite garantisca all'ente un'utilità economica e contributiva<sup>48</sup>. Allo stesso modo, anche la violazione della normativa sull'orario di lavoro, sulle ferie e più in generale sul periodo di riposo comportano, per l'ente, un'utilità sia nella forma di interesse che di vantaggio. L'ente ricaverebbe in questo caso, almeno potenzialmente, una doppia utilità, ossia un aumento della produttività causato dalle ore di lavoro *extra* e un risparmio di spesa dovuto al non incremento del numero dei lavoratori. Per quanto attiene alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, mutuando quanto affermato in relazione all'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001, vediamo come l'interesse o il vantaggio si realizzino sotto forma di risparmio di spesa dell'ente, a prescindere dal suo effettivo raggiungimento<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> In merito v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>47</sup> Per un approfondimento in merito al reato di "caporalato", v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>48</sup> In merito, come visto nel Cap. I, sovente i lavoratori sfruttati sono sottopagati o "assunti in nero", questo oltre a comportare un'utilità economica nella forma della retribuzione diretta al lavoratore comporta anche un'utilità economica sotto forma di risparmio contributivo e previdenziale.

<sup>49</sup> V. CURRI, *La responsabilità degli enti collettivi*, in AA.VV., *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 111 ss., Cort. Cass. sez. IV pen. Sent. 27 Giugno 2019, n. 28097, «*n tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento commessi in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio [...]*

Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 infine, descrivono il tipo di colpa ascrivibile all'ente, ossia una "colpa di organizzazione", infatti, la responsabilità dell'ente sussiste solo se ad esso è ascrivibile una carenza organizzativa<sup>50</sup> che ha permesso la realizzazione dell'illecito nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso<sup>51</sup>.

Ricapitolando dunque l'ente è responsabile per il delitto di "caporalato" ai sensi del D.lgs. 231/2001 per i reati posti in essere o dalle figure apicali della persona giuridica o da suoi sottoposti, se tali illeciti sono compiuti a vantaggio o nell'interesse dell'ente e hanno luogo a causa di una carenza organizzativa dello stesso.

Per quanto attiene alla natura della responsabilità dell'ente, anticipiamo fin d'ora che essa non è definita in maniera unanime dagli studiosi e che il dibattito intorno alla natura amministrativa o penale di questa responsabilità ha importanti risvolti in ambito sia pratico che teorico<sup>52</sup>.

La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie propendono attualmente per un'interpretazione che in parte tradisce la lettera della norma, in quanto definiscono la natura della responsabilità degli enti quale *tertium genus* nato dall'unione delle caratteristiche proprie del diritto amministrativo e del diritto penale. È tuttavia opportuno richiamare per sommi capi i punti di forza e di debolezza dei fronti interpretativi originari<sup>53</sup>.

A favore dell'interpretazione della natura amministrativa della responsabilità degli enti militano non pochi argomenti; innanzitutto il nome

---

*ricorrono allorché l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, o qualora abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso», in aodv231.it.*

<sup>50</sup> Per quanto attiene all'aspetto della "colpa di organizzazione" e pertanto ai modelli di organizzazione e di gestione v. paragrafo successivo del presente elaborato.

<sup>51</sup> PALIERO, *La colpa di organizzazione - I Parte*, in *Rivista 231.it*. In merito alla "colpa di organizzazione" e ai MOG v. paragrafo seguente del presente elaborato.

<sup>52</sup> In particolare, avuto riguardo alle maggiori garanzie prestate dal Diritto penale rispetto agli altri rami dell'ordinamento, infatti, interpretare la natura della responsabilità dell'ente quale penale comporterebbe in via diretta l'applicazione di tutte le garanzie tipiche del Diritto penale, in particolare a livello processuale.

<sup>53</sup> CATTADORI, "Societas puniri potest", *La responsabilità amministrativa (rectius, penale) delle persone giuridiche*, (Decreto Legislativo n. 231/01), 13 Novembre 2009 in *altalex.com*.

del Capo I del decreto, ossia «responsabilità amministrativa» e lo stesso art. 1 del decreto che afferma che «il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato»<sup>54</sup>. Al di là del dato letterale a favore di questa teoria vi sono anche taluni elementi “pratici”. Si nota, infatti, che l’art. 22 del D.lgs. 231/2001 disciplinando l’istituto della prescrizione afferma che «le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato»; in questo frangente troviamo una chiara assonanza tra il testo normativo qui in esame e quanto previsto dall’art. 28 della L. 689 del 1981 che disciplina la prescrizione delle sanzioni amministrative<sup>55</sup>, assonanza che diverge profondamente dalle disposizioni in merito all’istituto della prescrizione prevista dal diritto penale<sup>56</sup>. Allo stesso modo, militano a favore della natura amministrativa della responsabilità degli enti la mancanza, nel dato normativo, di alcuni aspetti tipicamente garantistici del diritto penale, in particolare in riferimento al fatto che il diritto penale prevede una responsabilità personale<sup>57</sup>, mentre gli artt. 28 e seguenti del D.lgs. 231/2001 in merito alle «vicende modificative dell’ente» prescrivono che la responsabilità permanga in capo all’ente anche in caso di sua trasformazione<sup>58</sup>, fusione<sup>59</sup> o scissione<sup>60</sup>.

---

<sup>54</sup> Art. 1 D.lgs. 231/2001.

<sup>55</sup> Art. 28, L. 689/1981, «*Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile*».

<sup>56</sup> Si fa riferimento all’art. 157 c.p., «*La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria [...]*».

<sup>57</sup> Per approfondimenti v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>58</sup> Art. 28, D.lgs. 231/2001, «*Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto*».

<sup>59</sup> Art. 29, D.lgs. 231/2001, «*Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione*».

<sup>60</sup> Art. 30, D.lgs. 231/2001, «*1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3. 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. 3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso*».



A favore della natura penale della responsabilità militano altrettanti validi argomenti. Innanzitutto dal punto di vista logico, poiché sono esclusivamente reati gli illeciti presupposto della responsabilità degli enti e poiché ciò che conta per la natura della responsabilità è la tipologia di tutela posta al bene giuridico e non il soggetto che commette l'aggressione<sup>61</sup>, allora è lecito dedurre che dalla commissione di un reato non possa discendere altro tipo di responsabilità se non una responsabilità di natura penale a prescindere dal fatto che l'aggressione sia imputabile alla sola persona fisica o anche alla persona giuridica<sup>62</sup>.

In secondo luogo, va rilevato come a favore della natura penale della responsabilità vi sia la natura dell'apparato sanzionatorio. Infatti, nonostante il legislatore faccia riferimento a «sanzioni amministrative», come specificato dalla Corte EDU, non è il *nomen* che determina la natura della sanzione, ma il rispetto di taluni specifici criteri, i c.d. “*Engel Criteria*”<sup>63</sup>. Tenendo conto di questi criteri e osservando fin d'ora che le sanzioni stabilite dal D.lgs. 231/2001 sono di estrema gravità – potendo comportare anche la c.d. “morte dell'ente” – è facile vedere come, a prescindere dal *nomen*, le sanzioni ivi previste abbiano più una natura penale che amministrativa<sup>64</sup>.

Infine, a favore di questa teoria, vi sono gli aspetti procedurali del decreto, come il fatto che la competenza a conoscere del procedimento contro l'ente spetta al giudice penale<sup>65</sup> o il fatto che le norme processuali applicabili, oltre a quelle previste dal Capo III del decreto siano quelle stabilite nel Codice di procedura penale<sup>66</sup>, tutti elementi questi che corroborerebbero l'idea di una natura penale della responsabilità delle persone giuridiche.

---

<sup>61</sup> FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV., *Studi per Lorenzo Campagna*, Varese, 1982, 291.

<sup>62</sup> DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, op. cit., 12.

<sup>63</sup> C.EDU, *Case of Engel and others v. The Netherlands*, 8 Giugno 1976.

<sup>64</sup> PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Varese, 2010, 221 ss.

<sup>65</sup> Art. 36, D.lgs. 231/2001, «*La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono*».

<sup>66</sup> Art. 34, D.lgs. 231/2001, «*Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*».

Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale, premette che la responsabilità degli enti ha una natura intrinsecamente penale, e che la sua apparenza amministrativa nasce dal mero fatto che il legislatore abbia preferito evitare di sollevare problematiche in merito alla coerenza del decreto legislativo con i principi del diritto penale<sup>67</sup> e afferma che in realtà tale responsabilità non sia né solo penale né solo amministrativa bensì un *tertium genus*, nato dall'incontro delle caratteristiche di entrambi i rami dell'ordinamento<sup>68</sup>.

Tale teoria, che concepisce la natura della responsabilità degli enti quale una responsabilità *sui generis*, è quella che maggiormente consentirebbe di comprendere la natura sanzionatoria delle pene stabilite nel decreto, in coerenza con la prassi nazionale di creare sanzioni di natura mista<sup>69</sup>.

Tenendo conto della struttura dell'art. 603 *bis* c.p., si possono desumere talune problematiche nei rapporti tra il delitto di "caporalato" e la responsabilità delle persone giuridiche, innanzitutto in merito a quali siano gli enti destinatari della normativa qui in esame.

A tal proposito, l'art. 1 del decreto stabilisce, al secondo comma, che il decreto si debba applicare agli «enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica»<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> In questo senso v. Cort. Cass. sez. II penale, 30/01/2006, n. 3615, «E' noto che il D.Lgs. n. 231 del 2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma "societas delinquere non potest". E ciò perchè, ad onta del "nomen iuris", la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.); interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole», in *Pluris*.

<sup>68</sup> In tal senso v. Cort. Cass. sez. II penale, 30/01/2006, n. 3615, «Seppure si debba considerare la responsabilità creata dalla norma come un "tertium genus" nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale la sanzione a carico della persona giuridica postula [...] il presupposto oggettivo che il reato sia commesso nell'interesse dell'ente da persone che agiscono al suo interno», in *Pluris*., in dottrina v. FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di «metamorfosi» della sanzione penale?*, in *Dir. pen. e proc.* 2003, 1398 ss.

<sup>69</sup> In questo senso v. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali*, op. cit., 16 s.

<sup>70</sup> Art. 1 D.lgs. 231/2001.

Tale definizione, estremamente ampia, in merito ai soggetti responsabili risulta alquanto problematica a livello interpretativo, in particolare rispetto alle imprese individuali.

Vediamo infatti come la previsione di una responsabilità per le persone giuridiche e per le persone fisiche, discendente dalla realizzazione di un'unica azione criminosa<sup>71</sup>, tenda a duplicare l'apparato sanzionatorio penale. Infatti, alla persona giuridica potranno venire irrogate le sanzioni stabilite dal D.lgs. 231/2001, mentre alla persona fisica quelle stabilite dal c.d. "diritto penale comune".

Tale duplicazione sanzionatoria, come si è detto, trae la sua giustificazione dal fatto che l'ente, in omaggio alla teoria organica, sia un «autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici»<sup>72</sup> e pertanto un soggetto diverso e separato rispetto alla persona fisica.

In assenza di tale causa di giustificazione, ossia della separazione della persona fisica da quella giuridica il doppio apparato sanzionatorio potrebbe risultare illecito, in quanto verrebbe punito due volte il medesimo soggetto per aver posto in essere il medesimo comportamento illecito<sup>73</sup>.

Per quanto attiene alla problematica qui affrontata vediamo come sia essenziale dare una prima definizione "viva" della impresa individuale, la quale può essere definita come una «attività svolta da un unico soggetto, [...] unico responsabile della gestione d'impresa»<sup>74</sup>. L'esegesi di questa definizione consentirebbe di evidenziare una sovrapposizione tra la figura

---

<sup>71</sup> Nel nostro frangente il delitto di "caporalato".

<sup>72</sup> V. Commissione Grosso per la riforma del codice penale (1 Ottobre 1998), *Relazione preliminare (12 settembre 2000), progetto preliminare di riforme del codice penale, parte generale*, Roma, 2000, «La maggioranza della Commissione ha condiviso tale indirizzo, ritenendo realistico ipotizzare la sussistenza di condizioni di funzionalità generalpreventiva, atte a legittimare un modello di disciplina di tipo penalistico, rivolto alla persona giuridica. Questa viene considerata, indipendentemente da schemi di astratta dogmatica giuridica, quale autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente».

<sup>73</sup> Si potrebbe rilevare una violazione del principio *ne bis in idem*, al riguardo di tale principio v. CERESA, GASTALDO, *Esecuzione*, in AA.VV., *Compendio di Procedura Penale*, Vicenza, 2016, 953 ss.

<sup>74</sup> Definizione tratta da [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)

della persona fisica e quella dell'impresa individuale; identificazione che escluderebbe l'applicabilità del D.lgs. 231/2001 alle imprese individuali<sup>75</sup>. A supporto di tale interpretazione si è espressa anche la Suprema Corte statuendo la piena coincidenza tra la figura dell'impresa individuale e l'individuo titolare dell'impresa<sup>76</sup>. Da quanto fin qui esposto si potrebbe affermare che la previsione di una responsabilità penale ai sensi del c.d. "diritto penale comune" per la persona fisica e una responsabilità penale ai sensi della c.d. "231" per l'impresa individuale, impresa che secondo la Corte di Cassazione coincide con la persona fisica, per un medesimo reato significherebbe punire due volte il medesimo soggetto per il medesimo comportamento criminoso. Risulterebbe pertanto logico escludere l'applicazione del D.lgs. 231/2001 nei confronti delle imprese individuali<sup>77</sup>. Nonostante ciò la Suprema Corte si è successivamente dimostrata incostante nel confermare tale interpretazione, infatti, pochi anni dopo si è espressa, secondo ragioni fortemente criticate dalla dottrina<sup>78</sup>, in senso contrario, affermando che al fine di evitare un vuoto di tutela è necessario prevedere anche in forza della mancata ed esplicita menzione delle imprese individuali quali destinatari del D.lgs. 231/2001, la loro implicita inclusione quali

---

<sup>75</sup> V. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità*, op. cit., 227 s.

<sup>76</sup> Cort. Cass. civ. sent. 17 Gennaio 2007, n. 977, «la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale», in Amarelli, *L'indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del D.lgs. 231/2001*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011.

<sup>77</sup> In tal senso v. Cort. Cass. sez. VI pen. sent. 22 Aprile 2004, n. 18941, la corte, a riguardo di un ricorso presentato dal pubblico ministero avverso una decisione del Tribunale di Roma che escludeva l'applicabilità del D.lgs. 231/2001 alle imprese individuali si è così espressa: «*deve concludersi che correttamente il Tribunale di Roma ha escluso che l'ambito soggettivo di applicazione della recente normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica potesse essere esteso alle «imprese individuali»*». Nel senso di escludere l'applicabilità della "231" alle imprese individuali v. anche DE LEONARDIS, *In tema di applicabilità del D.lgs. 231/2001 alle imprese individuali*, 2013, in *Diritto.it.*, *SIATI, Sub art. 2563*, in ALPA, MARICONDA (a cura di), *Codice Civile Commentato*, Milano, 2009, 2931.

<sup>78</sup> Per una critica puntuale agli aspetti più problematici della sentenza della Corte di Cassazione 15657/2010, v. AMARELLI, *L'indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del D.lgs. 231/2001*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011, 1 ss. In merito ai pareri dottrinali negativi nei confronti della succitata sentenza v. DE LEONARDIS, *In tema di applicabilità del D.lgs. 231/2001*, op. cit. 1 ss.

soggetti responsabili ai sensi del c.d. “decreto 231”<sup>79</sup>. L’incertezza sulla responsabilità delle imprese individuali ai sensi del decreto si è intensificata a seguito di un’altra pronuncia del supremo consesso, con la quale l’organo nomofilattico, incidentalmente, ha rilevato, riprendendo la sentenza 18941/2004, che le imprese individuali non possono essere responsabili ai sensi del D.lgs. 231/2001<sup>80</sup>; pronuncia che lascia un’ambiguità di non poco conto in merito all’applicazione del “decreto 231” alle imprese individuali. Quelle fin qui analizzate sono le maggiori problematiche riscontrabili in merito all’applicazione generale del D.lgs. 231/2001<sup>81</sup>.

Ritornando al delitto di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” vediamo come questo venga ad essere previsto quale reato presupposto per la responsabilità degli enti dall’art. 25 *quinquies*<sup>82</sup> del D.lgs. 231/2001. Tale previsione normativa comporta, da un lato, un grande passo in avanti in

---

<sup>79</sup> V. Cort. Cass. sez. III pen. Sent. 15 Dicembre 2010, n. 15657, in questo frangente la Corte effettua numerose e rilevanti considerazioni in merito all’impresa individuale, in evidente dissonanza rispetto alle considerazioni svolte da altre sezioni della Corte, infatti, afferma, contraddicendo le sezioni civili (sent. 17 Gennaio 2007, n. 977, cit.) che «*muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica inesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività*” inoltre avvallo il suo ragionamento affermando che “*più significativamente, l’interpretazione in senso formalistico dell’incipit del D.Lgs. n. 231 del 2001*” ossia l’esclusione delle imprese individuali dalla responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001, “*creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate*”. Ciò detto conclude affermando che “*non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale a esclusione ma, semmai, ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma*». In *Diritto Penale Contemporaneo*.

<sup>80</sup> Cort. Cass. sez. VI pen., sent. 23 Luglio 2012, n. 30085, «*deve rilevarsi, incidentalmente, che la normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi*», in *Pluris*.

<sup>81</sup> Si omettono volontariamente, per ragioni di trattazione, tutte le problematiche generali riguardanti la parte processuale prevista dal D.lgs. 231/2001.

<sup>82</sup> Art. 25 *quinquies* del D.lgs. 231/2001, «*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; [...]. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3*».

termini di completezza di tutela nei confronti dei lavoratori, ma, dall'altra parte, anche alcune problematiche di coordinamento dal punto di vista sanzionatorio, in particolare in merito all'art. 15 del D.lgs. 231/2001.

Sul piano sanzionatorio si può notare come vengano ad essere previste due differenti tipologie di sanzione, ossia la pena pecuniaria variabile tra le quattrocento e le mille quote<sup>83</sup> e le sanzioni interdittive.

In merito a quest'ultima tipologia sanzionatoria vediamo come l'art. 9 del decreto preveda cinque diverse pene interdittive ossia: «1 l'interdizione dall'esercizio dell'attività<sup>84</sup>; 2 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4 l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5 il divieto di pubblicizzare beni o servizi»<sup>85</sup>.

Rispetto a tali sanzioni si può notare come queste siano dotate della caratteristica della temporaneità<sup>86</sup>, infatti, in via generale, esse possono avere una durata compresa tra i tre mesi e i due anni<sup>87</sup>.

Inoltre, al fine della loro applicabilità sono necessari taluni presupposti. Innanzitutto, è necessario che la loro applicazione sia esplicitamente prevista per un determinato reato<sup>88</sup>; inoltre è necessario che «1 l'ente ha tratto dal reato un profitto<sup>89</sup> di rilevante entità e il reato è stato commesso da

---

<sup>83</sup> Per un approfondimento in merito al sistema sanzionatorio a quote, v. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente*, op. cit. 221 ss.

<sup>84</sup> Si può evidenziare come tale sanzione sia sicuramente la più grave per l'ente, infatti essa comporta, anche se in generale per un massimo di due anni, la cessazione temporanea dell'attività lavorativa, cessazione che nel concreto, spesso, si concretizza in una cessazione definitiva dell'attività; si ricorda inoltre come dall'applicazione di tale sanzione interdittiva discenda automaticamente anche la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

<sup>85</sup> Art. 9 del D.lgs. 231/2001.

<sup>86</sup> La caratteristica della temporaneità applicativa è tuttavia "ambigua", infatti talune misure interdittive, quali, nello specifico, «l'interdizione dall'esercizio dell'attività» o la «revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni» hanno, per propria natura, un carattere di definitività, sul punto v. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente*, op. cit., 231.

<sup>87</sup> Art. 13, n. 2 del D.lgs. 231/2001.

<sup>88</sup> Art. 13, n. 1 del D.lgs. 231/2001.

<sup>89</sup> In merito alla definizione del profitto in dottrina si sono poste le medesime problematiche interpretative che attengono alla definizione del profitto nel caso della confisca, pertanto per approfondimenti v. Cap. II del presente elaborato.

soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 2 in caso di reiterazione<sup>90</sup> degli illeciti»<sup>91</sup>.

Valutati i presupposti applicativi previsti in generale dal decreto vediamo come il numero 2 dell'art. 25 *quinquies* del medesimo prescriva esplicitamente l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente colpevole di "caporalato" e afferma, inoltre, che quest'ultime non devono avere una durata inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva in taluni casi specifici<sup>92</sup>, in particolare l'art. 25 *quinquies* ultimo periodo stabilisce che «se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività»<sup>93</sup>.

Si può notare, infine, come, anche per l'ente viene ad essere prevista la confisca<sup>94</sup> obbligatoria del prezzo o del profitto del reato e, ove questa non sia possibile viene prescritta la confisca per equivalente<sup>95</sup>.

Da quanto fin qui analizzato possiamo dunque affermare che in merito al delitto di "caporalato" vi sia un quadro sanzionatorio assai complesso;

---

<sup>90</sup> Per quanto attiene alla reiterazione questa deve essere interpretata ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 231/2001, ossia «*Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva*».

<sup>91</sup> Art. 13, n. 1, lettere a, b del D.lgs. 231/2001.

<sup>92</sup> Si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 16 del D.lgs. 231/2001, «*1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17*».

<sup>93</sup> Si può notare come il legislatore abbia ripreso letteralmente quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 16 del D.lgs. 231/2001.

<sup>94</sup> Per quanto attiene alle problematiche della definizione delle caratteristiche della confisca vale quanto affermato nel Cap. II del presente elaborato per la confisca della persona fisica.

<sup>95</sup> Art. 19 D.lgs. 231/2001.

infatti, nell'ottica della persona fisica sono applicabili le pene della multa e della reclusione, oltre che le pene accessorie<sup>96</sup>, mentre sul piano delle persone giuridiche la sanzione pecuniaria e le pene interdittive. Ancora, si può notare come per entrambe le figure sia disposta obbligatoriamente la confisca, anche sotto forma di confisca per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.

Uno degli aspetti più interessanti in merito al delitto di "caporalato" in rapporto al D.lgs. 231/2001 concerne l'art. 15 del menzionato decreto<sup>97</sup> ove si prevede la nomina di un «Commissario giudiziale». Infatti, quando può essere disposta nei confronti della persona giuridica una sanzione interdittiva non definitiva<sup>98</sup>, il giudice può, per determinate esigenze e al posto di irrogare la sanzione interdittiva, nominare un Commissario giudiziale; questo, essendo investito dal giudice di tutti i poteri necessari, senza trascurare la specifica attività imprenditoriale, ha il compito di gestire l'attività dell'ente.

Come si vedrà più avanti questa previsione normativa causa non pochi problemi di coordinamento con il controllo giudiziale dell'azienda previsto dall'art. 3 della L. 199/2016<sup>99</sup>. Anticipiamo fin d'ora che uno dei due requisiti per la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 231/2001 è che «l'interruzione dell'attività dell'ente» possa causare

---

<sup>96</sup> Sul punto v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>97</sup> Art. 15 D.lgs. 231/2001, «1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. 5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva».

<sup>98</sup> Ultimo periodo dell'art. 15 del D.lgs. 231/2001.

<sup>99</sup> Sul punto v. Cap. III ultimo paragrafo del presente elaborato.



«rilevanti ripercussioni sull'occupazione»; allo stesso modo l'art. 3 della L. 199/2016 stabilisce che «il giudice dispone [...] il controllo giudiziario dell'azienda [...] qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale». Si vedrà infatti come queste due norme pur collocandosi su “piani” diversi, in parte, si sovrappongono. Possiamo dunque concludere affermando che la decisione del legislatore di prevedere il delitto di “caporalato” quale reato presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/2001 sia stata una forte presa d'atto delle concrete ed evolute modalità di realizzazione dello “sfruttamento dei lavoratori”, comportamento che, come si è detto, spesso avviene ad opera di persone giuridiche diversificate e complesse sia in parte sane, sia, talvolta, intrinsecamente criminose<sup>100</sup>. Quest'ulteriore tassello di tutela contribuisce a rendere sempre più effettiva e vasta la protezione dei lavoratori, sia autoctoni che stranieri, da possibili abusi anche di stampo internazionale<sup>101</sup>.

### **3.2 I modelli organizzativi di controllo e di gestione del rischio caporalato: *risk assessment and management* in tema di rischio di sfruttamento del lavoro**

Come precedentemente affermato il legislatore prevede per le persone giuridiche una “colpa di organizzazione”, differenziando l'applicazione del

---

<sup>100</sup> Il riferimento principale è alle c.d. “agromafie”, v. Cap. I del presente elaborato. In merito alle imprese intrinsecamente criminose, invece, v. paragrafo successivo del Cap. III del presente elaborato.

<sup>101</sup> In merito alla “tutela internazionale” si fa riferimento al fatto che l'art. 4, c.1, del D.lgs. 231/2001, prevede che «nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto». Sul punto è sorto inoltre il dubbio sull'applicabilità del D.lgs. 231/2001 a quelle società con sede principale all'estero nel cui interesse o vantaggio sia stato compiuto il reato presupposto in Italia; in merito a tale dubbio interpretativo è intervenuto il Tribunale di Milano, ufficio GIP, 27/04/2004, ord., il quale afferma che «le persone fisiche che le persone giuridiche straniere nel momento in cui operano in Italia (anche eventualmente, come nel caso in esame, tramite una Associazione Temporanea di Impresa) hanno semplicemente il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e quindi anche il D.L.vo n. 231/01, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia, ad esempio il modello organizzativo richiesto alle imprese per prevenire reati come quelli che si sono verificati e scoprire ed eliminare tempestivamente, tramite organismi di controllo e anche con l'adozione di misure disciplinari, situazioni a rischio», in *Oss. Per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro*.

D.lgs. 231/2001 in base al fatto che l'azione criminale sia stata perpetrata dai "vertici" della società o da suoi sottoposti<sup>102</sup>. In un quadro così delineato la figura dei modelli organizzativi assurge a ruolo centrale dell'intera disciplina della responsabilità delle persone giuridiche sia per quanto attiene alla sua funzione di imputazione soggettiva, sia in merito al suo scopo di esimente<sup>103</sup>.

Preliminarmente è opportuno rilevare come per le imprese intrinsecamente criminali, ossia quegli enti che hanno come scopo la commissione di reati<sup>104</sup>, non sia prevista l'applicabilità esimente dei modelli qui in analisi<sup>105</sup>.

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001<sup>106</sup> stabilisce, al primo comma, i casi in cui l'ente non risponde per i reati posti in essere dai "vertici" della società, ossia:

---

<sup>102</sup> Sul punto v. paragrafo precedente del presente elaborato.

<sup>103</sup> PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, op. cit., 153 ss.

<sup>104</sup> DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali op. cit.*, 75 ss.

<sup>105</sup> LORIA, *Delitti contro la personalità individuale*, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2017, 318.

<sup>106</sup> Art. 6 D.lgs. 231/2001, «1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì

quando la persona giuridica abbia adottato e attuato preventivamente un valido modello di organizzazione idoneo a prevenire la condotta illecita realizzatasi, quando sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello ad un organo indipendente e dotato di poteri di iniziativa e di controllo, quando al fine di commettere il reato il dirigente abbia fraudolentemente eluso il sistema preventivo del modello e infine quando l'organo di vigilanza non abbia ommesso o svolto in modo inefficace la propria attività di controllo. Allo stesso modo, l'art. 7 del D.lgs. 231/2001<sup>107</sup> stabilisce che l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza<sup>108</sup> deve essere esclusa nel caso in cui l'ente abbia preventivamente adottato e attuato un MOG idoneo a prevenire il reato realizzatosi. Dalla lettura di questi due articoli appare evidente come la figura dei modelli organizzativi sia centrale all'interno della struttura designata dal D.lgs. 231/2001.

---

*nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (6) 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”.*

<sup>107</sup> Art. 7 D.lgs. 231/2001, “1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

<sup>108</sup> Tale inosservanza è il fondamento della responsabilità dell'ente nel caso in cui il reato sia perpetrato da un “subordinato”.

Il legislatore non si limita a citare i modelli, ma si impegna a definire quale sia la struttura minima che i modelli debbano avere al fine di poter fungere da esimente. Tale novero di caratteristiche viene effettuato dai successivi commi degli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Innanzitutto, si stabilisce che debbano essere individuati nei modelli quei settori di attività nei quali possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001<sup>109</sup>. A tal riguardo e in merito al reato di “caporalato” vediamo come al fine di identificare i settori maggiormente esposti al rischio criminale si debba far riferimento, innanzitutto, agli “indici di caporalato”<sup>110</sup> previsti dall’art. 603 *bis* c.p.

Si ricorda che i quattro indici di sfruttamento sono: «la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti»<sup>111</sup>.

Tra tutti l’indice maggiormente “pericoloso” è quello che attiene alla sussistenza di violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori. Come si è visto il legislatore non prevede più che le violazioni debbano causare un pericolo per il lavoratore, ma prende in considerazione solo il fatto che queste sussistano. Tra l’altro la mancata previsione della reiterazione farebbe presumere che bastino anche sporadiche violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro al fine di integrare tale indice di sfruttamento<sup>112</sup>. Allo stesso modo, anche gli altri indici di sfruttamento possono determinare l’applicazione del D.lgs. 231/2001. Tutte le condotte ivi descritte si possono

---

<sup>109</sup> Il c.d. “*risk assessment*”.

<sup>110</sup> Per un’analisi in merito agli indici di “caporalato”, v. Cap. II del presente elaborato.

<sup>111</sup> Art. 603 *bis* c.p.

<sup>112</sup> Per approfondimenti in merito v. Cap. II del presente elaborato.

far risalire, come si è visto, ad un interesse o a un vantaggio per l'ente<sup>113</sup>. Nonostante tale preoccupazione però, parte della dottrina ritiene che tali indici altro non siano che un indizio probatorio e che dunque la loro integrazione non sia sufficiente a provare la realizzazione del delitto di "caporalato"<sup>114</sup>. Nonostante quest'ultima interpretazione minoritaria sarà comunque necessario individuare nel MOG quei settori in cui più facilmente sarà possibile realizzare forme di sfruttamento, in ambito di assunzioni, in ambito retributivo e più in generale in tutti quei settori che si possono sintetizzare con il termine *human resources*.

In secondo luogo, il d.lgs. 231/2001 stabilisce che il MOG debba prevedere dei «protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire». Con tale disposizione il legislatore "entra" nella gestione dell'ente, in quanto viene stabilito che il MOG debba stabilire le regole relative alla formazione delle decisioni in seno alla persona giuridica, al fine di prevenire i possibili reati che in essa possono verificarsi.

Il MOG deve anche prevedere le modalità di gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la realizzazione delle attività criminose. Tale previsione ha il compito principale di prevenire taluni reati di stampo meramente economico quali la corruzione o la concussione. Nonostante ciò la gestione delle risorse finanziarie ha importanti risvolti anche per quanto concerne il reato di "caporalato". Come affermato precedentemente, nel nostro ambito, al di là degli altri elementi essenziali<sup>115</sup>, fondamentali sono gli indici di sfruttamento previsti dall'art. 603 *bis* c.p. in particolare la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Sul punto, mutuando la giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 25 *septies* d.lgs. 231/2001, va evidenziato che il risparmio di spesa realizzatosi

---

<sup>113</sup> Sul punto v. paragrafo precedente.

<sup>114</sup> CHILOSI, RICCARDI, *Reato di "caporalato" riflessi sui modelli 231. La fattispecie nella nuova versione dell'articolo 603-bis, c.p. come modificato dalla legge n. 199/2016, rivela una stretta interazione con i contenuti del modello di organizzazione e gestione di cui l'azienda, in ottica preventiva, è chiamata a dotarsi*, in *Osservatorio 231*, n. 4, 2017.

<sup>115</sup> Ci si riferisce agli elementi essenziali del reato di "caporalato" analizzati ne Cap. II del presente elaborato.

a seguito della mancata predisposizione di strumenti atti a prevenire la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro comporta un interesse o un vantaggio dell'ente sotto forma di risparmio di spesa e dunque una sua responsabilità<sup>116</sup>. Ciò detto, è evidente come la corretta gestione delle risorse finanziarie in merito agli ambiti di *human resources* e di sicurezza sia essenziale al fine di prevenire la responsabilità per il delitto di "caporalato".

In terzo e quarto luogo è statuito che i modelli debbano prevedere sia un sistema di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza al fine di poter vigilare sull'attuazione del modello sia un sistema disciplinare interno al fine di sanzionare la violazione delle misure prescritte nel MOG.

Successivamente il legislatore si è preoccupato di prevedere un vasto sistema di segnalazione delle violazioni del MOG tra i lavoratori e l'organo di vigilanza, assicurandosi che vengano previsti all'interno del modello articolati e validi sistemi al fine di evitare discriminazioni o ripercussioni in capo al denunciante<sup>117</sup>.

Dopo il rapido *excursus* in merito alle caratteristiche principali ed essenziali di cui deve essere dotato il MOG è opportuno soffermarsi su due momenti fondamentali relativi alla costruzione di tali sistemi di controllo, ossia il *risk assessment* e il *risk management*.

La giurisprudenza è ferma nel delineare la valutazione del rischio quale fase essenziale al fine di poter applicare la forza esimente del MOG<sup>118</sup>.

---

<sup>116</sup> CURI, *La responsabilità degli enti collettivi*, in AA.VV. *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, *op.cit.*, 111 ss. e Tribunale Ordinario di Torino, II Corte di Assise, 15/04/2011, 372 ss.

<sup>117</sup> V. artt. 2 bis, 2 ter, 2 quarter del D.lgs. 231/2001.

<sup>118</sup> Cort. Cass. sent. 18842/2019, «Una volta accertata la commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche che esercitano funzioni apicali, i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società, incombe sui predetti enti l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottata ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in tal senso, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata, nel sistema introdotto dal D lgs 231 01, sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli», in portale231.it

In merito al *risk assessment* vediamo preliminarmente come questo concetto faccia riferimento alla nozione di rischio, ossia ad uno stato di incertezza<sup>119</sup>. Nonostante ciò tale stato di indeterminazione può essere misurato, come si vedrà più avanti, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Abbiamo visto come, in ambito di persone fisiche, il diritto penale preveda che queste, al fine della loro imputabilità, debbano essere colpevoli, ossia debbano aver agito con dolo o con colpa<sup>120</sup>; entrambi questi elementi presuppongono che il soggetto agente si sia almeno prospettato l'idea che la sua azione possa comportare delle conseguenze illecite<sup>121</sup>. Allo stesso modo questo principio deve valere per l'imputabilità della persona giuridica. Per questi due diversi ordini di ragioni l'ente è chiamato a compiere una mappatura dei rischi e delle aree maggiormente esposte al pericolo di commissione di reati e successivamente una loro valutazione.

Il procedimento di mappatura può essere suddiviso in cinque macro-fasi: innanzitutto, si procede all'identificazione dei settori aziendali nei quali è più probabile si possano realizzare gli illeciti stabiliti dal D.lgs. 231/2001<sup>122</sup>. Successivamente, all'interno di tali aree è necessario procedere ad una identificazione delle attività che appaiono esposte al rischio reato perché non è detto che tutte le attività di un determinato settore aziendale possano essere esposte al rischio di reato secondo il D.lgs. 231/2001. Una volta effettuata questa prima mappatura "fisica" del rischio, è necessario procedere a un'analisi delle concrete modalità operative dell'ente all'interno

---

<sup>119</sup> Lo stato di incertezza può essere dedotto dalla definizione di rischio sancita all'art. 2 comma 1, lettera s del TUSL ove il rischio viene definito come «*probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni*». Infatti, il concetto di incertezza può essere dedotto dall'utilizzo da parte del legislatore del termine probabilità che, per sua definizione esclude una certezza assoluta.

<sup>120</sup> V. Cap. II del presente elaborato.

<sup>121</sup> Il grado di consapevolezza del compimento di una azione o della sua omissione statuite quali illecite dall'ordinamento varia a seconda della rimproverabilità a titolo di dolo o di colpa e ancora a seconda del tipo di dolo e di colpa, v. FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte generale, op. cit.*, 325 ss.

<sup>122</sup> Questa fase è estremamente delicata e complessa, in quanto la corretta individuazione delle aree a rischio è fondamentale al fine della corretta applicabilità del modello, infatti la manca o erronea identificazione di tali aree comporta l'inefficienza del modello e dunque la sua carenza quale strumento esimente. In tema di *risk assessment and management* v. CALLIANO, *Avoid, transfer, retain, aspetti giuridici dell'risk management e diritto delle assicurazioni*, Torino, 2016, 1 ss.

dei settori precedentemente identificati<sup>123</sup> e a una valutazione dell'inclinazione della persona giuridica a delinquere. Infine, è necessaria una valutazione in merito alla realizzazione concreta dei reati<sup>124</sup>.

Eseguita questa valutazione quantitativa del rischio da reato, è necessario procedere ad una valutazione qualitativa del rischio. Questa valutazione si ottiene dal rapporto tra rischio inerente, ossia «il rischio proprio delle attività svolte»<sup>125</sup> e il rischio residuale, ossia il rischio che permane dopo l'applicazione degli strumenti di controllo. Il confronto permette di valutare quale sia il rischio che l'ente è disposto a fronteggiare.

In merito vediamo come in ambito di “caporalato” e di applicazione del D.lgs. 231/2001 non sia sufficiente limitarsi ai “confini aziendali”, ma sia necessario estenderne l'applicazione anche ai fornitori dell'ente in quanto, date le attuali previsioni normative *ex art. 603 bis c.p. e 604 c.p.*<sup>126</sup>, la responsabilità dell'ente utilizzatore può sussistere anche se le prestazioni lavorative vengono fornite da enti terzi avvezzi a praticare le forme di “caporalato”.

In merito al *risk management*, esso può essere definito come «l'insieme di processi attraverso cui un'azienda identifica, analizza, quantifica, elimina e monitora i rischi legati ad un determinato processo produttivo»<sup>127</sup>. Senza entrare nel merito dei singoli procedimenti che compongono la “gestione del rischio”, qui ci preme sottolineare come in questa fase risultino necessari taluni specifici requisiti quali: una procedimentalizzazione delle decisioni, la presenza di specifici protocolli di comportamento al fine di gestire le attività a rischio e infine, dato che spesso i reati presupposto della

---

<sup>123</sup> Questa analisi si rende opportuna al fine di rendere cosciente l'organo che redige il modello di eventuali problematiche o esposizioni al rischio reato.

<sup>124</sup> La suddivisione in macro-fasi è tratta da PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione*, *op. cit.*, 182 ss.

<sup>125</sup> V. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, *Linee guida in materia antiriciclaggio, Regole tecniche*, 2019, 7.

<sup>126</sup> Art. 604 c.p., «Le disposizioni di questa sezione nonché quelle previste dagli articoli 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies, 609 octies e 609 undecies si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia».

<sup>127</sup> Definizione tratta da *borsaitaliana.it*



responsabilità degli enti toccano varie discipline specifiche, è necessaria la presenza di conoscenze multidisciplinari<sup>128</sup>.

Concludendo possiamo affermare che, attualmente, i modelli di organizzazione e gestione sono centrali rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 sia perché da essi dipende la rimproverabilità dell'ente per colpa di organizzazione, sia per la loro funzione di esimente della responsabilità per le persone giuridiche non intrinsecamente criminali.

### **3.3 I nuovi strumenti di bonifica aziendale di cui gli artt. 34 e 34 bis del “Codice Antimafia” e il fenomeno del caporalato**

Come si è visto l'evoluzione storica del fenomeno del “caporalato” ha portato tale pratica criminale a superare i confini territoriali nazionali e le modalità di realizzazione originali di tale illecito. Attualmente i comportamenti previsti dall'art. 603 *bis* c.p. vengono posti in essere anche da organizzazioni criminali complesse, sia realizzando le condotte criminali direttamente, sia avvalendosi dell'opera del “caporale” per ottenere un vantaggio<sup>129</sup>. Ciò detto è necessario procedere ad un'analisi degli strumenti di bonifica aziendale previsti dal c.d. “Codice Antimafia”<sup>130</sup> in relazione al delitto di “caporalato”.

L'art. 34 del D.lgs. 159/2011, come modificato della L. 17 Ottobre 2017, n. 161, disciplina l'istituto della «amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende». Al fine di inquadrare correttamente tale norma è opportuno muovere dall'analisi delle sue caratteristiche intrinseche.

Il primo comma dell'articolo qui in esame statuisce, sia positivamente, sia negativamente, i presupposti applicativi della norma.

A livello positivo viene statuito che l'amministrazione giudiziaria possa essere disposta solo quando, a seguito delle indagini compiute dalle preposte autorità<sup>131</sup>, emergano alternativamente degli indizi che provino o

---

<sup>128</sup> PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione op. cit.*, 185 ss.

<sup>129</sup> Sul punto v. Cap. I del presente elaborato.

<sup>130</sup> Ci si riferisce al D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

<sup>131</sup> Ci si riferisce alle autorità annoverate negli artt. 17 e 92 del D.lgs. 159/2011 e all'ANAC.

che l'attività imprenditoriale sia sottoposta alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento *ex art. 416 bis c.p.* o che predetta attività possa agevolare l'opera di soggetti sottoposti alla misura preventiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza<sup>132</sup> o della confisca *ex art. 24* del decreto qui in esame o di persone sottoposte a un procedimento penale per taluni specifici e gravi reati tra cui il delitto di "caporalato"<sup>133</sup>.

Negativamente viene richiesto, per l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 34, che non vi siano le condizioni per l'applicabilità delle «misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo»<sup>134</sup>.

Si possono già muovere taluni rilievi critici riguardo all'istituto dell'amministrazione giudiziaria *ex art. 34*. Infatti, nell'ambito del delitto di "caporalato" tale forma di gestione societaria sarà applicabile ove vengano rilevati degli indizi che la persona giuridica agevoli l'opera dei "caporali" riconducibili alle categorie di pericolosità descritte dal Codice Antimafia. I rilievi critici riguardano principalmente l'utilizzo del termine "indizi" e il concetto di agevolazione.

Prima della riforma del 2017, l'art. 34 del D.lgs. 159/2011 prevedeva che al fine di disporre la misura dell'amministrazione giudiziaria non fosse sufficiente solo un quadro indiziario; infatti, la presenza di indizi consentiva solo al «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia»<sup>135</sup> di chiedere al Tribunale competente di disporre ulteriori indagini in merito ai fatti da accertare e di ordinare a chi ha «la

---

<sup>132</sup> Art. 6 del D.lgs. 159/2011.

<sup>133</sup> Art. 34, D.lgs. 159/2011, «Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale».

<sup>134</sup> Art. 6 del D.lgs. 159/2011.

<sup>135</sup> Art. 34, c. 1 del D.lgs. 159/2011 prima della riforma del 2017.

proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificare la legittima provenienza»<sup>136</sup>. Solo una volta che gli accertamenti disposti dal Tribunale avessero corroborato il quadro indiziario allora avrebbe potuto essere richiesta la misura dell'amministrazione giudiziaria<sup>137</sup>.

Con la riforma il legislatore ha snellito tale procedura. Attualmente la norma fa letteralmente riferimento solo alla presenza di sufficienti indizi, senza far alcun cenno ad altri elementi o ad altre indagini volte a corroborare tale quadro indiziario.

Sul punto è intervenuto il Tribunale di Milano, il quale prendendo in esame le prassi già consolidate e la richiesta giurisprudenziale di un solido quadro probatorio in ambito di applicazione delle misure preventive ha ritenuto, tradendo in parte la lettera della legge, che non possa farsi derivare da un semplice mutamento lessicale l'applicabilità della misura preventiva dell'amministrazione giudiziaria su presupposti meno consistenti rispetto al passato<sup>138</sup>.

La decisione del Tribunale, si allontana dall'attuale formulazione normativa<sup>139</sup>, formulazione principalmente dovuta alla volontà di far rivivere la misura dell'amministrazione giudiziaria<sup>140</sup> semplificandone le procedure; d'altra parte però risulta evidente come la preoccupazione del

---

<sup>136</sup> V. nota precedente.

<sup>137</sup> In dottrina sul punto v. BUZIO, *L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e il nuovo controllo giudiziario delle aziende*, in AA.VV., *Dai decreti attuativi della legge "Orlando" alle novelle di fine legislatura*, Milanofiori Assago, 2018, 356.

<sup>138</sup> Trib. Milano, Sez. misure di prevenzione, decreto 6 maggio 2019, n. 59, in *Diritto Penale Contemporaneo*. La corte dopo aver effettuato una ricognizione in diritto dell'istituto, afferma che «non si ritiene che il semplice mutamento lessicale del termine, soprattutto in un panorama giurisprudenziale che tende ad ancorare il sistema della prevenzione ad elementi fattuali dotati di un rilevante spessore probatorio, possa consentire applicazioni della misura su presupposti labili rispetto alle coordinate di intervento già consolidate».

<sup>139</sup> Infatti, nell'attuale art. 34 non vi è alcun riferimento a un quadro probatorio stabile, ma solo alla presenza di sufficienti indizi.

<sup>140</sup> In passato infatti, a causa del fatto che il procedimento applicativo non era chiaro in merito agli scopi da raggiungere, l'istituto dell'amministrazione giudiziaria veniva utilizzato raramente. Sul punto v. VISCONTI, *Contro le mafie non solo confisca ma anche "bonifiche" giudiziarie per imprese infiltrate: l'esempio milanese*, in *Dir. pen. cont.*, 20 gennaio 2012 e PERONACI, *Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: il nuovo volto delle politiche antimafia. I primi provvedimenti applicativi dell'art. 34-bis D.lgs. 159/2011*, in *Giurisprudenza penale*, 4.

Tribunale sia di mantenere un alto *standard* probatorio in merito alla disposizione di misure preventive<sup>141</sup>.

La seconda problematica attiene al concetto di agevolazione; la norma a tal proposito statuisce che quando «il libero esercizio di determinate attività economiche [...] possa comunque agevolare l'attività di persone [...] sottoposte a procedimento penale [...] per i delitti di cui agli articoli 603-bis [...] il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche»<sup>142</sup>.

La norma pone una problematica interpretativa in merito alla natura dell'ausilio. La dottrina non è unanime nel ritenere che, ai fini dell'applicabilità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria, si debba considerare solo l'attività agevolata illecita o anche quella lecita; tale dissonanza interpretativa si estende anche alla considerazione della liceità o meno dell'attività agevolatrice<sup>143</sup>.

I commi successivi dell'art. 34 disciplinano le caratteristiche dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria. In particolare, questa misura è dotata della caratteristica della temporaneità, dal momento che può essere disposta per la durata massima di un anno, eventualmente prorogabile fino a un massimo di due anni<sup>144</sup>; tale proroga può essere richiesta dal pubblico ministero o disposta *ex officio* dall'autorità giudiziaria su proposta dell'amministratore

---

<sup>141</sup> La funzione principalmente preventiva dell'istituto qui in esame viene riconosciuta nella medesima ordinanza 59 del Tribunale di Milano ove si afferma che «*La finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è, infatti, tanto repressiva, quanto preventiva, volta, cioè, non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antiggiuridica di imprese sane*».

<sup>142</sup> Art. 34 D.lgs. 159/2011.

<sup>143</sup> In ambito al dibattito segnalato v. TONA, VISCONTI, *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, 2018, in *La legislazione penale*, v. PERONACI, *Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: il nuovo volto delle politiche antimafia. I primi provvedimenti applicativi dell'art. 34-bis D.lgs. 159/2011*, in *Giurisprudenza penale*, 6 ss., v. MENDITTO, *Codice antimafia*, Napoli, 2011, 120 s. e v. Tribunale di Milano, Sez. misure di prevenzione, decreto 24 giugno 2016, n. 59, in VISCONTI, *Ancora una decisione innovativa del Tribunale di Milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016.

<sup>144</sup> L'estensione avviene per periodi di sei mesi.

giudiziario solo in caso di necessità di completamento dell'opera "riabilitativa" dell'ente<sup>145</sup>.

Successivamente il legislatore disciplina i poteri dell'amministratore specificando che il Tribunale, oltre che a provvedere alla nomina del giudice delegato competente e dell'amministratore giudiziario, debba dotare quest'ultimo di tutti i poteri spettanti ai titolari dei diritti sui beni sottoposti a tale misura o, in caso di enti societari, di tutti i poteri spettanti agli organi sociali<sup>146</sup>.

Particolarmente interessanti sono gli ultimi due commi dell'art. 34, con i quali il legislatore stabilisce che ove il Tribunale non decida di prorogare la misura, l'autorità giudiziaria possa revocare l'amministrazione giudiziaria e contemporaneamente disporre la misura, se ne sono integrati i requisiti, del controllo giudiziario *ex art. 34 bis* del D.lgs. 159/2011 o la confisca dei beni frutto di attività illecite<sup>147</sup>.

Infine, si stabilisce che il giudice possa disporre, secondo le modalità previste per la disposizione dell'amministrazione giudiziaria, la confisca dei beni che possono essere dispersi, sottratti o alienati o comunque che sono il frutto di attività illecite<sup>148</sup>.

---

<sup>145</sup> C.2, art. 34 D.lgs. 159/2011 «L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura».

<sup>146</sup> PEZZUTO, RAZZANTE, *Il nuovo codice antimafia, commentario aggiornato alla legge 17 ottobre 2017, n. 161*, Ospedaletto, 2018, 62 ss.

<sup>147</sup> C. 6 art. 34 D.lgs. 159/2011, «Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27».

<sup>148</sup> C. 7art. 34 D.lgs. 159/2011, «Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

Possiamo a questo punto fare talune considerazioni in merito alla natura e allo scopo della norma qui in esame. Innanzitutto, questo strumento si concretizza in uno spossessamento temporaneo dei beni aziendali, in quanto, come afferma a chiare lettere la disposizione, l'amministratore giudiziario esercita «tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura»<sup>149</sup>; in secondo luogo appare evidente lo scopo della norma, ossia il recupero della legalità operativa dell'ente in qualche modo condizionato dalla criminalità.

È facile rilevare come l'istituto qui in esame sia animato dall'obiettivo di ripulire l'ente dalle infiltrazioni criminali per poi consentirne un reinserimento nel mercato; da ciò si può dedurre che la norma abbia una natura principalmente preventiva-ripristinatoria piuttosto che repressiva<sup>150</sup>. La seconda norma del c.d. "Codice Antimafia" da prendere in considerazione ai fini della nostra trattazione è quella prevista dall'art. 34 *bis*, ossia il controllo giudiziario delle aziende. Si deve premettere che nonostante tale istituto sia stato disciplinato dalla riforma del 2017, la sua introduzione non è nuova per l'ordinamento. Già il comma 8 della vecchia versione dell'art. 34 del D.lgs. 159/2011 stabiliva che il Tribunale potesse, in alcune circostanze, disporre il controllo giudiziario dell'ente<sup>151</sup>. Rispetto a tale disciplina si deve rilevare come da tempo fosse richiesta una sua rivisitazione a causa del fatto che la sua incompleta formulazione causava non poche problematiche applicative<sup>152</sup>.

Attualmente l'istituto qui in esame è più completamente disciplinato dall'art. 34 *bis*.

Il primo comma della summenzionata norma stabilisce i presupposti applicativi dell'istituto<sup>153</sup>; tali presupposti riprendono quelli previsti per

---

<sup>149</sup> C. 3 art. 34 D.lgs. 159/2011.

<sup>150</sup> Sul punto v. Tribunale di Milano, Sez. misure di prevenzione, decreto 24 giugno 2016, n. 59,

<sup>151</sup> C. 8, art. 34 del D.lgs. 159/2011 nella sua versione previgente, «*Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni [...]*».

<sup>152</sup> Come si può desumere dall'opera di BENE, *Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica*, in *Arch. pen.*, 21 maggio 2018.

<sup>153</sup> Pare opportuno ricordare che questa misura può essere disposta anche *ex officio* dall'autorità giudiziaria.

l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria con due differenze fondamentali, ossia che l'agevolazione debba essere dotata della caratteristica della occasionalità e che vi siano circostanze di fatto che facciano presumere il pericolo di infiltrazioni mafiose atte a condizionare l'attività dell'azienda<sup>154</sup>. Rispetto all'amministrazione giudiziaria, anche quest'istituto è dotato della caratteristica della temporaneità, già che il controllo giudiziario può essere disposto per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni<sup>155</sup>.

Con l'atto di disposizione di questa misura il Tribunale entra in maniera assai poco invasiva all'interno dell'ente. Viene stabilito che possano venire imposti – in capo a chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni o dell'ente – solo degli obblighi di comunicazione riguardo al compimento di determinate attività al questore e al nucleo di polizia tributaria; in alternativa, il Tribunale ha la facoltà di nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, attribuendo a quest'ultimo il compito di riferire periodicamente le sue valutazioni a seguito della sua opera di controllo sull'operato dell'ente<sup>156</sup>. Nominando l'amministratore giudiziario – una sorta di “Tutor” per l'azienda” – il Tribunale può altresì, dopo aver disciplinato i poteri di quest'ultimo, imporre taluni obblighi al destinatario della disposizione<sup>157</sup>.

---

<sup>154</sup> C. 1 Art. 34 bis D.lgs. 159/2011, «Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività».

<sup>155</sup> C. 2, l. a, art. 34 bis D.lgs. 159/2011, «imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente».

<sup>156</sup> C. 2, l. b, art. 34 bis D.lgs. 159/2011, «nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero».

<sup>157</sup> Gli obblighi sanciti nel c. 3 dell'art. 24 bis del D.lgs. 159/2011 sono «di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato; b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla

Estremamente interessante, come si vedrà più avanti è l'eventuale imposizione all'ente, da parte del giudice, dell'obbligo di adottare un MOG ai sensi del D.lgs. 231/2001<sup>158</sup>. Al fine di comprendere la sua collocazione sistematica all'interno del c.d. "Codice Antimafia" è necessario rilevare come i commi successivi stabiliscano rispettivamente che in caso di violazione delle disposizioni ordinate dal Tribunale con l'applicazione del controllo, quest'ultimo, ove ne ricorrano i presupposti, possa disporre la più grave misura dell'amministrazione giudiziale<sup>159</sup>; inoltre, il destinatario del controllo può in ogni tempo chiedere la revoca della misura<sup>160</sup>.

Si può, ora delineare la collocazione dell'istituto quale più blando strumento di prevenzione all'interno del c.d. "Codice Antimafia" e lo si può interpretare come una sorta di strumento di "accompagnamento giudiziario" dell'ente verso la legalità.

È opportuno concentrarsi su alcuni punti nodali della disciplina, prendendo a riferimento il delitto di "caporalato".

Il primo punto da analizzare attiene alle condizioni di applicabilità dell'istituto. In merito il legislatore prescrive che vi debbano essere taluni presupposti specifici per poter disporre l'istituto, ossia un'agevolazione dell'attività del "caporale" riconducibile alle categorie di pericolosità del Codice Antimafia, l'occasionalità di tale agevolazione e, infine, l'esistenza di «circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività»<sup>161</sup>.

---

*lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario; c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni; e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi», in dottrina v. VISCONTI, *Codice antimafia, luci e ombre della riforma* n. *Dir. pen. proc.*, 2018, V.II, p. 149.*

<sup>158</sup> In merito v. ultimo paragrafo del Cap. III del presente elaborato.

<sup>159</sup> C. 4, art. 34 bis, D.lgs. 159/2011 ultimo periodo, «*Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa*».

<sup>160</sup> C. 5 art. 34 bis, D.lgs. 159/2011, «*Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario*».

<sup>161</sup> C. 1, ultimo periodo art. 34 bis D.lgs. 159/2011.



In particolare, l'interpretazione di quest'ultimo requisito non è unanime. Da una parte vi è chi ritiene che esso sia un requisito aggiuntivo rispetto a quelli dettati dall'art. 34 del decreto, circostanza quest'ultima, che come è stato più volte rilevato in dottrina consentirebbe di ancorare l'applicazione della misura alla presenza di un reale pericolo per la legalità operativa dell'ente e non solo a un paventato *fumus*<sup>162</sup>, con la conseguenza negativa, però, di restringere inevitabilmente i limiti applicativi del nuovo istituto.

Dall'altra parte, invece, vi è chi interpreta tale ultimo requisito quale una mera ridondanza priva di qualunque ripercussione pratica<sup>163</sup>.

In particolare, quest'ultima interpretazione consentirebbe di ovviare ad un problema di interpretazione sistematica del c.d. "Codice Antimafia"; l'istituto qui in esame si pone quale strumento meno intrusivo tra quelli previsti dal decreto e si configura con lo scopo di aiutare l'ente a riprendere il suo percorso verso la legalità. Esigere per l'applicabilità di questa misura dei parametri più restrittivi rispetto a quelli per l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria appare incoerente con il progetto normativo complessivo della riforma del 2017 relativa alle misure di prevenzione antimafia e con la *ratio* stessa dell'istituto<sup>164</sup>.

Un aspetto particolarmente interessante concerne la previsione della possibilità di richiedere l'applicazione della misura qui in esame da parte del soggetto destinatario della misura.

Il comma sei dell'art. 34 *bis* del decreto stabilisce che il destinatario dell'informazione antimafia interdittiva, dopo averla impugnata, possa richiedere al Tribunale l'applicazione del controllo giudiziario dell'azienda con la nomina di un amministratore giudiziario<sup>165</sup>. Tale ultima disposizione

---

<sup>162</sup> Sul punto v. PERONACI, *Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: il nuovo volto delle politiche antimafia. I primi provvedimenti applicativi dell'art. 34-bis D.lgs. 159/2011*, in *Giurisprudenza penale*, 14

<sup>163</sup> In tal senso v. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 3-4, 2019, (in corso di pubblicazione).

<sup>164</sup> In tal senso v. anche BALATO, *La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche di cui all'art. 34-bis del Codice Antimafia*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, p. 66 ss.

<sup>165</sup> C. 6 art. 34 *bis* D.lgs. 159/2011, «Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione

ha l'indubbio pregio di ampliare i confini dell'istituto e di aumentarne la forza applicativa<sup>166</sup>.

In conclusione, possiamo sottolineare come il legislatore attraverso questi due strumenti di prevenzione abbia voluto concretamente trovare il modo per affrancare le persone giuridiche da interferenze illecite dovute a organizzazioni mafiose o a individui avvezzi a comportamenti criminali; in particolare l'aver fatto esplicito riferimento, al fine di applicare gli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, al reato previsto dall'art. 603 *bis* c.p. conferma, ancora una volta, la presa d'atto da parte del legislatore della complessità del fenomeno del "caporalato" e del suo forte legame con le organizzazioni criminali e con le mafie.

### **3.4 Il caporalato al crocevia tra diversi meccanismi normativi di prevenzione e contrasto all'illegalità nelle imprese: problematiche di coordinamento**

In base all'analisi sin qui svolta è possibile rilevare che rispetto al fenomeno del "caporalato" sussista, nel nostro ordinamento, un'ampia rosa di norme volta a reprimere l'affermarsi di tali prassi illegali nelle persone giuridiche. In particolare, il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" si pone al crocevia tra numerose norme repressive e preventive il cui coordinamento non è sempre di facile intelligibilità<sup>167</sup>.

Innanzitutto, va qui evidenziato che, in relazione ai fenomeni riconducibili al "caporalato", è possibile, in astratto l'applicabilità: del controllo giudiziario dell'azienda *ex art. 3 della L.199/2016*; del commissariamento giudiziale dell'azienda *ex art. 15 del D.lgs. 231/2001*; dell'amministrazione e del controllo giudiziario *ex artt. 34 e 34 bis del D.lgs. 159/2011*; delle informazioni interdittive prefettizie previste dal Capo IV del D.lgs.

---

*del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali».*

<sup>166</sup> Sul punto v. BENE, *Dallo spossessamento gestorio*, *op. cit.*, 11.

<sup>167</sup> Di alcune delle norme che verranno qui analizzate si è già parlato nei paragrafi precedenti, pertanto, riguardo alle caratteristiche già approfondite nel pregresso, qui si parlerà solo in *summa*.

159/2011; nonché delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione ex art. 32 del D.L. 90/2014.

In merito al coordinamento di tutti questi strumenti, all'apparenza simili, è necessario richiamare, di volta in volta per sommi capi, la loro disciplina e la loro natura giuridica.

Come anticipato precedentemente<sup>168</sup>, la L. 199/2016 introduce, con l'art. 3 il controllo giudiziario dell'azienda; si prevede che il giudice possa, nel caso in cui vi siano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 321 c.p.p.<sup>169</sup>, ossia il sequestro preventivo, disporre, alternativamente al sequestro, la misura del controllo giudiziario dell'ente<sup>170</sup>. Da ciò si evince che il presupposto applicativo della norma qui in esame consiste nel fatto che la disponibilità della persona giuridica in capo al soggetto che si è macchiato del delitto ex art. 603 bis c.p. «possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati»<sup>171</sup>.

La legge 199/2016 prevede un ulteriore presupposto applicativo, ossia che il sequestro preventivo possa avere conseguenze negative sull'occupazione o sul valore economico dell'ente<sup>172</sup>.

A livello pratico si evidenzia come il controllo giudiziario preveda la nomina da parte dell'autorità giudiziaria di uno o più amministratori dotati dei poteri di autorizzazione e di controllo, che affiancano l'imprenditore

---

<sup>168</sup> V. Cap. II del presente elaborato.

<sup>169</sup> Art. 321 c.p.p. c. 1, «Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari».

<sup>170</sup> Art. 3, c. 1 L. 199/2016, «Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale».

<sup>171</sup> Questi sono i presupposti applicativi previsti dall'art. 321 c.p.p., per una loro esegesi puntuale si rinvia a trattazioni specifiche.

<sup>172</sup> Come si è visto nel Cap. II del presente elaborato, il sequestro causa un "congelamento" dell'attività dell'ente, mentre il controllo giudiziario comporta un proseguimento dell'attività imprenditoriale.

nella gestione dell'attività; inoltre, gli amministratori hanno l'obbligo di riferire periodicamente al giudice l'evoluzione della situazione dell'ente e il compito di prevenire la realizzazione di ulteriori comportamenti riconducibili al "caporalato", nonché di rimuovere le situazioni che hanno dato luogo allo sfruttamento<sup>173</sup>.

Similare al suddetto istituto è quello previsto dall'art. 15 del D.lgs. 231/2011, ossia il commissariamento giudiziale.

Innanzitutto, si deve premettere che per l'applicazione di questo istituto deve sussistere un procedimento a carico dell'ente per il delitto di "caporalato" a norma dell'art. 25 *quinquies* del D.lgs. 231/2001.

I presupposti applicativi per la nomina di un commissario giudiziario, come precedentemente affermato<sup>174</sup>, sono: la sussistenza dei presupposti applicativi delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.lgs. 231/2001<sup>175</sup> e il fatto che l'ente svolga un pubblico servizio o una pubblica attività la cui interruzione possa causare grave pregiudizio alla collettività o che l'interruzione dell'attività possa comportare gravi ripercussioni sull'occupazione<sup>176</sup>.

---

<sup>173</sup> Art. 3, c. 3 L. 199/2016, «L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore». Per un commento all'articolo v. FERRANTI, *La legge 199/2016: Disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016, 5 ss.

<sup>174</sup> V. Cap. III del presente elaborato.

<sup>175</sup> In merito si è posto il problema del fatto che non tutte le sanzioni interdittive causino la cessazione temporanea dell'attività dell'ente; sul punto la dottrina è divisa nel ritenere che solo l'applicabilità della sanzione della interdizione dall'esercizio dell'attività possa comportare l'applicabilità dell'art. 15 del D.lgs. 231/2001 o che quest'ultimo istituto possa essere applicato in luogo di qualunque sanzione interdittiva, sul punto v. PIERGALLINI, *I reati presupposto dell'attività dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Varese, 2010, 236. In merito ai presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive v. paragrafo 1, Cap. III del presente elaborato.

<sup>176</sup> Art. 15, c. 1 D.lgs. 231/2001, «Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica

Per quanto attiene alle facoltà del commissario va rilevato che il giudice deve dotare tale figura di tutti i poteri necessari, tenuto conto della specifica attività dell'ente. Inoltre, il commissario ha il compito di formulare e attuare un MOG in grado di prevenire la commissione di reati della stessa natura di quelli che hanno dato luogo all'irrogazione della misura<sup>177</sup>.

Lo scopo della norma è quello di far proseguire l'attività dell'ente prevenendo però il possibile compimento di ulteriori reati<sup>178</sup>. Infine, è opportuno richiamare il fatto che tale misura è esplicitamente esclusa nel caso in cui le misure interdittive abbiano la caratteristica della definitività<sup>179</sup>. Da tutto ciò si può notare come la norma qui trattata, nonostante lo scopo di dare continuità all'attività imprenditoriale, mantenga il suo carattere repressivo e sanzionatorio comportando uno spossessamento della gestione dell'ente<sup>180</sup>.

Il coordinamento tra le norme fin qui trattate non è di facile intelligibilità, in quanto esse, pur scaturendo dalla commissione di un medesimo reato, hanno soggetti, forza e scopi differenti.

Infatti, il controllo giudiziario ha come soggetto la persona fisica, è una misura cautelare reale e ha tra i suoi scopi primari quello di evitare una crisi dei livelli occupazionali e quello di prevenire la commissione di ulteriori reati; il commissariamento, invece, ha come soggetto una persona giuridica, ha una natura prettamente sanzionatoria, e si prefigge gli obiettivi di evitare gravi crisi dei livelli occupazionali e solo successivamente di "curare" l'ente.

---

*necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione».*

<sup>177</sup> Art. 15, cc. 2, 3 del D.lgs. 231/2001.

<sup>178</sup> PIERGALLINI, *I reati presupposto dell'attività dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Varese, 2010, 235.

<sup>179</sup> Ultimo comma art. 15 D.lgs. 231/2001; inoltre un aspetto interessante che discende da quanto qui affermato è che siano escluse dall'applicabilità della norma ex art. 15 D.lgs. 231/2001 le imprese intrinsecamente illecite, sul punto v. BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Torino, 2016, 339 ss.

<sup>180</sup> A riguardo, v. GAROFOLI, *Il contrasto ai reati di impresa nel D.lgs. 231/2001 e nel D.L. 90 del 2014, non solo repressione, ma prevenzione e continuità aziendale*, in *Diritto Penale contemporaneo*, 2015, 12 ss.

In questo frangente si deve, in prima istanza, procedere ad identificare se si è in presenza o meno di un *simultaus processus*; infatti, in presenza di un procedimento solo a carico della persona fisica non vi sarà alcun problema di coordinamento in quanto il D.lgs. 231/2001 non sarà applicabile<sup>181</sup>.

Le difficoltà di coordinamento nascono nel solo caso in cui si stia procedendo simultaneamente nei confronti di entrambi i soggetti.

A tal proposito è preliminarmente necessario richiamare l'art. 34 del D.lgs. 231/2001 il quale contiene un'apertura del decreto nei confronti delle norme del codice di procedura penale e del D.lgs. 271/1989<sup>182</sup>. Sul punto autorevole dottrina si è espressa affermando che il dato letterale della norma impone di richiamare, in quanto applicabili, solo le norme codicistiche e non quelle contenute in leggi speciali<sup>183</sup>. L'interpretazione letterale della norma porterebbe, dato il fatto che la L.199/2016 si pone quale *lex specialis* nei confronti del decreto, a conseguenze allarmanti oltre che all'impossibilità di un coordinamento tra di loro. Da ciò si dedurrebbe che in caso di procedimenti separati la persona giuridica potrebbe finire con l'essere sottoposta sia a controllo giudiziario, disposto a seguito del procedimento contro la persona fisica, sia alla nomina del commissario, disposta nel procedimento *ex* D.lgs. 231/2001. Ancor più allarmante è il fatto che, in merito al procedimento *ex* art. 3 L. 199/2016, l'ente non avrebbe la possibilità di difendersi direttamente in giudizio<sup>184</sup>. Infatti, avuto riguardo alla natura della misura stabilita dalla L. 199/2016, ossia di misura cautelare reale<sup>185</sup> – la quale richiede la presenza di un *fumus commissi delicti*, ossia di gravi indizi di colpevolezza – e considerando che invece la misura stabilita dall'art. 15 del D.lgs. 231/2001 ha natura sanzionatoria – e richiede un

---

<sup>181</sup> MARIA CORSO, *La responsabilità da reato dell'ente datore di lavoro nella legge 199/2016*, in *Osservatorio sulla responsabilità penale degli enti*, 16 s., in merito all'avvio del procedimento a carico delle persone giuridiche v. CERESA, GASTALDO, *Procedura penale delle società*, Torino, 2017, 176 ss.

<sup>182</sup> Art. 34 D.lgs. 231/2001, «*Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*».

<sup>183</sup> VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2012, 106.

<sup>184</sup> MARIA CORSO, *La responsabilità da reato dell'ente datore di lavoro*, *op. cit.*, 17. Si ricorda infatti che il procedimento *ex* art. 3 L.199/2016 è contro la persona fisica, non contro la persona giuridica.

<sup>185</sup> DELVECCHIO, *Il controllo giudiziario come rimedio al «danno da collasso dell'azienda»*, in AA.VV., *Misure di prevenzione antimafia, attualità e prospettive*, Milano, 2019, 169.

giudizio completo in merito alla colpevolezza, nonché prendendo in considerazione il fatto che non è detto che entrambi i procedimenti siano trattati in riunione davanti a un medesimo giudice<sup>186</sup> –, allora si potrebbe dare il caso di applicazione di entrambi gli istituti contemporaneamente.

Stando così le cose,<sup>187</sup> la scelta in merito all'applicazione e al coordinamento delle misure in discorso finirà per dipendere spesso dalla mera scelta discrezionale dell'organo giudicante.

Un'ulteriore problematica di coordinamento attiene agli strumenti di bonifica aziendale e alle informazioni prefettizie interdittive previste dal c.d. "Codice Antimafia".

L'informativa antimafia, disciplinata dal D.lgs. 159/2011, consiste in «una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall'analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali»<sup>188</sup>. Al fine del presente elaborato si devono sollevare due problematiche, ossia l'applicabilità di questa disciplina al delitto di "caporalato" e il suo coordinamento con gli altri istituti previsti dal c.d. "Codice Antimafia".

In merito alla prima questione va evidenziato come il problema di applicabilità dell'informazione interdittiva antimafia al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sia stata risolta dal legislatore, che con la L. 17 Ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'art. 84 del c.d. "Codice Antimafia", rendendo l'art. 603 *bis* c.p. un reato presupposto per l'applicazione dell'informazione interdittiva antimafia<sup>189</sup>.

---

<sup>186</sup> Sul punto v. i casi di separazione dei procedimenti *ex art.* 38 D.lgs. 231/2001.

<sup>187</sup> Una possibile soluzione potrebbe darsi con il forzamento del dato normativo, ossia muovendo dall'art. 34 del D.lgs. 231/2001 andando a prevedere l'applicabilità, in ambito di "caporalato", anche di quanto statuito dall'art. 3 dalla L. 199/2016, MARIA CORSO, *La responsabilità da reato dell'ente datore di lavoro*, *op. cit.*, 17 s.

<sup>188</sup> Tar. Toscana, sez. II, 25 Giugno 2018, n. 910, in *giustizia-amministrativa.it*.

<sup>189</sup> L'attuale art. 84, c.4, l. a del D.lgs. 159/2011 attualmente recita «*Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, [...]».*

Prima di analizzare il coordinamento normativo tra le misure in discorso è opportuno valutare un'ulteriore problematica; data la definizione poc'anzi richiamata, ci si chiede in che cosa debba trovare fondamento la valutazione del prefetto rispetto all'applicazione dell'interdittiva.

A tal riguardo il Consiglio di Stato si è espresso affermando che l'istituto ha una natura cautelare e anticipatoria rispetto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e pertanto il suo presupposto applicativo consiste nella mera presenza di indizi, discrezionalmente valutati dal prefetto<sup>190</sup>.

Ciò premesso si pone il problema di comprendere come si debbano coordinare gli istituti previsti dagli artt. 34 e 34 *bis* del "Codice Antimafia" e l'informazione interdittiva prefettizia.

A tal proposito è necessario prendere in considerazione quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 34 *bis*, ove si afferma che con la disposizione dell'amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario gli effetti dell'informativa devono cessare immediatamente<sup>191</sup>. Non si ravvisano rilevanti problemi interpretativi riguardo al coordinamento tra queste norme.

Va comunque evidenziata una problematica che sorge dal punto di vista di logica interna del "Codice Antimafia". Se mettiamo a confronto quanto precedentemente affermato in merito agli effetti degli istituti previsti dagli artt. 34 e 34 *bis* del c.d. "Codice Antimafia"<sup>192</sup> e gli effetti della informativa antimafia, ricordando che tale informativa ha una natura squisitamente

---

<sup>190</sup> Consiglio di Stato, sez. III, sent. 5 Aprile 2018, n. 2343, «*Il precipitato applicativo di quanto sin qui esposto sta nell'affermazione per cui l'interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri*», in *giustizia-amministrativa.it*.

<sup>191</sup> Art. 34 *bis* D.lgs. 159/2011, «*Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94*».

<sup>192</sup> V. paragrafo precedente.



amministrativa, allora vi è un problema di coerenza normativa<sup>193</sup>. Considerati i presupposti applicativi dell'informativa, ossia la presenza di meri indizi discrezionalmente valutati e la conseguente possibile paralisi dell'attività dell'ente<sup>194</sup> – conseguenza ben più grave rispetto a quelle previste dagli articoli 34 e 34 *bis* del “Codice Antimafia” – allora è lecito affermare che il sistema risulta dotato di poca coerenza interna, per il fatto che, le misure dell'amministrazione e del controllo giudiziario, basate su presupposti più solidi e su maggiori garanzie per i soggetti coinvolti, richiedono la sussistenza di un quadro probatorio più consistente per dar corso alle rispettive misure<sup>195</sup>.

Pare opportuno ora analizzare il coordinamento tra le misure del c.d. “Codice Antimafia” con quanto previsto dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014.

L'art. 32 ha ad oggetto le “misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”. Nonostante l'esplicito riferimento nel titolo alla corruzione, il comma primo amplia il novero dei reati a cui è applicabile la normativa qui in esame a

---

<sup>193</sup> Sul punto v. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 3-4, 2019, (in corso di pubblicazione).

<sup>194</sup> In merito agli effetti v. art. 94, D.lgs. 159/2011, «*Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione».*

<sup>195</sup> BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 3-4, 2019, (in corso di pubblicazione).

tutte le «situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali»<sup>196</sup> e pertanto anche al delitto di “caporalato”<sup>197</sup>.

Risulta che quest’istituto ha, la funzione primaria, di rafforzare i poteri dell’ANAC al fine di tutelare l’amministrazione da gravi danni scaturenti da comportamenti illeciti posti in essere o dalla stessa pubblica amministrazione o da enti aggiudicatari contratti pubblici<sup>198</sup>. Dall’analisi sistematica del testo normativo si evince che i principi applicativi dell’art. 32 sono la presenza di un’impresa aggiudicatrice di un contratto pubblico e l’esistenza di un procedimento giudiziario per taluni gravi reati o «rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili»<sup>199</sup> in capo all’impresa aggiudicatrice. Dal confronto tra questi presupposti applicativi e quelli previsti dall’art. 34 del “Codice Antimafia” possiamo desumere una certa somiglianza in termini di vaghezza dei presupposti applicativi: infatti, al di là del riferimento a procedimenti penali in corso, sia il riferimento a “sufficienti indizi”<sup>200</sup> *ex art. 34*, sia il riferimento a situazioni anomale e sintomatiche *ex art. 32*, non sembrano privi di problematicità dal punto di vista della precisione normativa<sup>201</sup>. Infine, è opportuno richiamare le rilevanti conseguenze che

---

<sup>196</sup> C. 1, art. 32, D.L. 90/2014.

<sup>197</sup> Tale deduzione è tratta anche dal fatto che il c. 10 del D.L. 90/2014 richiami l’informazione interdittiva antimafia prevista dal c.d. “Codice Antimafia”, informazione, che come abbiamo precedentemente visto, può essere disposta anche in caso di presenza dei fatti previsti dall’art. 603 *bis* c.p.

<sup>198</sup> V. Relazione al disegno di legge, «*L’articolo 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione) introduce misure volte a far sì che in presenza di indagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, ovvero in presenza di situazioni anomale, sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali attribuibili ad imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture il Presidente dell’ANAC sia dotato di incisivi poteri propositivi nei confronti del prefetto*», in *camera.it*, 22.

<sup>199</sup> C. 1, art. 32, D.L. 90/2014, «*Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale [...]*».

<sup>200</sup> Sul punto v. paragrafo precedente.

<sup>201</sup> Sul punto e al fine di un’analisi puntuale della fattispecie originaria, v. GUERINI, SGUBBI, *L’art. 32 del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 90, un primo commento*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014, 6.

derivano dall'applicazione della misura qui in esame, ossia alternativamente l'ordine di rinnovo degli organi sociali e, in caso di mancato rispetto dell'ordine, la gestione temporanea e straordinaria dell'impresa o, direttamente, la gestione temporanea e straordinaria dell'ente<sup>202</sup>. Il coordinamento tra l'art. 34 del "Codice Antimafia" e l'art. 32 del D.L. 90/2014 è, senza rilevanti problemi, risolto dal quinto comma di quest'ultima disposizione, dove si afferma che le disposizioni previste dall'art. 32 devono essere revocate o comunque devono cessare immediatamente nel caso in cui, tra le altre ipotesi, venga disposta l'amministrazione giudiziaria dell'impresa<sup>203</sup>.

Poiché la norma fa esplicito riferimento solo all'istituto previsto dall'art. 34 del "Codice Antimafia", è sorto il dubbio sull'applicabilità del meccanismo di coordinamento previsto dal c. 5 dell'art. 32 del D.L. 90/2014 anche nei confronti dell'istituto previsto dall'art. 34 *bis* del "Codice Antimafia". Secondo dottrina e giurisprudenza, per garantire la coerenza del sistema e seguendo un'interpretazione evolutiva del quinto comma dell'art. 32, si dovrebbe ritenere applicabile il sistema di coordinamento previsto dal medesimo comma cinque anche nel caso in cui venga disposto il controllo giudiziario dell'azienda *ex art. 34 bis* del "Codice Antimafia"<sup>204</sup> e pertanto venga revocata la misura prefettizia.

---

<sup>202</sup> C. 1, lettere a, b, art. 32, D.L. 90/2014, «*di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione*».

<sup>203</sup> C. 5, art. 32, D.L. 90/2014, «*Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto*».

<sup>204</sup> Sul punto v. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 3-4, 2019, (in corso di pubblicazione) e CANTONE, COCCAGNA, *Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle imprese interdette per mafia: problemi di coordinamento e prospettive evolutive*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, 166 s.

Un ulteriore problema di coordinamento, poi, si riscontra in relazione alle misure previste dagli artt. 34 e 34 *bis* del D.lgs. 159/2011 e alla nomina del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 231/2001.

Come abbiamo visto all'inizio del paragrafo l'art. 15 del D.lgs. 231/2001 disciplina un istituto che prevede la nomina di un commissario giudiziale, il quale in pratica compie uno spossessamento della gestione dell'attività dell'ente. Le facoltà attribuite a tale commissario in parte coincidono con quanto statuito dagli artt. 34 e 34 *bis* del "Codice Antimafia"<sup>205</sup>. Nonostante la similitudine dei due strumenti, in merito agli scopi e alle loro caratteristiche, essi divergono profondamente per quanto attiene ai presupposti applicativi. L'art. 15 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che la nomina del commissario può avvenire in via alternativa all'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001 e solo se l'ente svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità ovvero se l'interruzione dell'attività può causare gravi ripercussioni sui livelli occupazionali<sup>206</sup>. Diversamente, gli istituti di cui agli artt. 34 e 34 *bis* del D.lgs. 159/2011 stabiliscono, quali presupposti applicativi, la presenza di sufficienti indizi o la presenza di un procedimento per taluni reati, quale quello di "caporalato", con la differenza per l'applicabilità dell'art. 34 o dell'art. 34 *bis* del requisito dell'occasionalità<sup>207</sup>.

Appare evidente la differenza dei presupposti applicativi delle normative qui in esame. L'art. 15 del D.lgs. 231/2001 richiede la presenza di un accertamento completo in merito alla commissione del reato, infatti l'istituto ivi disciplinato ha natura sanzionatoria, mentre gli artt. 34 e 34 *bis* si fondano, a mente del primo requisito applicativo, sulla presenza di un mero quadro indiziario senza alcun accertamento concreto.

I due istituti hanno natura e scopi estremamente diversi, ragione per cui è pressoché impossibile riuscire a delineare una regola generale in merito al loro coordinamento, delineando un sistema di prevalenza assiologica tra le due norme. Si deve concludere che, in assenza di ulteriori sviluppi, la

---

<sup>205</sup> Al riguardo v. paragrafo precedente.

<sup>206</sup> Art. 15 D.lgs. 231/2001

<sup>207</sup> Il punto è stato precedentemente approfondito nel paragrafo 3.3 del presente elaborato.

decisione in merito all'applicabilità di un istituto in vece di un altro dipenderà dal quadro probatorio di riferimento e dalla valutazione, eseguita caso per caso, dall'organo giudicante<sup>208</sup>.

In argomento è intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione la quale ha preso in considerazione, nello specifico, i rapporti tra l'art. 15 del D.lgs. 231/2001 e l'art. 34 *bis* del D.lgs. 159/2011, andando ad affermare che tali istituti, nonostante presentino forti analogie "operative", non possono essere in alcun caso equiparati<sup>209</sup>.

Un ultimo problema di coordinamento si può rilevare dal confronto tra quanto previsto dal "Codice Antimafia" e dall'art. 3 della L. 199/2016.

Ricordiamo come la misura cautelare reale<sup>210</sup> del controllo dell'ente previsto dalla L. 199/2016 abbia come requisiti applicativi il fatto che ricorrano i presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo *ex art.* 321 c.p.p. e che l'interruzione dell'attività possa causare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o sul valore dell'ente<sup>211</sup>. Ricordiamo,

---

<sup>208</sup> Sul punto v. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 3-4, 2019, (in corso di pubblicazione).

<sup>209</sup> Cort. Cass. sez. II penale, sent. 15 Marzo 2019, n. 16105, «*Innanzitutto, nessuna rilevanza assume in questa sede la circostanza evidenziata da parte della difesa della ricorrente (ed a dir del vero richiamata con una lettura a contrario nell'ordinanza che in questa sede ci occupa) circa il fatto che mentre l'art. 15 del D.Lgs. 231/2001 che prevede la nomina di un commissario giudiziale allorquando sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente e ciò al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'ente stesso in presenza di determinate condizioni indicate dalla legge, dispone espressamente che «la prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva», mentre l'art. 34-bis qui in esame non contiene quest'ultimo inciso. In realtà trattasi di due normative differenti che non possono essere equiparate atteso che nel caso dell'art. 15 D.Lgs. 231/2001 è lo stesso giudice che potrebbe applicare la sanzione interdittiva che decide anche sulla prosecuzione dell'attività, salvo che si versi nell'ipotesi di cui all'art. 16 dello stesso decreto ossia nel caso di applicazione della sanzione interdittiva in via definitiva. Si tratta quindi di fattispecie diverse che trovano un'analogia se non appunto nei limiti di intervento sulla vita della società una volta che la misura inibitoria assuma i connotati della definitività, con la conseguenza che il silenzio della seconda circa la definitività o meno del provvedimento interdittivo come momento preclusivo per essere ammessi all'istituto del controllo giudiziario non impone una lettura nel senso voluto dalla difesa dell'odierna ricorrente atteso che l'interpretazione della voluntas legis in presenza di tale "silenzio" non può che passare attraverso l'esame delle caratteristiche dell'istituto e delle finalità dello stesso che consistono in una vigilanza prescrittiva con doveri informativi, condotta eventualmente tramite un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, tesa a ripulire da contaminazioni mafiose le attività economico- imprenditoriali restituendole bonificate al libero esercizio», in *Pluris*.*

<sup>210</sup> DELVECCHIO, *Il controllo giudiziario come rimedio al «danno da collasso dell'azienda»*, in AA.VV., *Misure di prevenzione antimafia, attualità e prospettive*, Milano, 2019, 169.

<sup>211</sup> Sul punto v. le considerazioni precedentemente fatte in merito all'art. 3 della L. 199/2016.

inoltre, che il presupposto applicativo, in ambito di “caporalato”, per l’applicazione degli artt. 34 o 34 *bis* del D.lgs. 159/2011, sia la presenza di un procedimento a carico del soggetto per il delitto di cui all’art. 603 *bis* c.p. Anche in questo caso, si deve presumere che la scelta dello strumento concretamente applicabile dipenda da una valutazione concreta delle istanze probatorie da parte dell’autorità giudiziaria: infatti, mentre per l’applicazione dell’art. 3 della L. 199/2016, in quanto misura cautelare, sarà necessario l’accertamento del *fumus comimissi delicti*, ossia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza<sup>212</sup>, per l’applicazione delle misure dell’amministrazione giudiziaria *ex art.* 34 D.lgs. 159/2011 o del controllo giudiziario delle aziende *ex art.* 34 *bis* D.lgs. 159/2011, sarà necessario solo il presupposto dell’esistenza di un procedimento per il delitto di “caporalato”. Tale ambiguità applicativa potrebbe portare ad evidenti problematiche, in particolare in merito al fatto che si potrebbe presentare la situazione concreta in cui il giudice che procede per il delitto di “caporalato” non rilevi, in base al quadro probatorio, elementi sufficienti per disporre il controllo giudiziale dell’azienda ai sensi dell’art. 3 della L. 199/2016, mentre altra autorità giudiziaria potrebbe ritenere applicabile, per la sola sussistenza del procedimento di cui si è accennato poc’anzi, l’applicabilità delle misure contenute nel “Codice Antimafia”; misure, quest’ultime, che, nonostante la loro temporaneità e il fatto che possano essere più o meno “intrusive” nella vita dell’ente, comportano risultati simili a quelli del controllo giudiziale dell’azienda *ex art.* 3 della L. 199/2016.

In conclusione, dalla rapida esegesi delle norme qui trattate e dall’analisi delle problematiche in merito al loro coordinamento, possiamo affermare che il legislatore ha cercato di creare, principalmente a seguito di chirurgiche modifiche di norme preesistenti, un articolato sistema di repressione e di tutoraggio delle imprese che si sono macchiate del delitto di “caporalato”. Questo sistema, nonostante le carenze di coordinamento sopra evidenziate, rende chiaro l’obiettivo, attraverso l’uso di strumenti più o meno intrusivi, di porre rimedio alle situazioni di sfruttamento del lavoro

---

<sup>212</sup> In merito v. GREVI, *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, cit., 364 ss.

riportando alla legalità le aziende “criminali”, con la finalità, non secondaria, di non compromettere i livelli occupazionali o il valore di mercato dell’ente stesso.

## INDICE BIBLIOGRAFICO

- ADRIZZONE, ROMANO, RONCO, *Codice penale ipertestuale*, Milano, 2012.
- *Agromafie e caporalato*, a cura dell'Osservatorio Placido Rizzotto, Primo rapporto, 2016.
- *Agromafie e caporalato*, a cura dell'Osservatorio Placido Rizzotto, Quarto rapporto, 2018.
- ALLEGREZZA, *Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*, in AA.VV., *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012.
- AMARELLI, *L'indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del D.lgs. 231/2001*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011.
- AMATI, MAZZACUVA, *Diritto penale dell'economia*, Vicenza, 2018.
- AMATO, *Dubbio aggravante per le associazioni a delinquere*, in *Guida dir.*, 2003.
- ANTOLISEI, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2014.
- BACCHINI, *Il nuovo reato di cui all'art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera*, in *L'indice penale*, 2011.
- BALATO, *La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche di cui all'art. 34-bis del Codice Antimafia*, in *Dir. pen. cont.*, 2019.
- BALLESTRERO, *Diritto Sindacale*, Torino, 2012.



- BARBAGALLO, *Nitti e il Mezzogiorno tra politica ed economia*, in (a cura di) CASSESE, *Lezioni sul Meridionalismo*, [www.darwinbooks.it](http://www.darwinbooks.it).
- BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Torino, 2016.
- BELLOCCI, PASSAGLIA, *La tutela dei «soggetti deboli» come esplicazione dell'istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), Parte I.
- BENE, *Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica*, in *Arch. pen.*, 21 maggio 2018.
- BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 3-4, 2019, (in corso di pubblicazione).
- BOCELLA, IMBRIANI, MORONE, *Analisi Microeconomica e Scelte Pubbliche*, Milano, 2013.
- BRICCHETTI, PISTORELLI, *“Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a otto anni*, in *Guida al diritto*, 2011.
- BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1970.
- BUERGENTHAL, *The Evolving International Human Right System*, in *American Journal of International Law*, Vol. 100, 2006.
- BUZIO, *L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e il nuovo controllo giudiziario delle aziende*, in AA.VV., *Dai*

*decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura*, Milanofiori Assago, 2018, 356.

- CALLIANO, *Avoid, transfer, retain, aspetti giuridici dell risk management e diritto delle assicurazioni*, Torino, 2016.
- CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, Vol. I*, Lavis, 2014.
- CANTONE, COCCAGNA, *Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle imprese interdette per mafia: problemi di coordinamento e prospettive evolutive*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018.
- CARISSIMI, “*Caporalato*” e sfruttamento del lavoro: nuovi confini della 231, in *ambientelegaledigesta.it*, 2016.
- CASTRONUOVO, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Restignano, 2016
- CATTADORI, “*Societas puniri potest*”, *La responsabilità amministrativa (rectius, penale) delle persone giuridiche, (Decreto Legislativo n. 231/01)*, 13 Novembre 2009 in *altalex.com*.
- CERESA, GASTALDO, *Procedura penale delle società*, Torino, 2017.
- CHILOSI, RICCARDI, *Reato di “caporalato” riflessi sui modelli 231. La fattispecie nella nuova versione dell’articolo 603-bis, c.p. come modificato dalla legge n. 199/2016, rivela una stretta interazione con i contenuti del modello di organizzazione e gestione di cui l’azienda, in ottica preventiva, è chiamata a dotarsi*, in *Osservatorio 231*, n. 4, 2017.
- CICONTE, LIBERTI, *Braccianti e caporali lavorano per uscire dall’illegalità*, in *Internazionale*, 20 Agosto 2016.

- CLARICH, *Manuale di Diritto Amministrativo*, San Giovanni Persiceto, 2013.
- CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, San Giovanni Persiceto, 2015.
- COLAPIETRO, *Diritti e libertà*, in MODUGNO (a cura di), *Diritto Pubblico*, Torino, 2012.
- Commissione Grosso per la riforma del codice penale (1 Ottobre 1998), *Relazione preliminare (12 settembre 2000), progetto preliminare di riforme del codice penale, parte generale*, Roma, 2000.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, *Linee guida in materia antiriciclaggio, Regole tecniche*, 2019.
- Corte europea dei diritti dell'uomo, *Guida all'articolo 4 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*, 2018.
- CORTESI, FILIPPI, SPANGHER, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Varese, 2016.
- D'OTTAVIO, *Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera (cd. caporalato)*, in *Lavoro, Diritti, Europa*, 2019.
- DAMIANO, *Le novità nel codice penale sul "caporalato" in cantiere*, in *Ambiente e sicurezza*, 2011.
- DE LEONARDIS, *In tema di applicabilità del D.lgs. 231/2001 alle imprese individuali*, 2013, in *Diritto.it*.
- DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008.

- DEIDDA, GARGANI, *Reati contro la salute e la dignità dei lavoratori*, Torino, 2012.
- DELPINO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).
- DELVECCHIO, *Il controllo giudiziario come rimedio al «danno da collasso dell'azienda»*, in AA.VV., *Misure di prevenzione antimafia, attualità e prospettive*, Milano, 2019.
- DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Varese, 2010.
- DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231*, Varese, 2010.
- DI MARZIO, *Agricoltura, caporalato*, in DI MARZIO (a cura di) *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017.
- *Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti*, Ginevra, 1998.
- DOVERE, *Le fattispecie sanzionatorie*, in DEIDDA, GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012.
- FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV. *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981.

- FERRANTI, *La legge 199/2016: Disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016.
- FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte speciale Volume I*, Bologna, 2012.
- FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, Volume II Tomo primo*, Città di Castello, 2013.
- FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, Parte Generale*, Torino, 2014.
- FIORE, *Dignità degli Uomini e punizione dei caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, 2014.
- GANDINI, *La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali, gli strumenti del Consiglio d'Europa*, in *Rivista231.it*.
- GAROFOLI, *Il contrasto ai reati di impresa nel D.lgs. 231/2001 e nel D.L. 90 del 2014, non solo repressione, ma prevenzione e continuità aziendale*, in *Diritto Penale contemporaneo*, 2015.
- GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2015.
- GIAN SAVINO, PENE, VIDARI, *Storia del Diritto, Età contemporanea*, Torino, 2012.
- GIANFROTTA, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: luci e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l'approvazione della legge n. 199/2016*, in *Quest. giustizia*, 2017

- GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015.
- GORI, *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell’ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, in *bollettino ADAPT*, 2017.
- GUERINI, SGUBBI, *L’art. 32 del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 90, un primo commento*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014.
- HABERLE, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, tradotto da RIDOLA, Roma, 1993.
- HERNANDEZ, *I principi costituzionali in tema di retribuzione*, in *quaderni ADL*, 1998.
- IOVINO, *Le agromafie e il caporalato*, in *Agromafie e caporalato, Terzo Rapporto*, Osservatorio Placido Rizzotto, 2016.
- LEOGRANDE, *Il Caporalato*, in *Agromafie e Caporalato, Primo Rapporto*, Osservatorio Placido Rizzotto, 2012.
- LIPPOLIS, *Appalto illecito e fraudolento: responsabilità di appaltatore e committente*, in *dottrinalavoro.it*, 2018.
- LIPPOLIS, *Caporalato: linee guida per il contrasto dell’intermediazione illecita*, in *dirittolavoro.it*, 2019.
- LO MONTE, *Osservazioni sull’art.603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, 2014.

- LORIA, *Delitti contro la personalità individuale*, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2017, 318.
- MAJANO, *Commento al Codice penale italiano*, Vol. II, Torino, 1913.
- MARIA, CORSO, *La responsabilità da reato dell'ente datore di lavoro nella legge 199/2016*, in *Osservatorio sulla responsabilità penale degli enti*.
- MARIA, FRACANZANI, *Stato e caporali: un'avventura giuspubblicistica di cent'anni (e più)*, in DI MARZIO (a cura di) *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017
- MARRAZZA, *Il lavoro nel processo di raccolta di pomodori agricoli*, in DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017.
- MASI, *Lezioni di istituzioni di Diritto romano*, Trento, 2012.
- MANTOVANI, *Commento all'art. 18*, in GRAGNOLI, PERULLI (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, Padova, 2004.
- MANTOVANI, *Diritto penale, parte speciale, V.I, Delitti contro la persona*, Padova, 2011.
- MANZINI, *Pene, misure di sicurezza...*, in NUVOLONE (a cura di), *Trattato di diritto penale V. III*.
- MAZZANTI, *Nota informativa in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro. Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*, in *bollettino ADAPT*, 2016.

- MENDITTO, *Codice antimafia*, Napoli, 2011, 120 s. e Tribunale di Milano, Sez. misure di prevenzione, decreto 24 giugno 2016, n. 59.
- MICHELETTI, *Reati propri esclusivi del datore di lavoro*, in GIUNTA, MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Torino, 2010.
- MORO, *Atti dell'Assemblea Costituente*, Vol. I.
- ORLANDO, *La responsabilità amministrativa della persona giuridica nell'attuale quadro normativo italiano*, in *Dirito.it*, 2019.
- PADOVANI, *Diritto penale X edizione*, Torino, 2012.
- PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare una riforma zoppa*, in *Guida al diritto*, 2016.
- PAGGI, *Tutela dei lavoratori stranieri in condizione di irregolarità. Analisi della direttiva 52 e delle norme italiane di recepimento*, in AA.VV., *Agromafie e caporalato, Terzo rapporto*, Roma.
- PALIERO, *La colpa di organizzazione - I Parte*, in *Rivista 231.it*.
- PASSANITI, *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in DI MARZIO (a cura di), *Gricoltura senza caporalato*, Roma, 2017.
- PAPA FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, Roma, 2013.
- PAPA GIOVANNI PAOLO II, *Lettera enciclica Laborem Excersens ai venerati fratelli nell'episcopato ai sacerdoti alle famiglie religiose ai figli e figlie della chiesa e a tutti gli uomini di buona volontà sul lavoro umano nel 90° anniversario della Rerum Novarum*, Roma, 1981.



- PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori pubblici: cosa cambia dopo le riforme del 2008/2009*, in *Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni*, 2009.
- PASOLINI, *La Rabbia*, in *Vie Nuove*, n. 38, Roma, 1963.
- PASSANITI, *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in (a cura di) DI MARZIO, *Agricoltura senza caporalato*, Roma, 2017.
- *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*, San Francisco, 1966.
- PERONACI, *Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: il nuovo volto delle politiche antimafia. I primi provvedimenti applicativi dell'art. 34-bis D.lgs. 159/2011*, in *Giurisprudenza penale*.
- PERROTTA, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, *Meridiana*, no. 79, 2014, 193 ss. [www.jstor.org](http://www.jstor.org).
- PERSIANI, *Conflitto industriale e conflitto generazionale (cinquant'anni di giurisprudenza costituzionale)*, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).
- PERTINI, *Messaggio di Sandro Pertini al Parlamento dopo l'elezione a Presidente della Repubblica*, Roma, 1978.
- PESSI, *Lezioni di Diritto del lavoro*, Torino, 2014.
- PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Vol. II, Napoli, 1883.
- PEZZUTO, RAZZANTE, *Il nuovo codice antimafia, commentario aggiornato alla legge 17 ottobre 2017, n. 161*, Ospedaletto, 2018.

- PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Varese, 2010.
- PISACANE, *Immigrazione e mercato del lavoro agricolo*, in AA.VV., *Agromafie e caporalato, Terzo rapporto*, Roma.
- PISTORELLI, SCARCELLA, *Relazione n. III/11/2011 dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)
- PISTORELLI, SCARCELLA, “*Manovra bis*”: *Le disposizioni rilevanti per il diritto penale contenute nel D.L. 13 Agosto 2011, n. 138, di imminente conversione (con emendamenti)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011.
- RANDAZZO, *La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione*, Milano, 2017.
- RAUSEI, *Illeciti e sanzioni*, IPSOA, 2016.
- RAUSEI, *Il reato di somministrazione fraudolenta*, in *Bollettino ADAPT*, 2018.
- ROMANO, *Societas delinquere non potest*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1995.
- RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, 2013.
- RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, 2016.
- ROSSI, *La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma*, in *Dir.giust.*, 2004.

- RUBIENS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017.
- SALERNO, *Bobbio, i diritti umani e la dottrina internazionalista italiana*, in *Dir. um e dir. int.*, 3/2009.
- SANTORO, *Diritti umani, lavoro soggetti migranti procedure e forme di neo-schiavismo*, in CASADEI (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili, violazioni trasformazioni ed aporie*, Torino, 2012.
- SANTORO, *Il distacco illecito nella dimensione ispettiva*, in *bollettino ADAPT*, 2011.
- SAVAGLIO, *Agromafie e caporalato: un approccio economico*, in DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017.
- SCACCIA, *Valori e diritto giurisprudenziale*, in *Relazione al convegno Valori e Costituzione: a cinquant'anni dall'incontro di Ebrach*, Roma, 2009.
- SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Varese, 2014.
- SCEVI, *Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione*, in *Rivista penale*, 2012.
- SCHLESINGER, TORRENTE, *L'impresa e l'azienda*, in ANELLI, GRANELLI (a cura di), *Manuale di diritto privato*, Varese, 2011.
- SCODITTI, *Tra lavoro e sfruttamento del lavoro*, in DI MARZIO (a cura di) *Agricoltura senza caporalato*, Pomezia, 2017

- SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre “anti-crisi”*, in *Legislazione Penale*, 2012.
- SIATI, *Sub art. 2563*, in ALPA, MARICONDA (a cura di), *Codice Civile Commentato*, Milano, 2009.
- STAROPOLI, *La responsabilità solidale nei contratti affini all’appalto*, in *dottrinalavoro.it*, 2015.
- STOLFA, *Soggetti attivi e passivi dell’obbligo di sicurezza: individuazione e responsabilità*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, 2015.
- STOPPIONI, *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell’art. 603 bis c.p.*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*.
- STOPPIONI, *Tratta, sfruttamento e smuggling: un’ipotesi finium regundorium a partire da una recente sentenza*, in *legislazionepenale.eu*, 2019.
- TOLSTOJ, *Sonata a Kreutzer*, 1889.
- TOMASINELLI, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: una recente pronuncia del Tribunale di Milano in tema di “caporalato grigio”*, in *Giurisprudenza penale*, 2019.
- TONA, VISCONTI, *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, in *La legislazione penale*, 2018.
- TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in CASTRONUOVO (a cura di), *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016.

- TORRE, *Le contravvenzioni a carattere generale del T.U.S.L.*, in CASTRONUOVO (a cura di), *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016.
- VALLINI, *Schiavitù*, in GIUNTA (a cura di), *Diritto Penale*, Il Sole 24 ore, 2008.
- VARRASO, *Il provvedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2012.
- VISCONTI, *Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese*, in *Dir. pen. cont.*, 20 gennaio 2012.
- VISCONTI, *Codice antimafia, luci e ombre della riforma* in *Dir. pen. proc.*, Vol. II, 2018.
- ZOPPOLI, *L’art. 36 della Costituzione e l’obbligazione retributiva*, in CARUSO, ZOLLI, ZOPPOLI, *La retribuzione: struttura e regime giuridico*, Napoli, 1994.
- ZOPPOLI, *La retribuzione*, in BELLOCCHI, *I rapporti di lavoro nel diritto vivente. Casi e materiali*, Torino, 2009.

